

Gazzetta ufficiale

L 145

dell'Unione europea

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
4 giugno 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio ⁽¹⁾** 65
- ★ **Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente ⁽¹⁾** 227
- ★ **Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità ⁽¹⁾** 234
- ★ **Regolamento (CE) n. 454/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio** 238

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 38 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice»). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all'importazione, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

(2) In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d'azione 2004-2005, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l'adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione. Per tutte queste ragioni un'ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.

⁽¹⁾ GU C 309 del 16.12.2006, pag. 22.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (GU C 298 E dell'11.12.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2004/485/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 113).

- (4) È appropriato introdurre nel codice un quadro giuridico per l'applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci comunitarie e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell'ambito di questi scambi intracomunitari, è giustificabile introdurre, mediante misure di attuazione, appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.
- (5) La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio», semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.
- (6) Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.
- (7) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.
- (8) Tale uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato ad un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta la Comunità un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita della Comunità.
- (9) Al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine e autorità veterinarie e ambientali, e che i controlli operati dalle diverse autorità siano armonizzati, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.
- (10) Al fine di agevolare determinati tipi di attività commerciale, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
- (11) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto «operatori economici autorizzati», poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato «semplificazione doganale» o di quello di operatore economico autorizzato «sicurezza», in modo indipendente o cumulativo.
- (12) Tutte le decisioni, vale a dire gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi alla normativa doganale e aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone, comprese le informazioni vincolanti fornite da tali autorità, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta la Comunità e poter essere annullate, modificate, salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.
- (13) In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che possa avere conseguenze sfavorevoli per essa.
- (14) La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

- (15) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.
- (16) Al fine di minimizzare i rischi per la Comunità, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.
- (17) È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire precise disposizioni per il rilascio delle prove di origine nella Comunità, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.
- (18) È opportuno riunire tutte le circostanze di seguito alle quali sorge un'obbligazione doganale all'importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell'obbligazione doganale. Ciò dovrebbe valere anche per l'insorgenza dell'obbligazione doganale all'esportazione.
- (19) Poiché il nuovo ruolo delle autorità doganali implica la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra gli uffici doganali interni e quelli di confine, l'obbligazione doganale dovrebbe sorgere, nella maggior parte dei casi, nel luogo in cui è stabilito il debitore, in quanto l'ufficio doganale competente per tale luogo è quello che può meglio sorvegliare le attività della persona in questione.
- (20) Inoltre, in linea con la convenzione riveduta di Kyoto, è opportuno prevedere un numero limitato di casi in cui sia richiesta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di stabilire il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale e recuperare i dazi.
- (21) Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni.
- (22) Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino da pagare di seguito a controlli a posteriori.
- (23) Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l'applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode dovrebbe essere possibile vietare temporaneamente l'applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici interessati.
- (24) È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge di seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore.
- (25) È necessario sancire il principio in base al quale stabilire se le merci abbiano la posizione doganale di merci comunitarie e le circostanze che ne determinano la perdita, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale posizione rimane immutata quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità.
- (26) È opportuno assicurare che, nei casi in cui l'operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale dovrebbero essere effettuati in primo luogo dall'ufficio doganale competente per i locali dell'operatore economico.
- (27) Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che le dichiarazioni in dogana siano, di norma, fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata.
- (28) Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito. Lo sdoganamento centralizzato dovrebbe includere la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento.
- (29) Per contribuire a garantire condizioni di concorrenza neutrale in tutta la Comunità, è opportuno stabilire a livello comunitario le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale.
- (30) È opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.

- (31) Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate ad un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, devono essere oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate ad un regime speciale. Gli stessi criteri si dovrebbero applicare alle manipolazioni usuali.
- (32) In considerazione delle misure necessarie per una maggiore sicurezza introdotte nel codice a norma del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, la collocazione delle merci nelle zone franche dovrebbe diventare un regime doganale e le merci dovrebbero essere soggette a controlli doganali all'entrata e relativamente alle scritture.
- (33) Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.
- (34) Le misure in materia di sicurezza relative alle merci comunitarie che escono dal territorio doganale della Comunità dovrebbero applicarsi anche alla riesportazione delle merci non comunitarie. Le stesse norme di base dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità.
- (35) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (36) È opportuno prevedere l'adozione delle misure di applicazione del presente codice. Queste dovrebbero essere adottate secondo le procedure di gestione e di regolamentazione previste negli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.
- (37) In particolare, la Commissione ha il potere di definire le condizioni e i criteri necessari per un'applicazione efficace del presente codice. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (38) Al fine di garantire un processo decisionale efficace, è opportuno esaminare le questioni inerenti all'elaborazione di una posizione da parte della Comunità nell'ambito di comitati, gruppi di lavoro e commissioni istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.
- (39) Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice.
- È opportuno pertanto abrogare, oltre al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:
- regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria ⁽³⁾, e regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi ⁽⁴⁾.
- (40) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme e procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono per consentire all'Unione doganale di funzionare efficacemente quale pilastro centrale del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 1).

INDICE

		Pagina
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	7
CAPO 1	<i>Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni</i>	7
CAPO 2	<i>Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale</i>	10
Sezione 1	Fornitura di informazioni	10
Sezione 2	Rappresentanza doganale	11
Sezione 3	Operatore economico autorizzato	12
Sezione 4	Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale	13
Sezione 5	Sanzioni	15
Sezione 6	Ricorsi	15
Sezione 7	Controllo delle merci	16
Sezione 8	Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi	17
CAPO 3	<i>Conversione valutaria e termini</i>	18
TITOLO II	PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI	18
CAPO 1	<i>Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci</i>	18
CAPO 2	<i>Origine delle merci</i>	19
Sezione 1	Origine non preferenziale	19
Sezione 2	Origine preferenziale	19
CAPO 3	<i>Valore in dogana delle merci</i>	20
TITOLO III	OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE	21
CAPO 1	<i>Nascita di un'obbligazione doganale</i>	21
Sezione 1	Obbligazione doganale all'importazione	21
Sezione 2	Obbligazione doganale all'esportazione	22
Sezione 3	Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione	23
CAPO 2	<i>Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente</i>	24
CAPO 3	<i>Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione</i>	26
Sezione 1	Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione	26
Sezione 2	Pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione	28
Sezione 3	Rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione	30
CAPO 4	<i>Estinzione dell'obbligazione doganale</i>	31
TITOLO IV	MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ	32
CAPO 1	<i>Dichiarazione sommaria di ingresso</i>	32
CAPO 2	<i>Arrivo delle merci</i>	33
Sezione 1	Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità	33
Sezione 2	Presentazione, scarico e visita delle merci	35
Sezione 3	Formalità successive alla presentazione	35
Sezione 4	Merci circolate in regime di transito	35

	Pagina	
TITOLO V	NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DI MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI	36
CAPO 1	<i>Posizione doganale delle merci</i>	36
CAPO 2	<i>Vincolo di merci ad un regime doganale</i>	36
Sezione 1	Disposizioni generali	36
Sezione 2	Dichiarazioni normali in dogana	37
Sezione 3	Dichiarazioni semplificate in dogana	38
Sezione 4	Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana	38
Sezione 5	Altre semplificazioni	39
CAPO 3	<i>Verifica e svincolo delle merci</i>	40
Sezione 1	Verifica	40
Sezione 2	Svincolo	41
CAPO 4	<i>Rimozione delle merci</i>	41
TITOLO VI	IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE	42
CAPO 1	<i>Immissione in libera pratica</i>	42
CAPO 2	<i>Esenzione dai dazi all'importazione</i>	42
Sezione 1	Merci in reintroduzione	42
Sezione 2	Pesca marittima e prodotti estratti dal mare	43
Sezione 3	Misura di applicazione	43
TITOLO VII	REGIMI SPECIALI	43
CAPO 1	<i>Disposizioni generali</i>	43
CAPO 2	<i>Transito</i>	46
Sezione 1	Transito esterno ed interno	46
Sezione 2	Transito comunitario	47
CAPO 3	<i>Deposito</i>	47
Sezione 1	Disposizioni comuni	47
Sezione 2	Custodia temporanea	48
Sezione 3	Deposito doganale	49
Sezione 4	Zone franche	49
CAPO 4	<i>Uso particolare</i>	50
Sezione 1	Ammissione temporanea	50
Sezione 2	Uso finale	51
CAPO 5	<i>Perfezionamento</i>	51
Sezione 1	Disposizioni generali	51
Sezione 2	Perfezionamento attivo	52
Sezione 3	Perfezionamento passivo	52
TITOLO VIII	PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ	53
CAPO 1	<i>Merci in uscita dal territorio doganale</i>	53
CAPO 2	<i>Esportazione e riesportazione</i>	54
CAPO 3	<i>Esenzione dai dazi</i>	55
TITOLO IX	COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI	56
CAPO 1	<i>Comitato del codice doganale</i>	56
CAPO 2	<i>Disposizioni finali</i>	56
ALLEGATO	TAVOLE DI CONCORDANZA	58

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale comunitario, di seguito denominato «il codice», che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono.

Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale della Comunità.

2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

3. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci tra parti del territorio doganale della Comunità cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le disposizioni di cui al primo comma e formalità semplificate per la loro attuazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono anche conto delle circostanze particolari attinenti agli scambi di merci che interessano un solo Stato membro.

Articolo 2

Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

- a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;
- b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

- c) garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;
- d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

Articolo 3

Territorio doganale

1. Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio della Repubblica di Bulgaria,
- il territorio della Repubblica ceca,
- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio della Repubblica di Estonia,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi,
- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
- il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,
- il territorio della Repubblica di Lettonia,
- il territorio della Repubblica di Lituania,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio della Repubblica di Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,

- il territorio della Romania,
- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:

a) FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [*Journal officiel de la République française* (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679];

b) CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del codice, si intende per:

- 1) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;
- 2) «normativa doganale»: il corpus legislativo costituito da quanto segue:
 - a) il codice e le disposizioni adottate a livello comunitario e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione;
 - b) la tariffa doganale comune;
 - c) la normativa relativa alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali;
 - d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nella Comunità;
- 3) «controlli doganali»: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e delle altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale delle merci non comunitarie e delle merci in regime di uso finale;

- 4) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire;
- 5) «operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;
- 6) «rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;
- 7) «rischio»: la probabilità che si verifichi, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi posizione doganale comunitaria, un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti:
 - a) impedire la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali;
 - b) compromettere gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;
 - c) costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;
- 8) «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate dagli interessati e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
- 9) «dichiarazione sommaria» (dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione sommaria di uscita): l'atto con il quale, prima o al momento del fatto, una persona informa le autorità doganali, nelle forme e nei modi previsti, che le merci devono entrare nel territorio doganale della Comunità o devono uscirne;
- 10) «dichiarazione in dogana»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;
- 11) «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione sommaria o una notifica di riesportazione oppure fa una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta;
- 12) «regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice:
 - a) immissione in libera pratica;

- b) regimi speciali;
- c) esportazione;
- 13) «obbligazione doganale»: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;
- 14) «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;
- 15) «dazi all'importazione»: i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;
- 16) «dazi all'esportazione»: i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci;
- 17) «posizione doganale»: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;
- 18) «merci comunitarie»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
- a) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità. Le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se sono ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, nei casi stabiliti a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, lettera c);
- b) merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;
- c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);
- 19) «merci non comunitarie»: le merci diverse da quelle di cui al punto 18) o che hanno perso la posizione doganale di merci comunitarie;
- 20) «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali;
- 21) «svincolo delle merci»: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;
- 22) «vigilanza doganale»: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;
- 23) «rimborso»: la restituzione di qualsiasi dazio all'importazione o all'esportazione che si è stato pagato;
- 24) «sgravio»: esonero dall'obbligo di pagare dazi all'importazione o all'esportazione che non sono stati pagati;
- 25) «prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;
- 26) «persona stabilita nel territorio doganale della Comunità»:
- a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale della Comunità;
- b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale della Comunità;
- 27) «presentazione delle merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;
- 28) «titolare delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;
- 29) «titolare del regime»: la persona che fa o per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale;
- 30) «misure di politica commerciale»: misure non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi internazionali di merci;
- 31) «operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti:
- a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;
- b) la trasformazione di merci;
- c) la distruzione di merci;
- d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

- e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);
- 32) «tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;
- 33) «messaggio»: comunicazione in un formato prestabilito contenente i dati trasmessi da una persona, ufficio o autorità ad un altro ufficio, autorità o persona mediante tecnologie dell'informazione e reti informatiche.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Articolo 5

Scambio e archiviazione dei dati

1. Tutti gli scambi di dati, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali nonché fra operatori economici e autorità doganali richiesti dalla normativa doganale e l'archiviazione di tali dati richiesta dalla stessa normativa sono effettuati mediante procedimenti informatici.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Dette misure stabiliscono i casi in cui può essere utilizzato il supporto cartaceo o altro tipo di transazione anziché lo scambio elettronico di dati, e le relative condizioni, tenendo conto in particolare di quanto segue:

- possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici delle autorità doganali;
- possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici dell'operatore economico;
- convenzioni e accordi internazionali che prevedono l'uso del supporto cartaceo;
- viaggiatori che non dispongono di accesso diretto ai sistemi informatici e che non hanno possibilità di fornire dati informatizzati;

e) requisiti pratici per le dichiarazioni da presentare in forma verbale o sotto forma di altro atto.

2. Se non specificamente disposto altrimenti dalla normativa doganale, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:

- i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, come previsto per l'applicazione della normativa doganale;
- una serie di dati e un formato comuni per i messaggi da scambiare ai sensi della normativa doganale.

I dati di cui al primo comma, lettera b) comprendono le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

Articolo 6

Protezione dei dati

1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite, in via riservata, ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto quanto stabilito nell'articolo 26, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.

2. I dati riservati possono essere comunicati alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di un accordo internazionale che garantisca un livello adeguato di protezione dei dati.

3. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Articolo 7

Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici

1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di un accordo scritto e può includere l'accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell'operatore economico.

2. Se non diversamente convenuto dalle due parti, le informazioni fornite da una parte all'altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.

Articolo 8

Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali

1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può essere respinta qualora non si riferisca a un'attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.

2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.

Articolo 9

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli.

2. La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:

- a) l'esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
- b) l'autenticità dei documenti presentati o resi disponibili;
- c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.

Articolo 10

Sistemi elettronici

1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo

scambio di informazioni tra gli uffici doganali e per la registrazione e l'aggiornamento comune di dati per quanto riguarda in particolare:

- a) gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dall'espletamento delle formalità doganali;
- b) le domande e autorizzazioni riguardanti il regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato;
- c) le domande e decisioni speciali accordate a norma dell'articolo 20;
- d) la gestione comune del rischio di cui all'articolo 25.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

- a) la forma e il contenuto standard dei dati da registrare;
- b) l'aggiornamento di tali dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri;
- c) le norme relative all'accesso a tali dati da parte:
 - i) degli operatori economici,
 - ii) delle altre autorità competenti,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Articolo 11

Rappresentante doganale

1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale della Comunità.

2. Gli Stati membri possono definire, in conformità al diritto comunitario, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 14, lettere da a) a d) è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

- a) le condizioni alle quali sono ammesse deroghe all'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma;
- b) le condizioni alle quali può essere conferita e provata l'abilitazione di cui al paragrafo 2;
- c) qualsiasi altra misura di applicazione del presente articolo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 12

Potere di rappresentanza

1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

La persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.

2. Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 13

Domanda e autorizzazione

1. L'operatore economico che è stabilito nel territorio doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 può richiedere lo status di operatore economico autorizzato.

Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.

2. Lo status di operatore economico autorizzato consta di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore economico autorizzato nel settore della «semplificazione doganale» ed un operatore economico autorizzato nel settore della «sicurezza».

Il primo tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Il secondo tipo di autorizzazione conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

I due tipi di autorizzazione sono cumulabili.

3. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali.

4. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

5. Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

6. L'operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.

Articolo 14

Concessione dello status

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

- a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;
- b) un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- c) una comprovata solvibilità;
- d) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale, deve dimostrare l'esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
- e) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare l'esistenza di adeguati standard di sicurezza.

Articolo 15

Misure di attuazione

1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, fissano le norme per i casi sotto elencati:

- a) la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

- b) i casi in cui effettuare il riesame dello status di operatore economico autorizzato;
- c) la concessione delle autorizzazioni per l'uso di semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati;
- d) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra;
- e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza;
- f) la consultazione e l'informazione con le altre autorità doganali;
- g) le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato;
- h) le condizioni secondo le quali si può derogare all'obbligo dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenuto conto, in particolare, degli accordi internazionali,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

2. Dette misure tengono conto dei seguenti aspetti:

- a) le norme adottate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3;
- b) l'intervento a titolo professionale nelle attività contemplate dalla normativa doganale;
- c) standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
- d) il possesso, da parte dell'operatore economico, di certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a pertinenti convenzioni internazionali.

Sezione 4

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Articolo 16

Disposizioni generali

1. Chiunque chieda alle autorità doganali di prendere una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce loro tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.

2. Salvo se altrimenti disposto dalla normativa doganale, la decisione di cui al paragrafo 1 è presa e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro quattro mesi dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Tuttavia, se si trovano nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla richiesta.

3. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.

4. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione.

Dopo la scadenza di detto termine, la decisione, motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata. La decisione menziona il diritto di ricorso di cui all'articolo 23.

5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

- a) i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo comma e le relative condizioni;
- b) il termine di cui al paragrafo 4, primo comma,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

6. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale.

7. Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e gli articoli 17, 18 e 19 si applicano anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata, in particolare alla notifica di un'obbligazione doganale come previsto nell'articolo 67, paragrafo 3.

*Articolo 17***Validità delle decisioni a livello comunitario**

Salvo se diversamente richiesto o specificato, le decisioni prese dalle autorità doganali in base o in relazione all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.

*Articolo 18***Annullamento di decisioni favorevoli**

1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
 - a) la decisione è stata emessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
 - b) il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
 - c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
2. L'annullamento della decisione è notificato al suo destinatario.
3. Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.
4. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

*Articolo 19***Revoca e modifica di decisioni favorevoli**

1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 18, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per la sua emissione.
2. Salvo se diversamente specificato nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.
3. La revoca o la modifica della decisione è notificata al suo destinatario.
4. Alla revoca o modifica della decisione si applica l'articolo 16, paragrafo 3.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

*Articolo 20***Decisioni relative alle informazioni vincolanti**

1. Le autorità doganali emettono, su richiesta formale, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti, di seguito denominate «decisioni ITV» o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine, di seguito denominate «decisioni IVO».

Tale richiesta è respinta in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l'acquisizione dell'origine;
- b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.

2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci.

Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.

Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

4. Per l'applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue:

- a) nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;
- b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 6, e all'articolo 18, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

6. Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e dell'articolo 19.

Esse non possono essere modificate.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

8. Fatto salvo l'articolo 19, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

- a) le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida;
- b) le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità;
- c) le condizioni alle quali la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione relativa a informazioni vincolanti e che fornisce un'informazione vincolante diversa rispetto ad altre decisioni sullo stesso argomento,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le condizioni alle quali altre decisioni relative a informazioni vincolanti devono essere emesse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 5

Sanzioni

Articolo 21

Applicazione di sanzioni

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di:

- a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;
- b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell'articolo 188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.

Sezione 6

Ricorsi

Articolo 22

Decisioni prese da un'autorità giudiziaria

Gli articoli 23 e 24 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.

Articolo 23

Diritto di ricorso

1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguarda direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

- a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;
- b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3. Il ricorso deve essere presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o chiesta.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

*Articolo 24***Sospensione dell'applicazione**

1. La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.
2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.
3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.

*Sezione 7***Controllo delle merci***Articolo 25***Controlli doganali**

1. Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell'esistenza e autenticità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, tra l'altro, criteri comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.

I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore.

3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono:
 - a) un quadro comune in materia di gestione del rischio;
 - b) criteri comuni e settori di controllo prioritari;
 - c) le informazioni e analisi attinenti ai rischi da scambiare tra le amministrazioni doganali.

*Articolo 26***Collaborazione fra autorità**

1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali controlli, ogniquale volta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.

2. Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento, del deposito e dell'uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale di merci non comunitarie e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi tra loro tali dati allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della normativa doganale comunitaria.

*Articolo 27***Controllo a posteriori**

Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i dati riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

Articolo 28

Voli e traversate marittime intracomunitari

1. Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari o che effettuano una traversata marittima intracomunitaria solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.

2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:

a) dei controlli di sicurezza;

b) dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni.

3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, adotta misure per l'applicazione del presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e formalità doganali si applicano:

a) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che:

i) prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario che, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, continua verso un altro aeroporto comunitario;

ii) prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di continuare verso un aeroporto non comunitario;

iii) utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non comunitario o con scalo o approdo finale in un porto non comunitario;

iv) sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;

b) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:

i) che arrivano a un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e sono trasferiti in detto aeroporto comunitario su un altro aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario;

ii) che sono caricati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario per il trasferimento in un altro aeroporto comunitario su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non comunitario.

Sezione 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi

Articolo 29

Conservazione di documenti e di altre informazioni

1. Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per almeno tre anni civili, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.

2. Fatto salvo l'articolo 68, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni devono essere conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 del presente articolo oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Articolo 30

Oneri e costi

1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.

Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue:

a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

- b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
- c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;
- d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure per l'attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 3

Conversione valutaria e termini

Articolo 31

Conversione valutaria

1. Le autorità competenti pubblicano, e/o rendono disponibile su Internet, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:
 - a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;
 - b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comunitaria.
2. Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 32

Termini

1. Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente.
2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai

periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾, si applicano salvo i casi specificamente contemplati dalla normativa doganale comunitaria.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Articolo 33

Tariffa doganale comune

1. I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.

Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

2. La tariffa doganale comune comprende:

- a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾;
- b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
- c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
- d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;
- e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;
- f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;
- g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).

h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie.

3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c), dello stesso paragrafo. L'applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

4. Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità.

5. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

Articolo 34

Classificazione tariffaria delle merci

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 35

Campo di applicazione

Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e);

b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c) delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merci.

Articolo 36

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 37

Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.

3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.

Articolo 38

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione degli articoli 36 e 37.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 39

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 187 del trattato.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 40

Campo di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli da 41 a 43.

Articolo 41

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 43.

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3. Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
 - i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità;
 - ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
 - iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
- b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
- c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 43;
- d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Articolo 42

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 41, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) è invertito se il dichiarante lo richiede.

2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

- a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- b) il valore di transazione di merci similari vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;
- d) il valore calcolato.

3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

- a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- c) del presente capo.

Articolo 43

Misure di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

- a) gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi;
- b) gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato;
- c) il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un'obbligazione doganale dopo l'uso di un regime speciale;
- d) qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l'applicazione degli articoli 41 e 42.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO I

Nascita di un'obbligazione doganale

Sezione 1

Obbligazione doganale all'importazione

Articolo 44

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge di seguito al vincolo di merci non comunitarie soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

- a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale;
- b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.

Articolo 45

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

1. Quando un divieto di rimborso dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un'obbligazione doganale all'importazione per tali merci non originarie sorge di seguito all'accettazione della notifica di riesportazione relativa ai prodotti in questione.

2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

3. L'articolo 44, paragrafi 2 e 3 si applica *mutatis mutandis*. Tuttavia, per le merci non comunitarie di cui all'articolo 179, il debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la notifica è presentata.

Articolo 46

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:

- a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;
- b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale della Comunità;
- c) una condizione fissata per il vincolo di merci non comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:

- a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure
- b) è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:

- a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
- b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;
- c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 47

Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto

1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, l'importo del dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

2. Quando un'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

Sezione 2

Obbligazione doganale all'esportazione

Articolo 48

Esportazione e perfezionamento passivo

1. Un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 49

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:

- a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure
- b) delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:

- a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana;
- b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;
- c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:

- a) qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo in questione;
- b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;
- c) qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Articolo 50

Divieti e restrizioni

1. L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l'importazione o l'esportazione.

2. Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:

- a) introduzione illegale nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa;
- b) introduzione nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.

3. Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l'esistenza di un'obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

Articolo 51

Più debitori

Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido dell'intero importo dell'obbligazione.

Articolo 52

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

1. L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali

erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

Articolo 53

Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione

1. Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l'aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni.

2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.

4. Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli da 130 a 133 e degli articoli da 171 a 174, o ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 46 o 49 del presente regolamento, purché l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non costituisca un tentativo di frode.

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).

Articolo 54

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

- a) le norme per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci;
- b) ulteriori norme speciali per regimi particolari;
- c) deroghe agli articoli 52 e 53, onde evitare in particolare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera h),

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 55

Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale

1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione di cui agli articoli 44, 45 e 48 o in cui deve essere presentata la dichiarazione complementare di cui all'articolo 110, paragrafo 3.

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità sotto tale regime.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.

4. Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 46 o dell'articolo 49, in un altro Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

CAPO 2

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Articolo 56

Disposizioni generali

1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

2. Le autorità doganali possono richiedere che sia costituita una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente ad un'obbligazione doganale. Quando le pertinenti disposizioni lo prevedono, la garanzia richiesta può anche coprire altri oneri, come previsto dalle altre pertinenti disposizioni in vigore.

3. Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

4. Fatto salvo l'articolo 64, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o no.

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.

6. Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

7. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾.

(1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

8. Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell'intero territorio doganale della Comunità, ai fini per i quali è costituita.

9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

- le condizioni di applicazione del presente articolo,
- i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia,
- le eccezioni al paragrafo 8 del presente articolo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 57

Garanzia obbligatoria

1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le autorità doganali fissano l'importo della stessa ad un livello pari all'importo esatto del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.

2. Fatto salvo l'articolo 62, se una garanzia globale è costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 58

Garanzia facoltativa

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo 57.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 59

Costituzione di una garanzia

1. La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:
 - a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
 - b) impegno assunto da un fideiussore;
 - c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le forme di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

2. Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.

Articolo 60

Scelta della garanzia

La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.

Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.

Articolo 61

Fideiussore

1. Il fideiussore di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, istituzione finanziaria o compagnia di assicurazione accreditata nella Comunità secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

Articolo 62

Garanzia globale

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 56, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) sono stabilite nel territorio doganale della Comunità;
- b) dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;
- c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi.

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- b) comprovata solvibilità.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 63

Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie

1. Nei casi in cui potrebbe sorgere un'obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. L'esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell'articolo 62, paragrafo 2 non si applica alle merci considerate ad alto rischio di frode.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure:

- a) per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo;

b) che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 62, paragrafo 2;

c) a titolo eccezionale, in circostanze particolari, che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia globale per le merci in relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state constatate frodi su larga scala.

Articolo 64

Garanzia complementare o sostitutiva

Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 56, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.

Articolo 65

Svincolo della garanzia

1. Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

2. Quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.

3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

CAPO 3

Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione

Sezione 1

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione

Articolo 66

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

1. Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 55 determinano l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie.

2. Fatto salvo l'articolo 27, le autorità doganali possono accettare l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione determinato dal dichiarante.

Articolo 67

Notifica dell'obbligazione doganale

1. L'obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 55.

La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:

- a) in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;
- b) l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell'articolo 20;
- c) la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
- d) le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione della lettera d), del secondo comma del presente paragrafo.

2. Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti equivale all'importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una notifica al debitore dell'obbligazione doganale.

3. Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, l'obbligazione doganale viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti.

Articolo 68

Prescrizione dell'obbligazione doganale

1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

2. Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

3. Quando viene presentato un ricorso a norma dell'articolo 23, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4. Quando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione doganale viene ripristinato a norma dell'articolo 79, paragrafo 5, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 84, fintanto che non sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.

Articolo 69

Contabilizzazione

1. Le autorità doganali di cui all'articolo 66 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo.

Il primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma.

Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell'articolo 68, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.

2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.

Articolo 70

Termine per la contabilizzazione

1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

2. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione.

4. Il paragrafo 3 si applica, *mutatis mutandis*, all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all'importo dovuto.

5. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

Articolo 71

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono norme relative alla contabilizzazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione

Articolo 72

Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento

1. Gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione, corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 67, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 74.

Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all'articolo 27. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.

2. Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 74 a 77, il pagamento deve essere effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale nei casi seguenti:

- quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 84;
- quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;
- quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 46 e ci si trova in presenza di più debitori,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Le misure fissano, in particolare, il periodo di sospensione, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per la conclusione delle eventuali formalità o per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale.

Articolo 73

Pagamento

1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.

2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.

3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.

Articolo 74

Dilazione di pagamento

Fatto salvo l'articolo 79, le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

- singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 70, paragrafo 4;
- globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;
- globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma.

*Articolo 75***Termini per la dilazione di pagamento**

1. La dilazione di pagamento di cui all'articolo 74 è di trenta giorni.
2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 74, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore.
3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 74, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.
4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 74, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.
5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
6. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.

Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.

*Articolo 76***Misure di applicazione**

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme relative alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è semplificata a norma dell'articolo 109, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

*Articolo 77***Altre agevolazioni di pagamento**

1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.

La concessione di agevolazioni a norma del primo comma comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione. Il tasso di interesse di credito

è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più un punto percentuale.

Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.

2. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 78***Esecuzione coatta del pagamento e arretrati**

1. Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fidejussori nel quadro di una procedura speciale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

2. Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

Il tasso dell'interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più due punti percentuali.

Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.

3. Quando un'obbligazione doganale è stata notificata a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica.

Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2.

4. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 3

Rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

Articolo 79

Rimborso e sgravio

1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione, sempre che l'importo oggetto di rimborso o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi:

- a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;
- b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
- c) errore delle autorità competenti;
- d) equità.

Si procede inoltre al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 114.

2. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 80, 82 o 83, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

3. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.

4. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 77.

5. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dall'autorità competente per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo 68.

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 4, secondo comma devono essere rimborsati.

Articolo 80

Rimborso e sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso

Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all'articolo 67, paragrafo 1, lettere c) o d).

Articolo 81

Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione quando la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché siano esportate dal territorio doganale della Comunità.

3. Su richiesta della persona interessata le autorità doganali permettono che le merci, anziché esportate, siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.

Articolo 82

Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti

1. In situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 83 si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;
- b) il debitore ha agito in buona fede.

2. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

Articolo 83

Rimborso e sgravio per motivi di equità

In situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 82, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

Articolo 84

Procedura di rimborso e sgravio

1. Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 79 sono presentate all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

- in caso di dazi applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
- in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
- in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.

Il termine di cui alle lettere a) e b), del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

2. Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 23 avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

Articolo 85

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per l'applicazione della presente sezione. Tali misure specificano in particolare

i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi all'importazione o all'esportazione sia giustificato.

CAPO 4

Estinzione dell'obbligazione doganale

Articolo 86

Estinzione

1. Fatto salvo l'articolo 68 e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvenza del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:

- con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;
- con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 4;
- quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene invalidata;
- quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate;
- quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
- quando le merci soggette a dazi all'importazione e all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;
- quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.
- quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 46 o dell'articolo 49 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - l'inadempimento che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;
 - vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

- i) quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;
- j) quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 45 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;
- k) quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 46 e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state esportate dal territorio doganale della Comunità.
2. In caso di confisca delle merci ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.
3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non comunitarie.
4. Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.
6. Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 46, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.
7. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

TITOLO IV

MERCİ INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO I

Dichiarazione sommaria di ingresso

Articolo 87

Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, salvo i

mezzi di trasporto importati in via temporanea e i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2. Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una dichiarazione sommaria di ingresso è presentata presso l'ufficio doganale competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.

Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di ingresso, una notifica della dichiarazione sommaria di ingresso e l'accesso ai relativi dati nel sistema informatico dell'operatore economico.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

- i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in cui l'obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può essere oggetto di dispensa o di adattamento;
- il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di ingresso deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;
- le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera b);
- le norme per la determinazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di ingresso e dove devono essere effettuati l'analisi dei rischi e i controlli all'entrata basati sui rischi,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Nell'adottare tali misure, si tiene conto:

- di circostanze particolari;
- dell'applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto od operatori economici;
- di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 88

Presentazione e persona competente

1. La dichiarazione sommaria di ingresso viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di ingresso.

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di ingresso in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie di ingresso presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

2. La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio.

3. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata anche:

- a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2;
- b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

4. Allorché la dichiarazione sommaria di ingresso è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le informazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di ingresso.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure che definiscono le informazioni che devono figurare nella notifica di arrivo.

Il paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alla notifica di arrivo di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 89

Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso

1. Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di ingresso è autorizzata a modificare una o più indicazioni di questa dichiarazione dopo la presentazione della stessa.

Tuttavia, siffatte modifiche non sono possibili dopo che le autorità doganali:

- a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
- b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c) hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in cui sono state presentate.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del paragrafo 1 del presente articolo, definendo in particolare quanto segue:

- a) i criteri per stabilire i motivi per le modifiche successive al ritiro;
- b) gli elementi di informazione che possono essere modificati;
- c) il termine successivo al ritiro entro cui possono essere consentite le modifiche,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 90

Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di ingresso

L'ufficio doganale competente può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di ingresso per le merci per le quali prima della scadenza del termine di cui all'articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera b) viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana deve contenere almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di ingresso. Fino al momento della sua accettazione a norma dell'articolo 112, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di ingresso.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità

Articolo 91

Vigilanza doganale

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che entrano nella Comunità, nonché all'applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali.

Fatto salvo l'articolo 166, le merci comunitarie non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale.

Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono riesportate o distrutte.

2. Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.

Articolo 92

Trasporto fino al luogo appropriato

1. La persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.

L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale della Comunità, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.

Le merci sono presentate alle autorità doganali a norma dell'articolo 95.

2. Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità diventa responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale della Comunità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o per le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile,

sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio.

Articolo 93

Servizi aerei e marittimi intracomunitari

1. Gli articoli da 87 a 90, 92, paragrafo 1, e da 94 a 97 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 94

Trasporto in circostanze particolari

1. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 92, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.

2. Qualora una nave o un aeromobile di cui all'articolo 92, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e l'obbligo di cui all'articolo 92, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.

3. Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell'aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci*Articolo 95***Presentazione in dogana delle merci**

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:

- a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità;
- b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
- c) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità.

2. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:

- a) da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale;
- b) dal titolare di un'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un'attività in una zona franca.

3. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di ingresso o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione.

4. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di eventuali disposizioni speciali riguardanti le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

*Articolo 96***Scarico e visita delle merci**

1. Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.

2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

3. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.

Sezione 3

Formalità successive alla presentazione*Articolo 97***Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale**

1. Fatti salvi gli articoli 125 e 127, le merci non comunitarie presentate in dogana devono essere vincolate a un regime doganale.

2. Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

*Articolo 98***Merci considerate in custodia temporanea**

1. Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma dell'articolo 151.

2. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 87, paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure adottate a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, quando si constata che le merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.

Sezione 4

Merci circolate in regime di transito*Articolo 99***Deroga per le merci che arrivano in regime di transito**

L'articolo 92, ad eccezione del primo comma del paragrafo 1, e gli articoli da 95 a 98 non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un regime di transito.

*Articolo 100***Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito**

Gli articoli 96, 97 e 98 si applicano alle merci non comunitarie che circolano in regime di transito, dopo la loro presentazione presso l'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito.

TITOLO V

**NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE,
VINCOLO DELLE MERCI AD UN REGIME DOGANALE,
VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI**

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Articolo 101

Presunzione di posizione doganale delle merci comunitarie

1. Fatto salvo l'articolo 161, tutte le merci presenti nel territorio doganale della Comunità sono considerate avere la posizione doganale di merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non sono merci comunitarie.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:

- a) i casi in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) i vari modi per stabilire la posizione doganale delle merci comunitarie;
- c) i casi in cui le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 102

Perdita della posizione doganale delle merci come merci comunitarie

Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando:

- a) vengono portate fuori dal territorio doganale della Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o le misure stabilite conformemente all'articolo 103;
- b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;
- c) sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;

- d) la dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità a misure adottate a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 103

Merci comunitarie che escono temporaneamente dal territorio doganale

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 2

Vincolo delle merci ad un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 104

Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie

1. Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

2. Le merci comunitarie dichiarate per l'esportazione, il transito all'interno della Comunità o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale della Comunità o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.

Articolo 105

Uffici doganali competenti

1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.

Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per definire i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti, segnatamente:

- a) gli uffici doganali di entrata, importazione, esportazione o uscita;
- b) gli uffici doganali che espletano le formalità relative al vincolo delle merci a un regime doganale;
- c) gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e sorvegliano i regimi doganali.

Articolo 106

Sdoganamento centralizzato

1. Le autorità doganali possono autorizzare a presentare, o a rendere disponibile, presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l'obbligazione doganale si considera sorta nell'ufficio doganale presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana.

2. L'ufficio doganale presso il quale è presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione, il recupero dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'eventuale obbligazione doganale e la concessione dello svincolo delle merci.

3. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall'ufficio doganale presso cui è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana e autorizza lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio.

4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

- a) la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1;
- b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell'autorizzazione;
- c) le condizioni di concessione dell'autorizzazione;
- d) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione;
- e) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;
- f) le condizioni dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione;

g) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;

h) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

- in relazione alla lettera c), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il rispetto da parte del richiedente dei criteri stabiliti all'articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato,
- in relazione alla lettera d), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività che saranno oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 107

Tipi di dichiarazione in dogana

1. La dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico. Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione in dogana consista in un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati necessario tra gli uffici doganali.

2. Quando tale possibilità sia prevista dalla normativa doganale, le autorità doganali possono accettare una dichiarazione doganale scritta o orale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un regime doganale.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

Sezione 2

Dichiarazioni normali in dogana

Articolo 108

Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento

1. Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni in dogana fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni su supporto cartaceo devono essere firmate.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana.

2. I documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione.

3. Quando la dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico, le autorità doganali possono accettare che anche i documenti di accompagnamento siano presentati utilizzando tale procedimento. Le autorità doganali possono accettare, invece della presentazione dei suddetti documenti, di accedere ai pertinenti dati nel sistema informatico dell'operatore economico.

Tuttavia, su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Sezione 3

Dichiarazioni semplificate in dogana

Articolo 109

Dichiarazione semplificata

1. Le autorità doganali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, autorizzano chiunque a ottenere il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 108.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti le condizioni alle quali viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure riguardanti le specifiche a cui devono essere conformi le dichiarazioni semplificate.

Articolo 110

Dichiarazione complementare

1. In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 109, paragrafo 1, il dichiarante fornisce una dichiarazione complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a completare una dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione.

La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

2. La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata di cui all'articolo 109, paragrafo 1, sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 112.

Quando la dichiarazione semplificata è costituita da un'iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall'accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nelle scritture.

3. Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve essere presentata in conformità all'autorizzazione si considera, ai fini dell'articolo 55, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

Sezione 4

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Articolo 111

Persona che presenta una dichiarazione

1. Fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione all'ufficio doganale competente.

Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o dal suo rappresentante.

2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, la condizione di stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone che:

- presentano una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea,
- dichiarano merci a titolo occasionale, nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui sono ammesse deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 e che ne precisano le condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 112

Accettazione di una dichiarazione

1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana o, con soddisfazione delle autorità doganali, sono rese disponibili per i controlli doganali.

Quando la dichiarazione è costituita da un'iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall'accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e dell'applicazione dei controlli di sicurezza, dall'obbligo di presentare o rendere disponibili le merci per il controllo doganale.

2. Fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, o il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio doganale diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione è accettata se l'ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse ai fini dei controlli doganali.

3. Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che prevedono norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 113

Modifica della dichiarazione

1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

- a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
- b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;
- c) hanno svincolato le merci.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 114

Invalidamento della dichiarazione

1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione già accettata quando:

- a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;

- b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 5

Altre semplificazioni

Articolo 115

Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all'importazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all'importazione siano applicati all'intera spedizione sulla base delle sottovoci tariffarie delle merci soggette all'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 116

Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali

1. Le autorità doganali possono autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle stabilite alla sezione 3 del presente capo.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

- a) la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1;
- b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve essere controllata dalle autorità doganali;
- c) le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni;

- d) le condizioni alle quali un operatore economico può essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l'autovalutazione dei dazi all'importazione e all'esportazione, e a effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale;
- e) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione delle autorizzazioni;
- f) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;
- g) le condizioni alle quali le autorizzazioni possono essere sospese o revocate;
- h) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;
- j) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento delle formalità,
- b) chiedere al dichiarante di presentare altri documenti;
- c) procedere alla visita delle merci;
- d) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.

Articolo 118

Visita delle merci e prelievo di campioni

1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

2. Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.

3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

Articolo 119

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

1. Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.

Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.

2. Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

- le formalità doganali da espletare e i controlli doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono,
- le norme adottate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3,
- per quanto concerne la lettera d), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 14,
- per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1

Verifica

Articolo 117

Verifica della dichiarazione in dogana

Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che hanno accettato, le autorità doganali possono:

- a) esaminare la dichiarazione e tutti i documenti di accompagnamento;

3. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure che stabiliscono la procedura da seguire in caso di risultati divergenti degli esami a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 120

Risultati della verifica

1. I risultati della verifica della dichiarazione in dogana sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2. Quando non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.

3. I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 121

Misure di identificazione

1. Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.

Articolo 122

Misure di applicazione

La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, adottare misure per l'applicazione della presente sezione.

Sezione 2

Svincolo

Articolo 123

Svincolo delle merci

1. Fatto salvo l'articolo 117, quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.

Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all'articolo 117 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta.

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione in dogana separata.

3. Se le merci vengono presentate a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, le autorità doganali in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli adeguati.

Articolo 124

Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia

1. Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione.

Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, la Commissione può adottare misure che stabiliscono deroghe al paragrafo 1, primo e terzo comma del presente articolo.

CAPO 4

Rimozione delle merci

Articolo 125

Distruzione delle merci

Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.

Articolo 126

Misure che devono prendere le autorità doganali

1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

- a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;
- b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
 - i) non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;
 - ii) non sono stati resi disponibili i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;
 - iii) i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;
 - iv) sono soggette a divieti o restrizioni;
- c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
- d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso;
- e) quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo 127.

2. Le merci non comunitarie che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.

Articolo 127

Abbandono

1. Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.

2. L'abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.

Articolo 128

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all'applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 129

Campo di applicazione ed effetto

1. Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito della Comunità sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.

2. L'immissione in libera pratica comporta:

- a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
- b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
- c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
- d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.

3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all'importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 130

Campo di applicazione ed effetto

1. Le merci non comunitarie che, dopo essere state inizialmente esportate come merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.

2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle merci comunitarie che hanno perso la loro posizione doganale come merci comunitarie a norma dell'articolo 102, lettera b) e che vengono successivamente immesse in libera pratica.

5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 131

Casi in cui non viene concessa l'esenzione dai dazi all'importazione

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 130 non è concessa per:

- a) le merci esportate dal territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che:
 - i) tali merci non si trovino ancora nello stato in cui sono state esportate;
 - ii) le norme adottate ai sensi dell'articolo 134 non lo prevedano;
- b) le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che hanno comportato la loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, a meno che le norme adottate ai sensi dell'articolo 134 non lo prevedano.

Articolo 132

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

1. L'articolo 130 si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale della Comunità dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.

2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell'articolo 53, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.

3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 130 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 142, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Sezione 2

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

Articolo 133

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

1. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:

- a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
- b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).

Sezione 3

Misure di applicazione

Articolo 134

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all'applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 135

Campo di applicazione

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

- a) transito, che comprende il transito esterno e interno;

- b) deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche;
- c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
- d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.

Articolo 136

Autorizzazione

1. È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per:
 - il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale,
 - la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.

L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei suddetti regimi o la gestione di strutture di deposito.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

- a) la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1;
- b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell'autorizzazione;
- c) le condizioni di concessione dell'autorizzazione;
- d) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione;
- e) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;
- f) le condizioni dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione;
- g) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;
- h) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

- a) per quanto concerne la lettera c) del primo comma, qualora sia interessato più di uno Stato membro, la conformità del richiedente ai criteri di cui all'articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato;
- b) in relazione alla lettera d) del primo comma, il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

3. Salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente:

- a) alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità;
- b) alle persone che offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 56;
- c) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

4. Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
- b) se gli interessi essenziali dei produttori comunitari non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

Salvo prova contraria o qualora la normativa doganale disponga che le condizioni economiche sono da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b).

Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame delle condizioni economiche, conformemente all'articolo 185.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano:

- a) l'esame delle condizioni economiche;
- b) la determinazione dei casi in cui vi è un probabile pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori comunitari, tenendo conto delle misure di politica commerciale e agricola;
- c) la determinazione dei casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche.

5. Il titolare dell'autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

Articolo 137

Scritture

1. Fatta eccezione per il regime di transito e salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all'applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 138

Appuramento di un regime

1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l'articolo 166, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all'articolo 127.

2. Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.

3. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.

Articolo 139

Trasferimento di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni previste per il regime in questione.

Articolo 140

Circolazione delle merci

1. Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all'altra del territorio doganale della Comunità, sempre che ciò sia previsto dall'autorizzazione o dalla normativa doganale.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 141

Manipolazioni usuali

Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.

Articolo 142

Merci equivalenti

1. Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

2. A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue:

- a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea;
- b) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
- c) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l'uso di merci equivalenti nell'ambito dell'ammissione temporanea, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

3. L'uso di merci equivalenti non è consentito nei casi seguenti:

- a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'articolo 141 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;
- b) se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; o
- c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non siano importate entro il periodo di cui all'articolo 169, paragrafo 3.

Articolo 143

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per il funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Transito esterno e interno

Articolo 144

Transito esterno

1. Nel quadro del regime di transito esterno, merci non comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

- a) ai dazi all'importazione;
- b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni le merci comunitarie devono essere vincolate al transito esterno, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

- a) in base al regime di transito comunitario esterno;
- b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che:
 - i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale della Comunità; oppure
 - ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità;
- c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
- d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
- e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

4. Il regime di transito esterno si applica fatto salvo l'articolo 140.

*Articolo 145***Transito interno**

1. Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

- a) in base al regime di transito comunitario interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
- b) conformemente alla convenzione TIR;
- c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
- d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
- e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono a quali condizioni e in quali modi può essere stabilita la posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Transito comunitario*Articolo 146***Obblighi del titolare del regime di transito comunitario nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comunitario**

1. Il titolare del regime di transito comunitario è tenuto a:
- a) presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;

b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime;

c) salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci.

2. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.

3. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comunitario sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.

*Articolo 147***Merci che attraversano il territorio di un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario esterno**

1. Il regime di transito comunitario esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

b) il trasporto attraverso tale territorio si effettui in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale della Comunità.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'effetto del regime di transito comunitario esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.

CAPO 3

Deposito

Sezione 1

Disposizioni comuni*Articolo 148***Campo di applicazione**

1. Nel quadro di un regime di deposito, merci non comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

a) ai dazi all'importazione;

- b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2. Le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa doganale o alla normativa comunitaria specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 149

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime

1. Il titolare dell'autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:

- a) di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;
- b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;
- c) di osservare le condizioni particolari fissate nell'autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle strutture di deposito per la custodia temporanea.

2. In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguarda un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombono esclusivamente al titolare del regime.

3. Il titolare del regime è responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

Articolo 150

Durata di un regime di deposito

1. La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.

2. Tuttavia, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in uno dei casi seguenti:

- a) se la struttura di deposito è gestita dalle autorità doganali ed è utilizzabile da qualsiasi persona per la custodia temporanea delle merci a norma dell'articolo 151;

- b) in circostanze eccezionali, in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l'ambiente.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Custodia temporanea

Articolo 151

Collocamento delle merci in custodia temporanea

1. Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse al momento della loro presentazione in dogana:

- a) merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca;
- b) merci introdotte da una zona franca in un'altra parte del territorio doganale della Comunità;
- c) merci per le quali si conclude il regime di transito esterno.

La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.

2. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.

3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale o delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che potrebbero sorgere.

4. Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere vincolate al regime di custodia temporanea o non possano più esservi mantenute, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Gli articoli 125, 126 e 127 si applicano *mutatis mutandis*.

5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 152

Merci in custodia temporanea

1. Le merci in regime di custodia temporanea sono collocate soltanto in luoghi autorizzati per la custodia temporanea.

2. Fatto salvo l'articolo 91, paragrafo 2, le merci in regime di custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

Sezione 3

Deposito doganale

Articolo 153

Magazzinaggio nei depositi doganali

1. Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non comunitarie possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza, in seguito denominati «depositi doganali».
2. I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).
3. Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.

Articolo 154

Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione

1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che in un deposito doganale abbiano luogo:
 - a) il magazzinaggio di merci comunitarie;
 - b) la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

Sezione 4

Zone franche

Articolo 155

Determinazione delle zone franche

1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca.
Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.
2. Le zone franche sono intercluse.
Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.

3. Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.

Articolo 156

Costruzioni e attività nelle zone franche

1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.
2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.
3. Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.
4. Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.

Articolo 157

Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime

1. Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei casi seguenti:
 - a) se sono introdotte nella zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità;
 - b) se sono state vincolate ad un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;
 - c) se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;
 - d) se una normativa diversa dalla normativa doganale prevede tali formalità.
2. Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non devono essere presentate in dogana.
3. Fatto salvo l'articolo 158, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:
 - a) al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale;
 - b) al momento della conclusione di una procedura di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo.

*Articolo 158***Merci comunitarie nelle zone franche**

1. Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
2. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali attestano la posizione doganale di merci comunitarie delle seguenti merci:
 - a) merci comunitarie introdotte in una zona franca;
 - b) merci comunitarie che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;
 - c) merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.

*Articolo 159***Merci non comunitarie nelle zone franche**

1. Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.

In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 del presente articolo non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni.

In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.

*Articolo 160***Svincolo delle merci dalla zona franca**

Fatte salve le normative in settori diversi da quello doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in un'altra parte di tale territorio.

Gli articoli da 91 a 98 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.

*Articolo 161***Posizione doganale**

Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale della Comunità, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non comunitarie a meno che la loro posizione doganale di merci comunitarie non sia stata dimostrata dall'attestazione di cui all'articolo 158, paragrafo 2 o da qualsiasi altro documento in materia, previsto dalla normativa doganale comunitaria.

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci comunitarie, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea*Articolo 162***Campo di applicazione**

1. Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea, merci non comunitarie destinate alla riesportazione possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:

- a) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;
- b) sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 142, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;

- c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale della Comunità, salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale;
- d) siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale comunitaria.

Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all'importazione.

2. L'importo del dazio all'importazione non deve essere superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

Articolo 163

Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea

1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.

2. Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

3. Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, prolungare tali periodi per un lasso di tempo ragionevole.

Articolo 164

Situazioni coperte dall'ammissione temporanea

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Nell'adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell'uso delle merci.

Articolo 165

Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione

1. L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al 3 % dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 166

Regime di uso finale

1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico. Esse restano soggette a vigilanza doganale.

2. La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa nei seguenti casi:

- quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;
- quando le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;
- quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.

3. Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l'articolo 167 si applica, *mutatis mutandis*, al regime di uso finale.

CAPO 5

Perfezionamento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 167

Tasso di rendimento

Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa comunitaria relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.

Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente agli articoli 18 e 19.

Sezione 2

Perfezionamento attivo

Articolo 168

Campo di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 142, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non comunitarie possono essere utilizzate nel territorio doganale della Comunità in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

- a) ai dazi all'importazione;
- b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2. Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell'uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.

Nel caso di cui all'articolo 142, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci:

- a) merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;
- b) merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell'articolo 141.

Articolo 169

Termine per l'appuramento

1. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'articolo 138.

Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.

2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del termine stabilito a norma del paragrafo 1.

L'autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.

3. Nei casi di esportazione anticipata a norma dell'articolo 142, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

Articolo 170

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

Previo autorizzazione delle autorità doganali, parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, può essere oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale della Comunità, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.

Sezione 3

Perfezionamento passivo

Articolo 171

Campo di applicazione

1. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale comunitario, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte.

2. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci comunitarie:

- a) merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione;
- b) merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;
- c) merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;

d) merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.

3. Nei casi non disciplinati dagli articoli 172 e 173 e se si applicano dazi ad valorem, l'importo del dazio all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata fuori del territorio doganale della Comunità.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

4. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all'immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 172

Riparazione gratuita di merci

1. Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

Articolo 173

Sistema degli scambi standard

1. Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, in appresso «prodotto di sostituzione», può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.

2. Le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3. I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.

4. Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.

Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.

5. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

Articolo 174

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

1. Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell'interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.

2. Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

3. Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata dell'interessato, prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole.

TITOLO VIII

PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Merci in uscita dal territorio doganale

Articolo 175

Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

1. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza presentata o resa disponibile presso l'ufficio doganale competente prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.

Il primo comma non si applica, tuttavia, alle merci trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità, senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2. La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:

a) quando le merci che lasciano il territorio doganale comunitario sono vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta una dichiarazione in dogana, la dichiarazione in dogana adeguata;

- b) una notifica di riesportazione, conformemente all'articolo 179;
 - c) quando non si richiede né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, la dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 180.
3. La dichiarazione pre-partenza contiene perlomeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita.

Articolo 176

Misure che stabiliscono alcuni particolari

1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardano:
- a) in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza;
 - b) le condizioni alle quali l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento;
 - c) il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità;
 - d) eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c);
 - e) la determinazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l'analisi dei rischi e i controlli all'esportazione e all'uscita basati sui rischi,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

2. Nell'adottare tali misure, si tiene conto:
- a) di circostanze particolari;
 - b) dell'applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;
 - c) di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 177

Vigilanza doganale e formalità di uscita

1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono, conformemente alle misure adottate ai sensi del paragrafo 5, determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità.

2. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana all'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità e sono soggette all'espletamento delle formalità di uscita le quali, se del caso, comprendono:

- a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o il pagamento delle restituzioni all'esportazione;
- b) la riscossione dei dazi all'esportazione;
- c) le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri;
- d) l'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l'altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che escono dalla Comunità, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

3. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana a una delle persone seguenti:

- a) la persona che esporta le merci dal territorio doganale della Comunità;
- b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che esporta le merci da detto territorio;
- c) la persona che ha provveduto al loro trasporto prima dell'esportazione del territorio doganale della Comunità.

4. Lo svincolo per l'uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.

5. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO 2

Esportazione e riesportazione

Articolo 178

Merci comunitarie

1. Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime di esportazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:
- merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo;
 - merci vincolate al regime di transito interno o merci che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità, a norma dell'articolo 103.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le formalità di esportazione applicabili alle merci vincolate al regime di esportazione, al regime di uso finale o al regime di perfezionamento passivo.

Articolo 179

Merci non comunitarie

1. Le merci non comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l'ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita.
2. Gli articoli da 104 a 124 si applicano, *mutatis mutandis*, alla notifica di riesportazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:
- merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità;
 - merci trasbordate all'interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca;
 - merci in regime di custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata.

Articolo 180

Dichiarazione sommaria di uscita

1. Quando delle merci sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all'ufficio doganale competente, a norma dell'articolo 175.
2. La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita.
3. Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

Le autorità doganali possono accettare la presentazione, anziché di una dichiarazione sommaria di uscita, di una notifica e l'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell'operatore economico.

4. La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:
- dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;
 - dall'esportatore, spedite o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);
 - da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

Articolo 181

Modifica della dichiarazione sommaria di uscita

Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.

Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

- hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
- hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;
- hanno già autorizzato la rimozione delle merci.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del secondo comma del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 3

Esenzione dai dazi

Articolo 182

Esportazione temporanea

1. Fatto salvo l'articolo 171, le merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità e beneficiare di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente articolo.

TITOLO IX

COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comitato del codice doganale

Articolo 183

Altre misure di applicazione

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, norme per l'interoperabilità dei sistemi elettronici doganali degli Stati membri nonché per gli elementi comunitari pertinenti al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, tra queste e la Commissione e tra queste e gli operatori economici.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:

- a) a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione diversa da quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 8, lettera c), adottata nel quadro della normativa doganale che si discosta da decisioni comparabili di altre autorità competenti e che compromette l'applicazione uniforme di detta normativa;
- b) qualsiasi altra misura di applicazione, se necessario, anche nel caso in cui la Comunità abbia accettato impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice;
- c) in quali ulteriori casi e a quali condizioni l'applicazione del codice può essere semplificata,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 184

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, di seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 185

Altre questioni

Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, e che riguardi, in particolare:

- a) problemi derivanti dall'applicazione della normativa doganale;
- b) la posizione che la comunità deve adottare all'interno di comitati, gruppi di lavoro o commissioni, istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

CAPO 2

Disposizioni finali

Articolo 186

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92 e (CE) n. 1207/2001.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 187

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 188***Applicazione**

1. L'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 19, paragrafo 5, l'articolo 20, paragrafi 7, 8 e 9, l'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 2, l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 33, paragrafo 5, l'articolo 38, l'articolo 39, paragrafi 3 e 6, l'articolo 43, l'articolo 54, l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 56, paragrafo 9, l'articolo 57, paragrafo 3, l'articolo 58, secondo comma, l'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 62, paragrafo 3, l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 65, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 71, l'articolo 72, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 76, l'articolo 77, paragrafo 3, l'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 5, l'articolo 85, l'articolo 86, paragrafo 7, l'articolo 87, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 88, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 89, paragrafo 2, l'articolo 93, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 2, l'articolo 103, l'articolo 105, paragrafo 2, l'articolo 106, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 107, paragrafo 3, l'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4, l'articolo 109, paragrafi 2 e 3, l'articolo 110, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 111, paragrafo 3,

l'articolo 112, paragrafo 4, l'articolo 113, paragrafo 3, l'articolo 114, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 115, secondo comma, l'articolo 116, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 119, paragrafo 3, l'articolo 122, l'articolo 124, paragrafo 2, l'articolo 128, l'articolo 134, l'articolo 136, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4, quarto comma, l'articolo 137, paragrafo 2, l'articolo 140, paragrafo 2, l'articolo 142, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 143, l'articolo 144, paragrafo 2, l'articolo 145, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 150, paragrafo 3, l'articolo 151, paragrafo 5, l'articolo 164, primo comma, l'articolo 171, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 176, paragrafo 1, l'articolo 177, paragrafo 5, l'articolo 178, paragrafo 3, l'articolo 181, terzo comma, l'articolo 182, paragrafo 2, l'articolo 183, paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 24 giugno 2008.

2. Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'adozione delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di applicazione entrano in vigore non prima del 24 giugno 2009.

Nonostante l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione, le disposizioni del presente regolamento di cui al presente paragrafo si applicano al più tardi il 24 giugno 2013.

3. L'articolo 30, paragrafo 1, è applicabile dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ

ALLEGATO

TAVOLE DI CONCORDANZA

1. Regolamento (CEE) n. 2913/92

Regolamento (CEE) n. 2913/92	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 4
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4, punti da 4 bis a 4 quinquies	—
Articolo 5	Articoli 11 e 12
Articolo 5 bis	Articoli 13, 14 e 15
Articolo 6	Articolo 16
Articolo 7	Articolo 16
Articolo 8	Articolo 18
Articolo 9	Articolo 19
Articolo 10	Articolo 16
Articolo 11	Articoli 8 e 30
Articolo 12	Articolo 20
Articolo 13	Articoli 25 e 26
Articolo 14	Articolo 9
Articolo 15	Articolo 6
Articolo 16	Articolo 29
Articolo 17	Articolo 32
Articolo 18	Articolo 31
Articolo 19	Articoli 116 e 183
Articolo 20	Articoli 33 e 34
Articolo 21	Articolo 33
Articolo 22	Articolo 35
Articolo 23	Articolo 36
Articolo 24	Articolo 36
Articolo 25	—
Articolo 26	Articolo 37
Articolo 27	Articolo 39
Articolo 28	Articolo 40
Articolo 29	Articolo 41
Articolo 30	Articolo 42
Articolo 31	Articolo 42
Articolo 32	Articolo 43
Articolo 33	Articolo 43
Articolo 34	Articolo 43
Articolo 35	Articolo 31
Articolo 36	Articolo 41

Regolamento (CEE) n. 2913/92	Il presente regolamento
Articolo 36 <i>bis</i>	Articolo 87
Articolo 36 <i>ter</i>	Articoli 5, 88 e 89
Articolo 36 <i>quater</i>	Articolo 90
Articolo 37	Articolo 91
Articolo 38	Articoli 92 e 93
Articolo 39	Articolo 94
Articolo 40	Articolo 95
Articolo 41	Articolo 95
Articolo 42	Articolo 91
Articolo 43	—
Articolo 44	—
Articolo 45	—
Articolo 46	Articolo 96
Articolo 47	Articolo 96
Articolo 48	Articolo 97
Articolo 49	—
Articolo 50	Articoli 98 e 151
Articolo 51	Articoli 151 e 152
Articolo 52	Articolo 152
Articolo 53	Articolo 151
Articolo 54	Articolo 99
Articolo 55	Articolo 100
Articolo 56	Articolo 125
Articolo 57	Articolo 126
Articolo 58	Articoli 91 e 97
Articolo 59	Articolo 104
Articolo 60	Articolo 105
Articolo 61	Articolo 107
Articolo 62	Articolo 108
Articolo 63	Articolo 112
Articolo 64	Articolo 111
Articolo 65	Articolo 113
Articolo 66	Articolo 114
Articolo 67	Articolo 112
Articolo 68	Articolo 117
Articolo 69	Articolo 118
Articolo 70	Articolo 119
Articolo 71	Articolo 120
Articolo 72	Articolo 121
Articolo 73	Articolo 123
Articolo 74	Articolo 124
Articolo 75	Articolo 126
Articolo 76	Articoli 108, 109, 110 e 112
Articolo 77	Articoli 107 e 108

Regolamento (CEE) n. 2913/92	Il presente regolamento
Articolo 78	Articolo 27
Articolo 79	Articolo 129
Articolo 80	—
Articolo 81	Articolo 115
Articolo 82	Articolo 166
Articolo 83	Articolo 102
Articolo 84	Articolo 135
Articolo 85	Articolo 136
Articolo 86	Articolo 136
Articolo 87	Articolo 136
Articolo 87 bis	—
Articolo 88	Articolo 136
Articolo 89	Articolo 138
Articolo 90	Articolo 139
Articolo 91	Articoli 140 e 144
Articolo 92	Articolo 146
Articolo 93	Articolo 147
Articolo 94	Articoli 62, 63, 136 e 146
Articolo 95	Articoli 136 e 146
Articolo 96	Articolo 146
Articolo 97	Articolo 143
Articolo 98	Articoli 143, 148 e 153
Articolo 99	Articolo 153
Articolo 100	Articolo 136
Articolo 101	Articolo 149
Articolo 102	Articolo 149
Articolo 103	—
Articolo 104	Articolo 136
Articolo 105	Articolo 137
Articolo 106	Articoli 137 e 154
Articolo 107	Articolo 137
Articolo 108	Articolo 150
Articolo 109	Articoli 141 e 143
Articolo 110	Articolo 153
Articolo 111	Articolo 140
Articolo 112	Articolo 53
Articolo 113	—
Articolo 114	Articoli 142 e 168
Articolo 115	Articoli 142 e 143
Articolo 116	Articolo 136
Articolo 117	Articolo 136
Articolo 118	Articolo 169
Articolo 119	Articolo 167
Articolo 120	Articolo 143

Regolamento (CEE) n. 2913/92	Il presente regolamento
Articolo 121	Articoli 52 e 53
Articolo 122	Articoli 52 e 53
Articolo 123	Articolo 170
Articolo 124	—
Articolo 125	—
Articolo 126	—
Articolo 127	—
Articolo 128	—
Articolo 129	—
Articolo 130	Articolo 168
Articolo 131	Articolo 143
Articolo 132	Articolo 136
Articolo 133	Articolo 136
Articolo 134	—
Articolo 135	Articolo 53
Articolo 136	Articolo 53
Articolo 137	Articolo 162
Articolo 138	Articolo 136
Articolo 139	Articolo 162
Articolo 140	Articolo 163
Articolo 141	Articolo 164
Articolo 142	Articoli 143 e 164
Articolo 143	Articoli 47 e 165
Articolo 144	Articoli 47, 52 e 53
Articolo 145	Articoli 48 e 171
Articolo 146	Articoli 143 e 171
Articolo 147	Articolo 136
Articolo 148	Articolo 136
Articolo 149	Articolo 171
Articolo 150	Articolo 171
Articolo 151	Articolo 171
Articolo 152	Articolo 172
Articolo 153	Articolo 171
Articolo 154	Articoli 173 e 174
Articolo 155	Articolo 173
Articolo 156	Articolo 173
Articolo 157	Articolo 174
Articolo 158	—
Articolo 159	—
Articolo 160	—
Articolo 161	Articoli 176, 177 e 178
Articolo 162	Articolo 177
Articolo 163	Articolo 145
Articolo 164	Articoli 103 e 145

Regolamento (CEE) n. 2913/92	Il presente regolamento
Articolo 165	Articolo 143
Articolo 166	Articolo 148
Articolo 167	Articoli 155 e 156
Articolo 168	Articolo 155
Articolo 168 <i>bis</i>	—
Articolo 169	Articoli 157 e 158
Articolo 170	Articoli 157 e 158
Articolo 171	Articolo 150
Articolo 172	Articolo 156
Articolo 173	Articoli 141 e 159
Articolo 174	—
Articolo 175	Articolo 159
Articolo 176	Articolo 137
Articolo 177	Articolo 160
Articolo 178	Articolo 53
Articolo 179	—
Articolo 180	Articolo 161
Articolo 181	Articolo 160
Articolo 182	Articoli 127, 168 e 179
Articolo 182 <i>bis</i>	Articolo 175
Articolo 182 <i>ter</i>	Articolo 176
Articolo 182 <i>quater</i>	Articoli 176, 179 e 180
Articolo 182 <i>quinqüies</i>	Articoli 5, 180 e 181
Articolo 183	Articolo 177
Articolo 184	—
Articolo 185	Articoli 130 e 131
Articolo 186	Articolo 130
Articolo 187	Articolo 132
Articolo 188	Articolo 133
Articolo 189	Articolo 56
Articolo 190	Articolo 58
Articolo 191	Articolo 56
Articolo 192	Articoli 57 e 58
Articolo 193	Articolo 59
Articolo 194	Articolo 59
Articolo 195	Articolo 61
Articolo 196	Articolo 60
Articolo 197	Articolo 59
Articolo 198	Articolo 64
Articolo 199	Articolo 65
Articolo 200	—
Articolo 201	Articolo 44
Articolo 202	Articolo 46
Articolo 203	Articolo 46

Regolamento (CEE) n. 2913/92	Il presente regolamento
Articolo 204	Articoli 46 e 86
Articolo 205	Articolo 46
Articolo 206	Articoli 46 e 86
Articolo 207	Articolo 86
Articolo 208	Articolo 47
Articolo 209	Articolo 48
Articolo 210	Articolo 49
Articolo 211	Articolo 49
Articolo 212	Articolo 50
Articolo 212 <i>bis</i>	Articolo 53
Articolo 213	Articolo 51
Articolo 214	Articoli 52 e 78
Articolo 215	Articoli 55 e 66
Articolo 216	Articolo 45
Articolo 217	Articoli 66 e 69
Articolo 218	Articolo 70
Articolo 219	Articolo 70
Articolo 220	Articoli 70 e 82
Articolo 221	Articoli 67 e 68
Articolo 222	Articolo 72
Articolo 223	Articolo 73
Articolo 224	Articolo 74
Articolo 225	Articolo 74
Articolo 226	Articolo 74
Articolo 227	Articolo 75
Articolo 228	Articolo 76
Articolo 229	Articolo 77
Articolo 230	Articolo 73
Articolo 231	Articolo 73
Articolo 232	Articolo 78
Articolo 233	Articolo 86
Articolo 234	Articolo 86
Articolo 235	Articolo 4
Articolo 236	Articoli 79, 80, e 84
Articolo 237	Articoli 79 e 84
Articolo 238	Articoli 79, 81 e 84
Articolo 239	Articoli 79, 83, 84, e 85
Articolo 240	Articolo 79
Articolo 241	Articolo 79
Articolo 242	Articolo 79
Articolo 243	Articolo 23
Articolo 244	Articolo 24
Articolo 245	Articolo 23
Articolo 246	Articolo 22

Regolamento (CEE) n. 2913/92	Il presente regolamento
Articolo 247	Articolo 183
Articolo 247 <i>bis</i>	Articolo 184
Articolo 248	Articolo 183
Articolo 248 <i>bis</i>	Articolo 184
Articolo 249	Articolo 185
Articolo 250	Articoli 17, 120 e 121
Articolo 251	Articolo 186
Articolo 252	Articolo 186
Articolo 253	Articolo 187

2. **Regolamenti (CEE) n. 3925/91 e (CE) n. 1207/2001**

Regolamenti	Il presente regolamento
Regolamento (CEE) n. 3925/91	Articolo 28
Regolamento (CE) n. 1207/2001	Articolo 39

REGOLAMENTO (CE) N. 451/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3696/93 ⁽²⁾ ha istituito una classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nella Comunità economica europea.
- (2) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell'economia è opportuno definire una CPA aggiornata.
- (3) La strutturazione di una classificazione dei prodotti collegata con l'attività di produzione in questione evita la proliferazione di schemi di codificazione non correlati e facilita l'identificazione, da parte dei produttori, dei relativi mercati.
- (4) È necessario creare un quadro di riferimento all'interno del quale poter comparare i dati statistici relativi alla produzione, ai consumi, al commercio estero e ai trasporti.
- (5) Una CPA aggiornata è indispensabile per l'attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Grazie a dati maggiormente comparabili e pertinenti, essa dovrebbe favorire una migliore governance economica a livello comunitario e nazionale.
- (6) Il funzionamento del mercato interno necessita di norme statistiche applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione delle statistiche nazionali e comunitarie, affinché le imprese, gli istituti finanziari, i governi e tutti gli altri operatori nel mercato interno possano disporre di dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie della CPA siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

- (7) Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza.
- (8) La definizione di una classificazione statistica comune dei prodotti associata alle attività economiche non obbliga di per sé gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni dei prodotti connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l'affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno.
- (9) È opportuno disporre che per conformarsi alle loro disposizioni nazionali gli Stati membri possano integrare nelle loro classificazioni nazionali categorie supplementari basate sulla CPA.
- (10) Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche gli Stati membri e le istituzioni comunitarie devono utilizzare classificazioni di prodotti direttamente collegate alla classificazione centrale dei prodotti (CPC), nella sua versione 2, adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite.
- (11) Nell'impiego della CPA è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾, in particolare per quanto riguarda l'esame dei problemi derivanti dall'applicazione della CPA e l'integrazione di modifiche nella CPA.
- (12) La definizione di una nuova classificazione statistica dei prodotti implica la necessità di modificare, in particolare, i riferimenti alla CPA. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3696/93.
- (13) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾. In particolare, la Commissione ha il potere di modificare la CPA per tenere conto degli sviluppi tecnologici o economici e di allinearla ad altre classificazioni economiche e sociali. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

⁽²⁾ GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di una nuova CPA, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce una nuova CPA comune nella Comunità, al fine di assicurare la pertinenza alla realtà economica e la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e, di conseguenza, tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.

2. Per «prodotti» si intendono i prodotti delle attività economiche, siano essi beni o servizi.

3. Il presente regolamento si applica unicamente all'impiego della classificazione per fini statistici.

Articolo 2

Livelli e struttura della CPA

1. La CPA comprende:

- a) un primo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice alfabetico (sezioni);
- b) un secondo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni);
- c) un terzo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre (gruppi);
- d) un quarto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre (classi);
- e) un quinto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a cinque cifre (categorie);

f) un sesto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a sei cifre (sottocategorie).

2. La CPA figura nell'allegato.

Articolo 3

Applicazione della CPA

La Commissione impiega la CPA per tutte le statistiche classificate in base ai prodotti associate alle attività.

Articolo 4

Classificazioni nazionali dei prodotti associate alle attività economiche

1. Gli Stati membri possono utilizzare la CPA per adattamenti aggregati o dettagliati nazionali, specifici o funzionali, partendo dalle sottocategorie della CPA.

2. Tali classificazioni sono articolate con la CPA rispettando le seguenti regole:

- a) le classificazioni più aggregate rispetto alla CPA comprendono raggruppamenti esatti di sottocategorie della CPA;
- b) le classificazioni più dettagliate rispetto alla CPA comprendono voci esattamente inserite nelle sottocategorie della CPA.

Le classificazioni derivate a norma del presente paragrafo possono essere codificate in modo autonomo.

3. Gli Stati membri possono utilizzare una classificazione nazionale dei prodotti associata alle attività economiche derivata dalla CPA. In questo caso essi trasmettono alla Commissione progetti relativi alla loro classificazione nazionale. La Commissione, entro tre mesi dalla ricezione di tale progetto, verifica la conformità della classificazione nazionale considerata al paragrafo 2 e la trasmette per conoscenza agli altri Stati membri. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la CPA.

Articolo 5

Compiti della Commissione

La Commissione provvede, con gli Stati membri, alla diffusione, alla gestione e alla promozione della CPA, in particolare:

- a) redigendo, aggiornando e pubblicando note esplicative della CPA;
- b) elaborando e pubblicando orientamenti utili ai fini dell'applicazione della CPA;

- c) pubblicando tabelle di corrispondenza tra la nuova versione e la versione precedente, la versione precedente e la versione più recente e la CPA e la nomenclatura combinata (NC) che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾; e
- d) adoperandosi per migliorare la coerenza con altre classificazioni.

Articolo 6

Misure di attuazione

1. Le misure seguenti intese ad attuare e ad aggiornare il presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2:
 - a) decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall'attuazione della CPA, compreso l'inserimento di prodotti in classi specifiche; e
 - b) misure tecniche volte a garantire la transizione pienamente coordinata dalla precedente versione della CPA.
2. Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
 - a) modifiche della CPA volte a tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; e
 - b) modifiche della CPA volte ad uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ

3. Si deve tenere conto del principio secondo cui i vantaggi derivanti dall'aggiornamento della CPA devono essere maggiori dei suoi costi e del principio che esige che i costi e gli oneri supplementari siano ragionevolmente contenuti.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 8

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3696/93

Il regolamento (CEE) n. 3696/93 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2008.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).

ALLEGATO

CPA 2008

(n.c.a.: non classificato altrove; (*): parte di)

Codice	Voce	CPC ver. 2
A	PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	
01	Prodotti dell'agricoltura e della caccia e relativi servizi	
01.1	Colture non permanenti	
01.11	Cereali (escluso il riso), leguminose e semi oleosi	
01.11.1	Frumento	
01.11.11	Frumento (grano) duro	01111 (*) 01112 (*)
01.11.12	Frumento, escluso il frumento duro	01111 (*) 01112 (*)
01.11.2	Granturco	
01.11.20	Granturco	01121 01122
01.11.3	Orzo, segala e avena	
01.11.31	Orzo	01151 01152
01.11.32	Segala	01161 01162
01.11.33	Avena	01171 01172
01.11.4	Sorgo, miglio e altri cereali	
01.11.41	Sorgo	01141 01142
01.11.42	Miglio	01181 01182
01.11.49	Altri cereali	01190
01.11.5	Paglia di cereali e pule	
01.11.50	Paglia di cereali e pule	01913
01.11.6	Legumi da granella verdi	
01.11.61	Fagioli verdi	01241
01.11.62	Piselli verdi	01242
01.11.69	Altri legumi verdi	01249
01.11.7	Legumi da granella secchi	
01.11.71	Fagioli secchi	01701
01.11.72	Fave secche	01702
01.11.73	Ceci secchi	01703
01.11.74	Lenticchie secche	01704
01.11.75	Piselli secchi	01705
01.11.79	Leguminose (legumi da granella secchi) n.c.a.	01709

Codice	Voce	CPC ver. 2
01.11.8	Fave di soia, arachidi e semi di cotone	
01.11.81	Fave di soia	01411 01412
01.11.82	Arachidi in guscio	01421 01422
01.11.83	Arachidi sgusciate	21421
01.11.84	Semi di cotone	01431 01432
01.11.9	Altri semi oleosi	
01.11.91	Semi di lino	01441
01.11.92	Semi di senape	01442
01.11.93	Semi di ravizzone o di colza	01443
01.11.94	Semi di sesamo	01444
01.11.95	Semi di girasole	01445
01.11.99	Altri semi oleosi n.c.a.	01446 01449
01.12	Risone	
01.12.1	Risone	
01.12.10	Risone	01131 01132
01.13	Ortaggi e meloni, radici e tuberi	
01.13.1	Ortaggi a foglia e a stelo	
01.13.11	Asparagi	01211
01.13.12	Cavoli	01212
01.13.13	Cavolfiori e broccoli	01213
01.13.14	Lattuga	01214 (*)
01.13.15	Cicorie	01214 (*)
01.13.16	Spinaci	01215
01.13.17	Carciofi	01216
01.13.19	Altri ortaggi a foglia o a stelo	01219
01.13.2	Meloni	
01.13.21	Cocomeri	01221
01.13.29	Altri meloni	01229
01.13.3	Altri ortaggi a frutto	
01.13.31	Peperoncini e peperoni verdi (solo del genere capsicum)	01231
01.13.32	Cetrioli e cetriolini	01232
01.13.33	Melanzane	01233
01.13.34	Pomodori	01234
01.13.39	Altri ortaggi a frutto n.c.a.	01235 01239
01.13.4	Ortaggi a radice, a bulbo o a tubero	
01.13.41	Carote e navoni	01251
01.13.42	Agli	01252
01.13.43	Cipolle	01253

Codice	Voce	CPC ver. 2
01.13.44	Porri ed altri ortaggi agliacei	01254
01.13.49	Altri ortaggi a radice, a bulbo o a tubero (non ad alto contenuto di amido o di inulina)	01259
01.13.5	Radici e tuberi commestibili ad alto tenore di amido o di inulina	
01.13.51	Patate	01510
01.13.52	Patate dolci	01591
01.13.53	Manioca	01592
01.13.59	Altri radici e tuberi commestibili ad alto tenore di fecola o di inulina	01593 01599
01.13.6	Semi di ortaggi, eccetto semi di barbabietole	
01.13.60	Semi di ortaggi, eccetto semi di barbabietole	01260
01.13.7	Barbabietole da zucchero e semi di barbabietole da zucchero	
01.13.71	Barbabietole da zucchero	01801
01.13.72	Semi di barbabietole da zucchero	01803
01.13.8	Funghi e tartufi	
01.13.80	Funghi e tartufi	01270
01.13.9	Ortaggi freschi n.c.a.	
01.13.90	Ortaggi freschi n.c.a.	01290
01.14	Canna da zucchero	
01.14.1	Canna da zucchero	
01.14.10	Canna da zucchero	01802 01809
01.15	Tabacchi greggi o non lavorati	
01.15.1	Tabacchi greggi o non lavorati	
01.15.10	Tabacchi greggi o non lavorati	01970 25010
01.16	Piante tessili	
01.16.1	Piante tessili	
01.16.11	Cotone, anche sgranato	01921
01.16.12	Iuta, kenaf ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate (escl. lino, canapa e ramiè)	01922
01.16.19	Lino, canapa e piante tessili gregge n.c.a.	01929
01.19	Altre colture non permanenti	
01.19.1	Piante da foraggio	
01.19.10	Piante da foraggio	01911 01912 01919
01.19.2	Fiori e boccioli di fiori recisi; semi di piante da fiore	
01.19.21	Fiori e boccioli di fiori recisi	01962
01.19.22	Semi di piante da fiore	01963
01.19.3	Semi di barbabietole e semi di piante foraggiere; altre materie prime vegetali	
01.19.31	Semi di barbabietole (escl. semi di barbabietole da zucchero) e semi di piante foraggiere	01940
01.19.39	Materie prime vegetali n.c.a.	01990
01.2	Colture permanenti	

Codice	Voce	CPC ver. 2
01.21	Uve	
01.21.1	Uve	
01.21.11	Uve da tavola	01330 (*)
01.21.12	Altre uve fresche	01330 (*)
01.22	Frutti tropicali e subtropicali	
01.22.1	Frutti tropicali e subtropicali	
01.22.11	Avocadi	01311
01.22.12	Banane, banane da cuocere e simili	01312 01313
01.22.13	Datteri	01314
01.22.14	Fichi	01315
01.22.19	Altri frutti tropicali e subtropicali	01316 01317 01318 01319
01.23	Agrumi	
01.23.1	Agrumi	
01.23.11	Pomeli e pompelmi	01321
01.23.12	Limoni e limette	01322
01.23.13	Arance	01323
01.23.14	Tangerini, mandarini, clementine	01324
01.23.19	Altri agrumi	01329
01.24	Pomacee e frutta a nocciolo	
01.24.1	Mele	
01.24.10	Mele	01351
01.24.2	Altre pomacee e frutta a nocciolo	
01.24.21	Pere	01352 (*)
01.24.22	Cotogne	01352 (*)
01.24.23	Albicocche	01353
01.24.24	Ciliegie	01354
01.24.25	Pesche	01355 (*)
01.24.26	Pesche noci	01355 (*)
01.24.27	Prugne e susine	01356 (*)
01.24.28	Prugne	01356 (*)
01.24.29	Altre pomacee e frutta a nocciolo n.c.a.	01359
01.25	Altri frutti di alberi e cespugli e frutta a guscio	
01.25.1	Bacche e frutti del genere vaccinium	
01.25.11	Kiwi	01342
01.25.12	Lamponi	01343
01.25.13	Fragole	01344
01.25.19	Altre bacche e frutti del genere vaccinium n.c.a.	01341 01349
01.25.2	Semi di piante da frutto	

Codice	Voce	CPC ver. 2
01.25.20	Semi di piante da frutto	01360
01.25.3	Frutta a guscio (escl. frutta a guscio commestibile selvatica, arachidi e noci di cocco)	
01.25.31	Mandorle in guscio	01371 21422
01.25.32	Castagne e marroni	01373 21429 (*)
01.25.33	Noccioline in guscio	01374 21423
01.25.34	Pistacchi	01375 21429 (*)
01.25.35	Noci comuni	01376 21429 (*)
01.25.39	Altra frutta a guscio (escl. frutta a guscio commestibile selvatica, arachidi e noci di cocco)	01372 01377 01379 21424 21429 (*)
01.25.9	Altri frutti di alberi e cespugli n.c.a.	
01.25.90	Altri frutti di alberi e cespugli n.c.a.	01391 01399
01.26	Frutti oleosi	
01.26.1	Olive	
01.26.11	Olive da tavola	01450 (*)
01.26.12	Olive destinate alla produzione di olio	01450 (*)
01.26.2	Noci di cocco	
01.26.20	Noci di cocco	01460 21429 (*)
01.26.9	Altri frutti oleosi	
01.26.90	Altri frutti oleosi	01491 01499
01.27	Piante utilizzate per la preparazione di bevande	
01.27.1	Piante utilizzate per la preparazione di bevande	
01.27.11	Caffè in grani, non torrefatto	01610
01.27.12	Foglie di tè	01620
01.27.13	Foglie di mate	01630
01.27.14	Cacao in grani	01640
01.28	Spezie, colture aromatiche e piante officinali	
01.28.1	Spezie, non preparate	
01.28.11	Pepe (piper spp.), non lavorato	01651
01.28.12	Peperoncino e peperoni, essiccati (capsicum spp.), non lavorati	01652
01.28.13	Noci moscate, macis e cardamomi, non lavorati	01653
01.28.14	Anice, badiana, coriandolo, cumino, carvi, finocchio e bacche di ginepro, non lavorati	01654
01.28.15	Cannella, non lavorata	01655
01.28.16	Chiodi di garofano (interi), non lavorati	01656
01.28.17	Ginepro, essiccato, non lavorato	01657

Codice	Voce	CPC ver. 2
01.28.18	Vaniglia, non lavorata	01658
01.28.19	Altre spezie, non preparate	01690
01.28.2	Luppolo	
01.28.20	Luppolo	01659
01.28.3	Piante utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, fungicidi o simili	
01.28.30	Piante utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, fungicidi o simili	01930 (*)
01.29	Altre colture permanenti	
01.29.1	Gomma naturale	
01.29.10	Gomma naturale	01950
01.29.2	Alberi di Natale, tagliati	
01.29.20	Alberi di Natale, tagliati	03241
01.29.3	Materie vegetali delle specie usate principalmente per lavori di intreccio, da panieriaio o stuoiaio, per imbottire, per tingere o per conciare	
01.29.30	Materie vegetali delle specie usate principalmente per lavori di intreccio, da panieriaio o stuoiaio, per imbottire, per tingere o per conciare	03250
01.3	Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)	
01.30	Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)	
01.30.1	Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)	
01.30.10	Materiali di moltiplicazione: piante vive; bulbi, tuberi e radici; talee e marze; bianco di funghi (micelio)	01961 (*)
01.4	Animali vivi e prodotti di origine animale	
01.41	Bovini vivi da latte e latte vaccino crudo	
01.41.1	Bovini vivi da latte	
01.41.10	Bovini vivi da latte	0211 (*)
01.41.2	Latte vaccino crudo di bestiame da latte	
01.41.20	Latte vaccino crudo di bestiame da latte	0221
01.42	Altri bovini e bufalini vivi e loro sperma	
01.42.1	Altri bovini e bufalini vivi	
01.42.11	Altri bovini e bufalini, escl. vitelli, vivi	0211 (*)
01.42.12	Vitelli vivi di bovini e di bufalini	0211 (*)
01.42.2	Sperma di bovini e di bufalini	
01.42.20	Sperma di bovini e di bufalini	02411
01.43	Cavalli ed altri equini vivi	
01.43.1	Cavalli ed altri equini vivi	
01.43.10	Cavalli ed altri equini vivi	02130
01.44	Cammelli e camelidi vivi	
01.44.1	Cammelli e camelidi vivi	
01.44.10	Cammelli e camelidi vivi	02121
01.45	Ovini e caprini vivi; latte crudo e lane di tosatura di pecora e capra	
01.45.1	Ovini e caprini vivi	
01.45.11	Animali vivi della specie ovina	02122
01.45.12	Animali vivi della specie caprina	02123

Codice	Voce	CPC ver. 2
01.45.2	Latte crudo di pecora e di capra	
01.45.21	Latte crudo di pecora	02291
01.45.22	Latte crudo di capra	02292
01.45.3	Lane di tosatura di pecora e capra, sucide, comprese le lane lavate a dosso	
01.45.30	Lane di tosatura di pecora e capra, sucide, comprese le lane lavate a dosso	02941
01.46	Animali vivi della specie suina	
01.46.1	Animali vivi della specie suina	
01.46.10	Animali vivi della specie suina	02140
01.47	Pollame vivo e uova	
01.47.1	Pollame vivo	
01.47.11	Polli vivi	02151
01.47.12	Tacchini vivi	02152
01.47.13	Oche vive	02153
01.47.14	Anatre e faraone vive	02154 02155
01.47.2	Uova in guscio fresche	
01.47.21	Uova di gallina in guscio, fresche	02310
01.47.22	Uova di altro pollame in guscio, fresche	02320
01.47.23	Uova da cova	02330
01.49	Altri animali d'allevamento e prodotti di origine animale	
01.49.1	Altri animali d'allevamento vivi	
01.49.11	Conigli domestici vivi	02191
01.49.12	Volatili d'allevamento n.c.a., vivi	02193 02194
01.49.13	Rettili d'allevamento (compresi i serpenti e le tartarughe marine), vivi	02195
01.49.19	Altri animali d'allevamento n.c.a., vivi	02129 02192 02196 02199
01.49.2	Altri prodotti di origine animale	
01.49.21	Miele naturale	02910
01.49.22	Latte crudo n.c.a.	02293 02299
01.49.23	Lumache, diverse da quelle di mare, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia	02920
01.49.24	Prodotti commestibili di origine animale n.c.a.	02930
01.49.25	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	02944
01.49.26	Cere di insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	02960
01.49.27	Embrioni animali destinati alla riproduzione	02419 02420
01.49.28	Prodotti non commestibili di origine animale n.c.a.	02943
01.49.3	Pelli da pellicceria gregge e pelli gregge di vario tipo	
01.49.31	Pelli da pellicceria gregge, escluse quelle di agnello astrakan	02955 (*)
01.49.32	Pelli da pellicceria gregge, escluse quelle di agnello astrakan	02955 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
01.49.39	Pelli gregge di animali n.c.a. (fresche o conservate, ma non altrimenti lavorate)	02959
01.6	Servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari	
01.61	Servizi di supporto alla produzione vegetale	
01.61.1	Servizi di supporto alla produzione vegetale	
01.61.10	Servizi di supporto alla produzione vegetale	86119
01.62	Servizi di supporto alla produzione animale	
01.62.1	Servizi di supporto alla produzione animale	
01.62.10	Servizi di supporto alla produzione animale	86121
01.63	Servizi successivi alla raccolta	
01.63.1	Servizi successivi alla raccolta	
01.63.10	Servizi successivi alla raccolta	86111
01.64	Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione	
01.64.1	Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione	
01.64.10	Servizi di lavorazione di sementi a fini di moltiplicazione	86112
01.7	Caccia e cattura di animali e servizi associati	
01.70	Caccia e cattura di animali e servizi associati	
01.70.1	Caccia e cattura di animali e servizi associati	
01.70.10	Caccia e cattura di animali e servizi associati	86130
02	Prodotti della silvicoltura, delle operazioni di taglio e trasporto dei tronchi e servizi connessi	
02.1	Piante forestali e servizi vivaistici	
02.10	Piante forestali e servizi vivaistici	
02.10.1	Piante forestali vive; semi di piante forestali	
02.10.11	Piante forestali vive	01961 (*)
02.10.12	Semi di piante forestali	01360
02.10.2	Servizi vivaistici per piante forestali	
02.10.20	Servizi vivaistici per piante forestali	86140 (*)
02.10.3	Alberi forestali	
02.10.30	Alberi forestali	03300
02.2	Legno grezzo	
02.20	Legno grezzo	
02.20.1	Legno grezzo	
02.20.11	Tronchi di conifere	03110
02.20.12	Tronchi di legname diverso da quello di conifere, escl. legno tropicale	03120 (*)
02.20.13	Tronchi di legni tropicali	03120 (*)
02.20.14	Legna da ardere	03130 (*)
02.3	Prodotti vegetali di bosco diversi dal legno	
02.30	Prodotti vegetali di bosco diversi dal legno	
02.30.1	Gomme naturali	
02.30.11	Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	03211
02.30.12	Gomma lacca, balsami e altre gomme naturali e resine	03219
02.30.2	Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato	
02.30.20	Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato	03220

Codice	Voce	CPC ver. 2
02.30.3	Parti di piante, erbe, muschi e licheni utilizzati per ornamento	
02.30.30	Parti di piante, erbe, muschi e licheni utilizzati per ornamento	03249
02.30.4	Prodotti commestibili di bosco	
02.30.40	Prodotti commestibili di bosco	03230
02.4	Servizi di supporto per la silvicoltura	
02.40	Servizi di supporto per la silvicoltura	
02.40.1	Servizi di supporto per la silvicoltura	
02.40.10	Servizi di supporto per la silvicoltura	86140 (*)
03	Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura; servizi di supporto per la pesca	
03.0	Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura; servizi di supporto per la pesca	
03.00	Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura; servizi di supporto per la pesca	
03.00.1	Pesci, vivi	
03.00.11	Pesci ornamentali vivi	04111
03.00.12	Pesci vivi, di mare, non d'allevamento	04119 (*)
03.00.13	Pesci vivi, d'acqua dolce, non d'allevamento	04119 (*)
03.00.14	Pesci vivi, di mare, d'allevamento	04119 (*)
03.00.15	Pesci vivi, d'acqua dolce, d'allevamento	04119 (*)
03.00.2	Pesci, freschi o refrigerati	
03.00.21	Pesci freschi o refrigerati, di mare, non d'allevamento	04120 (*)
03.00.22	Pesci freschi o refrigerati, d'acqua dolce, non d'allevamento	04120 (*)
03.00.23	Pesci freschi o refrigerati, di mare, d'allevamento	04120 (*)
03.00.24	Pesci freschi o refrigerati, d'acqua dolce, d'allevamento	04120 (*)
03.00.3	Crostacei, non congelati	
03.00.31	Crostacei, non congelati, non d'allevamento	04210 (*)
03.00.32	Crostacei, non congelati, d'allevamento	04210 (*)
03.00.4	Molluschi ed altri invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati	
03.00.41	Ostriche, vive, fresche o refrigerate, non d'allevamento	04220 (*)
03.00.42	Altri molluschi ed invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati, non d'allevamento	0429 (*)
03.00.43	Ostriche, vive, fresche o refrigerate, d'allevamento	04220 (*)
03.00.44	Altri molluschi ed invertebrati acquatici, vivi, freschi o refrigerati, d'allevamento	0429 (*)
03.00.5	Perle, non lavorate	
03.00.51	Perle naturali non lavorate	38210 (*)
03.00.52	Perle coltivate, non lavorate	38210 (*)
03.00.6	Altre piante e animali acquatici e prodotti derivati	
03.00.61	Corallo e simili, conchiglie di molluschi, crostacei o echinodermi e ossi di seppia	04910
03.00.62	Spugne naturali di origine animale	04920 (*)
03.00.63	Alghe, non d'allevamento	04930 (*)
03.00.64	Alghe, d'allevamento	04930 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
03.00.69	Altre piante e animali acquatici e prodotti derivati n.c.a.	0 (*)
03.00.7	Servizi di supporto per la pesca e l'acquacoltura	
03.00.71	Servizi di supporto per la pesca	86150 (*)
03.00.72	Servizi di supporto per l'acquacoltura	86150 (*)
B	PRODOTTI DELLE MINIERE E DELLE CAVE	
05	Carboni fossili e ligniti	
05.1	Antracite	
05.10	Antracite	
05.10.1	Antracite	
05.10.10	Antracite	11010
05.2	Ligniti	
05.20	Ligniti	
05.20.1	Ligniti	
05.20.10	Ligniti	11030 (*)
06	Petrolio greggio e gas naturale	
06.1	Petrolio greggio	
06.10	Petrolio greggio	
06.10.1	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	
06.10.10	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	12010
06.10.2	Scisti e sabbie bituminosi	
06.10.20	Scisti e sabbie bituminosi	12030
06.2	Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso	
06.20	Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso	
06.20.1	Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso	
06.20.10	Gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso	12020
07	Minerali metalliferi	
07.1	Minerali di ferro	
07.10	Minerali di ferro	
07.10.1	Minerali di ferro	
07.10.10	Minerali di ferro	14100
07.2	Minerali di metalli non ferrosi	
07.21	Minerali di uranio e di torio	
07.21.1	Minerali di uranio e di torio	
07.21.10	Minerali di uranio e di torio	13000
07.29	Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati	
07.29.1	Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati	
07.29.11	Minerali di rame e loro concentrati	14210
07.29.12	Minerali di nichel e loro concentrati	14220
07.29.13	Minerali di alluminio e loro concentrati	14230
07.29.14	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati	14240
07.29.15	Minerali di piombo, zinco e stagno e loro concentrati	14290 (*)
07.29.19	Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati	14290 (*)
08	Altri prodotti delle miniere e delle cave	

Codice	Voce	CPC ver. 2
08.1	Pietra, sabbia e argilla	
08.11	Pietre ornamentali e da costruzione, pietra per calce, pietra da gesso, creta e ardesia	
08.11.1	Pietre ornamentali o da costruzione	
08.11.11	Marmo ed altre pietre calcaree ornamentali o da costruzione	15120
08.11.12	Granito, arenaria ed altre pietre ornamentali o da costruzione	15130
08.11.2	Calcare e pietra da gesso	
08.11.20	Calcare e pietra da gesso	15200
08.11.3	Crete e dolomite non calcinate	
08.11.30	Crete e dolomite non calcinate	16330
08.11.4	Ardesia	
08.11.40	Ardesia	15110
08.12	Ghiaia, sabbia, argilla e caolino	
08.12.1	Ghiaia e sabbia	
08.12.11	Sabbie naturali	15310
08.12.12	Granuli, scaglie e polveri; sassi, ghiaia	15320 (*)
08.12.13	Scorie miste e scarti industriali simili, anche mescolati con sassi, ghiaia, selci e ciottoli, dei tipi generalmente utilizzati per la costruzione	15320 (*)
08.12.2	Argilla e caolino	
08.12.21	Caolino ed altre argille caoliniche	15400 (*)
08.12.22	Altre argille, andalusite, cianite, sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas	15400 (*)
08.9	Prodotti delle miniere e delle cave n.c.a.	
08.91	Minerali per l'industria chimica e concimi minerali	
08.91.1	Minerali per l'industria chimica e concimi minerali	
08.91.11	Fosfati di calcio naturali o fosfati alluminio-calcici naturali	16110
08.91.12	Piriti di ferro non arrostate; zolfi greggi o non raffinati	16120
08.91.19	Altri minerali e fertilizzanti per l'industria chimica	16190 (*)
08.92	Torba	
08.92.1	Torba	
08.92.10	Torba	11040 (*)
08.93	Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare	
08.93.1	Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare	
08.93.10	Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare	16200 (*)
08.99	Altri prodotti delle miniere e delle cave n.c.a.	
08.99.1	Bitumi ed asfalti naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche	
08.99.10	Bitumi ed asfalti naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche	15330
08.99.2	Pietre preziose e semipreziose; diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali; altri minerali	
08.99.21	Pietre preziose e semipreziose (escl. diamanti industriali), grezzi o semplicemente segati o sgrossati	16310

Codice	Voce	CPC ver. 2
08.99.22	Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	16320
08.99.29	Altri minerali	16390
09	Servizi di supporto per le attività di estrazione	
09.1	Servizi di supporto per l'estrazione di petrolio e di gas naturale	
09.10	Servizi di supporto per l'estrazione di petrolio e di gas naturale	
09.10.1	Servizi di supporto per l'estrazione di petrolio e di gas naturale	
09.10.11	Servizi di perforazione connessi all'estrazione di petrolio e di gas naturale	86211 (*)
09.10.12	Servizi di costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione e connessi servizi di supporto per l'estrazione di petrolio e di gas naturale	86211 (*)
09.10.13	Servizi di liquefazione e rigassificazione del gas naturale per il trasporto, effettuati sul posto dell'estrazione	86211 (*)
09.9	Servizi di supporto per l'estrazione di altri minerali e prodotti di cava	
09.90	Servizi di supporto per l'estrazione di altri minerali e prodotti di cava	
09.90.1	Servizi di supporto per l'estrazione di altri minerali e prodotti di cava	
09.90.11	Servizi di supporto per l'estrazione di carbon fossile	86219 (*)
09.90.19	Servizi di supporto per l'estrazione di altri minerali e prodotti di cava, n.c.a.	86219 (*)
C	PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI	
10	Prodotti alimentari	
10.1	Carni conservate e prodotti a base di carne	
10.11	Carni trasformate e conservate	
10.11.1	Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, carni di cavallo o di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate	
10.11.11	Carni bovine, fresche o refrigerate	21111 21112
10.11.12	Carni suine, fresche o refrigerate	21113
10.11.13	Carni ovine, fresche o refrigerate	21115
10.11.14	Carni caprine, fresche o refrigerate	21116
10.11.15	Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate	21118
10.11.2	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate	
10.11.20	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate	21151 (*) 21152 (*) 21153 (*) 21155 (*) 21156 (*)
10.11.3	Carni e frattaglie commestibili congelate; altre carni e frattaglie commestibili	
10.11.31	Carni bovine, congelate	21131 21132
10.11.32	Carni suine, congelate	21133
10.11.33	Carni ovine, congelate	21135
10.11.34	Carni caprine congelate	21136
10.11.35	Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, congelate	21138

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.11.39	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate e congelate	21114 21117 21119 21134 21137 21139 21151 (*) 21152 (*) 21153 (*) 21155 (*) 21156 (*) 21159 21190
10.11.4	Lane di concia e pelli gregge di bovini o di equini, di ovini e caprini	
10.11.41	Lane di concia, sucide, comprese le lane lavate a dosso	02942
10.11.42	Cuoi e pelli greggi interi di bovini o di equini	02951
10.11.43	Altri cuoi e pelli greggi di bovini o di equini	02952
10.11.44	Cuoi e pelli greggi di ovini	02953
10.11.45	Cuoi e pelli greggi di caprini	02954
10.11.5	Grassi di animali della specie bovina, ovina, caprina o suina	
10.11.50	Grassi di animali della specie bovina, ovina, caprina o suina	21511 (*) 21512 21513 21514 21515 21519 (*) 21521
10.11.6	Frattaglie crude, non commestibili	
10.11.60	Frattaglie crude, non commestibili	39110 (*)
10.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carni trasformate e conservate	
10.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carni trasformate e conservate	88111 (*)
10.12	Carni di pollame trasformate e conservate	
10.12.1	Carni di pollame, fresche o refrigerate	
10.12.10	Carni di pollame, fresche o refrigerate	21121 21122 21123 21124 21125
10.12.2	Carni di pollame, congelate	
10.12.20	Carni di pollame, congelate	21141 21142 21143 21144 21149
10.12.3	Grassi di volatili da cortile	
10.12.30	Grassi di volatili da cortile	21511 (*) 21522
10.12.4	Frattaglie commestibili di volatili da cortile	

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.12.40	Frattaglie commestibili di volatili da cortile	21160
10.12.5	Piume e pelli di uccelli rivestite delle loro piume	
10.12.50	Piume e pelli di uccelli rivestite delle loro piume	39110 (*)
10.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carni di pollame trasformate e conservate	
10.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carni di pollame trasformate e conservate	88111 (*)
10.13	Prodotti a base di carne (anche di volatili)	
10.13.1	Conserve e preparazioni di carni, frattaglie o sangue	
10.13.11	Carni suine, in pezzi, salate, secche o affumicate (bacon e prosciutto)	21171
10.13.12	Carni bovine, salate, secche o affumicate	21172
10.13.13	Altre carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, essiccate o affumicate (escl. carni di suini e bovini); farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	21173
10.13.14	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue	21174
10.13.15	Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie o di sangue, esclusi piatti pronti di carne e frattaglie	21179
10.13.16	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di carni, non destinati al consumo umano; ciccicoli	21181 21182 21183 21184 21185 21186 21187 21188 21189
10.13.9	Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di prodotti a base di carne (anche di volatili)	
10.13.91	Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne	88111 (*)
10.13.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di prodotti a base di carne (anche di volatili)	88111 (*)
10.2	Preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi	
10.20	Preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi	
10.20.1	Pesce fresco, refrigerato o congelato	
10.20.11	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi o refrigerati	21221
10.20.12	Fegati, uova e lattimi di pesci, freschi o refrigerati	21225
10.20.13	Pesce congelato	21210
10.20.14	Filetti di pesce congelati	21222
10.20.15	Carne di pesce (anche tritata), congelata	21223
10.20.16	Fegati, uova e lattimi di pesci, congelati	21226
10.20.2	Altre preparazioni o conserve di pesce; caviale e suoi succedanei	
10.20.21	Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	21224
10.20.22	Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana	21227 21233 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.20.23	Pesce secco (anche salato o in salamoia)	21231
10.20.24	Pesce, anche in filetti, affumicato	21232
10.20.25	Altre preparazioni o conserve di pesce, esclusi i piatti pronti	21242 (*)
10.20.26	Caviale e suoi succedanei	21243
10.20.3	Preparazioni o conserve di crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, congelate	
10.20.31	Crostacei congelati	21250
10.20.32	Molluschi, congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati	21261
10.20.33	Altri invertebrati acquatici, congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati	21269
10.20.34	Altre preparazioni o conserve di crostacei; altre preparazioni o conserve di molluschi e di altri invertebrati acquatici	21270 21280
10.20.4	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, inadatti all'alimentazione umana, e altri prodotti n.c.a. di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	
10.20.41	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici inadatti all'alimentazione umana	21291
10.20.42	Altri prodotti non commestibili di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	21299
10.20.9	Affumicatura ed altri servizi di conservazione e preparazione per la fabbricazione di prodotti a base di pesce; Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carni di pesce, crostacei e molluschi trasformate e conservate	
10.20.91	Affumicatura ed altri servizi di conservazione e preparazione per la fabbricazione di prodotti a base di pesce	88111 (*)
10.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carni di pesce, crostacei e molluschi, trasformate e conservate	88111 (*)
10.3	Preparazioni e conserve di frutta e ortaggi	
10.31	Patate trasformate e conservate	
10.31.1	Patate trasformate e conservate	
10.31.11	Patate, congelate	21313
10.31.12	Patate secche, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	21393 (*)
10.31.13	Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e pellet	21392
10.31.14	Patate preparate o conservate	21323 (*)
10.31.9	Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di patate e prodotti a base di patate; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di patate trasformate e conservate	
10.31.91	Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di patate e prodotti a base di patate	88111 (*)
10.31.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di patate trasformate e conservate	88111 (*)
10.32	Succhi di frutta e di ortaggi	
10.32.1	Succhi di frutta e di ortaggi	
10.32.11	Succhi di pomodoro	21331
10.32.12	Succhi di arancia	21431
10.32.13	Succhi di pompelmo o di pomelo	21432
10.32.14	Succhi di ananasso	21433
10.32.15	Succo d'uva	21434

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.32.16	Succhi di mela	21435
10.32.17	Succhi misti di frutta e ortaggi	21339
10.32.19	Altri succhi di frutta e di ortaggi	21439
10.32.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei succhi di frutta e di ortaggi	
10.32.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei succhi di frutta e di ortaggi	88111 (*)
10.39	Altre preparazioni e conserve di frutta e di ortaggi	
10.39.1	Preparazioni e conserve di ortaggi, escluse le patate	
10.39.11	Ortaggi, congelati	21311 21312 21319
10.39.12	Ortaggi temporaneamente conservati	21399 (*)
10.39.13	Ortaggi secchi	21393 (*)
10.39.14	Ortaggi e frutta confezionate in pezzi	0 (*)
10.39.15	Fagioli conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	21321
10.39.16	Piselli conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	21322
10.39.17	Altri ortaggi (escl. patate) conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	21329 (*) 21399
10.39.18	Ortaggi e legumi (escl. patate), frutta, anche a guscio, ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	21394
10.39.2	Preparazioni e conserve di frutta, anche di frutta a guscio	
10.39.21	Frutta anche a guscio, cotte o meno, congelate	21493
10.39.22	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta	21494
10.39.23	Frutta a guscio, arachidi, tostate, salate, o altrimenti preparate	21495
10.39.24	Frutta, anche a guscio, temporaneamente conservate ma non atte al consumo immediato	21496
10.39.25	Altre preparazioni o conserve di frutta	21411 21412 21419 21491 21492
10.39.3	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali	
10.39.30	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali	39120 (*)
10.39.9	Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di conserve di frutta e di ortaggi; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre preparazioni e conserve di frutta e di ortaggi	
10.39.91	Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di conserve di frutta e di ortaggi	88111 (*)
10.39.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre preparazioni e conserve di frutta e ortaggi	88111 (*)
10.4	Oli e grassi vegetali e animali	
10.41	Oli e grassi	
10.41.1	Oli e grassi animali e loro frazioni, greggi	
10.41.11	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	21529 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.41.12	Grassi e oli di pesci e mammiferi marini e loro frazioni	21524 21525 21526
10.41.19	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	21519 (*) 21523 21529 (*)
10.41.2	Oli vegetali, vergini	
10.41.21	Olio di soia, greggio	21531
10.41.22	Olio d'arachide, greggio	21532
10.41.23	Olio d'oliva, vergine	21537
10.41.24	Olio di girasole, greggio	21533
10.41.25	Olio di cotone, greggio	21538
10.41.26	Olio di ravizzone, di colza e di senapa, greggio	21534
10.41.27	Olio di palma, greggio	21535
10.41.28	Olio di cocco, greggio	21536
10.41.29	Altri oli vegetali greggi	21539 (*)
10.41.3	Linters di cotone	
10.41.30	Linters di cotone	21600
10.41.4	Panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di grassi e oli vegetali; farine di semi o di frutti oleosi	
10.41.41	Panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di grassi o oli vegetali	21710
10.41.42	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa	21720
10.41.5	Oli raffinati, esclusi i residui	
10.41.51	Olio di soia e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente	21541
10.41.52	Olio d'arachide e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente	21542
10.41.53	Olio di oliva e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente	21547
10.41.54	Olio di girasole e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente	21543
10.41.55	Olio di cotone e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente	21548
10.41.56	Oli di ravizzone, di colza e di senapa e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente	21544
10.41.57	Olio di palma e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente	21545
10.41.58	Olio di cocco e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente	21546
10.41.59	Altri oli e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente; grassi vegetali fissi e altri oli vegetali (escl. l'olio di granturco) e loro frazioni n.c.a., raffinati, ma non modificati chimicamente	21549 (*)
10.41.6	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, idrogenati, esterificati, ma non altrimenti preparati	
10.41.60	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, idrogenati, esterificati, ma non altrimenti preparati	21590 (*)
10.41.7	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi); degreas; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
10.41.71	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi)	21731
10.41.72	Degreas; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	21732
10.41.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli oli e dei grassi	
10.41.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli oli e dei grassi	88111 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.42	Margarina e grassi commestibili simili	
10.42.1	Margarina e grassi commestibili simili	
10.42.10	Margarina e grassi commestibili simili	21550
10.42.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della margarina e dei grassi commestibili simili	
10.42.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della margarina e dei grassi commestibili simili	88111 (*)
10.5	Latte e latticini	
10.51	Prodotti lattiero-caseari	
10.51.1	Latte liquido trattato e crema di latte	
10.51.11	Latte liquido trattato	22110
10.51.12	Latte e crema di latte, non concentrati o dolcificati, con un tenore di materie grasse superiore al 6 %	22120
10.51.2	Latte in forme solide	
10.51.21	Latte scremato in polvere	22212
10.51.22	Latte intero in polvere	22211
10.51.3	Burro e paste da spalmare lattiere	
10.51.30	Burro e paste da spalmare lattiere	22241 22242 22249
10.51.4	Formaggi e latticini	
10.51.40	Formaggi e latticini	22251 22252 22253 22254 22259
10.51.5	Altri prodotti lattiero-caseari	
10.51.51	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme diverse da quelle solide	22221 22222 22229
10.51.52	Yogurt ed altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	22230
10.51.53	Caseina	22260
10.51.54	Lattosio e sciroppo di lattosio	23210 (*)
10.51.55	Siero di latte	22130 22219 (*)
10.51.56	Latte e latticini n.c.a.	22290
10.51.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti lattiero-caseari	
10.51.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti lattiero-caseari	88111 (*)
10.52	Gelati	
10.52.1	Gelati ed altri prodotti commestibili simili	
10.52.10	Gelati ed altri prodotti commestibili simili	22270
10.52.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei gelati	
10.52.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei gelati	88111 (*)
10.6	Prodotti della macinazione, amidi e fecole	

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.61	Prodotti della macinazione	
10.61.1	Riso, semilavorato o lavorato, semigreggio o rotture di riso	
10.61.11	Riso semigreggio	23162
10.61.12	Riso, semilavorato o lavorato e rotture di riso	23161
10.61.2	Farine di cereali e di legumi; miscele di tali farine	
10.61.21	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	23110
10.61.22	Altre farine di cereali	23120
10.61.23	Farine e semolini di legumi	23170
10.61.24	Miscela per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria	23180
10.61.3	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet ed altri prodotti a base di cereali	
10.61.31	Semole e semolini di frumento (grano)	23130 (*)
10.61.32	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet di cereali n.c.a.	23130 (*)
10.61.33	Cereali per la prima colazione ed altri prodotti a base di cereali	23140
10.61.4	Crusche, staccature ed altri residui delle lavorazioni dei cereali	
10.61.40	Crusche, staccature ed altri residui delle lavorazioni dei cereali	39120 (*)
10.61.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti della macinazione	
10.61.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti della macinazione	88111 (*)
10.62	Amidi e fecole	
10.62.1	Amidi e fecole; zuccheri e sciroppi di zuccheri n.c.a.	
10.62.11	Amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); destrina ed altri amidi e fecole modificati	23220
10.62.12	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grani e simili	23230
10.62.13	Glucosio e sciroppo di glucosio; fruttosio e sciroppo di fruttosio; zucchero invertito; zuccheri e sciroppi di zuccheri n.c.a.	23210 (*)
10.62.14	Olio di granturco	21539 (*) 21549 (*)
10.62.2	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	
10.62.20	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	39130
10.62.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di amidi e fecole	
10.62.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di amidi e fecole	88111 (*)
10.7	Prodotti farinacei e di panetteria	
10.71	Pane; prodotti di pasticceria fresca	
10.71.1	Pane, prodotti di pasticceria fresca	
10.71.11	Pane fresco	23491
10.71.12	Prodotti di pasticceria fresca	23431
10.71.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del pane fresco o congelato e dei prodotti di pasticceria	
10.71.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del pane fresco o congelato e dei prodotti di pasticceria	88111 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.72	Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati	
10.72.1	Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati	
10.72.11	Pane croccante detto Knäckebrot, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	23410
10.72.12	Pane con spezie (panpepato) e simili; biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini	23420
10.72.19	Altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, secchi o conservati	23439 23499
10.72.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle fette biscottate e dei biscotti; prodotti di pasticceria conservati	
10.72.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle fette biscottate e dei biscotti; prodotti di pasticceria conservati	88111 (*)
10.73	Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili	
10.73.1	Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili	
10.73.11	Paste alimentari e prodotti farinacei simili	23710
10.73.12	Cuscus	23721 (*)
10.73.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili	
10.73.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili	88111 (*)
10.8	Altri prodotti alimentari	
10.81	Zucchero	
10.81.1	Zucchero di canna o di barbabietola, grezzo o raffinato; melassi	
10.81.11	Zuccheri greggi di canna o barbabietola, allo stato solido	23511 23512
10.81.12	Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	23520
10.81.13	Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zucchero e sciroppo d'acero	23530
10.81.14	Melassi	23540
10.81.2	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	
10.81.20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	39140
10.81.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dello zucchero	
10.81.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dello zucchero	88111 (*)
10.82	Cacao, cioccolato e confetterie	
10.82.1	Pasta di cacao, anche sgrassata; burro, grasso e olio di cacao, cacao in polvere	
10.82.11	Pasta di cacao, anche sgrassata	23610
10.82.12	Burro, grasso e olio di cacao	23620
10.82.13	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	23630
10.82.14	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	23640
10.82.2	Cioccolato e confetterie	
10.82.21	Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), sfuse	23650
10.82.22	Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), non sfuse	23660
10.82.23	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	23670
10.82.24	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite	21499
10.82.3	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.82.30	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	39150
10.82.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del cacao, del cioccolato e delle confetterie	
10.82.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del cacao, del cioccolato e delle confetterie	88111 (*)
10.83	Tè e caffè preparati	
10.83.1	Caffè e tè lavorati	
10.83.11	Caffè, decaffeinizzato o torrefatto	23911
10.83.12	Succedanei del caffè; estratti, essenze e concentrati di caffè o di succedanei del caffè; bucce e pellicole di caffè	23912
10.83.13	Tè verde (non fermentato), tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	23913
10.83.14	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di tè o mate	23914
10.83.15	Infusi di erbe	01930 (*)
10.83.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del caffè e del tè	
10.83.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del caffè e del tè	88111 (*)
10.84	Condimenti	
10.84.1	Aceti commestibili; salse; condimenti composti; farina di senapa; senapa preparata	
10.84.11	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	23994
10.84.12	Salse; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	23995
10.84.2	Spezie, preparate	
10.84.21	Pepe (<i>piper</i> spp.), lavorato	23921
10.84.22	Peperoncino e peperoni, essiccati (<i>capsicum</i> spp.), lavorati	23922
10.84.23	Cannella, lavorata; altre spezie lavorate	23923 23924 23925 23926 23927 23928
10.84.3	Sale alimentare	
10.84.30	Sale alimentare	16200 (*)
10.84.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei condimenti	
10.84.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei condimenti	88111 (*)
10.85	Pasti preparati	
10.85.1	Pasti preparati	
10.85.11	Pasti preparati a base di carne, frattaglie o sangue	21176
10.85.12	Pasti preparati a base di pesce, crostacei e molluschi	21241 21242 (*)
10.85.13	Pasti preparati a base di ortaggi e legumi	21391
10.85.14	Piatti preparati e piatti a base di paste alimentari	23721 (*) 23722
10.85.19	Altri pasti preparati (incl. pizza congelata)	23997
10.85.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di pasti preparati	
10.85.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di pasti preparati	88111 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
10.86	Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici	
10.86.1	Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici	
10.86.10	Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici	23991
10.86.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici	
10.86.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici	88111 (*)
10.89	Altri prodotti alimentari n.c.a.	
10.89.1	Zuppe, minestre, uova, lieviti ed altri prodotti alimentari; estratti e succhi di carni, pesci e invertebrati acquatici	
10.89.11	Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi	23992
10.89.12	Uova sgusciate e tuorli, freschi o conservati; uova sgusciate conservate o cotte; ovoalbumina	22300 23993
10.89.13	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti; lieviti in polvere, preparati	23996
10.89.14	Estratti e succhi di carni, pesci e invertebrati acquatici	21175
10.89.15	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche; mucillagini e ispessenti	23999 (*)
10.89.19	Vari prodotti alimentari n.c.a.	23210 (*) 23999 (*)
10.89.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.	
10.89.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.	88111 (*)
10.9	Alimenti per animali	
10.91	Preparazioni per l'alimentazione del bestiame di allevamento	
10.91.1	Preparazioni per l'alimentazione del bestiame di allevamento, esclusi farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica	
10.91.10	Preparazioni per l'alimentazione del bestiame di allevamento, esclusi farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica	23311 23313 23315 23319
10.91.2	Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica	
10.91.20	Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica	23320
10.91.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di preparazioni per l'alimentazione del bestiame di allevamento	
10.91.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di preparazioni per l'alimentazione del bestiame di allevamento	88111 (*)
10.92	Alimenti per animali domestici	
10.92.1	Alimenti per animali domestici	
10.92.10	Alimenti per animali domestici	23314
10.92.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di alimenti per animali domestici	
10.92.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di alimenti per animali domestici	88111 (*)
11	Bevande	
11.0	Bevande	
11.01	Bevande alcoliche distillate	
11.01.1	Bevande alcoliche distillate	

Codice	Voce	CPC ver. 2
11.01.10	Bevande alcoliche distillate	24131 24139
11.01.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle bevande alcoliche distillate	
11.01.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle bevande alcoliche distillate	88111 (*)
11.02	Vini di uve	
11.02.1	Vini di uve fresche; mosti di uva	
11.02.11	Vino spumante di uve fresche	24211
11.02.12	Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti; mosti di uva	24212
11.02.2	Fecce di vino; tartaro greggio	
11.02.20	Fecce di vino; tartaro greggio	39170
11.02.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di vini di uve	
11.02.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di vini di uve	88111 (*)
11.03	Sidro ed altri vini a base di frutta	
11.03.1	Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande contenenti alcol	
11.03.10	Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande contenenti alcol	24230
11.03.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	
11.03.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	88111 (*)
11.04	Altre bevande fermentate non distillate	
11.04.1	Vermouth ed altri vini di uve fresche, aromatizzati	
11.04.10	Vermouth ed altri vini di uve fresche, aromatizzati	24220
11.04.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre bevande fermentate non distillate	
11.04.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre bevande fermentate non distillate	88111 (*)
11.05	Birra	
11.05.1	Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra	
11.05.10	Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra	24310
11.05.2	Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	
11.05.20	Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	39160
11.05.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della birra	
11.05.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della birra	88111 (*)
11.06	Malto	
11.06.1	Malto	
11.06.10	Malto	24320
11.06.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del malto	
11.06.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del malto	88111 (*)
11.07	Bibite analcoliche; acque minerali ed altre acque in bottiglia	
11.07.1	Acque minerali e bibite analcoliche	
11.07.11	Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti	24410

Codice	Voce	CPC ver. 2
11.07.19	Altre bevande non alcoliche	24490
11.07.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle acque minerali e bibite analcoliche	
11.07.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle acque minerali e bibite analcoliche	88111 (*)
12	Prodotti a base di tabacco	
12.0	Prodotti a base di tabacco	
12.00	Prodotti a base di tabacco	
12.00.1	Prodotti a base di tabacco, esclusi i cascami di tabacco	
12.00.11	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	25020
12.00.19	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e sughi di tabacco	25090
12.00.2	Cascami di tabacco	
12.00.20	Cascami di tabacco	39180
12.00.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti a base di tabacco	
12.00.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti a base di tabacco	88112
13	Prodotti tessili	
13.1	Filati, anche per cucire	
13.10	Filati, anche per cucire	
13.10.1	Grasso di lana (compresa la lanolina)	
13.10.10	Grasso di lana (compresa la lanolina)	21519 (*)
13.10.2	Fibre tessili naturali preparate per la filatura	
13.10.21	Seta greggia (non torta)	26110
13.10.22	Lana, sgrassata o carbonizzata, non cardata, né pettinata	26130
13.10.23	Pettinacce di lana o di peli fini	26140
13.10.24	Lana e peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	26150
13.10.25	Cotone cardato o pettinato	26160
13.10.26	Iuta ed altre fibre tessili (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), preparate, ma non filate	26170
13.10.29	Altre fibre tessili vegetali, preparate, ma non filate	26190
13.10.3	Fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco, preparate per la filatura	
13.10.31	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	26210
13.10.32	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	26220
13.10.4	Filati di seta e filati di cascami di seta	
13.10.40	Filati di seta e filati di cascami di seta	26310
13.10.5	Filati di lana, anche condizionati per la vendita al minuto; filati di peli fini o grossolani o di crine	
13.10.50	Filati di lana, anche condizionati per la vendita al minuto; filati di peli fini o grossolani o di crine	26320 26330 26340
13.10.6	Filati di cotone; filati per cucire di cotone	
13.10.61	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire)	26360 26370
13.10.62	Filati per cucire di cotone	26350

Codice	Voce	CPC ver. 2
13.10.7	Filati di fibre tessili vegetali diverse dal cotone (incl. lino, iuta, cocco e canapa); filati di carta	
13.10.71	Filati di lino	26380 (*)
13.10.72	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane; filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	26380 (*)
13.10.8	Filati, anche per cucire, di filamenti o di fibre in fiocco, sintetici o artificiali	
13.10.81	Filati di filamenti sintetici o artificiali, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), diversi dai filati cucirini, dai filati ad alta tenacità di poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa, non condizionati per la vendita al minuto; filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	26420
13.10.82	Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti ≥ 85 %, in peso, di tali fibre	26430
13.10.83	Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti < 85 %, in peso, di tali fibre	26440
13.10.84	Filati di fibre artificiali in fiocco, diversi dai filati cucirini, non condizionati per la vendita al minuto	26450 26460
13.10.85	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali o di fibre sintetiche o artificiali	26410
13.10.9	Sfilacciati; servizi di preparazione di fibre tessili naturali; attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei filati, anche dei filati cucirini	
13.10.91	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani	39213
13.10.92	Sfilacciati ed altri cascami di cotone	39215
13.10.93	Servizi di preparazione delle fibre tessili naturali	88121 (*)
13.10.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei filati	88121 (*)
13.2	Tessuti	
13.20	Tessuti	
13.20.1	Tessuti (esclusi i tessuti speciali) di fibre naturali diverse dal cotone	
13.20.11	Tessuti di seta o di cascami di seta	26510
13.20.12	Tessuti di lana cardata o pettinata o di peli fini o grossolani o di crine	26520 26530 26540 26550
13.20.13	Tessuti di lino	26560
13.20.14	Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane, esclusi il lino, la canapa e il ramiè	26570
13.20.19	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	26590
13.20.2	Tessuti di cotone	
13.20.20	Tessuti di cotone	26610 26620 26630 26690
13.20.3	Tessuti (esclusi i tessuti speciali) di filamenti o di fibre in fiocco, sintetici o artificiali	
13.20.31	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	26710 26720 26730
13.20.32	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	26740 26760 (*) 26770 (*) 26790 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
13.20.33	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	26750 26760 (*) 26770 (*) 26790 (*)
13.20.4	Velluti e felpe, tessuti ricci ed altri tessuti speciali	
13.20.41	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, nastri, galloni e simili)	26810 26820 26830
13.20.42	Tessuti ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili) in cotone	26840
13.20.43	Altri tessuti di cotone ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili)	26850
13.20.44	Tessuti a punto di garza (diversi da nastri, galloni e simili)	26860
13.20.45	Superfici tessili «tufted», esclusi i tappeti	26880
13.20.46	Tessuti (incl. nastri, galloni e simili) in fibre di vetro	26890
13.20.5	Capi in finto pelo (in tessuto)	
13.20.50	Capi in finto pelo (in tessuto)	28330
13.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei tessuti	
13.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei tessuti	88121 (*)
13.3	Servizi di finissaggio dei tessili	
13.30	Servizi di finissaggio dei tessili	
13.30.1	Servizi di finissaggio dei tessili	
13.30.11	Servizi di candeggio e tintura delle fibre e dei filati tessili	88122 (*)
13.30.12	Servizi di candeggio dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	88122 (*)
13.30.13	Servizi di tintura dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	88122 (*)
13.30.14	Servizi di stampa dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	88122 (*)
13.30.19	Altri servizi di finissaggio dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	88122 (*)
13.9	Altri prodotti tessili	
13.91	Stoffe a maglia	
13.91.1	Stoffe a maglia	
13.91.11	Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia	28110
13.91.19	Altre stoffe a maglia, inclusi capi in finto pelo (di maglia)	28190 28330
13.91.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle stoffe a maglia	
13.91.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle stoffe a maglia	88121 (*)
13.92	Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario	
13.92.1	Manufatti tessili confezionati per la casa	
13.92.11	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico)	27110
13.92.12	Biancheria da letto	27120 (*)
13.92.13	Biancheria da tavola	27120 (*)
13.92.14	Biancheria da toiletta e da cucina	27120 (*)
13.92.15	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letti	27130

Codice	Voce	CPC ver. 2
13.92.16	Manufatti per l'arredamento n.c.a.; assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, per la confezione di tappeti, di arazzi e simili	27140
13.92.2	Altri manufatti tessili confezionati	
13.92.21	Sacchi e sacchetti da imballaggio	27150
13.92.22	Copertoni e tende per l'esterno; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; tende e oggetti per campeggio (incl. materassi pneumatici)	27160
13.92.23	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochute; loro parti	27170
13.92.24	Copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, sacchi a pelo e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari	27180
13.92.29	Altri manufatti tessili confezionati (inclusi tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, cinture e giubbotti di salvataggio)	27190
13.92.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario	
13.92.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario	88121 (*)
13.93	Tappeti	
13.93.1	Tappeti	
13.93.11	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati	27210
13.93.12	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati»	27220
13.93.13	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted»	27230
13.93.19	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili (compresi quelli di feltro)	27290
13.93.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei tappeti e di altri rivestimenti del suolo di materie tessili	
13.93.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei tappeti e di altri rivestimenti del suolo di materie tessili	88121 (*)
13.94	Corde, funi, spago e reti	
13.94.1	Corde, funi, spago e reti, esclusi cascami	
13.94.11	Spago, corde e funi di iuta o di altre fibre tessili liberiane	27310
13.94.12	Reti a maglie annodate ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate di materie tessili; manufatti di filati, di lamelle o simili, n.c.a.	27320
13.94.2	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso	
13.94.20	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso	39218
13.94.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di corde, funi, spago e reti	
13.94.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di corde, funi, spago e reti	88121 (*)
13.95	Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	
13.95.1	Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	
13.95.10	Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	27922
13.95.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	
13.95.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	88121 (*)
13.96	Altri tessuti per uso tecnico e industriale	

Codice	Voce	CPC ver. 2
13.96.1	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati); tessuti di filo di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati; fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili e prodotti e manufatti tessili per usi tecnici	
13.96.11	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati)	27993
13.96.12	Tessuti di filo di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati n.c.a.	27994
13.96.13	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili e lamelle, impregnati o ricoperti di gomma o di materia plastica	27992
13.96.14	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, n.c.a.	27997
13.96.15	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa	27996
13.96.16	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici (inclusi lucignoli, reticelle, tubi per pompe, cinghie di trasmissione e nastri trasportatori, garze, veli e tele per filtri)	27998
13.96.17	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc); manufatti di passamaneria	27911
13.96.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei tessuti per uso tecnico e industriale	
13.96.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei tessuti per uso tecnico e industriale	88121 (*)
13.99	Altri prodotti tessili n.c.a.	
13.99.1	Tulli, pizzi e ricami; filati spiralati (vergolinati) e lamelle; filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	
13.99.11	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi	27912
13.99.12	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	27913
13.99.13	Feltri, spalmati, ricoperti o stratificati	27921
13.99.14	Fibre tessili di lunghezza ≤ 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	27991 (*)
13.99.15	Filati spiralati (vergolinati) e lamelle; filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	27995
13.99.16	Prodotti tessili trapuntati, in pezza	27999
13.99.19	Altri prodotti dell'industria tessile n.c.a.	38994 (*)
13.99.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti dell'industria tessile n.c.a.	
13.99.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti dell'industria tessile n.c.a.	88121 (*)
14	Articoli di abbigliamento	
14.1	Articoli di abbigliamento, esclusi gli articoli in pelliccia	
14.11	Indumenti di cuoio	
14.11.1	Indumenti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	
14.11.10	Indumenti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	28241
14.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli indumenti di cuoio	
14.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli indumenti di cuoio	88124 (*)
14.12	Indumenti da lavoro	
14.12.1	Indumenti da lavoro per uomo	
14.12.11	Completi e giacche da lavoro per uomo	28231 (*)
14.12.12	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, da lavoro, per uomo	28231 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
14.12.2	Indumenti da lavoro per donna	
14.12.21	Completi e giacche da lavoro per donna	28233 (*)
14.12.22	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e short, da lavoro, per donna	28233 (*)
14.12.3	Altri indumenti da lavoro	
14.12.30	Altri indumenti da lavoro	28236 (*)
14.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli indumenti da lavoro	
14.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli indumenti da lavoro	88123 (*)
14.13	Altri indumenti esterni	
14.13.1	Indumenti esterni, a maglia	
14.13.11	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o bambino	28221 (*)
14.13.12	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per uomo o bambino	28221 (*)
14.13.13	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o bambina	28223 (*)
14.13.14	Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per donna o bambina	28223 (*)
14.13.2	Altri indumenti esterni, per uomo o bambino	
14.13.21	Cappotti, giacconi, impermeabili, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino	28231 (*)
14.13.22	Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino	28231 (*)
14.13.23	Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino	28231 (*)
14.13.24	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino	28231 (*)
14.13.3	Altri indumenti esterni per donna o bambina	
14.13.31	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per donna o bambina	28233 (*)
14.13.32	Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per donna o bambina	28233 (*)
14.13.33	Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per donna o bambina	28233 (*)
14.13.34	Vestiti, gonne e gonne-pantaloni in tessuto, non a maglia, per donna o bambina	28233 (*)
14.13.35	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per donna o bambina	28233 (*)
14.13.4	Indumenti usati ed altri articoli usati	
14.13.40	Indumenti usati ed altri articoli usati	39217
14.13.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di indumenti esterni	
14.13.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di indumenti esterni	88123 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
14.14	Biancheria intima	
14.14.1	Biancheria intima a maglia	
14.14.11	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o bambino	28222 (*)
14.14.12	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o bambino	28222 (*)
14.14.13	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o bambina	28224 (*)
14.14.14	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o bambina	28224 (*)
14.14.2	Biancheria intima, diversa da quella a maglia	
14.14.21	Camicie e camicette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino	28232 (*)
14.14.22	Canottiere, mutande, slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino	28232 (*)
14.14.23	Camicette, bluse e bluse-camicette, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina	28234 (*)
14.14.24	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina	28234 (*)
14.14.25	Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	28237
14.14.3	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	
14.14.30	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	28225
14.14.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di biancheria intima	
14.14.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di biancheria intima	88123 (*)
14.19	Altri articoli di abbigliamento e accessori	
14.19.1	Indumenti per neonati, tute sportive ed altri indumenti, accessori di abbigliamento e loro parti, a maglia	
14.19.11	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per neonati	28227
14.19.12	Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti, a maglia	28228
14.19.13	Guanti a maglia	28229 (*)
14.19.19	Altri accessori di abbigliamento confezionati e parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	28229 (*)
14.19.2	Indumenti per neonati, altri indumenti ed altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	
14.19.21	Indumenti ed accessori di abbigliamento per neonati, diversi da quelli a maglia	28235
14.19.22	Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti in tessuto, diversi da quelli a maglia	28236 (*)
14.19.23	Fazzoletti, scialli, sciarpe, veli e velette, cravatte, guanti ed altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, n.c.a.	28238
14.19.3	Accessori di abbigliamento di cuoio; indumenti confezionati in feltro o tessuto non tessuto; indumenti confezionati in tessuti rivestiti	

Codice	Voce	CPC ver. 2
14.19.31	Accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, esclusi guanti per sport	28242
14.19.32	Indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti	28250
14.19.4	Cappelli e copricapo	
14.19.41	Campane o forme per cappelli in feltro; manicotti o cilindri in feltro; campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia	28261
14.19.42	Cappelli ed altri copricapo, in feltro, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, oppure a maglia o confezionati con pizzi o altri prodotti tessili, in pezzi; retine per capelli	28262
14.19.43	Altri copricapo, esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in amianto; strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	28269
14.19.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	
14.19.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	88123 (*)
14.2	Articoli in pelliccia	
14.20	Articoli in pelliccia	
14.20.1	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, esclusi copricapo	
14.20.10	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, esclusi copricapo	28320
14.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli in pelliccia	
14.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli in pelliccia	88123 (*)
14.3	Articoli di maglieria	
14.31	Articoli di calzetteria, a maglia	
14.31.1	Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia	
14.31.10	Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia	28210
14.31.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli di calzetteria, a maglia	
14.31.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli di calzetteria, a maglia	88123 (*)
14.39	Altri articoli di maglieria	
14.39.1	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia	
14.39.10	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia	28226
14.39.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri articoli di maglieria	
14.39.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri articoli di maglieria	88123 (*)
15	Cuoio e relativi prodotti	
15.1	Cuoio conciato e ulteriormente lavorato; articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria; pellicce apprettate e tinte	
15.11	Cuoio conciato e ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte	
15.11.1	Pelli da pellicceria conciate o apprettate	
15.11.10	Pelli da pellicceria conciate o apprettate	28310

Codice	Voce	CPC ver. 2
15.11.2	Cuoi e pelli, scamosciati; cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	
15.11.21	Cuoi e pelli scamosciati	29110 (*)
15.11.22	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	29110 (*)
15.11.3	Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini	
15.11.31	Cuoi e pelli depilati di bovini, interi	29120 (*)
15.11.32	Cuoi e pelli depilati di bovini, non interi	29120 (*)
15.11.33	Pelli depilate di equini	29120 (*)
15.11.4	Pelli depilate di ovini, caprini o suini	
15.11.41	Pelli depilate di ovini	29130 (*)
15.11.42	Pelli depilate di caprini	29130 (*)
15.11.43	Pelli di suini	29130 (*)
15.11.5	Cuoi e pelli di altri animali; cuoi ricostituiti a base di cuoio	
15.11.51	Cuoi e pelli depilati di altri animali	29130 (*)
15.11.52	Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio	29130 (*)
15.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del cuoio conciato o ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte	
15.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del cuoio conciato o ulteriormente lavorato; pellicce apprettate e tinte	88124 (*)
15.12	Articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	
15.12.1	Oggetti di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse e simili; altri lavori di cuoio o di pelli	
15.12.11	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, di qualsiasi materia	29210
15.12.12	Articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito, in fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate o cartone; assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	29220
15.12.13	Cinturini (non in metallo) e braccialetti per orologi e loro parti	29230
15.12.19	Altri oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (compresi quelli per usi tecnici) n.c.a.	29290
15.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di oggetti di selleria e finimenti, articoli da viaggio, borse e simili	
15.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di oggetti di selleria e finimenti, articoli da viaggio, borse e simili	88124 (*)
15.2	Calzature	
15.20	Calzature	
15.20.1	Calzature, escluse le calzature per lo sport e di protezione e le scarpe ortopediche	
15.20.11	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature con puntale protettivo di metallo)	29310
15.20.12	Calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature impermeabili o per lo sport)	29320
15.20.13	Calzature con tomaie di cuoio (escl. le calzature per lo sport), calzature con puntale protettivo di metallo e calzature speciali varie	29330
15.20.14	Calzature con tomaia di materie tessili, escluse le calzature per lo sport	29340
15.20.2	Calzature per lo sport	
15.20.21	Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	29420
15.20.29	Altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio	29490

Codice	Voce	CPC ver. 2
15.20.3	Calzature di protezione ed altre calzature n.c.a.	
15.20.31	Calzature con puntale protettivo di metallo	29510
15.20.32	Calzature di legno, calzature speciali varie ed altre calzature n.c.a.	29520
15.20.4	Parti di calzature in pelle; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	
15.20.40	Parti di calzature in pelle; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	29600 (*)
15.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle calzature	
15.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle calzature	88124 (*)
16	Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio	
16.1	Legno segato e piallato	
16.10	Legno segato e piallato	
16.10.1	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm; traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate	
16.10.10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm; traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate	31100
16.10.2	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici; lana di legno; farina di legno; legno in piccole placche o in particelle	
16.10.21	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici (incl. liste e tavolette «parchetti» per pavimenti, non riunite, e liste e modanature)	31210
16.10.22	Lana di legno; farina di legno	31220
16.10.23	Legno in piccole placche o in particelle	31230
16.10.3	Legno grezzo; traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate o altrimenti trattate	
16.10.31	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	31310 31330 (*)
16.10.32	Traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate	31320
16.10.39	Altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti	31330 (*)
16.10.9	Servizi di essiccazione, di impregnazione o di trattamento chimico del legno; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di legno segato e piallato	
16.10.91	Servizi di essiccazione, di impregnazione o di trattamento chimico del legno	88130 (*)
16.10.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di legno segato e piallato	88130 (*)
16.2	Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio	
16.21	Fogli da impiallacciatura e pannelli di legno	
16.21.1	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato; pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose	
16.21.11	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di bambù	31410 31450
16.21.12	Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	31420
16.21.13	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose	31430
16.21.14	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose	31440
16.21.2	Fogli da impiallacciatura; fogli per compensati; legno detto «addensato»	
16.21.21	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	31510
16.21.22	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	31520

Codice	Voce	CPC ver. 2
16.21.9	Servizi di finitura di pannelli; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di fogli da impiallacciatura e di pannelli di legno	
16.21.91	Servizi di finitura di pannelli	88130 (*)
16.21.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di fogli da impiallacciatura e di pannelli di legno	88130 (*)
16.22	Pavimenti a parquet assemblati	
16.22.1	Pannelli per pavimenti assemblati	
16.22.10	Pannelli per pavimenti assemblati	31600 (*)
16.22.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati	
16.22.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati	88130 (*)
16.23	Altri prodotti di carpenteria e falegnameria per l'edilizia	
16.23.1	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per l'edilizia (escluse costruzioni prefabbricate), di legno	
16.23.11	Finestre, porte finestre e loro telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno	31600 (*)
16.23.12	Casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura (shingles e shakes), di legno	31600 (*)
16.23.19	Lavori di falegnameria e di carpenteria per l'edilizia, di legno, n.c.a.	31600 (*)
16.23.2	Costruzioni prefabbricate di legno	
16.23.20	Costruzioni prefabbricate di legno	38701
16.23.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti di carpenteria e di falegnameria per l'edilizia	
16.23.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti di carpenteria e di falegnameria per l'edilizia	88130 (*)
16.24	Imballaggi in legno	
16.24.1	Imballaggi in legno	
16.24.11	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno	31700 (*)
16.24.12	Botti ed altri prodotti per lavori da bottaio, in legno	31700 (*)
16.24.13	Altri imballaggi in legno e loro parti	31700 (*)
16.24.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di imballaggi in legno	
16.24.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di imballaggi in legno	88130 (*)
16.29	Altri prodotti in legno; articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	
16.29.1	Altri prodotti in legno	
16.29.11	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; sbozzi di pipe, forme, formini e tenditori per calzature, di legno	31911
16.29.12	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	31912
16.29.13	Legno intarsiato e legno incrostato, cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette ed altri oggetti ornamentali, di legno	31913
16.29.14	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili; altri lavori di legno	29600 (*) 31914 38922 (*)
16.29.2	Articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio; oggetti da panierai o da stuoiaio	

Codice	Voce	CPC ver. 2
16.29.21	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato o in cubi, lastre, foglie o strisce; sughero frantumato, granulato o polverizzato; cascami di sughero	31921
16.29.22	Lavori di sughero naturale	31922 (*)
16.29.23	Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma, cilindri pieni, di sughero agglomerato	31922 (*)
16.29.24	Sughero agglomerato; articoli in sughero agglomerato n.c.a.	31922 (*)
16.29.25	Lavori di intreccio, oggetti da panierai o da stuoiaio	31923
16.29.9	Legno e sughero, esclusi i mobili; servizi legati alla fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti in legno e di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	
16.29.91	Legno e sughero, esclusi i mobili; servizi legati alla fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	88130 (*)
16.29.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti in legno, di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	88130 (*)
17	Carta e prodotti di carta	
17.1	Pasta da carta, carta e cartone	
17.11	Pasta da carta	
17.11.1	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche	
17.11.11	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	32111
17.11.12	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione	32112 (*)
17.11.13	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione	32112 (*)
17.11.14	Paste meccaniche di legno; paste semichimiche di legno; paste di altre materie fibrose cellulosiche	32113
17.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle paste di legno	
17.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle paste di legno	88140 (*)
17.12	Carta e cartone	
17.12.1	Carta da giornale, carta fabbricata a mano, altra carta non patinata, né spalmata, ed altro cartone dei tipi utilizzati per scopi grafici	
17.12.11	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	32121
17.12.12	Carta e cartone fabbricati a mano	32122
17.12.13	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, o sensibili al calore o all'elettricità; carta da supporto per carta carbone; carta da supporto per carta da parati	32129 (*)
17.12.14	Altra carta e cartone utilizzati per scopi grafici	32129 (*)
17.12.2	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per articoli simili, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	
17.12.20	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per articoli simili, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	32131
17.12.3	Cartone ondulato per imballaggio	
17.12.31	Carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», greggi, non patinati né spalmati	32132 (*)
17.12.32	Carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», imbianchiti; carta e cartone per copertine, detti «kraftliner», patinati o spalmati	32132 (*)
17.12.33	Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	32134 (*)
17.12.34	«Fluting» riciclato e altri tipi di «fluting»	32134 (*)
17.12.35	Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare)	32135
17.12.4	Carta non patinata, né spalmata	
17.12.41	Carta kraft, non patinata né spalmata; carta kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata	32133 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
17.12.42	Carta da imballaggio al solfito ed altra carta non patinata, né spalmata, dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici	32136 (*)
17.12.43	Carta da filtro e cartone da filtro; cartafeltro	32136 (*)
17.12.44	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti	32136 (*)
17.12.5	Cartoni, non patinati né spalmati, dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici	
17.12.51	Cartoni, interno grigio, non patinati né spalmati	32133 (*)
17.12.59	Altri cartoni, non patinati né spalmati	32133 (*)
17.12.6	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», altre carte calandrate, trasparenti o traslucide	
17.12.60	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», altre carte calandrate, trasparenti o traslucide	32137
17.12.7	Carta e cartone trattati	
17.12.71	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati	32141
17.12.72	Carta e cartone ondulati, increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati	32142
17.12.73	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche	32143 (*)
17.12.74	Carta kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche	32143 (*)
17.12.75	Cartoni kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche	32143 (*)
17.12.76	Carta carbone, carta detta «autocopiante» ed altra carta per riproduzione di copie, in rotoli o in fogli	32149 (*)
17.12.77	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli	32149 (*)
17.12.78	Cartoni con interno grigio (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche	32143 (*)
17.12.79	Altri cartoni (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche	32143 (*)
17.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della carta e del cartone	
17.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della carta e del cartone	88140 (*)
17.2	Articoli di carta e di cartone	
17.21	Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone	
17.21.1	Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone	
17.21.11	Cartone ondulato, in rotoli o fogli	32151
17.21.12	Sacchi e sacchetti di carta	32152
17.21.13	Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	32153 (*)
17.21.14	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	32153 (*)
17.21.15	Cartonaggi per ufficio, per negozi o simili, di carta	32153 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
17.21.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone	
17.21.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone	88140 (*)
17.22	Prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	
17.22.1	Prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	
17.22.11	Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa	32193 (*)
17.22.12	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti di igiene simili e indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	27991 (*) 32193 (*)
17.22.13	Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone	32199 (*)
17.22.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	
17.22.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	88140 (*)
17.23	Prodotti cartotecnici	
17.23.1	Prodotti cartotecnici	
17.23.11	Carta carbone, carta detta «autocopiante» ed altra carta per riproduzione di copie; matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta; carta gommata o adesiva	32191
17.23.12	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	32192
17.23.13	Registri, libri contabili, raccoglitori, formulari ed altri articoli cartotecnici, di carta o di cartone	32700
17.23.14	Altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, stampati, impressi a secco o perforati	32199 (*)
17.23.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di prodotti cartotecnici	
17.23.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di prodotti cartotecnici	88140 (*)
17.24	Carta da parati	
17.24.1	Carta da parati	
17.24.11	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie	32194
17.24.12	Rivestimenti murali di materie tessili	32195
17.24.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della carta da parati	
17.24.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della carta da parati	88140 (*)
17.29	Altri articoli di carta e di cartone	
17.29.1	Altri articoli di carta e di cartone	
17.29.11	Etichette di carta o di cartone	32197
17.29.12	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta da carta	32198
17.29.19	Carta da sigarette; tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili; carta da filtro e cartone da filtro; altri articoli di carta e di cartone n.c.a.	32199 (*)
17.29.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri articoli di carta e di cartone	
17.29.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri articoli di carta e di cartone	88140 (*)
18	Servizi di stampa e di registrazione	

Codice	Voce	CPC ver. 2
18.1	Servizi di stampa e servizi connessi alla stampa	
18.11	Servizi di stampa di giornali	
18.11.1	Servizi di stampa di giornali	
18.11.10	Servizi di stampa di giornali	89121 (*)
18.12	Altri servizi di stampa	
18.12.1	Altri servizi di stampa	
18.12.11	Servizi di stampa di francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, carte intelligenti, assegni ed altra carta valori e simili	89121 (*)
18.12.12	Servizi di stampa di cataloghi pubblicitari, prospetti, manifesti ed altri stampati pubblicitari	89121 (*)
18.12.13	Servizi di stampa per giornali e pubblicazioni periodiche, con meno di quattro edizioni alla settimana	89121 (*)
18.12.14	Servizi di stampa di libri, lavori cartografici di ogni specie, immagini, incisioni e fotografie, cartoline postali	89121 (*)
18.12.15	Servizi di stampa di etichette	89121 (*)
18.12.16	Servizi di stampa direttamente su plastica, vetro, metallo, legno e ceramica	89121 (*)
18.12.19	Altri servizi di stampa n.c.a.	89121 (*)
18.13	Servizi preliminari alla stampa e alla realizzazione di supporti	
18.13.1	Servizi preliminari alla stampa	
18.13.10	Servizi preliminari alla stampa	89121 (*)
18.13.2	Lastre e cilindri per la stampa ed altri organi preparati per la stampa	
18.13.20	Lastre e cilindri per la stampa ed altri organi preparati per la stampa	32800
18.13.3	Servizi ausiliari connessi alla stampa	
18.13.30	Servizi ausiliari connessi alla stampa	89121 (*)
18.14	Rilegatura e servizi connessi	
18.14.1	Rilegatura e servizi connessi	
18.14.10	Rilegatura e servizi connessi	89121 (*)
18.2	Servizi di riproduzione di supporti registrati	
18.20	Servizi di riproduzione di supporti registrati	
18.20.1	Servizi di riproduzione di supporti audio registrati	
18.20.10	Servizi di riproduzione di supporti audio registrati	89122 (*)
18.20.2	Servizi di riproduzione di supporti video registrati	
18.20.20	Servizi di riproduzione di supporti video registrati	89122 (*)
18.20.3	Servizi di riproduzione di software	
18.20.30	Servizi di riproduzione di software	89122 (*)
19	Coke e prodotti petroliferi raffinati	
19.1	Prodotti di cokeria	
19.10	Prodotti di cokeria	
19.10.1	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba; carbone di storta	
19.10.10	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba; carbone di storta	33100

Codice	Voce	CPC ver. 2
19.10.2	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba; altri catrami minerali	
19.10.20	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba; altri catrami minerali	33200
19.10.3	Pece e coke di pece	
19.10.30	Pece e coke di pece	34540 (*)
19.10.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti di cokeria	
19.10.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti di cokeria	88151 (*)
19.2	Prodotti petroliferi raffinati	
19.20	Prodotti petroliferi raffinati	
19.20.1	Mattonelle e carburanti solidi simili	
19.20.11	Mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	11020
19.20.12	Mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da lignite	11030 (*)
19.20.13	Mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da torba	11040 (*)
19.20.2	Oli combustibili e gas; oli lubrificanti	
19.20.21	Benzine per motori, comprese le benzine avio	33310
19.20.22	Carboturbi tipo benzina	33320
19.20.23	Oli leggeri di petrolio; preparazioni leggere n.c.a.	33330
19.20.24	Petrolio lampante	33341
19.20.25	Carboturbi del tipo di petrolio lampante	33342
19.20.26	Oli da gas	33360
19.20.27	Oli medi di petrolio; preparazioni medie n.c.a.	33350
19.20.28	Oli combustibili n.c.a.	33370
19.20.29	Oli lubrificanti di petrolio; preparazioni pesanti n.c.a.	33380
19.20.3	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, escluso il gas naturale	
19.20.31	Propano e butani, liquefatti	33410
19.20.32	Etilene, propilene, butilene, butadiene ed altri gas di petrolio e idrocarburi gassosi, escluso il gas naturale	33420
19.20.4	Altri prodotti petroliferi	
19.20.41	Vaselina; paraffina; cera di petrolio e altre cere	33500 (*)
19.20.42	Coke di petrolio; bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio	33500 (*)
19.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti petroliferi raffinati	
19.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti petroliferi raffinati	88151 (*)
20	Prodotti chimici	
20.1	Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	
20.11	Gas industriali	
20.11.1	Gas industriali	
20.11.11	Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno	34210 (*)
20.11.12	Diossido di carbonio ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	34210 (*)
20.11.13	Aria liquida e aria compressa	34250 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei gas industriali	
20.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei gas industriali	88160 (*)
20.12	Coloranti e pigmenti	
20.12.1	Ossidi, perossidi e idrossidi	
20.12.11	Ossido e perossido di zinco; ossidi di titanio	34220 (*)
20.12.12	Ossidi e idrossidi di cromo, di manganese, di piombo e di rame	34220 (*)
20.12.19	Altri ossidi, perossidi e idrossidi di metalli	34220 (*)
20.12.2	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti n.c.a.	
20.12.21	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di esse; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti»; lacche coloranti e preparazioni a base di esse	34310
20.12.22	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati; sostanze coloranti di origine vegetale o animale	34320
20.12.23	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia; preparazioni enzimatiche per preconcia	34330
20.12.24	Sostanze coloranti n.c.a.; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	34340
20.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di coloranti e pigmenti	
20.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di coloranti e pigmenti	88160 (*)
20.13	Altri prodotti chimici di base inorganici	
20.13.1	Uranio arricchito e plutonio; uranio impoverito e torio; altri elementi radioattivi	
20.13.11	Uranio arricchito e plutonio e loro composti	33620 88152 (*)
20.13.12	Uranio impoverito e torio e loro composti	33630 88152 (*)
20.13.13	Altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi e loro composti; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti	33690
20.13.14	Elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari	33710
20.13.2	Elementi chimici n.c.a.; acidi inorganici e composti	
20.13.21	Metalloidi	34231 (*)
20.13.22	Composti alogenati e solforati degli elementi non metallici	34231 (*)
20.13.23	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio; mercurio	34231 (*)
20.13.24	Cloruro di idrogeno; oleum; pentaossido di difosforo; altri acidi inorganici; diossidi di silicio e di zolfo	34231 (*) 34232
20.13.25	Ossidi, idrossidi e perossidi; idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	34231 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.13.3	Alogenati metallici; ipocloriti, clorati e perclorati	
20.13.31	Alogenati metallici	34240 (*)
20.13.32	Ipocloriti, clorati e perclorati	34240 (*)
20.13.4	Solfuri, solfati; nitrati, fosfati e carbonati	
20.13.41	Solfuri, solfiti e solfati	34240 (*)
20.13.42	Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati e nitrati (escl. potassio)	34240 (*)
20.13.43	Carbonati	34240 (*)
20.13.5	Sali di altri metalli	
20.13.51	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici; metalli preziosi allo stato colloidale	34250 (*)
20.13.52	Composti inorganici n.c.a., comprese le acque distillate; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	34250 (*)
20.13.6	Altri prodotti chimici di base inorganici	
20.13.61	Isotopi n.c.a. e loro composti, compresa l'acqua pesante	34260
20.13.62	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi; fulminati, cianati e tiocianati; silicati; borati; perborati; altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici	34270
20.13.63	Perossido di idrogeno	34280 (*)
20.13.64	Fosfuri, carburi, idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri	34280 (*)
20.13.65	Composti dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio	34290
20.13.66	Zolfo (escl. zolfo sublimato, zolfo precipitato e zolfo colloidale)	34520
20.13.67	Piriti di ferro arrostita	34530
20.13.68	Quarzo piezoelettrico; altre pietre preziose o semipreziose sintetiche o ricostituite, non lavorate	34560
20.13.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti chimici di base inorganici	
20.13.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti chimici di base inorganici	88160 (*)
20.14	Altri prodotti chimici di base organici	
20.14.1	Idrocarburi e loro derivati	
20.14.11	Idrocarburi aciclici	34110 (*)
20.14.12	Idrocarburi ciclici	34110 (*)
20.14.13	Derivati clorurati degli idrocarburi aciclici	34110 (*)
20.14.14	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati	34110 (*)
20.14.19	Altri derivati degli idrocarburi	34110 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.14.2	Alcoli, fenoli, fenoli-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi; alcoli grassi industriali	
20.14.21	Alcoli grassi industriali	34139 (*)
20.14.22	Monoalcoli	34139 (*)
20.14.23	Dioli, polialcoli, alcoli ciclici e loro derivati	34139 (*) 34570 (*)
20.14.24	Fenoli; fenoli-alcoli e derivati dei fenoli	34139 (*)
20.14.3	Acidi grassi monocarbossilici industriali; acidi carbossilici e loro derivati	
20.14.31	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	34120
20.14.32	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro derivati	34140 (*)
20.14.33	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici e loro derivati	34140 (*)
20.14.34	Acidi policarbossilici aromatici e acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari; loro derivati, escluso l'acido salicilico e i suoi sali	34140 (*)
20.14.4	Composti a funzioni azotate	
20.14.41	Composti a funzione ammina	34150 (*)
20.14.42	Composti amminici a funzioni ossigenate, esclusi la lisina e l'acido glutammico	34150 (*)
20.14.43	Ureine; composti a funzione carbosimmide, composti a funzione nitrile; loro derivati	34150 (*)
20.14.44	Composti ad altre funzioni azotate	34150 (*)
20.14.5	Tiocomposti organici ed altri composti organo-inorganici; composti eterociclici n.c.a.	
20.14.51	Tiocomposti organici e altri composti organo-inorganici	34160 (*)
20.14.52	Composti eterociclici n.c.a; acidi nucleici e loro sali	34160 (*)
20.14.53	Esteri fosforici e loro sali o esteri degli altri acidi inorganici (escl. esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	34180
20.14.6	Eteri, perossidi organici, epossidi, acetali e emiacetali; altri composti organici	
20.14.61	Composti a funzione aldeide	34170 (*)
20.14.62	Composti a funzione chetone o a funzione chinone	34170 (*)
20.14.63	Eteri, perossidi organici, epossidi, acetali e emiacetali e loro derivati	34170 (*)
20.14.64	Enzimi ed altri composti organici n.c.a.	34170 (*)
20.14.7	Prodotti chimici di base organici vari	
20.14.71	Derivati di prodotti vegetali o resinici	34400
20.14.72	Carbone di legna	34510
20.14.73	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti similari	34540 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.14.74	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	24110
20.14.75	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	34131
20.14.8	Liscivie residueate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, escluso il tallolio	
20.14.80	Liscivie residueate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, escluso il tallolio	39230
20.14.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti chimici di base organici	
20.14.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti chimici di base organici	88160 (*)
20.15	Concimi e composti azotati	
20.15.1	Acido nitrico; acidi solfonitrici; ammoniaca	
20.15.10	Acido nitrico; acidi solfonitrici; ammoniaca	34233 34651 34652
20.15.2	Cloruro di ammonio; nitriti	
20.15.20	Cloruro di ammonio; nitriti	34653
20.15.3	Concimi minerali o chimici azotati	
20.15.31	Urea	34611
20.15.32	Solfato di ammonio	34612
20.15.33	Nitrato ammonico	34613
20.15.34	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	34614
20.15.35	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	34615
20.15.39	Altri concimi azotati o miscugli azotati	34619
20.15.4	Concimi minerali o chimici fosfatici	
20.15.41	Superfosfati	34621
20.15.49	Altri concimi fosfatici	34629
20.15.5	Concimi minerali o chimici potassici	
20.15.51	Cloruro di potassio	34631
20.15.52	Solfato di potassio	34632
20.15.59	Altri concimi potassici	34639
20.15.6	Nitrato di sodio	
20.15.60	Nitrato di sodio	34150 (*)
20.15.7	Concimi n.c.a.	
20.15.71	Concimi ternari (a tre elementi fertilizzanti): azoto, fosforo potassio	34641
20.15.72	Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	34642
20.15.73	Fosfato monoammonico	34643
20.15.74	Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): azoto e fosforo	34644
20.15.75	Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): fosforo e potassio	34645
20.15.76	Nitrati di potassio	34646
20.15.79	Concimi minerali o chimici contenenti almeno due degli elementi fertilizzanti (azoto, fosfato e potassio) n.c.a.	34649 34659

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.15.8	Concimi di origine animale o vegetale n.c.a.	
20.15.80	Concimi di origine animale o vegetale n.c.a.	34654
20.15.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di concimi e composti azotati	
20.15.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di concimi e composti azotati	88160 (*)
20.16	Materie plastiche in forme primarie	
20.16.1	Polimeri di etilene, in forme primarie	
20.16.10	Polimeri di etilene, in forme primarie	34710
20.16.2	Polimeri di stirene, in forme primarie	
20.16.20	Polimeri di stirene, in forme primarie	34720
20.16.3	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie	
20.16.30	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie	34730
20.16.4	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie	
20.16.40	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie	34740
20.16.5	Altre materie plastiche in forme primarie; scambiatori di ioni	
20.16.51	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie	34790 (*)
20.16.52	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile ed altri polimeri di vinile, in forme primarie	34790 (*)
20.16.53	Polimeri acrilici, in forme primarie	34790 (*)
20.16.54	Poliammidi, in forme primarie	34790 (*)
20.16.55	Resine ureiche, resine di tiourea e resine melamminiche, in forme primarie	34790 (*)
20.16.56	Altre resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie	34790 (*)
20.16.57	Siliconi, in forme primarie	34790 (*)
20.16.59	Altre materie plastiche, in forme primarie, n.c.a.	34790 (*)
20.16.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di materie plastiche in forme primarie	
20.16.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di materie plastiche in forme primarie	88170 (*)
20.17	Gomma sintetica in forme primarie	
20.17.1	Gomma sintetica in forme primarie	
20.17.10	Gomma sintetica in forme primarie	34800
20.17.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di gomme sintetiche in forme primarie	
20.17.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di gomme sintetiche in forme primarie	88170 (*)
20.2	Pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura	
20.20	Pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura	
20.20.1	Pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura	
20.20.11	Insetticidi	34661
20.20.12	Erbicidi	34663 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.20.13	Inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante	34663 (*)
20.20.14	Disinfettanti	34664
20.20.15	Fungicidi	34662
20.20.19	Altri pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura	34666 34669
20.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	
20.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	88160 (*)
20.3	Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	
20.30	Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	
20.30.1	Pitture e vernici a base di polimeri	
20.30.11	Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo acquoso	35110 (*)
20.30.12	Pitture e vernici a base di poliesteri o di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo non acquoso; soluzioni	35110 (*)
20.30.2	Altre pitture e vernici e prodotti affini; colori per la pittura artistica; inchiostri da stampa	
20.30.21	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro	35110 (*)
20.30.22	Altre pitture e vernici; siccativi preparati	35110 (*)
20.30.23	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento e colori simili	35120
20.30.24	Inchiostri da stampa	35130
20.30.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	
20.30.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	88160 (*)
20.4	Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e prodotti per toletta	
20.41	Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura	
20.41.1	Glicerina	
20.41.10	Glicerina	34570 (*)
20.41.2	Agenti organici tensioattivi, esclusi i saponi	
20.41.20	Agenti organici tensioattivi, esclusi i saponi	35310
20.41.3	Saponi, preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	
20.41.31	Saponi; preparazioni e prodotti organici tensioattivi da usare come sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti	35321 (*)
20.41.32	Detersivi e preparazioni per liscivie	35322
20.41.4	Preparazioni odorifere e cere	

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.41.41	Preparazioni per profumare o per deodorare i locali	35331
20.41.42	Cere artificiali e cere preparate	35332
20.41.43	Lucidi e creme per calzature e per la manutenzione di mobili e di pavimenti in legno, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli	35333
20.41.44	Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	35334
20.41.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura	
20.41.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura	88160 (*)
20.42	Profumi e prodotti per toletta	
20.42.1	Profumi e prodotti per toletta	
20.42.11	Profumi ed acque da toletta	35323 (*)
20.42.12	Prodotti per il trucco delle labbra e degli occhi	35323 (*)
20.42.13	Preparazioni per manicure o pedicure	35323 (*)
20.42.14	Ciprie per uso cosmetico o di toletta	35323 (*)
20.42.15	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati, preparazioni per la conservazione o la cura della pelle (comprese le preparazioni per abbronzare) n.c.a.	35323 (*)
20.42.16	Shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	35323 (*)
20.42.17	Lozioni ed altre preparazioni per capelli n.c.a.	35323 (*)
20.42.18	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti (comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere), fili dentari	35323 (*)
20.42.19	Preparazioni da barba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; altri prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche n.c.a.	35321 (*) 35323 (*)
20.42.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di profumi e di prodotti per toletta	
20.42.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di profumi e di prodotti per toletta	88160 (*)
20.5	Altri prodotti chimici	
20.51	Esplosivi	
20.51.1	Esplosivi preparati; micce di sicurezza; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici; articoli per fuochi d'artificio	
20.51.11	Polveri propellenti ed esplosivi preparati	35450 (*)
20.51.12	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici	35450 (*)
20.51.13	Articoli per fuochi d'artificio	35460 (*)
20.51.14	Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuochi d'artificio)	35460 (*)
20.51.2	Fiammiferi	
20.51.20	Fiammiferi	38998
20.51.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di esplosivi	
20.51.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di esplosivi	88160 (*)
20.52	Colle	
20.52.1	Colle	
20.52.10	Colle	35420 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.52.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di colle	
20.52.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di colle	88160 (*)
20.53	Oli essenziali	
20.53.1	Oli essenziali	
20.53.10	Oli essenziali	35410
20.53.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di oli essenziali	
20.53.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di oli essenziali	88160 (*)
20.59	Altri prodotti chimici n.c.a.	
20.59.1	Lastre e pellicole fotografiche, pellicole a sviluppo e stampa istantanei; preparazioni chimiche e prodotti non miscelati per usi fotografici	
20.59.11	Lastre e pellicole fotografiche e pellicole a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate; carta fotografica	48341
20.59.12	Emulsioni per sensibilizzare le superfici per usi fotografici; preparazioni chimiche per usi fotografici n.c.a.	48342
20.59.2	Grassi ed oli animali o vegetali modificati chimicamente; miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali	
20.59.20	Grassi ed oli animali o vegetali modificati chimicamente; miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali	34550
20.59.3	Inchiostri per scrivere o disegnare ed altri inchiostri	
20.59.30	Inchiostri per scrivere o disegnare ed altri inchiostri	35140
20.59.4	Preparazioni lubrificanti; additivi; preparazioni antigelo	
20.59.41	Preparazioni lubrificanti	35430 (*)
20.59.42	Preparazioni antidetonanti; additivi per oli minerali e prodotti simili	35430 (*)
20.59.43	Liquidi per freni idraulici; preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	35430 (*)
20.59.5	Prodotti chimici vari	
20.59.51	Peptoni, altre sostanze proteiche e loro derivati n.c.a.; polvere di pelle	35420 (*)
20.59.52	Paste da modellare; cere ed altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso; preparazioni e cariche per apparecchi estintori; mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi; reattivi composti per la diagnostica o da laboratorio n.c.a.	35440 (*)
20.59.53	Elementi chimici in forma di dischi e composti drogati per essere utilizzati in elettronica	35470
20.59.54	Carboni attivati	35490 (*)
20.59.55	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e prodotti simili	35490 (*)
20.59.56	Preparazioni per il decapaggio; preparazioni disossidanti; preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti e stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche; preparazioni catalitiche n.c.a.; alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele n.c.a.	35490 (*)
20.59.57	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici	35490 (*)
20.59.59	Altri prodotti chimici vari n.c.a.	35490 (*)
20.59.6	Gelatine e loro derivati, incluse lattealbumine	

Codice	Voce	CPC ver. 2
20.59.60	Gelatine e loro derivati, incluse lattoalbumine	35420 (*)
20.59.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti chimici n.c.a.	
20.59.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti chimici n.c.a.	88160 (*)
20.6	Fibre sintetiche e artificiali	
20.60	Fibre sintetiche e artificiali	
20.60.1	Fibre sintetiche	
20.60.11	Fasci di filamenti sintetici e fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate	35510
20.60.12	Filati ad alta tenacità di poliammidi e di poliesteri	35520 (*)
20.60.13	Altri filati sintetici semplici	35520 (*)
20.60.14	Monofilamenti sintetici; lamelle e forme simili, di materie tessili sintetiche	35530
20.60.2	Fibre artificiali	
20.60.21	Fasci di filamenti artificiali e fibre in fiocco artificiali, non cardate né pettinate	35540
20.60.22	Filati ad alta tenacità di viscosa	35550 (*)
20.60.23	Altri filati artificiali semplici	35550 (*)
20.60.24	Monofilamenti artificiali; lamelle e forme simili, di materie tessili artificiali	35560
20.60.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di fibre sintetiche e artificiali	
20.60.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di fibre sintetiche e artificiali	88160 (*)
21	Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	
21.1	Prodotti farmaceutici di base	
21.10	Prodotti farmaceutici di base	
21.10.1	Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e esteri	
21.10.10	Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e esteri	35210
21.10.2	Lisina, acido glutammico e loro sali; sali e idrossidi di ammonio quaternari; fosfoamminolipidi; ammidi e loro derivati, loro sali	
21.10.20	Lisina, acido glutammico e loro sali; sali e idrossidi di ammonio quaternari; fosfoamminolipidi; ammidi e loro derivati, loro sali	35220
21.10.3	Lattoni n.c.a., composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello pirimidinico, un anello piperazinico, un anello triazinico non condensato o anelli fenotiazinici senza altre condensazioni; idantoina e suoi derivati; solfonammidi	
21.10.31	Lattoni n.c.a., composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello pirimidinico, un anello piperazinico, un anello triazinico non condensato o anelli fenotiazinici senza altre condensazioni; idantoina e suoi derivati	35230 (*)
21.10.32	Solfonammidi	35230 (*)
21.10.4	Zuccheri, chimicamente puri, n.c.a.; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali n.c.a.	
21.10.40	Zuccheri, chimicamente puri, n.c.a.; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali n.c.a.	35240
21.10.5	Provitamine, vitamine e ormoni; eterosidi e alcaloidi vegetali e loro derivati; antibiotici	
21.10.51	Provitamine, vitamine e loro derivati	35250 (*)
21.10.52	Ormoni, loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni	35250 (*)
21.10.53	Eterosidi, alcaloidi vegetali, loro sali, loro eteri, loro esteri ed altri derivati	35250 (*)
21.10.54	Antibiotici	35250 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
21.10.6	Ghiandole e altri organi; loro estratti ed altre sostanze umane o animali n.c.a.	
21.10.60	Ghiandole e altri organi; loro estratti ed altre sostanze umane o animali n.c.a.	35270 (*)
21.10.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di prodotti farmaceutici di base	
21.10.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di prodotti farmaceutici di base	88160 (*)
21.2	Medicinali e preparati farmaceutici	
21.20	Medicinali e preparati farmaceutici	
21.20.1	Medicamenti	
21.20.11	Medicamenti, contenenti penicilline o altri antibiotici	35260 (*)
21.20.12	Medicamenti, contenenti ormoni ma non antibiotici	35260 (*)
21.20.13	Medicamenti, contenenti alcaloidi o loro derivati ma non ormoni né antibiotici	35260 (*)
21.20.2	Altri medicinali e preparati farmaceutici	
21.20.21	Immunosieri e vaccini	35270 (*)
21.20.22	Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi	35270 (*) 35290 (*)
21.20.23	Reattivi per la diagnostica ed altri medicinali e preparati farmaceutici	35270 (*) 35290 (*)
21.20.24	Medicazioni adesive, catgut e articoli simili; cassette di pronto soccorso	35270 (*) 35290 (*)
21.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di medicinali e preparati farmaceutici	
21.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di medicinali e preparati farmaceutici	88152 88160 (*)
22	Articoli in gomma e in materie plastiche	
22.1	Articoli in gomma	
22.11	Copertoni e camere d'aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	
22.11.1	Copertoni e camere d'aria di gomma, nuovi	
22.11.11	Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autovetture	36111
22.11.12	Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli o per biciclette	36112
22.11.13	Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri e dei tipi utilizzati per aeroplani	36113 (*)
22.11.14	Copertoni per macchine agricole; altri copertoni nuovi, di gomma	36113 (*)
22.11.15	Camere d'aria, copertoni pieni o semipieni, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma	36114
22.11.16	Profilati per la ricostruzione di copertoni	36115
22.11.2	Copertoni rigenerati, di gomma	
22.11.20	Copertoni rigenerati, di gomma	36120
22.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei copertoni e delle camere d'aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	
22.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei copertoni e delle camere d'aria di gomma; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	88170 (*)
22.19	Altri prodotti in gomma	

Codice	Voce	CPC ver. 2
22.19.1	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	
22.19.10	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	36210
22.19.2	Gomma non vulcanizzata e articoli in gomma non vulcanizzata; gomma vulcanizzata non indurita, in fili, corde, lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati	
22.19.20	Gomma non vulcanizzata e articoli in gomma non vulcanizzata; gomma vulcanizzata non indurita, in fili, corde, lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati	36220
22.19.3	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita	
22.19.30	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita	36230
22.19.4	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata	
22.19.40	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata	36240
22.19.5	Tessuti gommati, escluse le nappe a trama per pneumatici	
22.19.50	Tessuti gommati, escluse le nappe a trama per pneumatici	36250
22.19.6	Indumenti ed accessori di abbigliamento, di gomma vulcanizzata non indurita	
22.19.60	Indumenti ed accessori di abbigliamento, di gomma vulcanizzata non indurita	36260
22.19.7	Articoli di gomma vulcanizzata n.c.a.; gomma indurita; lavori di gomma indurita	
22.19.71	Articoli di igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita	36270 (*)
22.19.72	Rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma vulcanizzata diversa dalla gomma alveolare	36270 (*)
22.19.73	Altri articoli di gomma vulcanizzata n.c.a.; gomma indurita in qualsiasi forma e lavori di gomma indurita; rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma cellulare vulcanizzata	29600 (*) 36270 (*)
22.19.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in gomma	
22.19.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in gomma	88170 (*)
22.2	Prodotti in materie plastiche	
22.21	Lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	
22.21.1	Monofilamenti di più di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche	
22.21.10	Monofilamenti di più di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche	36310
22.21.2	Tubi e loro accessori, di materie plastiche	
22.21.21	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche; tubi rigidi di materie plastiche	36320 (*)
22.21.29	Altri tubi e loro accessori, di materie plastiche	36320 (*)
22.21.3	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, non associati ad altre materie	
22.21.30	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, non associati ad altre materie	36330
22.21.4	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche	
22.21.41	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, alveolari	36390 (*)
22.21.42	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, non alveolari	36390 (*)
22.21.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	
22.21.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	88170 (*)
22.22	Imballaggi in materie plastiche	

Codice	Voce	CPC ver. 2
22.22.1	Imballaggi in materie plastiche	
22.22.11	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene	36410 (*)
22.22.12	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di materie plastiche diverse dai polimeri di etilene	36410 (*)
22.22.13	Scatole, casse e oggetti simili, di materie plastiche	36490 (*)
22.22.14	Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili, di materie plastiche	36490 (*)
22.22.19	Altri imballaggi in materie plastiche	36490 (*)
22.22.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di imballaggi in materie plastiche	
22.22.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di imballaggi in materie plastiche	88170 (*)
22.23	Articoli in plastica per l'edilizia	
22.23.1	Articoli in plastica per l'edilizia; linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche	
22.23.11	Rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti, di materie plastiche, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre	36910
22.23.12	Vasche da bagno, lavabi, tazze per gabinetti e loro coperchi, cassette di scarico ed altri articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche	36930
22.23.13	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità, superiore a 300 l, di materie plastiche	36950 (*)
22.23.14	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; imposte, persiane, tende, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche	36950 (*)
22.23.15	Linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche, ossia rivestimenti elastici per pavimentazioni, quali vinile, linoleum, ecc.	38930
22.23.19	Articoli in plastica per l'edilizia n.c.a.	36950 (*)
22.23.2	Costruzioni prefabbricate in materie plastiche	
22.23.20	Costruzioni prefabbricate in materie plastiche	38703
22.23.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli in plastica per l'edilizia	
22.23.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli in plastica per l'edilizia	88170 (*)
22.29	Altri articoli in materie plastiche	
22.29.1	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di materie plastiche	
22.29.10	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di materie plastiche	28243
22.29.2	Altri articoli in materie plastiche n.c.a.	
22.29.21	Lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, in rotoli, ed altre forme piatte di materie plastiche, di larghezza non superiore a 20 cm	36920 (*)
22.29.22	Altre lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, in rotoli, ed altre forme piatte di materie plastiche	36920 (*)
22.29.23	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche	36940
22.29.24	Parti n.c.a. di lampadari, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di materie plastiche	36960
22.29.25	Oggetti per l'ufficio e per la scuola, di materie plastiche	36990 (*)
22.29.26	Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche; statuette e altri oggetti da ornamento, di materie plastiche	36990 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
22.29.29	Altri oggetti di materie plastiche	29600 (*) 36990 (*) 38922 (*) 38994 (*)
22.29.9	Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche; attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	
22.29.91	Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	88170 (*)
22.29.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	88170 (*)
23	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	
23.1	Vetro e prodotti in vetro	
23.11	Vetro piano	
23.11.1	Vetro piano	
23.11.11	Vetro colato, laminato, tirato o soffiato, in fogli, ma non altrimenti lavorato	37112
23.11.12	Vetro flotté e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in fogli, ma non altrimenti lavorato	37113
23.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano	
23.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano	88180 (*)
23.12	Vetro piano lavorato e trasformato	
23.12.1	Vetro piano lavorato e trasformato	
23.12.11	Vetro in fogli, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato	37114
23.12.12	Vetri di sicurezza	37115
23.12.13	Specchi di vetro; vetri isolanti a pareti multiple	37116
23.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasformato	
23.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasformato	88180 (*)
23.13	Vetro cavo	
23.13.1	Vetro cavo	
23.13.11	Bottiglie, vasi, fiale ed altri recipienti, di vetro, escluse le ampolle; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	37191
23.13.12	Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica	37193 (*)
23.13.13	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti e simili	37193 (*)
23.13.14	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isothermici, con intercapedine isolante sottovuoto	37199 (*)
23.13.9	Servizi di finitura di vetro cavo; attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro cavo	
23.13.91	Servizi di finitura di bicchieri e di altri oggetti di vetro per la tavola e la cucina	88180 (*)
23.13.92	Servizi di finitura di contenitori di vetro	88180 (*)
23.13.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro cavo	88180 (*)
23.14	Fibre di vetro	
23.14.1	Fibre di vetro	
23.14.11	Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro	37121

Codice	Voce	CPC ver. 2
23.14.12	Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti	37129
23.14.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle fibre di vetro	
23.14.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle fibre di vetro	88180 (*)
23.19	Altro vetro lavorato, incluso il vetro per usi tecnici	
23.19.1	Altro vetro, semilavorato	
23.19.11	Vetro in massa, in biglie (diverse dalle microsferi), in barre o tubi, non lavorato	37111 (*)
23.19.12	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti in vetro pressato o a stampo; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli, in blocchi, lastre o forme simili	37117
23.19.2	Vetro per usi tecnici ed altro vetro	
23.19.21	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, per lampade elettriche, tubi catodici o simili	37192
23.19.22	Vetri da orologeria e da occhialeria, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, per la fabbricazione di tali vetri	37194
23.19.23	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia; ampolle di vetro	37195
23.19.24	Parti di lampadari, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di vetro	37196
23.19.25	Isolatori per l'elettricità, di vetro	37197
23.19.26	Lavori di vetro n.c.a.	37199 (*)
23.19.9	Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetriere per uso tecnico; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altro vetro lavorato, comprese le vetriere per uso tecnico	
23.19.91	Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetriere per uso tecnico	88180 (*)
23.19.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altro vetro lavorato, comprese le vetriere per uso tecnico	88180 (*)
23.2	Prodotti refrattari	
23.20	Prodotti refrattari	
23.20.1	Prodotti refrattari	
23.20.11	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili o di terre silicee simili	37310
23.20.12	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili	37320
23.20.13	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, n.c.a.	37330
23.20.14	Prodotti refrattari non sottoposti a cottura; altri prodotti ceramici refrattari	37340
23.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari	
23.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari	88180 (*)
23.3	Materiali da costruzione in terracotta	
23.31	Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	
23.31.1	Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	
23.31.10	Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	37370
23.31.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	
23.31.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	88180 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
23.32	Mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta	
23.32.1	Mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta	
23.32.11	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica, non refrattari	37350 (*)
23.32.12	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica, ed altri prodotti ceramici per l'edilizia	37350 (*)
23.32.13	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	37360
23.32.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta	
23.32.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta	88180 (*)
23.4	Altri prodotti in porcellana e in ceramica	
23.41	Prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	
23.41.1	Prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	
23.41.11	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di porcellana	37221 (*)
23.41.12	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana	37221 (*)
23.41.13	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica	37222
23.41.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	
23.41.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	88180 (*)
23.42	Sanitari in ceramica	
23.42.1	Sanitari in ceramica	
23.42.10	Sanitari in ceramica	37210
23.42.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei sanitari in ceramica	
23.42.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei sanitari in ceramica	88180 (*)
23.43	Isolatori e pezzi isolanti in ceramica	
23.43.1	Isolatori per l'elettricità, in ceramica; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, in ceramica	
23.43.10	Isolatori per l'elettricità, in ceramica; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, in ceramica	37292
23.43.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in ceramica	
23.43.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in ceramica	88180 (*)
23.44	Altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	
23.44.1	Altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	
23.44.11	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana	37291 (*)
23.44.12	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica esclusa la porcellana	37291 (*) 46932
23.44.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	
23.44.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	88180 (*)
23.49	Altri prodotti ceramici	
23.49.1	Altri prodotti ceramici	

Codice	Voce	CPC ver. 2
23.49.11	Articoli di ceramica per usi agricoli e per il trasporto o l'imballaggio di prodotti	37291 (*)
23.49.12	Altri prodotti ceramici diversi da quelli per l'edilizia, n.c.a.	37299
23.49.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici	
23.49.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici	88180 (*)
23.5	Cemento, calce e gesso	
23.51	Cemento	
23.51.1	Cemento	
23.51.11	Cementi non polverizzati detti «clinkers»	37430
23.51.12	Cementi Portland, cementi alluminosi, cementi di scoria e cementi idraulici simili	37440
23.51.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del cemento	
23.51.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del cemento	88180 (*)
23.52	Calce e gesso	
23.52.1	Calce viva, calce spenta e calce idraulica	
23.52.10	Calce viva, calce spenta e calce idraulica	37420
23.52.2	Gesso	
23.52.20	Gesso	37410
23.52.3	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	
23.52.30	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	37450
23.52.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di calce e gesso	
23.52.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di calce e gesso	88180 (*)
23.6	Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso	
23.61	Prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	
23.61.1	Prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	
23.61.11	Tegole, piastrelle, mattoni e articoli simili, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale	37540
23.61.12	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale	37550
23.61.2	Costruzioni prefabbricate di calcestruzzo	
23.61.20	Costruzioni prefabbricate di calcestruzzo	38704
23.61.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	
23.61.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	88180 (*)
23.62	Prodotti in gesso per l'edilizia	
23.62.1	Prodotti in gesso per l'edilizia	
23.62.10	Prodotti in gesso per l'edilizia	37530 (*)
23.62.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in gesso per l'edilizia	
23.62.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in gesso per l'edilizia	88180 (*)
23.63	Calcestruzzo pronto per l'uso	
23.63.1	Calcestruzzo pronto per l'uso	

Codice	Voce	CPC ver. 2
23.63.10	Calcestruzzo pronto per l'uso	37510 (*)
23.63.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del calcestruzzo pronto per l'uso	
23.63.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del calcestruzzo pronto per l'uso	88180 (*)
23.64	Malta	
23.64.1	Malta	
23.64.10	Malta	37510 (*)
23.64.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della malta	
23.64.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione della malta	88180 (*)
23.65	Fibrocemento	
23.65.1	Prodotti in fibrocemento	
23.65.11	Pannelli, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o residui di legno, agglomerati con leganti minerali	37520
23.65.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili	37570
23.65.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in fibrocemento	
23.65.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in fibrocemento	88180 (*)
23.69	Altri prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso	
23.69.1	Altri prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso	
23.69.11	Altri lavori di gesso o di composizioni a base di gesso n.c.a.	37530 (*)
23.69.19	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale n.c.a.	37560
23.69.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso o cemento	
23.69.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso o cemento	88180 (*)
23.7	Pietre tagliate, modellate e finite	
23.70	Pietre tagliate, modellate e finite	
23.70.1	Pietre tagliate, modellate e finite	
23.70.11	Marmo, travertino e alabastro, lavorati, e lavori di tali pietre (escl. blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, piastrelle, cubi e simili); granulati, scaglie e polveri di marmo, travertino e alabastro, colorati artificialmente	37610
23.70.12	Altre pietre ornamentali o da costruzione e lavori di tali pietre; altri granulati e polveri di pietre naturali, colorati artificialmente; lavori di ardesia agglomerata	37690
23.70.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle pietre tagliate, modellate e finite	
23.70.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle pietre tagliate, modellate e finite	88180 (*)
23.9	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	
23.91	Prodotti abrasivi	
23.91.1	Prodotti abrasivi	
23.91.11	Mole ed oggetti simili (senza basamento) per la lavorazione delle pietre, e loro parti, di pietra naturale, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica	37910 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
23.91.12	Abrasivi in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta o cartone	37910 (*)
23.91.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti abrasivi	
23.91.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti abrasivi	88180 (*)
23.99	Altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	
23.99.1	Altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	
23.99.11	Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele, o di amianto; guarnizioni di frizione, non montate, per freni, innesti o simili	37920
23.99.12	Lavori di asfalto o di prodotti simili	37930
23.99.13	Miscele bituminose a base di materiali lapidei naturali e artificiali e di bitume, di asfalto naturale o di sostanze affini come leganti	37940
23.99.14	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati	37950
23.99.15	Corindone artificiale	37960
23.99.19	Prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	37990
23.99.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	
23.99.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	88180 (*)
24	Metalli	
24.1	Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghie	
24.10	Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghie	
24.10.1	Prodotti di base di ferro e acciaio	
24.10.11	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie	41111
24.10.12	Ferroleghie	41112 41113 41114 41115
24.10.13	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	41116
24.10.14	Graniglie e polveri, di ghisa greggia e di ghisa speculare, di ferro o di acciaio	39350 41117
24.10.2	Acciaio grezzo	
24.10.21	Acciai non legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciai non legati	41121
24.10.22	Acciaio inossidabile in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciaio inossidabile	41122 (*)
24.10.23	Altri acciai legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di altri acciai legati	41122 (*)
24.10.3	Prodotti di acciaio, laminati piatti, semplicemente laminati a caldo	
24.10.31	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	41211
24.10.32	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm	41212
24.10.33	Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	41213 (*)
24.10.34	Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm	41214 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
24.10.35	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	41213 (*) 41223 (*)
24.10.36	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm (escl. prodotti di acciai al silicio detti magnetici)	41214 (*)
24.10.4	Prodotti laminati piatti di acciaio, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	
24.10.41	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	41221
24.10.42	Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	41223 (*)
24.10.43	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	41223 (*)
24.10.5	Prodotti laminati piatti di acciaio, placcati o rivestiti, e prodotti laminati piatti di acciaio rapido e acciai al silicio detti magnetici	
24.10.51	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	41231 (*)
24.10.52	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	41232
24.10.53	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	41233 (*)
24.10.54	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza inferiore a 600 mm	41233 (*)
24.10.55	Prodotti laminati piatti di acciaio rapido, di larghezza inferiore a 600 mm	41234
24.10.6	Barre di acciaio laminate a caldo	
24.10.61	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati	41241
24.10.62	Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	41242
24.10.63	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai inossidabili	41243 (*)
24.10.64	Altre barre di acciaio inossidabile, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	41244 (*) 41273 (*)
24.10.65	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati	41243 (*)
24.10.66	Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	41244 (*) 41271 (*) 41272 (*) 41273 (*)
24.10.67	Barre forate per la perforazione	41275
24.10.7	Profilati a sezione aperta, laminati a caldo, palancole ed elementi per la costruzione di strade ferrate, in acciaio	
24.10.71	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati	41251
24.10.72	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciaio inossidabile	41274 (*)
24.10.73	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati	41274 (*)
24.10.74	Palancole e profilati a sezione aperta, saldati, di acciaio	41252
24.10.75	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di acciaio	41253
24.10.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghie	
24.10.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghie	88213 (*)
24.2	Tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni	

Codice	Voce	CPC ver. 2
24.20	Tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni	
24.20.1	Tubi e profilati cavi, senza saldature, di acciaio	
24.20.11	Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti	41281
24.20.12	Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio	41282
24.20.13	Altri tubi, di sezione circolare, di acciaio	41283
24.20.14	Tubi, di sezione diversa da quella circolare, e profilati cavi, di acciaio	41284
24.20.2	Tubi saldati, a sezione circolare, di un diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio	
24.20.21	Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm	41285 (*)
24.20.22	Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio	41286 (*)
24.20.23	Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio	41287 (*)
24.20.24	Altri tubi, a sezione circolare, ad esempio, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio	41289 (*)
24.20.3	Tubi saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio	
24.20.31	Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm	41285 (*)
24.20.32	Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio	41286 (*)
24.20.33	Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio	41287 (*)
24.20.34	Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio	41288
24.20.35	Altri tubi di acciaio, ad esempio, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm	41289 (*)
24.20.4	Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato	
24.20.40	Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato	41293
24.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni	
24.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di tubi e profilati cavi in acciaio e relative guarnizioni	88213 (*)
24.3	Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio	
24.31	Barre trafilate a freddo	
24.31.1	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati	
24.31.10	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati	41261
24.31.2	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile	
24.31.20	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile	41264 (*) 41271 (*) 41272 (*) 41274 (*)
24.31.3	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciaio inossidabile	
24.31.30	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciaio inossidabile	41244 (*) 41264 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
24.31.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle barre trafilate a freddo	
24.31.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle barre trafilate a freddo	88213 (*)
24.32	Nastri laminati a freddo	
24.32.1	Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza < 600 mm	
24.32.10	Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza < 600 mm	41222 41224
24.32.2	Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza < 600 mm	
24.32.20	Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza < 600 mm	41231 (*)
24.32.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei nastri laminati a freddo	
24.32.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei nastri laminati a freddo	88213 (*)
24.33	Prodotti ottenuti a freddo o piegati	
24.33.1	Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati	
24.33.11	Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciai non legati	41262 (*)
24.33.12	Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciaio inossidabile	41274 (*)
24.33.2	Lamiere nervate di acciai non legati	
24.33.20	Lamiere nervate di acciai non legati	41262 (*)
24.33.3	Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito	
24.33.30	Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito	42190 (*)
24.33.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti ottenuti a freddo o piegati	
24.33.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti ottenuti a freddo o piegati	88213 (*)
24.34	Fili trafilati a freddo	
24.34.1	Fili trafilati a freddo	
24.34.11	Fili trafilati a freddo di acciai non legati	41263
24.34.12	Fili trafilati a freddo di acciaio inossidabile	41265 (*)
24.34.13	Fili trafilati a freddo di altri acciai legati	41265 (*)
24.34.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei fili trafilati a freddo	
24.34.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei fili trafilati a freddo	88213 (*)
24.4	Metalli preziosi di base e altri non ferrosi	
24.41	Metalli preziosi	
24.41.1	Argento, greggio, semilavorato o in polvere	
24.41.10	Argento, greggio, semilavorato o in polvere	41310
24.41.2	Oro, greggio, semilavorato o in polvere	
24.41.20	Oro, greggio, semilavorato o in polvere	41320
24.41.3	Platino, greggio, semilavorato o in polvere	
24.41.30	Platino, greggio, semilavorato o in polvere	41330
24.41.4	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	

Codice	Voce	CPC ver. 2
24.41.40	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	41340
24.41.5	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento e metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	
24.41.50	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento e metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	41350
24.41.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei metalli preziosi	
24.41.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei metalli preziosi	88213 (*)
24.42	Alluminio	
24.42.1	Alluminio greggio; ossido di alluminio	
24.42.11	Alluminio greggio	41431
24.42.12	Ossido di alluminio (escluso corindone artificiale)	41432
24.42.2	Semilavorati di alluminio o di sue leghe	
24.42.21	Polveri e pagliette di alluminio	41531
24.42.22	Barre e profilati di alluminio	41532
24.42.23	Fili di alluminio	41533
24.42.24	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	41534
24.42.25	Fogli e nastri sottili di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm	41535
24.42.26	Tubi e accessori per tubi, di alluminio	41536
24.42.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dell'alluminio	
24.42.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dell'alluminio	88213 (*)
24.43	Piombo, zinco e stagno	
24.43.1	Piombo, zinco e stagno greggi	
24.43.11	Piombo greggio	41441
24.43.12	Zinco greggio	41442
24.43.13	Stagno greggio	41443
24.43.2	Semilavorati di piombo, di zinco e di stagno e di loro leghe	
24.43.21	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo	41542
24.43.22	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)	41544
24.43.23	Barre, profilati e fili, di zinco; lamiere, fogli e nastri, di zinco	41545
24.43.24	Barre, profilati e fili, di stagno	41547
24.43.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di piombo, zinco e stagno	
24.43.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di piombo, zinco e stagno	88213 (*)
24.44	Rame	
24.44.1	Rame greggio; metalline cuprifere; rame da cementazione	
24.44.11	Metalline cuprifere; rame da cementazione	41411
24.44.12	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	41412
24.44.13	Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame	41413
24.44.2	Semilavorati di rame o di leghe di rame	

Codice	Voce	CPC ver. 2
24.44.21	Polveri e pagliette di rame	41511
24.44.22	Barre e profilati di rame	41512
24.44.23	Fili di rame	41513
24.44.24	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	41514
24.44.25	Fogli di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm	41515
24.44.26	Tubi e accessori per tubi, di rame	41516
24.44.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del rame	
24.44.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del rame	88213 (*)
24.45	Altri metalli non ferrosi	
24.45.1	Nichel greggio; prodotti intermedi della metallurgia del nichel	
24.45.11	Nichel greggio	41422
24.45.12	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	41421
24.45.2	Semilavorati di nichel o di leghe di nichel	
24.45.21	Polveri e pagliette di nichel	41521
24.45.22	Barre, profilati e fili, di nichel	41522
24.45.23	Lamiere, nastri e fogli, di nichel	41523
24.45.24	Tubi e accessori per tubi, di nichel	41524
24.45.3	Altri metalli non ferrosi e articoli in tali materie; cermet; ceneri e residui, contenenti metalli o composti di metalli	
24.45.30	Altri metalli non ferrosi e articoli in tali materie: cermet; ceneri e residui, contenenti metalli o composti di metalli	41601 41602 41603 41604
24.45.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri metalli non ferrosi	
24.45.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri metalli non ferrosi	88213 (*)
24.46	Combustibili nucleari trattati	
24.46.1	Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale	
24.46.10	Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale	33610
24.46.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di combustibili nucleari trattati	
24.46.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di combustibili nucleari trattati	88152 (*)
24.5	Servizi di fusione dei metalli	
24.51	Servizi di fusione di ferro	
24.51.1	Servizi di fusione di ghisa	
24.51.11	Servizi di fusione di ghisa malleabile	89310 (*)
24.51.12	Servizi di fusione di ghisa a grafite sferoidale	89310 (*)
24.51.13	Servizi di fusione di ghisa grigia	89310 (*)
24.51.2	Tubi e profilati cavi, di ghisa	
24.51.20	Tubi e profilati cavi, di ghisa	41291 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
24.51.3	Accessori per tubi, di ghisa	
24.51.30	Accessori per tubi, di ghisacolata	41292 (*)
24.51.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fusione di ferro	
24.51.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fusione di ferro	89310 (*)
24.52	Servizi di fusione di acciaio	
24.52.1	Servizi di fusione di acciaio	
24.52.10	Servizi di fusione di acciaio	89310 (*)
24.52.2	Tubi di acciaio realizzato per colata centrifuga	
24.52.20	Tubi di acciaio realizzato per colata centrifuga	41291 (*)
24.52.3	Accessori per tubi, di acciaio colato	
24.52.30	Accessori per tubi, di acciaio colato	41292 (*)
24.53	Servizi di fusione di metalli leggeri	
24.53.1	Servizi di fusione di metalli leggeri	
24.53.10	Servizi di fusione di metalli leggeri	89310 (*)
24.54	Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi	
24.54.1	Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi	
24.54.10	Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi	89310 (*)
25	Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	
25.1	Costruzioni metalliche	
25.11	Strutture metalliche e parti di strutture	
25.11.1	Costruzioni prefabbricate di metallo	
25.11.10	Costruzioni prefabbricate di metallo	38702
25.11.2	Costruzioni metalliche e loro parti	
25.11.21	Ponti ed elementi di ponti, di ghisa, ferro o acciaio	42110 (*)
25.11.22	Torri e piloni, di ghisa, ferro o acciaio	42110 (*)
25.11.23	Altre costruzioni e parti di costruzioni, lamiera, barre, profilati e simili, di ghisa, ferro, acciaio o alluminio	42190 (*)
25.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture	
25.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazioni di strutture metalliche e parti di strutture	88219 (*)
25.12	Porte e finestre di metallo	
25.12.1	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di metallo	
25.12.10	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di metallo	42120
25.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di porte e finestre di metallo	
25.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di porte e finestre di metallo	88219 (*)
25.2	Cisterne, serbatoi e recipienti di metallo	
25.21	Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	
25.21.1	Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	
25.21.11	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio	44823

Codice	Voce	CPC ver. 2
25.21.12	Caldaie per il riscaldamento centrale, per la produzione di acqua calda o vapore a bassa pressione	44825
25.21.13	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale	44833
25.21.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	
25.21.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	88219 (*)
25.29	Altre cisterne, serbatoi e recipienti di metallo	
25.29.1	Altre cisterne, serbatoi e recipienti di metallo	
25.29.11	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili (diversi dai recipienti per gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro, acciaio o alluminio, di capacità > 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici	42210
25.29.12	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di metallo	42220
25.29.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di cisterne, serbatoi e recipienti di metallo	
25.29.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di cisterne, serbatoi e recipienti di metallo	88219 (*)
25.3	Generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)	
25.30	Generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)	
25.30.1	Generatori di vapore e loro parti	
25.30.11	Caldaie a vapore (generatori di vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	42320
25.30.12	Apparecchi ausiliari per caldaie; condensatori per macchine a vapore	42330
25.30.13	Parti di generatori di vapore	42342
25.30.2	Reattori nucleari e loro parti	
25.30.21	Reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi	42310
25.30.22	Parti di reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi	42341
25.30.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale)	
25.30.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale)	88219 (*)
25.4	Armi e munizioni	
25.40	Armi e munizioni	
25.40.1	Armi e munizioni e loro parti	
25.40.11	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e simili	44720
25.40.12	Rivoltelle, pistole, armi da fuoco non militari e congegni simili	44730
25.40.13	Bombe, missili e simili munizioni da guerra; cartucce, altre munizioni e proiettili e loro parti	44740
25.40.14	Parti di armi da guerra e di altre armi	44760
25.40.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di armi e munizioni	
25.40.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di armi e munizioni	88214
25.5	Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	
25.50	Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	

Codice	Voce	CPC ver. 2
25.50.1	Servizi di fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli	
25.50.11	Servizi di fucinatura dei metalli	89320 (*)
25.50.12	Servizi di stampaggio dei metalli	89320 (*)
25.50.13	Altri servizi di profilatura dei metalli	89320 (*)
25.50.2	Metallurgia delle polveri	
25.50.20	Metallurgia delle polveri	89320 (*)
25.6	Servizi di trattamento e di rivestimento dei metalli; lavorazione meccanica	
25.61	Servizi di trattamento e di rivestimento dei metalli	
25.61.1	Servizi di rivestimento dei metalli	
25.61.11	Servizi di rivestimento dei metalli con materiali metallici	88211 (*)
25.61.12	Servizi di rivestimento dei metalli con materiali non metallici	88211 (*)
25.61.2	Altri servizi di trattamento dei metalli	
25.61.21	Servizi di trattamento a caldo dei metalli (diversi dai rivestimenti con materiali metallici)	88211 (*)
25.61.22	Altri servizi di trattamento superficiale dei metalli	88211 (*)
25.62	Servizi di lavorazione meccanica	
25.62.1	Servizi di tornitura di parti metalliche	
25.62.10	Servizi di tornitura di parti metalliche	88212
25.62.2	Altri servizi di lavorazione meccanica	
25.62.20	Altri servizi di lavorazione meccanica	88213 (*)
25.7	Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo	
25.71	Articoli di coltelleria e posateria	
25.71.1	Articoli di coltelleria e posateria	
25.71.11	Coltelli (esclusi i coltelli per macchine) e forbici; loro lame	42913
25.71.12	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)	42914
25.71.13	Altri oggetti di coltelleria; utensili ed assortimenti di utensili per manicure e pedicure	42915
25.71.14	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate	42916
25.71.15	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche e loro parti	44750
25.71.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli articoli di coltelleria e posateria	
25.71.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli articoli di coltelleria e posateria	88219 (*)
25.72	Serrature e cerniere	
25.72.1	Serrature e cerniere	
25.72.11	Lucchetti, serrature del tipo utilizzato per autoveicoli e serrature del tipo utilizzato per mobili, di metalli comuni	42992 (*)
25.72.12	Altre serrature e catenacci, di metalli comuni	42992 (*)
25.72.13	Fermagli e montature a fermaglio con serratura; parti	42992 (*)
25.72.14	Cerniere, guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli, porte, finestre, mobili e simili, di metalli comuni	42992 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
25.72.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di serrature e cerniere	
25.72.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di serrature e cerniere	88219 (*)
25.73	Utensili	
25.73.1	Attrezzi per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	
25.73.10	Attrezzi per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	42921 (*)
25.73.2	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie	
25.73.20	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie	42921 (*)
25.73.3	Altri attrezzi	
25.73.30	Altri attrezzi	42921 (*)
25.73.4	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili	
25.73.40	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili	42922 (*)
25.73.5	Forme; staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme	
25.73.50	Forme; staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme	44916
25.73.6	Altri utensili	
25.73.60	Altri utensili	42922 (*)
25.73.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli utensili	
25.73.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli utensili	88219 (*)
25.9	Altri prodotti in metallo	
25.91	Bidoni in acciaio e contenitori analoghi	
25.91.1	Bidoni in acciaio e contenitori analoghi	
25.91.11	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore o uguale a 50 l ma inferiore o uguale a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici	42931 (*)
25.91.12	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni (escl. quelli da chiudere per saldatura o aggraffatura), scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore a 50 l, senza dispositivi meccanici o termici	42931 (*)
25.91.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei bidoni in acciaio e contenitori analoghi	
25.91.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei bidoni in acciaio e contenitori analoghi	89200
25.92	Imballaggi in metallo leggero	
25.92.1	Imballaggi in metallo leggero	
25.92.11	Bidoni di ghisa, ferro o acciaio, da chiudere per saldatura o aggraffatura, di capacità inferiore a 50 l	42931 (*)
25.92.12	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di capacità non superiore a 300 l	42931 (*)
25.92.13	Tappi, anche a corona e tappi, di metalli comuni	42932
25.92.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli imballaggi in metallo leggero	
25.92.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli imballaggi in metallo leggero	88219 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
25.93	Prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle	
25.93.1	Prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle	
25.93.11	Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità	42941
25.93.12	Filo spinato di ferro o di acciaio; trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame o di alluminio, non isolati per l'elettricità	42942 42946
25.93.13	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro, di acciaio o di rame	42943
25.93.14	Chiodi, bullette, puntine da disegno, graffette e articoli simili	42944 (*)
25.93.15	Fili, bacchette, tubi, piastre ed elettrodi, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti	42950
25.93.16	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio; molle di rame	42945
25.93.17	Catene (escluse le catene a maglie articolate), catenelle e loro parti	42991
25.93.18	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio n.c.a.	42997 (*)
25.93.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle	
25.93.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle	88219 (*)
25.94	Dispositivi di fissaggio e viterie	
25.94.1	Dispositivi di fissaggio e viterie	
25.94.11	Dispositivi di fissaggio filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a.	42944 (*)
25.94.12	Dispositivi di fissaggio non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a.	42944 (*)
25.94.13	Dispositivi di fissaggio filettati e non filettati, di rame	42944 (*)
25.94.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di dispositivi di fissaggio e viterie	
25.94.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di dispositivi di fissaggio e viterie	88219 (*)
25.99	Altri prodotti in metallo n.c.a.	
25.99.1	Articoli in metallo per bagni e cucine	
25.99.11	Acquai, lavabi, vasche da bagno ed altri impianti sanitari, comprese le loro parti, di ghisa, ferro, acciaio, rame o alluminio	42911
25.99.12	Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame o di alluminio	42912
25.99.2	Altri lavori di metalli comuni	
25.99.21	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	42993
25.99.22	Scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio	42994
25.99.23	Meccanismi per legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere ed oggetti simili per ufficio, punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni	42995
25.99.24	Statuette ed altri oggetti di ornamento, cornici per fotografie, incisioni o simili e specchi, di metalli comuni	42996

Codice	Voce	CPC ver. 2
25.99.25	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni	42997 (*)
25.99.26	Eliche per navi e loro pale	42998
25.99.29	Altri articoli di metalli comuni n.c.a.	42999 46931
25.99.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.	
25.99.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.	88219 (*)
26	Prodotti informatici, elettronici ed ottici	
26.1	Componenti e schede elettronici	
26.11	Componenti elettronici	
26.11.1	Lampade, valvole e tubi elettronici a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (compresi i tubi catodici)	
26.11.11	Tubi catodici per ricevitori della televisione; tubi per telecamere; altri tubi catodici	47140 (*)
26.11.12	Magnetron, klystron, tubi per iperfrequenza ed altre lampade, tubi e valvole	47140 (*)
26.11.2	Diodi e transistori	
26.11.21	Diodi; transistori; tiristori, diac e triac	47150 (*)
26.11.22	Dispositivi a semiconduttore; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati; loro parti	47150 (*)
26.11.3	Circuiti integrati elettronici	
26.11.30	Circuiti integrati elettronici	47160
26.11.4	Parti n.c.a. di valvole e di tubi elettronici e di altri componenti elettronici	
26.11.40	Parti n.c.a. di valvole e di tubi elettronici e di altri componenti elettronici	47173
26.11.9	Servizi connessi con la fabbricazione di circuiti integrati elettronici; attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei componenti elettronici	
26.11.91	Servizi connessi con la fabbricazione di circuiti integrati elettronici	88233 (*)
26.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei componenti elettronici	88233 (*)
26.12	Schede elettroniche	
26.12.1	Circuiti caricati stampati	
26.12.10	Circuiti caricati stampati	47130
26.12.2	Carte audio, carte video e carte di rete per le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	
26.12.20	Carte audio, carte video e carte di rete per le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	45281 45282
26.12.3	Schede intelligenti	
26.12.30	Schede intelligenti	47920
26.12.9	Servizi connessi con la stampa di circuiti; attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle schede elettroniche	
26.12.91	Servizi connessi con la stampa di circuiti	88233 (*)
26.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle schede elettroniche	88233 (*)
26.2	Elaboratori elettronici e unità periferiche	

Codice	Voce	CPC ver. 2
26.20	Elaboratori elettronici e unità periferiche	
26.20.1	Macchine per l'elaborazione dell'informazione e loro parti ed accessori	
26.20.11	Macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso ≤ 10 kg, quali laptop e notebook; assistenti digitali personali ed elaboratori elettronici simili	45221 45222
26.20.12	Terminali di pagamento elettronico, sportelli automatici e apparecchiature simili collegabili ad una macchina per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	45142
26.20.13	Macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	45230
26.20.14	Macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, presentate sotto forma di sistemi	45240
26.20.15	Altre macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, che possono avere, in uno stesso involucro, uno o due dei tipi seguenti di unità: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	45250
26.20.16	Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria	45261 45262 45263 45264 45265 45269
26.20.17	Schermi e proiettori, utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione	47315
26.20.18	Unità che svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scannerizzazione, riproduzione, trasmissione/ricezione di fax	45266
26.20.2	Unità di memoria e altri dispositivi di memorizzazione	
26.20.21	Unità di memoria	45271 45272
26.20.22	Mezzi di archiviazione permanente a stato solido	47550
26.20.3	Altre unità di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	
26.20.30	Altre unità di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	45289
26.20.4	Parti e accessori di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	
26.20.40	Parti e accessori di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	45290
26.20.9	Servizi di fabbricazione di elaboratori elettronici e unità periferiche; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di elaboratori elettronici e unità periferiche	
26.20.91	Servizi di fabbricazione di elaboratori elettronici e unità periferiche	88231 (*)
26.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di elaboratori elettronici e unità periferiche	88231 (*)
26.3	Apparecchiature per le comunicazioni	
26.30	Apparecchiature per le comunicazioni	
26.30.1	Apparecchi trasmettenti radiotelevisivi; telecamere	
26.30.11	Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	47211
26.30.12	Apparecchi trasmettenti sprovvisti di un apparecchio ricevente	47212
26.30.13	Telecamere	47213
26.30.2	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo; videofoni	

Codice	Voce	CPC ver. 2
26.30.21	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	47221
26.30.22	Telefoni per radiotelefonìa cellulare o altre reti senza filo (Wi-Fi)	47222
26.30.23	Altri apparecchi telefonici e apparecchi trasmettenti o apparecchi riceventi di suoni, immagini o altre informazioni, inclusi apparecchi di comunicazione in una rete con o senza filo (ad esempio una rete ad ampia diffusione o locale)	47223 (*)
26.30.3	Parti di apparecchi elettrici per la telefonìa o la telegrafia	
26.30.30	Parti di apparecchi elettrici per la telefonìa o la telegrafia	47401
26.30.4	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti; parti di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi e telecamere	
26.30.40	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti; parti di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi e telecamere	47403 (*)
26.30.5	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	
26.30.50	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	46921
26.30.6	Parti di apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	
26.30.60	Parti di apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	46960 (*)
26.30.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchiature per le comunicazioni	
26.30.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchiature per le comunicazioni	88234 (*)
26.4	Elettronica di consumo	
26.40	Elettronica di consumo	
26.40.1	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione	
26.40.11	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione (esclusi quelli per auto) funzionanti senza una sorgente di energia esterna	47311
26.40.12	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione funzionanti esclusivamente con una sorgente di energia esterna	47312
26.40.2	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini	
26.40.20	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini	47313
26.40.3	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine	
26.40.31	Giradischi, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono	47321 (*)
26.40.32	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono	47321 (*)
26.40.33	Videocamere («camescopes») e altri apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini	47214 47323
26.40.34	Schermi e proiettori non muniti di apparecchi di ricezione per la televisione e non utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione	47314
26.40.4	Microfoni, altoparlanti, apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	
26.40.41	Microfoni e loro supporti	47331 (*)
26.40.42	Altoparlanti; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono	47331 (*)
26.40.43	Amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	47331 (*)
26.40.44	Apparecchi riceventi n.c.a. per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	47223 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
26.40.5	Parti di apparecchiature audio e video	
26.40.51	Parti ed accessori di apparecchiature audio e video	47402
26.40.52	Parti di apparecchi riceventi e trasmettenti per la radiodiffusione	47403 (*)
26.40.6	Console per videogiochi (utilizzabili con un televisore o con schermo incorporato) ed altri giochi di abilità o azzardo dotati di display elettronico	
26.40.60	Console per videogiochi (utilizzabili con un televisore o con schermo incorporato) ed altri giochi di abilità o azzardo dotati di display elettronico	38580
26.40.9	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti elettronici di consumo	
26.40.99	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti elettronici di consumo	88234 (*)
26.5	Apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi	
26.51	Apparecchi di misurazione, prova e navigazione	
26.51.1	Strumenti ed apparecchi di navigazione, di meteorologia, di geofisica e simili	
26.51.11	Bussole; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	48211
26.51.12	Telemetri, teodoliti e tacheometri; altri strumenti ed apparecchi di geodesia, idrografia, oceanografia, geofisica, idrologia e meteorologia	48212 (*) 48219
26.51.2	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione	
26.51.20	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione	48220
26.51.3	Bilance di precisione; strumenti da disegno o per calcolo, strumenti di misura di lunghezze e simili	
26.51.31	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno	48231
26.51.32	Tavoli e macchine per disegnare ed altri strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo	48232
26.51.33	Strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (incl. micrometri, noni e calibri) n.c.a.	48233 (*)
26.51.4	Apparecchi per la misura di grandezze elettriche o di radiazioni ionizzanti	
26.51.41	Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	48241
26.51.42	Oscilloscopi e oscillografi catodici	48242
26.51.43	Strumenti ed apparecchi per la misura di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore	48243
26.51.44	Strumenti ed apparecchi per telecomunicazioni	48244
26.51.45	Strumenti ed apparecchi n.c.a. per la misura o il controllo di grandezze elettriche	48249
26.51.5	Strumenti ed apparecchi per il controllo di altre caratteristiche fisiche	
26.51.51	Densimetri, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri	48251
26.51.52	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas	48252
26.51.53	Strumenti ed apparecchi n.c.a. per analisi fisiche o chimiche	48253
26.51.6	Altri strumenti ed apparecchi di misura e di controllo	
26.51.61	Microscopi (esclusi quelli ottici) e diffrattoграфи	48261

Codice	Voce	CPC ver. 2
26.51.62	Macchine ed apparecchi di prova delle proprietà meccaniche dei materiali	48262
26.51.63	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità	48263
26.51.64	Contagiri, contatori di produzione, tassometri; indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi	48264
26.51.65	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici, idraulici o pneumatici	48266
26.51.66	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, n.c.a.	48269 (*)
26.51.7	Termostati, manostati (pressostati) ed altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	
26.51.70	Termostati, manostati (pressostati) ed altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	48269 (*)
26.51.8	Parti ed accessori di apparecchi di misurazione, prova e navigazione	
26.51.81	Parti di apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione	47403 (*)
26.51.82	Parti ed accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 e 26.51.5; microtomi; parti n.c.a.	48281
26.51.83	Parti ed accessori di microscopi (diversi da quelli ottici) e di diffrattografi	48282
26.51.84	Parti ed accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.63 e 26.51.64	48283
26.51.85	Parti ed accessori degli strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.65, 26.51.66 e 26.51.70	48284
26.51.86	Parti ed accessori degli strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.11 e 26.51.62	48285
26.51.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchi di misurazione, prova e navigazione	
26.51.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchi di misurazione, prova e navigazione	88235 (*)
26.52	Orologeria	
26.52.1	Orologi, esclusi movimenti di orologi e loro parti	
26.52.11	Orologi da polso, da tasca e simili, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	48410 (*)
26.52.12	Altri orologi da polso, da tasca e simili, compresi i cronometri	48410 (*)
26.52.13	Orologi da cruscotto e simili, per veicoli	48420 (*)
26.52.14	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili; sveglie; pendole e orologi murali; altri orologi	48420 (*)
26.52.2	Movimenti di orologi e loro parti	
26.52.21	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati	48440 (*)
26.52.22	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	48440 (*)
26.52.23	Movimenti di orologi tascabili completi, non montati o parzialmente montati; movimenti di orologi tascabili incompleti, montati	48440 (*)
26.52.24	Sbozzi di movimenti di orologi tascabili	48440 (*)
26.52.25	Movimenti di orologeria completi e incompleti e sbozzi di movimenti di orologeria, non montati	48440 (*)
26.52.26	Casse per orologi e loro parti	48490 (*)
26.52.27	Altre forniture d'orologeria	48490 (*)
26.52.28	Registratori di presenza, orodatori e contatori di ore, parchimetri; interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito	48430
26.52.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dell'orologeria	
26.52.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dell'orologeria	88235 (*)
26.6	Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia	

Codice	Voce	CPC ver. 2
26.60	Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia	
26.60.1	Apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia	
26.60.11	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma	48110
26.60.12	Apparecchi di elettrodiagnosi per la medicina	48121
26.60.13	Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi, per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	48122
26.60.14	Pacemaker; protesi uditive	48170 (*)
26.60.9	Servizi di fabbricazione di strumenti per la medicina; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia	
26.60.91	Servizi di fabbricazione di strumenti per la medicina	88235 (*)
26.60.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia	88235 (*)
26.7	Strumenti ottici e attrezzature fotografiche	
26.70	Strumenti ottici e attrezzature fotografiche	
26.70.1	Apparecchiature fotografiche e loro parti	
26.70.11	Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	48321
26.70.12	Apparecchi fotografici per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa; apparecchi fotografici per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati	48322 (*)
26.70.13	Apparecchi fotografici numerici	47215
26.70.14	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei ed altri apparecchi fotografici	48322 (*)
26.70.15	Cineprese	48322 (*)
26.70.16	Proiettori cinematografici; proiettori di diapositive; altri proiettori di immagini fisse	48323
26.70.17	Flash; apparecchi fotografici d'ingrandimento; apparecchi per laboratori fotografici; negatoscopi, schermi per proiezioni	48324 (*)
26.70.18	Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati	48330
26.70.19	Parti ed accessori di apparecchiature fotografiche	48353
26.70.2	Altri strumenti ottici e loro parti	
26.70.21	Materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica (escl. quelli di vetro non lavorato otticamente), anche montati, diversi da quelli per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	48311 (*)
26.70.22	Binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici; altri strumenti di astronomia; microscopi ottici	48314
26.70.23	Dispositivi a cristalli liquidi; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a.	48315
26.70.24	Parti ed accessori di binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici, di altri strumenti di astronomia e di microscopi ottici	48351
26.70.25	Parti ed accessori di dispositivi a cristalli liquidi, laser, diversi dai diodi laser, altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a.	48354
26.70.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche	
26.70.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche	88235 (*)
26.8	Supporti ottici e magnetici	
26.80	Supporti ottici e magnetici	
26.80.1	Supporti ottici e magnetici	

Codice	Voce	CPC ver. 2
26.80.11	Supporti magnetici, vergini, escluse le carte a pista magnetica	47530
26.80.12	Supporti ottici, vergini	47540
26.80.13	Altri supporti per la registrazione, comprese matrici e master per la fabbricazione di dischi	47590
26.80.14	Carte a pista magnetica	47910
26.80.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di supporti magnetici e ottici	
26.80.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di supporti magnetici e ottici	0 (*)
27	Apparecchiature elettriche	
27.1	Motori, generatori e trasformatori elettrici e apparecchi per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	
27.11	Motori, generatori e trasformatori elettrici	
27.11.1	Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W; altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua	
27.11.10	Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W; altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua	46111
27.11.2	Motori universali a corrente continua o alternata di potenza superiore a 37,5 W; altri motori a corrente alternata; generatori a corrente alternata (alternatori)	
27.11.21	Motori universali a corrente continua o alternata di potenza superiore a 37,5 W	46112 (*)
27.11.22	Motori a corrente alternata, monofase	46112 (*)
27.11.23	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza inferiore o uguale a 750 W	46112 (*)
27.11.24	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 750 W ma inferiore o uguale a 75 kW	46112 (*)
27.11.25	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 75 kW	46112 (*)
27.11.26	Generatori a corrente alternata (alternatori)	46112 (*)
27.11.3	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	
27.11.31	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione	46113 (*)
27.11.32	Gruppi elettrogeni con motore con accensione a scintilla; altri gruppi elettrogeni; convertitori rotanti elettrici	46113 (*)
27.11.4	Trasformatori elettrici	
27.11.41	Trasformatori con dielettrico liquido	46121 (*)
27.11.42	Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 16 kVA	46121 (*)
27.11.43	Altri trasformatori, di potenza superiore a 16 kVA	46121 (*)
27.11.5	Ballast per lampade o tubi a scarica; convertitori statici; altri induttori	
27.11.50	Ballast per lampade o tubi a scarica; convertitori statici; altri induttori	46122
27.11.6	Parti di motori, generatori e trasformatori elettrici	
27.11.61	Parti specifiche per motori e generatori elettrici	46131
27.11.62	Parti di trasformatori, induttori e convertitori statici	46132
27.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici	
27.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici	88239 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
27.12	Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	
27.12.1	Apparecchi per l'interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V	
27.12.10	Apparecchi per l'interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V	46211 (*)
27.12.2	Apparecchi per l'interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V	
27.12.21	Fusibili, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V	46212 (*)
27.12.22	Interruttori automatici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V	46212 (*)
27.12.23	Apparecchi n.c.a. per la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	46212 (*)
27.12.24	Relè, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V	46212 (*)
27.12.3	Quadri	
27.12.31	Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l'interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	46213
27.12.32	Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l'interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione superiore a 1 000 V	46214
27.12.4	Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	
27.12.40	Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	46220
27.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	
27.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	88239 (*)
27.2	Batterie ed accumulatori	
27.20	Batterie ed accumulatori	
27.20.1	Pile e batterie di pile e loro parti	
27.20.11	Pile e batterie di pile	46410
27.20.12	Parti di pile e di batterie di pile	46430 (*)
27.20.2	Accumulatori elettrici e loro parti	
27.20.21	Accumulatori al piombo per l'avviamento dei motori alternativi	46420 (*)
27.20.22	Accumulatori al piombo (esclusi quelli per l'avviamento dei motori alternativi)	46420 (*)
27.20.23	Accumulatori al nichel-cadmio, all'idruro di nichel metallico, agli ioni di litio, al litio polimero, al nichel-ferro ed altri accumulatori elettrici	46420 (*)
27.20.24	Parti di accumulatori elettrici (compresi i separatori)	46430 (*)
27.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di batterie ed accumulatori	
27.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di batterie ed accumulatori	88239 (*)
27.3	Cavi, spine, prese e connettori	
27.31	Cavi di fibre ottiche	
27.31.1	Cavi di fibre ottiche	
27.31.11	Cavi di fibre ottiche costituiti di fibre rivestite individualmente	46360
27.31.12	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente)	48311 (*)
27.31.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei cavi di fibre ottiche	
27.31.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei cavi di fibre ottiche	88239 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
27.32	Altri fili e cavi elettrici ed elettronici	
27.32.1	Altri fili e cavi elettrici ed elettronici	
27.32.11	Fili per avvolgimenti, isolati	36950 (*) 46310
27.32.12	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	46320
27.32.13	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V	46340
27.32.14	Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V	46350
27.32.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici	
27.32.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici	88239 (*)
27.33	Spine, prese e connettori	
27.33.1	Spine, prese e connettori	
27.33.11	Interruttori, sezionatori e commutatori, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V	46212 (*)
27.33.12	Portalampane, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V	46212 (*)
27.33.13	Spine, prese di corrente ed altri apparecchi n.c.a. per l'interruzione o la protezione dei circuiti elettrici	46212 (*)
27.33.14	Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, di materie plastiche	36980
27.33.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di spine, prese e connettori	
27.33.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di spine, prese e connettori	88239 (*)
27.4	Apparecchi elettrici per l'illuminazione	
27.40	Apparecchi elettrici per l'illuminazione	
27.40.1	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica; lampade ad arco	
27.40.11	Proiettori sealed beam (sigillati)	46510 (*)
27.40.12	Lampade e tubi ad incandescenza alogeni, al tungsteno (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi)	46510 (*)
27.40.13	Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a. di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V	46510 (*)
27.40.14	Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a.	46510 (*)
27.40.15	Lampade e tubi a scarica; lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco	46510 (*)
27.40.2	Lampade e apparecchi per l'illuminazione	
27.40.21	Lampade elettriche portatili funzionanti a pile o ad accumulatori o elettromagnetiche	46531 (*)
27.40.22	Lampade da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo	46531 (*)
27.40.23	Apparecchi per l'illuminazione, non elettrici	46531 (*)
27.40.24	Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili	46531 (*)
27.40.25	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro	46531 (*)
27.40.3	Altri apparecchi per l'illuminazione	
27.40.31	Lampade per flash, cubi-flash e simili	48324 (*)
27.40.32	Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	46532
27.40.33	Proiettori	46539 (*)
27.40.39	Altri apparecchi elettrici per l'illuminazione n.c.a.	46539 (*) 46910 (*)
27.40.4	Parti di lampade e di apparecchi per l'illuminazione	
27.40.41	Parti di lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica	46541

Codice	Voce	CPC ver. 2
27.40.42	Parti di apparecchi per l'illuminazione	46542
27.40.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchi elettrici per l'illuminazione	
27.40.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di apparecchi elettrici per l'illuminazione	88239 (*)
27.5	Elettrodomestici	
27.51	Elettrodomestici	
27.51.1	Frigoriferi e congelatori; lavatrici; coperte a riscaldamento elettrico; ventilatori	
27.51.11	Frigoriferi e congelatori per uso domestico	44811
27.51.12	Lavastoviglie per uso domestico	44812 (*)
27.51.13	Lavatrici e asciugatrici per uso domestico	44812 (*)
27.51.14	Coperte a riscaldamento elettrico	44813
27.51.15	Ventilatori e cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, per uso domestico	44815 (*)
27.51.2	Altri elettrodomestici n.c.a.	
27.51.21	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico	44816 (*)
27.51.22	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato	44816 (*)
27.51.23	Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici	44816 (*)
27.51.24	Altri apparecchi elettrotermici	44816 (*)
27.51.25	Scaldacqua elettrici, istantanei o a accumulazione, e scaldatori ad immersione	44817 (*)
27.51.26	Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e del suolo	44817 (*)
27.51.27	Forni a microonde	44817 (*)
27.51.28	Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura); griglie e girarrosti	44817 (*)
27.51.29	Resistenze scaldanti	44818
27.51.3	Parti di elettrodomestici	
27.51.30	Parti di elettrodomestici	44831
27.51.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli elettrodomestici	
27.51.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli elettrodomestici	88239 (*)
27.52	Apparecchi non elettrici per uso domestico	
27.52.1	Apparecchi domestici non elettrici per cucinare e per riscaldare	
27.52.11	Apparecchi di cottura e scaldapiatti di uso domestico, non elettrici, di ghisa, ferro, acciaio o rame	44821
27.52.12	Altri apparecchi di uso domestico a combustibili gassosi, a gas ed altri combustibili, a combustibili liquidi o a combustibili solidi	44822
27.52.13	Generatori e distributori di aria calda n.c.a., a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio	44824
27.52.14	Scaldacqua non elettrici, istantanei o ad accumulazione	44826
27.52.2	Parti di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico	
27.52.20	Parti di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico	44832

Codice	Voce	CPC ver. 2
27.52.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli apparecchi non elettrici per uso domestico	
27.52.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli apparecchi non elettrici per uso domestico	88239 (*)
27.9	Altri apparecchi elettrici	
27.90	Altri apparecchi elettrici	
27.90.1	Altri apparecchi elettrici e loro parti	
27.90.11	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica	46939 (*)
27.90.12	Isolatori per l'elettricità; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici; tubi isolanti	46940
27.90.13	Elettrodi di carbone ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, per usi elettrici	46950
27.90.2	Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi o diodi emittenti luce; apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva	
27.90.20	Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi o diodi emittenti luce; apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva	46929 (*)
27.90.3	Macchine ed apparecchi elettrici per la brasatura, la saldatura, la tempera superficiale e per spruzzare a caldo	
27.90.31	Macchine ed apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati	44241
27.90.32	Parti di macchine e di apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati	44255
27.90.33	Parti di altri apparecchi elettrici; parti elettriche n.c.a. di macchine ed apparecchi	46960 (*)
27.90.4	Altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi elettromagneti; accoppiamenti, innesti elettromagnetici; e freni; teste di sollevamento elettromagnetiche; acceleratori di particelle elettrici; generatori di segnali, elettrici, e apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi)	
27.90.40	Altri apparecchi elettrici n.c.a. (compresi elettromagneti; accoppiamenti, innesti elettromagnetici; e freni; teste di sollevamento elettromagnetiche; acceleratori di particelle elettrici; generatori di segnali, elettrici, e apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi)	46939 (*)
27.90.5	Condensatori elettrici	
27.90.51	Condensatori fissi per le reti elettriche di 50/60 Hz capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar	47110 (*)
27.90.52	Altri condensatori fissi	47110 (*)
27.90.53	Condensatori variabili o regolabili	47110 (*)
27.90.6	Resistenze elettriche, escluse le resistenze scaldanti	
27.90.60	Resistenze elettriche, escluse le resistenze scaldanti	47120
27.90.7	Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi	
27.90.70	Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi	46929 (*)
27.90.8	Parti di condensatori elettrici, resistenze elettriche, reostati e potenziometri	
27.90.81	Parti di condensatori elettrici	47171
27.90.82	Parti di resistenze elettriche, reostati e potenziometri	47172
27.90.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri apparecchi elettrici	
27.90.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri apparecchi elettrici	88239 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
28	Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a.	
28.1	Macchine di impiego generale	
28.11	Motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l'aviazione	
28.11.1	Motori, esclusi i motori per l'aviazione, autoveicoli e motocicli	
28.11.11	Motori fuoribordo per la propulsione di imbarcazioni	43110 (*)
28.11.12	Motori con accensione a scintilla per la propulsione di navi; altri motori	43110 (*)
28.11.13	Altri motori alternativi ad accensione per compressione	43110 (*)
28.11.2	Turbine	
28.11.21	Turbine a vapore	43141
28.11.22	Turbine idrauliche e ruote idrauliche	43142
28.11.23	Turbine a gas diverse dai turboreattori e dai turbopropulsori	43143
28.11.24	Turbine eoliche	46113 (*)
28.11.3	Parti di turbine	
28.11.31	Parti di turbine a vapore	43153
28.11.32	Parti di turbine idrauliche e ruote idrauliche, compresi i regolatori	43154
28.11.33	Parti di turbine a gas (esclusi turboreattori e turbopropulsori)	43156
28.11.4	Parti di motori	
28.11.41	Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l'aviazione)	43151 (*)
28.11.42	Parti n.c.a. di altri motori	43151 (*)
28.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l'aviazione	
28.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di motori e turbine, esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l'aviazione	88239 (*)
28.12	Macchinari ad energia idraulica	
28.12.1	Macchinari ad energia idraulica, loro parti escluse	
28.12.11	Motori idraulici e pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)	43211 (*)
28.12.12	Motori idraulici e pneumatici rotativi	43219 (*)
28.12.13	Pompe idrauliche	43220 (*)
28.12.14	Valvole idrauliche e pneumatiche	43240 (*)
28.12.15	Assemblaggi di gruppi idraulici	43220 (*)
28.12.16	Sistemi idraulici	43211 (*) 43219 (*)
28.12.2	Parti di macchinari ad energia idraulica	
28.12.20	Parti di macchinari ad energia idraulica	43251
28.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchinari ad energia idraulica	
28.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchinari ad energia idraulica	88239 (*)
28.13	Altre pompe e compressori	
28.13.1	Pompe per liquidi; elevatori per liquidi	
28.13.11	Pompe per carburanti, oli lubrificanti, liquidi di raffreddamento e calcestruzzi	43220 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.13.12	Altre pompe volumetriche alternative per liquidi	43220 (*)
28.13.13	Altre pompe volumetriche rotative per liquidi	43220 (*)
28.13.14	Altre pompe centrifughe per liquidi; altre pompe	43220 (*)
28.13.2	Pompe per aria o per vuoto; compressori di aria o di altri gas	
28.13.21	Pompe per vuoto	43230 (*)
28.13.22	Pompe per aria, a mano o a pedale	43230 (*)
28.13.23	Compressori per impianti frigoriferi	43230 (*)
28.13.24	Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	43230 (*)
28.13.25	Turbocompressori	43230 (*)
28.13.26	Compressori volumetrici alternativi	43230 (*)
28.13.27	Compressori volumetrici rotativi, a un albero o a più alberi	43230 (*)
28.13.28	Altri compressori	43230 (*)
28.13.3	Parti di pompe e compressori	
28.13.31	Parti di pompe; parti di elevatori per liquidi	43252
28.13.32	Parti di pompe per aria o per vuoto, di compressori di aria o di gas, di ventilatori, di cappe	43253
28.13.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre pompe e compressori	
28.13.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre pompe e compressori	88239 (*)
28.14	Altre rubinetterie e valvole	
28.14.1	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili	
28.14.11	Riduttori di pressione, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza	43240 (*)
28.14.12	Rubinetteria per impianti sanitari; valvole per termosifoni di impianti centralizzati	43240 (*)
28.14.13	Valvole di regolazione, a saracinesca, a globo ed altre valvole	43240 (*)
28.14.2	Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili	
28.14.20	Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili	43254
28.14.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre rubinetterie e valvole	
28.14.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre rubinetterie e valvole	88239 (*)
28.15	Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	
28.15.1	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	
28.15.10	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	43310
28.15.2	Altri cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	
28.15.21	Catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio	43320 (*)
28.15.22	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle	43320 (*)
28.15.23	Supporti e cuscinetti a strisciamento	43320 (*)
28.15.24	Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità	43320 (*)
28.15.25	Volani e pulegge, incluse le carrucole a staffa	43320 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.15.26	Innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione	43320 (*)
28.15.3	Parti di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	
28.15.31	Sfere, cilindri, rulli ed aghi; parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	43331
28.15.32	Parti di catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio	43332 (*)
28.15.39	Parti di cuscinetti o di organi di trasmissione n.c.a.	43332 (*)
28.15.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	
28.15.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	88239 (*)
28.2	Altre macchine di impiego generale	
28.21	Forni e bruciatori	
28.21.1	Forni e bruciatori e loro parti	
28.21.11	Bruciatori; focolari automatici e avanfocolari; dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	43410
28.21.12	Forni industriali o per laboratori, non elettrici, compresi gli inceneritori (esclusi i forni per i prodotti della panetteria)	43420 (*)
28.21.13	Forni elettrici industriali o per laboratori; apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	43420 (*)
28.21.14	Parti di forni e bruciatori	43430
28.21.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei forni e bruciatori	
28.21.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei forni e bruciatori	88239 (*)
28.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione	
28.22.1	Macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro parti	
28.22.11	Paranchi n.c.a.	43510 (*)
28.22.12	Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo; altri verricelli; argani	43510 (*)
28.22.13	Sollevatori di vetture per autorimesse; binde e martinetti	43510 (*)
28.22.14	Derrick; gru; gru a portale mobile, carrelli a portale e carrelli-gru	43520
28.22.15	Carrelli elevatori a forche, altri carrelli di movimentazione; carrelli-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni ferroviarie	43530
28.22.16	Ascensori e montacarichi, scale e marciapiedi mobili	43540
28.22.17	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, pneumatici o ad azione continua, per merci	43550
28.22.18	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione	43560
28.22.19	Parti di macchine od apparecchi di sollevamento e di movimentazione	43570
28.22.2	Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili	
28.22.20	Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili	43580
28.22.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione	
28.22.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione	88239 (*)
28.23	Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)	

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.23.1	Macchine da scrivere, macchine per l'elaborazione dei testi e macchine calcolatrici	
28.23.11	Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione dei testi	45110
28.23.12	Calcolatori elettronici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo	45130
28.23.13	Macchine contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, munite di dispositivi di calcolo	45141
28.23.2	Macchine per ufficio e loro parti	
28.23.21	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia	44917 (*)
28.23.22	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentate a foglio (offset per ufficio)	45150
28.23.23	Altre macchine per ufficio	45160 (*)
28.23.24	Parti ed accessori di macchine da scrivere e di macchine calcolatrici	45170
28.23.25	Parti ed accessori di altre macchine per ufficio	45180
28.23.26	Parti ed accessori di fotocopiatrici	44922 (*)
28.23.9	Servizi di fabbricazione di macchine per ufficio e macchine contabili; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)	
28.23.91	Servizi di fabbricazione di macchine per ufficio e macchine contabili (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)	88232 (*)
28.23.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)	88232 (*)
28.24	Utensili elettrici portatili	
28.24.1	Utensili elettromeccanici, per l'impiego a mano; altri utensili elettrici portatili	
28.24.11	Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano	44232
28.24.12	Altri utensili elettrici portatili	44231
28.24.2	Parti di utensili elettrici portatili	
28.24.21	Parti di utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano	44253 (*)
28.24.22	Parti di altri utensili elettrici portatili	44253 (*)
28.24.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di utensili elettrici portatili	
28.24.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di utensili elettrici portatili	88239 (*)
28.25	Attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione	
28.25.1	Scambiatori di calore; macchine per il condizionamento dell'aria, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, di uso non domestico	
28.25.11	Scambiatori di calore e apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	43911 (*)
28.25.12	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria	43912
28.25.13	Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore, di uso non domestico	43913
28.25.14	Apparecchi per filtrare o depurare i gas, n.c.a.	43914 (*)
28.25.2	Ventilatori, esclusi i ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra	

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.25.20	Ventilatori, esclusi i ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra	43931 (*)
28.25.3	Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore	
28.25.30	Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore	43941 (*)
28.25.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione	
28.25.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione	88239 (*)
28.29	Altre macchine di impiego generale n.c.a.	
28.29.1	Generatori di gas, apparecchi di distillazione e per filtrare	
28.29.11	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua; generatori di acetilene e simili; apparecchi di distillazione o di rettificazione	43911 (*)
28.29.12	Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi	43914 (*)
28.29.13	Apparecchi per filtrare gli oli minerali e filtri di immissione dell'aria per motori a combustione interna	43915
28.29.2	Macchine ed apparecchi per pulire, per riempire o per imballare bottiglie o altri recipienti; estintori, pistole a spruzzo, macchine ed apparecchi a getto di sabbia o di vapore; guarnizioni	
28.29.21	Macchine ed apparecchi per pulire, per riempire o per imballare bottiglie o altri recipienti	43921
28.29.22	Estintori, pistole a spruzzo, macchine ed apparecchi a getto di sabbia o di vapore e simili apparecchi meccanici, esclusi gli apparecchi per l'agricoltura	43923
28.29.23	Guarnizioni metalloplastiche; giunti di tenuta stagna meccanici	43924
28.29.3	Bilance per uso industriale, casalingo e altri apparecchi e strumenti per pesare e misurare	
28.29.31	Bilance, per uso industriale; bascule per la pesatura continua su trasportatori; bascule a pesata costante e bascule dosatrici	43922 (*) 48212 (*)
28.29.32	Pesapersona e bilance per uso casalingo	43922 (*)
28.29.39	Altri apparecchi e strumenti per pesare e misurare	43922 (*) 48233 (*)
28.29.4	Centrifughe, calandre e distributori automatici	
28.29.41	Centrifughe n.c.a.	43931 (*)
28.29.42	Calandre e laminatoi (esclusi quelli per i metalli o per il vetro)	43933
28.29.43	Distributori automatici	43934
28.29.5	Lavastoviglie, di tipo industriale	
28.29.50	Lavastoviglie, di tipo industriale	43935
28.29.6	Apparecchi e dispositivi n.c.a. per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura	
28.29.60	Apparecchi e dispositivi n.c.a. per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura	43932
28.29.7	Macchine ed apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura e loro parti; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale	
28.29.70	Macchine ed apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura e loro parti; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale	44242
28.29.8	Parti di altre macchine di impiego generale n.c.a.	
28.29.81	Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua	43941 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.29.82	Parti di centrifughe; parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas	43942
28.29.83	Parti di calandre e laminatoi; parti di macchine per spruzzare, pesi per apparecchi o strumenti per pesare	43943
28.29.84	Parti di macchine, non aventi raccordi elettrici, n.c.a.	43949
28.29.85	Parti di lavastoviglie e di macchine per pulire, riempire, imballare o confezionare	43944
28.29.86	Parti di macchine e di apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale	44256
28.29.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	
28.29.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	88239 (*)
28.3	Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	
28.30	Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	
28.30.1	Motocoltivatori	
28.30.10	Motocoltivatori	44141
28.30.2	Altri trattori agricoli	
28.30.21	Trattori con motore di potenza inferiore o uguale a 37 kW	44149 (*)
28.30.22	Trattori con motore di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW	44149 (*)
28.30.23	Trattori con motore di potenza superiore a 59 kW	44149 (*)
28.30.3	Macchine per la lavorazione del suolo	
28.30.31	Aratri	44111
28.30.32	Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici e zappatrici	44112
28.30.33	Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici	44113
28.30.34	Spanditori di letame e distributori di concimi	44114
28.30.39	Altre macchine per la lavorazione del suolo	44119
28.30.4	Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi	
28.30.40	Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi	44121
28.30.5	Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli	
28.30.51	Falciatrici n.c.a. (comprese le barre da taglio da montare sul trattore)	44123
28.30.52	Macchine ed apparecchi da fienagione	44124
28.30.53	Pressapaglia o pressaforaggi (comprese le presse raccogliatrici)	44125
28.30.54	Macchine per la raccolta di radici o tuberi	44126
28.30.59	Macchine, apparecchi e congegni n.c.a. per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli	44122 44129 (*)
28.30.6	Macchine, apparecchi e congegni per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, per l'agricoltura o l'orticoltura	
28.30.60	Macchine, apparecchi e congegni per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, per l'agricoltura o l'orticoltura	44150
28.30.7	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	
28.30.70	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	44160
28.30.8	Altre macchine per l'agricoltura	
28.30.81	Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli, esclusi cereali e legumi secchi	44127

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.30.82	Mungitrici	44131
28.30.83	Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	44192
28.30.84	Incubatrici ed allevatrici	44193
28.30.85	Macchine ed apparecchi per l'avicoltura	44194
28.30.86	Macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, n.c.a.	44198
28.30.9	Parti di macchinari e attrezzature agricole; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	
28.30.91	Parti di mietitrici e trebbiatrici n.c.a.	44129 (*)
28.30.92	Parti di macchine per la lavorazione del suolo	44115
28.30.93	Parti di altre macchine per l'agricoltura	44199
28.30.94	Parti di mungitrici e di apparecchi per l'industria del latte n.c.a.	44139 (*)
28.30.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	88239 (*)
28.4	Macchine per la formatura dei metalli e macchine utensili	
28.41	Macchine per la formatura dei metalli	
28.41.1	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, operanti con laser o con procedimenti simili; centri di lavorazione, per la lavorazione dei metalli e simili	
28.41.11	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, lavoranti per asportazione di materiale e operanti con laser, con ultrasuoni o con procedimenti simili	44211 44918 (*)
28.41.12	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli	44212
28.41.2	Torni, macchine alesatrici e fresatrici per la lavorazione dei metalli	
28.41.21	Torni che operano con asportazione di metallo	44213
28.41.22	Macchine utensili foratrici, alesatrici o fresatrici per metalli; macchine tessili per filettare o maschiare i metalli n.c.a.	44214 44215
28.41.23	Macchine utensili per sbavare, affilare, molare o altrimenti rifinire i metalli	44216 (*)
28.41.24	Macchine utensili per piallare, segare, troncare e altri utensili che operano con asportazione di metallo	44216 (*)
28.41.3	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli	
28.41.31	Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici e raddrizzatrici per metalli	44217 (*)
28.41.32	Macchine punzonatrici, sgretolatrici e cesoie per metalli	44217 (*)
28.41.33	Macchine per fucinare o forgiare a stampo, magli; presse idrauliche e presse per la lavorazione dei metalli n.c.a.	44217 (*)
28.41.34	Macchine utensili n.c.a. per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, non lavoranti per asportazione di materiale	44218
28.41.4	Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione dei metalli	
28.41.40	Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione dei metalli	44251 (*) 44923
28.41.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine per la formatura dei metalli	
28.41.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine per la formatura dei metalli	88239 (*)
28.49	Altre macchine utensili	

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.49.1	Macchine utensili per la lavorazione della pietra, del legno e di altri materiali duri	
28.49.11	Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro	44221
28.49.12	Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di altre materie dure simili; macchine per la galvanotecnica	44222
28.49.2	Portautensili	
28.49.21	Portautensili e filiere a scatto automatico, per macchine utensili	44251 (*)
28.49.22	Portapezzi per macchine utensili	44251 (*)
28.49.23	Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	42922 44251 (*)
28.49.24	Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, della pietra, della gomma indurita e di materie dure simili	44252
28.49.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre macchine utensili	
28.49.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre macchine utensili	88239 (*)
28.9	Altre macchine per impieghi speciali	
28.91	Macchine per la metallurgia	
28.91.1	Macchine per la metallurgia e loro parti	
28.91.11	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare); laminatoi per metalli	44310
28.91.12	Parti di macchine per la metallurgia; parti di laminatoi	44320
28.91.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine per la metallurgia	
28.91.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine per la metallurgia	88239 (*)
28.92	Macchine da miniera, cava e cantiere	
28.92.1	Macchine da miniera	
28.92.11	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	44411
28.92.12	Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie; altre macchine di sondaggio o di perforazione	44412
28.92.2	Altre macchine ed apparecchi semoventi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi [incl. apripista (bulldozer), pale meccaniche e rulli compressori]	
28.92.21	Bulldozer e angledozer, semoventi	44421
28.92.22	Livellatrici semoventi	44422
28.92.23	Ruspe spianatrici semoventi	44423
28.92.24	Compattatori e rulli compressori, semoventi	44424
28.92.25	Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale, semoventi	44425
28.92.26	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi, dotati di una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° (esclusi caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)	44426
28.92.27	Altre pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici semoventi; altre macchine semoventi per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	44427

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.92.28	Lame di apripista (bulldozer o angledozer)	44429
28.92.29	Autocarri a cassone ribaltabile destinati ad essere utilizzati fuori della sede stradale	44428
28.92.3	Altre macchine per l'escavazione	
28.92.30	Altre macchine per l'escavazione	44430
28.92.4	Macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare, mescolare o altrimenti trattare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide	
28.92.40	Macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare, mescolare o altrimenti trattare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide	44440
28.92.5	Trattori a cingoli	
28.92.50	Trattori a cingoli	44142
28.92.6	Parti di macchine da miniera, cava e cantiere	
28.92.61	Parti di macchine di sondaggio, di perforazione o di escavazione; parti di gru	44461
28.92.62	Parti di macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare o altrimenti trattare le terre, le pietre e simili	44462
28.92.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine da miniera, cava e cantiere	
28.92.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine da miniera, cava e cantiere	88239 (*)
28.93	Macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	
28.93.1	Macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco, escluse le loro parti	
28.93.11	Scrematrici centrifughe	44511
28.93.12	Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	44132
28.93.13	Macchine ed apparecchi n.c.a. per la macinazione o la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi	44513
28.93.14	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta e bevande simili	44191
28.93.15	Forni non elettrici per i prodotti della panetteria; apparecchi e dispositivi per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti, esclusi gli apparecchi di tipo domestico	44515
28.93.16	Essiccatori per prodotti agricoli	44518
28.93.17	Macchine ed apparecchi n.c.a. per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande (inclusi i grassi e gli oli)	44516
28.93.19	Macchine ed apparecchi n.c.a. per la preparazione o la trasformazione del tabacco	44517
28.93.2	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	
28.93.20	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	44128
28.93.3	Parti di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	
28.93.31	Parti di macchine e di apparecchi per la fabbricazione di bevande	44139 (*)
28.93.32	Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione dei prodotti alimentari	44522 (*)
28.93.33	Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione del tabacco	44523
28.93.34	Parti di macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	44522 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.93.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	
28.93.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	88239 (*)
28.94	Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	
28.94.1	Macchine per la preparazione, la filatura e la tessitura dei tessuti e macchine per maglieria	
28.94.11	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali; macchine per la preparazione delle materie tessili	44611 (*)
28.94.12	Macchine per la filatura delle materie tessili; macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili, per bobinare o per aspare le materie tessili	44611 (*)
28.94.13	Telai per tessitura	44612
28.94.14	Macchine e telai per maglieria; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia e simili; macchine per tessuti tufted	44613
28.94.15	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine tessili; macchine per la stampa dei tessuti	44694 44914 (*)
28.94.2	Altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di prodotti tessili e la confezione di capi di abbigliamento (comprese le macchine per cucire)	
28.94.21	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, strizzare, stirare, pressare, tingere, avvolgere, ecc. filati o tessuti; macchine ed apparecchi per la finitura del feltro	44621
28.94.22	Macchine per lavare la biancheria; macchine per pulire a secco; macchine per asciugare, di capacità superiore a 10 kg	44622
28.94.23	Asciugatrici a centrifuga	44911
28.94.24	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli impiegate in legatoria e le macchine per cucire di tipo domestico	44623
28.94.3	Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o articoli simili	
28.94.30	Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o articoli simili	44630
28.94.4	Macchine per cucire di tipo domestico	
28.94.40	Macchine per cucire di tipo domestico	44814
28.94.5	Parti ed accessori di macchine per la filatura delle materie tessili e di telai per tessitura e di macchine per altre lavorazioni dei tessuti, per la produzione di capi di abbigliamento e per la lavorazione del cuoio	
28.94.51	Parti ed accessori di macchine per la filatura delle materie tessili e di telai per tessitura	44640 (*)
28.94.52	Parti di macchine per altre lavorazioni dei tessuti, per la produzione di capi di abbigliamento e per la lavorazione del cuoio	44640 (*)
28.94.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	
28.94.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	88239 (*)
28.95	Macchine per l'industria della carta e del cartone	
28.95.1	Macchine per l'industria della carta e del cartone e loro parti	
28.95.11	Macchine per l'industria della carta e del cartone, escluse loro parti	44913
28.95.12	Parti di macchine per l'industria della carta e del cartone	44921

Codice	Voce	CPC ver. 2
28.95.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine per l'industria della carta e del cartone	
28.95.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle macchine per l'industria della carta e del cartone	88239 (*)
28.96	Macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma	
28.96.1	Macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie	
28.96.10	Macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie	44915
28.96.2	Parti di macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie	
28.96.20	Parti di macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie	44929 (*)
28.96.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma	
28.96.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma	88239 (*)
28.99	Altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	
28.99.1	Macchine da stampa e macchine ed apparecchi per legare o rilegare	
28.99.11	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare (comprese le macchine per cucire i fogli)	44914 (*)
28.99.12	Macchine, apparecchi e impianti per comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché o lastre	44914 (*)
28.99.13	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, esclusi quelli per ufficio	44914 (*)
28.99.14	Altre macchine da stampa, escluse quelle per ufficio	44914 (*) 44917
28.99.2	Macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto	
28.99.20	Macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto	44918
28.99.3	Macchine per impieghi speciali n.c.a.	
28.99.31	Essiccatori per il legno, la pasta da carta, la carta o i cartoni; essiccatori, diversi dagli apparecchi domestici, n.c.a.	44912
28.99.32	Giostre, altalene, padiglioni da tiro a segno ed altre attrazioni da fiera	38600
28.99.39	Dispositivi per il lancio di veicoli aerei; dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei o apparecchi analoghi; dispositivi di equilibraggio di pneumatici; macchine per usi specifici n.c.a.	44919
28.99.4	Parti di macchine da stampa o di macchine ed apparecchi per legare o rilegare	
28.99.40	Parti di macchine da stampa o di macchine ed apparecchi per legare o rilegare	44922 (*)
28.99.5	Parti di macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto; parti di altre macchine per impieghi speciali	
28.99.51	Parti di macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi «wafer», di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto	44923
28.99.52	Parti di altre macchine per impieghi speciali	44929 (*)
28.99.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	
28.99.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	88239 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
29	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	
29.1	Autoveicoli	
29.10	Autoveicoli	
29.10.1	Motori a combustione interna dei tipi utilizzati per gli autoveicoli	
29.10.11	Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	43121 (*)
29.10.12	Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata superiore a 1 000 cm ³	43122 (*)
29.10.13	Motori a combustione interna alternativi ad accensione per compressione, per veicoli	43123
29.10.2	Automobili	
29.10.21	Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ , nuovi	49113 (*)
29.10.22	Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ , nuovi	49113 (*)
29.10.23	Veicoli con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel), nuovi	49113 (*)
29.10.24	Altri autoveicoli per il trasporto di persone	49113 (*)
29.10.3	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone	
29.10.30	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone	49112
29.10.4	Autoveicoli per il trasporto delle merci	
29.10.41	Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel), nuovi	49114 (*)
29.10.42	Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo con accensione a scintilla; altri veicoli commerciali, nuovi	49114 (*)
29.10.43	Trattori stradali per semirimorchi	49111
29.10.44	Telai con motori, per autoveicoli	49121
29.10.5	Autoveicoli speciali	
29.10.51	Autogru	49115
29.10.52	Autoveicoli per spostarsi sulla neve, autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili, con motore	49116
29.10.59	Autoveicoli speciali n.c.a.	49119
29.10.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli autoveicoli	
29.10.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione degli autoveicoli	88221 (*)
29.2	Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi	
29.20	Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi	
29.20.1	Carrozzerie per autoveicoli	
29.20.10	Carrozzerie per autoveicoli	49210
29.20.2	Rimorchi e semirimorchi; container	
29.20.21	Container appositamente costruiti per uno o più modi di trasporto	49221
29.20.22	Rimorchi e semirimorchi tipo roulotte, ad uso abitazione o per campeggio	49222
29.20.23	Altri rimorchi e semirimorchi	49229
29.20.3	Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli, a propulsione non meccanica	

Codice	Voce	CPC ver. 2
29.20.30	Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli, a propulsione non meccanica	49232
29.20.4	Servizi di rimessa in efficienza, assemblaggio, allestimento e carrozzeria per autoveicoli	
29.20.40	Servizi di rimessa in efficienza, assemblaggio, allestimento e carrozzeria per autoveicoli	88221 (*)
29.20.5	Servizi di allestimento per roulotte e mobilhome	
29.20.50	Servizi di allestimento per roulotte e mobilhome	88221 (*)
29.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi	
29.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi	88221 (*)
29.3	Parti ed accessori per autoveicoli	
29.31	Attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli	
29.31.1	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	
29.31.10	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	46330
29.31.2	Altri apparecchi elettrici per autoveicoli e loro parti	
29.31.21	Candele di accensione; magneti; dinamo-magnet; volano-magnet; distributori; bobine di accensione	46910 (*)
29.31.22	Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori ed altri apparecchi e dispositivi	46910 (*)
29.31.23	Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per autoveicoli e motocicli	46910 (*)
29.31.3	Parti di altri apparecchi elettrici per autoveicoli e motocicli	
29.31.30	Parti di altri apparecchi elettrici per autoveicoli e motocicli	46960 (*)
29.31.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli	
29.31.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di attrezzature elettriche ed elettroniche per autoveicoli	88239 (*)
29.32	Altre parti ed accessori per autoveicoli	
29.32.1	Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli	
29.32.10	Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli	38111 (*)
29.32.2	Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie	
29.32.20	Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie	49231
29.32.3	Parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli	
29.32.30	Parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli	49129 (*)
29.32.9	Servizi di assemblaggio di parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli; servizi di assemblaggio di insiemi completi di costruzione per autoveicoli all'interno del processo di fabbricazione; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre parti ed accessori per autoveicoli	
29.32.91	Servizi in subfornitura di assemblaggio di set completi per autoveicoli	88221 (*)
29.32.92	Servizi di assemblaggio di parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli	88221 (*)
29.32.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altre parti e di accessori per autoveicoli	88221 (*)
30	Altri mezzi di trasporto	
30.1	Navi e imbarcazioni	

Codice	Voce	CPC ver. 2
30.11	Navi e congegni galleggianti	
30.11.1	Navi militari	
30.11.10	Navi militari	49319 (*)
30.11.2	Navi e natanti simili per il trasporto dei passeggeri e delle merci	
30.11.21	Piroscafi, navi da crociera e navi simili adibiti al trasporto di persone; navi traghetto	49311
30.11.22	Navi cisterna per il trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, sostanze chimiche, gas liquefatti	49312
30.11.23	Navi frigorifere, escluse le navi cisterna	49313
30.11.24	Navi da carico secco	49314
30.11.3	Pescherecci e altri natanti speciali	
30.11.31	Pescherecci; navi officina ed altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca	49315
30.11.32	Rimorchiatori e spintori	49316
30.11.33	Draghe; navi-faro, pontoni-gru; altri natanti	49319 (*)
30.11.4	Navi d'altura e relative infrastrutture	
30.11.40	Navi d'altura e relative infrastrutture	49320
30.11.5	Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)	
30.11.50	Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)	49390
30.11.9	Servizi di trasformazione, rimessa in efficienza e allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di navi e congegni galleggianti	
30.11.91	Trasformazione e rimessa in efficienza di navi e di piattaforme e congegni galleggianti	88229 (*)
30.11.92	Servizi di allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti	88229 (*)
30.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di navi e congegni galleggianti	88229 (*)
30.12	Imbarcazioni da diporto e sportive	
30.12.1	Imbarcazioni da diporto e sportive	
30.12.11	Imbarcazioni a vela (escl. imbarcazioni pneumatiche) da diporto o sportive, anche munite di motore ausiliario	49410
30.12.12	Imbarcazioni pneumatiche da diporto o sportive	49490 (*)
30.12.19	Altre imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni a remi e canoe	49490 (*)
30.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle imbarcazioni da diporto e sportive	
30.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle imbarcazioni da diporto e sportive	88229 (*)
30.2	Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario	
30.20	Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario	
30.20.1	Locomotive, locotrattori e tender	
30.20.11	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna	49511
30.20.12	Locomotive diesel-elettriche	49512
30.20.13	Altre locomotive e locotrattori; tender	49519

Codice	Voce	CPC ver. 2
30.20.2	Automotrici ed elettromotrici (esclusi i veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio)	
30.20.20	Automotrici ed elettromotrici (esclusi i veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio)	49520
30.20.3	Altro materiale rotabile	
30.20.31	Veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio	49531
30.20.32	Carrozze ferrotranviarie per il trasporto dei passeggeri, non semoventi; bagagliai ed altre vetture speciali	49532
30.20.33	Carri merci non semoventi	49533
30.20.4	Parti di locomotive o di materiale rotabile ferrotranviario; materiale fisso e sue parti; apparecchi meccanici di controllo	
30.20.40	Parti di locomotive o di materiale rotabile ferrotranviario; materiale fisso e sue parti; apparecchi meccanici di controllo	49540
30.20.9	Servizi di rimessa in efficienza e allestimento («completamento») di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario	
30.20.91	Servizi di rimessa in efficienza e allestimento («completamento») di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario	88229 (*)
30.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario	88229 (*)
30.3	Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	
30.30	Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	
30.30.1	Motori per aeromobili o veicoli spaziali; apparecchi al suolo di allenamento al volo, e loro parti	
30.30.11	Motori con accensione a scintilla per l'aviazione	43131
30.30.12	Turboreattori e turbopropulsori	43132
30.30.13	Propulsori a reazione (esclusi turboreattori)	43133
30.30.14	Apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	43134
30.30.15	Parti di motori con accensione a scintilla per l'aviazione	43152
30.30.16	Parti di turboreattori o di turbopropulsori	43155
30.30.2	Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri velivoli senza motore	
30.30.20	Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri velivoli senza motore	49610
30.30.3	Elicotteri e aeroplani	
30.30.31	Elicotteri	49621
30.30.32	Aeroplani e altri aeromobili, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	49622
30.30.33	Aeroplani e altri aeromobili, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ma inferiore o uguale a 15 000 kg	49623 (*)
30.30.34	Aeroplani e altri aeromobili di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	49623 (*)
30.30.4	Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio	
30.30.40	Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio	49630
30.30.5	Altre parti di aeromobili e di veicoli spaziali	
30.30.50	Altre parti di aeromobili e di veicoli spaziali	38111 (*) 49640
30.30.6	Servizi di revisione e di trasformazione di aeromobili e relativi motori	

Codice	Voce	CPC ver. 2
30.30.60	Servizi di revisione e di trasformazione di aeromobili e relativi motori	87149 (*)
30.30.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	
30.30.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	88229 (*)
30.4	Veicoli militari da combattimento	
30.40	Veicoli militari da combattimento	
30.40.1	Carri da combattimento e autoblindate e loro parti	
30.40.10	Carri da combattimento e autoblindate e loro parti	44710
30.40.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di veicoli militari da combattimento	
30.40.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di veicoli militari da combattimento	88229 (*)
30.9	Mezzi di trasporto n.c.a.	
30.91	Motocicli	
30.91.1	Motocicli e side-car	
30.91.11	Motocicli e cicli muniti di un motore ausiliario a combustione interna alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	49911
30.91.12	Motocicli con motore a combustione interna alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³	49912
30.91.13	Motocicli n.c.a.; side-car	49913
30.91.2	Parti e accessori di motocicli e side-car	
30.91.20	Parti e accessori di motocicli e side-car	49941
30.91.3	Motori a combustione interna dei tipi utilizzati per i motocicli	
30.91.31	Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	43121 (*)
30.91.32	Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata superiore a 1 000 cm ³	43122 (*)
30.91.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei motocicli	
30.91.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei motocicli	88229 (*)
30.92	Biciclette e veicoli per invalidi	
30.92.1	Biciclette ed altri cicli, senza motore	
30.92.10	Biciclette ed altri cicli, senza motore	49921
30.92.2	Veicoli per invalidi, esclusi parti ed accessori	
30.92.20	Veicoli per invalidi, esclusi parti ed accessori	49922
30.92.3	Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi	
30.92.30	Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi	49942
30.92.4	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	
30.92.40	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	38992
30.92.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di biciclette e di veicoli per invalidi	
30.92.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di biciclette e di veicoli per invalidi	88229 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
30.99	Altri mezzi di trasporto n.c.a.	
30.99.1	Altri mezzi di trasporto n.c.a.	
30.99.10	Altri mezzi di trasporto n.c.a.	49930
30.99.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	
30.99.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	88229 (*)
31	Mobilio	
31.0	Mobilio	
31.00	Mobili per sedersi e loro parti; parti di mobili	
31.00.1	Mobili per sedersi e loro parti	
31.00.11	Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo	38111
31.00.12	Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno	38112
31.00.13	Altri mobili per sedersi	38119
31.00.14	Parti di mobili per sedersi	38160 (*)
31.00.2	Parti di mobili (escl. mobili per sedersi)	
31.00.20	Parti di mobili (escl. mobili per sedersi)	38160 (*)
31.00.9	Servizi di imbottitura di sedie e sedili; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di mobili per sedersi e loro parti e parti di mobili	
31.00.91	Servizi di imbottitura di sedie e sedili	88190 (*)
31.00.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di mobili per sedersi, loro parti; parti di mobili	88190 (*)
31.01	Mobili per uffici e negozi	
31.01.1	Mobili per uffici e negozi	
31.01.11	Mobili metallici per ufficio	38121
31.01.12	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	38122
31.01.13	Mobili di legno per negozi	38140 (*)
31.01.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei mobili per uffici e negozi	
31.01.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei mobili per uffici e negozi	88190 (*)
31.02	Mobili per cucina	
31.02.1	Mobili per cucina	
31.02.10	Mobili per cucina	38130
31.02.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei mobili per cucina	
31.02.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei mobili per cucina	88190 (*)
31.03	Materassi	
31.03.1	Materassi	
31.03.11	Sommier	38150 (*)
31.03.12	Materassi, esclusi sommier	38150 (*)
31.03.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei materassi	
31.03.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei materassi	88190 (*)
31.09	Altri mobili	
31.09.1	Altri mobili	

Codice	Voce	CPC ver. 2
31.09.11	Mobili metallici n.c.a.	38140 (*)
31.09.12	Mobili in legno per camera da letto, sala da pranzo e salotto	38140 (*)
31.09.13	Mobili in legno n.c.a.	38140 (*)
31.09.14	Mobili di materie plastiche o in altre materie (ad esempio, canna, vimini o bambù)	38140 (*)
31.09.9	Servizi di finitura di mobili nuovi; attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri mobili	
31.09.91	Servizi di finitura di mobili nuovi (esclusa l'imbottitura di sedie e sedili)	88190 (*)
31.09.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri mobili	88190 (*)
32	Altri manufatti	
32.1	Gioielli e articoli di oreficeria e bigiotteria	
32.11	Monete	
32.11.1	Monete	
32.11.10	Monete	38250
32.11.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di monete	
32.11.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di monete	88190 (*)
32.12	Gioielli e articoli di oreficeria	
32.12.1	Gioielli e articoli di oreficeria	
32.12.11	Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese le pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate	38220
32.12.12	Diamanti industriali, lavorati; residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche	38230
32.12.13	Oggetti di gioielleria e loro parti; articoli di oreficeria e loro parti	38240 (*)
32.12.14	Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)	38240 (*) 48490 (*)
32.12.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di gioielli e articoli di oreficeria	
32.12.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di gioielli e articoli di oreficeria	88190 (*)
32.13	Articoli di bigiotteria	
32.13.1	Articoli di bigiotteria	
32.13.10	Articoli di bigiotteria	38997 48490 (*)
32.13.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli di bigiotteria	
32.13.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli di bigiotteria	88190 (*)
32.2	Strumenti musicali	
32.20	Strumenti musicali	
32.20.1	Pianoforti, organi ed altri strumenti musicali a corda e a fiato, tastiere; metronomi, diapason; meccanismi per scatole musicali	
32.20.11	Pianoforti ed altri strumenti a corda con tastiera	38310
32.20.12	Altri strumenti musicali a corda	38320
32.20.13	Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili; fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca; strumenti a fiato	38330
32.20.14	Strumenti musicali o a tastiera il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente	38340

Codice	Voce	CPC ver. 2
32.20.15	Altri strumenti musicali	38350
32.20.16	Metronomi e diapason; meccanismi per scatole musicali; corde armoniche	38360 (*)
32.20.2	Parti ed accessori di strumenti musicali	
32.20.20	Parti ed accessori di strumenti musicali	38360 (*)
32.20.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di strumenti musicali	
32.20.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di strumenti musicali	88190 (*)
32.3	Articoli sportivi	
32.30	Articoli sportivi	
32.30.1	Articoli sportivi	
32.30.11	Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve (escl. calzature); pattini da ghiaccio e pattini a rotelle; loro parti	38410
32.30.12	Calzature da sci	29410
32.30.13	Sci nautici, acquaplan, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici	38420
32.30.14	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, i centri di fitness o l'atletica	38430
32.30.15	Altri oggetti ed attrezzi per gli sport o i giochi all'aperto; piscine e vasche per sguazzare	38440
32.30.16	Canne da pesca ed altri oggetti per la pesca con la lenza; articoli per la caccia o la pesca n.c.a.	38450
32.30.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli sportivi	
32.30.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di articoli sportivi	88190 (*)
32.4	Giochi e giocattoli	
32.40	Giochi e giocattoli	
32.40.1	Bambole raffiguranti soggetti umani; giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani; loro parti	
32.40.11	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani	38520 (*)
32.40.12	Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani	38520 (*)
32.40.13	Parti ed accessori di bambole raffiguranti soggetti umani	38530
32.40.2	Trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione	
32.40.20	Trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione	38540
32.40.3	Altri giocattoli (compresi strumenti musicali giocattolo)	
32.40.31	Giocattoli a ruote destinati ad essere guidati o montati dai bambini; carrozzelle o passeggini per bambole	38510
32.40.32	Puzzle	38550
32.40.39	Giochi e giocattoli n.c.a.	38560
32.40.4	Altri giochi	
32.40.41	Carte da gioco	38570
32.40.42	Articoli per biliardi, per giochi di società; altri giochi a monete o a gettoni	38590
32.40.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di giochi e giocattoli	
32.40.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di giochi e giocattoli	88190 (*)
32.5	Strumenti e accessori utilizzati in medicina e odontoiatria	
32.50	Strumenti e accessori utilizzati in medicina e odontoiatria	

Codice	Voce	CPC ver. 2
32.50.1	Strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e odontoiatria	
32.50.11	Strumenti ed apparecchi per i trattamenti dentali	48130
32.50.12	Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	48140
32.50.13	Siringhe, aghi, cateteri, cannule e simili; strumenti per l'oftalmologia e altri strumenti ed apparecchi n.c.a.	48150
32.50.2	Apparecchi per terapie; accessori, protesi e oggetti ed apparecchi di ortopedia	
32.50.21	Apparecchi per terapie; apparecchi respiratori	48160 (*)
32.50.22	Protesi articolari; oggetti ed apparecchi di ortopedia; denti artificiali; protesi dentarie; protesi n.c.a.	35440 (*) 48170 (*)
32.50.23	Parti ed accessori di protesi e apparecchi di ortopedia	48170 (*)
32.50.3	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria; poltrone da parrucchiere e poltrone simili e loro parti	
32.50.30	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria; poltrone da parrucchiere e poltrone simili e loro parti	48180
32.50.4	Occhiali, lenti e loro parti	
32.50.41	Lenti oftalmiche a contatto; lenti per occhiali, di qualsiasi materia	48311 (*)
32.50.42	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	48312
32.50.43	Montature per occhiali o per oggetti simili	48313
32.50.44	Parti di montature per occhiali o per oggetti simili	48352
32.50.5	Altri articoli per usi medico-chirurgici	
32.50.50	Altri articoli per usi medico-chirurgici	35290
32.50.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e ortopedia	
32.50.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di strumenti ed apparecchi utilizzati in medicina, chirurgia e ortopedia	88235 (*)
32.9	Manufatti n.c.a.	
32.91	Scope e spazzole	
32.91.1	Scope e spazzole	
32.91.11	Scope e spazzole per le pulizie domestiche	38993 (*)
32.91.12	Spazzolini da denti, spazzole per i capelli e altre spazzole per la toletta personale; pennelli per pitture artistiche, per scrivere e per l'applicazione di prodotti cosmetici	38993 (*)
32.91.19	Altre spazzole e pennelli n.c.a.	38993 (*)
32.91.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di scope e spazzole	
32.91.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di scope e spazzole	88190 (*)
32.99	Altri manufatti n.c.a.	
32.99.1	Copricapo di sicurezza; penne e matite, lavagne, timbri per datare, sigillare o numerare; nastri inchiostriatori per macchine da scrivere, cuscinetti per timbri	
32.99.11	Copricapo di sicurezza e altri prodotti di sicurezza	36971 36972
32.99.12	Penne e matite a sfera; penne con punta di feltro o con altre punte porose; portamine	38911 (*)
32.99.13	Penne per disegnare a inchiostro di china; penne stilografiche ed altre penne	38911 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
32.99.14	Assortimenti di oggetti di cancelleria, portapenne, portamatite e simili; loro parti	38911 (*)
32.99.15	Matite, mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti	38911 (*)
32.99.16	Tavole di ardesia e lavagne; datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili; nastri inchiosttratori per macchine da scrivere e nastri simili; cuscinetti per timbri	38140 38912
32.99.2	Ombrelli; bastoni; bottoni; dischetti per bottoni; chiusure lampo; loro parti	
32.99.21	Ombrelli (da pioggia e da sole); bastoni, bastoni-sedile, fruste e simili	38921
32.99.22	Parti, guarnizioni ed accessori di ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste e simili	38922 (*)
32.99.23	Bottoni a pressione e loro parti; bottoni; chiusure lampo	38923
32.99.24	Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni; parti di chiusure lampo	38924
32.99.3	Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili	
32.99.30	Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili	38972
32.99.4	Accendini, pipe e loro parti; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili; combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti	
32.99.41	Accendini e accenditori; pipe, bocchini da sigari e da sigarette e loro parti	38994 (*)
32.99.42	Parti di accendini; leghe piroforiche; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili	38995
32.99.43	Combustibili liquidi e gas combustibili per accendini, in contenitori di capacità inferiore o uguale a 300 cm ³	38999 (*)
32.99.5	Altri articoli n.c.a.	
32.99.51	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa	38991
32.99.52	Pettini da toletta, fermagli per capelli e simili; forcine per capelli; fermaricci; spruzzatori da toletta, loro montature e teste	38994 (*)
32.99.53	Strumenti, apparecchi e modelli ad uso esclusivamente dimostrativo	38996
32.99.54	Candele, ceri e simili	38999 (*)
32.99.55	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti	38999 (*)
32.99.59	Altri articoli vari n.c.a.	38999 (*) 48160
32.99.6	Servizi di tassidermia	
32.99.60	Servizi di tassidermia	88190 (*)
32.99.9	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti n.c.a.	
32.99.99	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di altri prodotti n.c.a.	88190 (*)
33	Servizi di riparazione e installazione di macchinari e apparecchi	
33.1	Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi	
33.11	Servizi di riparazione di prodotti in metallo	
33.11.1	Servizi di riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	

Codice	Voce	CPC ver. 2
33.11.11	Servizi di riparazione e manutenzione di elementi da costruzione in metallo	87110 (*)
33.11.12	Servizi di riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	87110 (*)
33.11.13	Servizi di riparazione e manutenzione di generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)	87110 (*)
33.11.14	Servizi di riparazione e manutenzione di armi e munizioni	87110 (*)
33.11.19	Servizi di riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo	87110 (*)
33.12	Servizi di riparazione di macchinari	
33.12.1	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	
33.12.11	Servizi di riparazione e manutenzione di motori e turbine (esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l'aviazione)	87156 (*)
33.12.12	Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari ad energia idraulica, altre pompe e compressori, rubinetti e valvole	87156 (*)
33.12.13	Servizi di riparazione e manutenzione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	87156 (*)
33.12.14	Servizi di riparazione e manutenzione di forni e bruciatori	87156 (*)
33.12.15	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione	87156 (*)
33.12.16	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici e unità periferiche)	87120
33.12.17	Servizi di riparazione e manutenzione di utensili elettrici portatili	87156 (*)
33.12.18	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di ventilazione e di raffreddamento di uso non domestico	87156 (*)
33.12.19	Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	87156 (*)
33.12.2	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per impieghi speciali	
33.12.21	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	87156 (*)
33.12.22	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili	87156 (*)
33.12.23	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia	87156 (*)
33.12.24	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere	87156 (*)
33.12.25	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	87156 (*)
33.12.26	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	87156 (*)
33.12.27	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l'industria della carta e del cartone	87156 (*)
33.12.28	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma	87156 (*)
33.12.29	Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali	87156 (*)
33.13	Servizi di riparazione di apparecchi elettronici ed ottici	
33.13.1	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettronici ed ottici	

Codice	Voce	CPC ver. 2
33.13.11	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ed apparecchi di misurazione, di prova e di navigazione	87154 (*)
33.13.12	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia	87154 (*)
33.13.13	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche professionali	87154 (*)
33.13.19	Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettronici professionali	87154 (*)
33.14	Servizi di riparazione di apparecchi elettrici	
33.14.1	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettrici	
33.14.11	Servizi di riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchi per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	87152 (*)
33.14.19	Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettrici professionali	87152 (*)
33.15	Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni	
33.15.1	Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni	
33.15.10	Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni	87149 (*)
33.16	Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali	
33.16.1	Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali	
33.16.10	Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali	87149 (*)
33.17	Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto	
33.17.1	Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto	
33.17.11	Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferroviario	87149 (*)
33.17.19	Servizi di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	87149 (*)
33.19	Servizi di riparazione di altri apparecchi	
33.19.1	Servizi di riparazione di altri apparecchi	
33.19.10	Servizi di riparazione di altri apparecchi	87159
33.2	Servizi di installazione di macchinari e apparecchi industriali	
33.20	Servizi di installazione di macchinari e apparecchi industriali	
33.20.1	Servizi di installazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e apparecchi	
33.20.11	Servizi di installazione di generatori di vapore, escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale, compresi i servizi di installazione di sistemi di tubazioni metalliche negli stabilimenti industriali	87310 (*)
33.20.12	Servizi di installazione di altri prodotti in metallo, esclusi macchine e apparecchi	87310 (*)
33.20.2	Servizi di installazione di macchine di impiego generale	
33.20.21	Servizi di installazione di macchine per ufficio e macchine contabili	87333
33.20.29	Servizi di installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	87320 (*)
33.20.3	Servizi di installazione di macchine per impieghi speciali	
33.20.31	Servizi di installazione di macchine e attrezzature industriali per l'agricoltura	87320 (*)
33.20.32	Servizi di installazione di macchine per la formatura dei metalli	87320 (*)
33.20.33	Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l'industria metallurgica	87320 (*)
33.20.34	Servizi di installazione di macchinari e di impianti da miniera	87320 (*)
33.20.35	Servizi di installazione di macchinari e di impianti industriali per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco	87320 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
33.20.36	Servizi d'installazione di macchinari e di impianti per l'industria tessile, dell'abbigliamento e del cuoio	87320 (*)
33.20.37	Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l'industria della carta e del cartone	87320 (*)
33.20.38	Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l'industria delle materie plastiche e della gomma	87320 (*)
33.20.39	Servizi di installazione di altre macchine per impieghi speciali	87320 (*) 87331
33.20.4	Servizi di installazione di apparecchi elettronici ed ottici	
33.20.41	Servizi di installazione di apparecchi medicali professionali e di strumenti ottici e di precisione	87350
33.20.42	Servizi di installazione di apparecchi elettronici professionali	87340
33.20.5	Servizi di installazione di apparecchi elettrici	
33.20.50	Servizi di installazione di apparecchi elettrici	87360
33.20.6	Servizi di installazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali	
33.20.60	Servizi di installazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali	87320 (*)
33.20.7	Servizi di installazione di altri prodotti n.c.a.	
33.20.70	Servizi di installazione di altri prodotti n.c.a.	87390
D	ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	
35	Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	
35.1	Servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica	
35.11	Energia elettrica	
35.11.1	Energia elettrica	
35.11.10	Energia elettrica	17100
35.12	Servizi di trasporto di energia elettrica	
35.12.1	Servizi di trasporto di energia elettrica	
35.12.10	Servizi di trasporto di energia elettrica	69111 86311
35.13	Servizi di distribuzione di energia elettrica	
35.13.1	Servizi di distribuzione di energia elettrica	
35.13.10	Servizi di distribuzione di energia elettrica	69112 86312
35.14	Servizi di vendita di energia elettrica	
35.14.1	Servizi di vendita di energia elettrica	
35.14.10	Servizi di vendita di energia elettrica	61197 61297 62597
35.2	Gas manifatturati; servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture	
35.21	Gas manifatturati	
35.21.1	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas di gasogeno e gas simili, esclusi i gas di petrolio	
35.21.10	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas di gasogeno e gas simili, esclusi i gas di petrolio	17200
35.22	Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture	
35.22.1	Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture	

Codice	Voce	CPC ver. 2
35.22.10	Servizi di distribuzione di combustibili gassosi mediante condutture	69120 86320
35.23	Servizi di vendita di gas mediante condutture	
35.23.1	Servizi di vendita di gas mediante condutture	
35.23.10	Servizi di vendita di gas mediante condutture	61191 (*)
35.3	Servizi di fornitura di vapore e aria condizionata	
35.30	Servizi di fornitura di vapore e aria condizionata	
35.30.1	Vapore e acqua calda; servizi di distribuzione di vapore e di acqua calda	
35.30.11	Vapore e acqua calda	17300
35.30.12	Servizi di distribuzione di vapore e di acqua calda tramite rete	69220 (*) 86340 (*)
35.30.2	Ghiaccio; servizi di fornitura di aria e acqua refrigerate	
35.30.21	Ghiaccio, anche per raffreddamento (per usi non alimentari)	17400
35.30.22	Servizi di fornitura di aria e acqua refrigerate	69220 (*) 86340 (*)
E	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA; RETI FOGNARIE, SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE	
36	Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d'acqua	
36.0	Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d'acqua	
36.00	Acqua naturale; servizi di trattamento delle acque e di produzione e distribuzione d'acqua	
36.00.1	Acqua naturale	
36.00.11	Acqua potabile	18000 (*)
36.00.12	Acqua non potabile	18000 (*)
36.00.2	Servizi di trattamento e distribuzione dell'acqua tramite rete	
36.00.20	Servizi di trattamento e distribuzione dell'acqua tramite rete	69210 69230 86330 86350
36.00.3	Servizi di vendita dell'acqua tramite rete	
36.00.30	Servizi di vendita dell'acqua tramite rete	61198
37	Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione	
37.0	Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione	
37.00	Servizi di smaltimento delle acque di scarico; fanghi di depurazione	
37.00.1	Servizi di smaltimento delle acque di scarico	
37.00.11	Servizi di evacuazione e di trattamento delle acque di scarico	94110
37.00.12	Servizi di trattamento di pozzi neri e fosse settiche	94120
37.00.2	Fanghi di depurazione	
37.00.20	Fanghi di depurazione	39920
38	Servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; servizi di recupero dei materiali	
38.1	Rifiuti; servizi di raccolta dei rifiuti	
38.11	Rifiuti non pericolosi; servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi	
38.11.1	Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi riciclabili	

Codice	Voce	CPC ver. 2
38.11.11	Servizi di raccolta di rifiuti urbani non pericolosi riciclabili	94221
38.11.19	Servizi di raccolta di altri rifiuti non pericolosi, di provenienza diversa	94229
38.11.2	Servizi di raccolta di rifiuti non pericolosi non riciclabili	
38.11.21	Servizi di raccolta di rifiuti urbani non pericolosi non riciclabili	94231
38.11.29	Servizi di raccolta di altri rifiuti non pericolosi non riciclabili	94239
38.11.3	Rifiuti raccolti non riciclabili, non pericolosi	
38.11.31	Rifiuti municipali non riciclabili, non pericolosi	39910
38.11.39	Altri rifiuti non riciclabili, non pericolosi	39990 (*)
38.11.4	Carcasse destinate a demolizione	
38.11.41	Navi ed altri congegni galleggianti destinati a smantellamento	39370
38.11.49	Carcasse, diverse da navi ed altri congegni galleggianti, destinate alla demolizione	39910 (*)
38.11.5	Altri rifiuti raccolti riciclabili, non pericolosi	
38.11.51	Rifiuti di vetro	37111 (*)
38.11.52	Rifiuti di carta e cartone	39240 (*)
38.11.53	Copertoni usati, di gomma	39260
38.11.54	Altri rifiuti di gomma	39250 (*)
38.11.55	Rifiuti di materie plastiche	39270 (*)
38.11.56	Rifiuti di materie tessili	39211 39212 39214 39216
38.11.57	Rifiuti di cuoio	39220 (*)
38.11.58	Cascami metallici non pericolosi	39310 39320 39331 (*) 39332 (*) 39333 (*) 39340 (*) 39361 (*) 39362 (*) 39363 (*) 39364 (*) 39365 (*) 39366 (*) 39367
38.11.59	Altri rifiuti riciclabili, non pericolosi n.c.a.	39280 (*) 39290 (*)
38.11.6	Servizi di trasporto di rifiuti non pericolosi	
38.11.61	Servizi di trasporto di rifiuti non pericolosi riciclabili	94313
38.11.69	Servizi di trasporto di altri rifiuti non pericolosi	94319 (*)
38.12	Rifiuti pericolosi; servizi di raccolta di rifiuti pericolosi	
38.12.1	Servizi di raccolta di rifiuti pericolosi	
38.12.11	Servizi di raccolta di residui medicinali pericolosi e altri biorifiuti pericolosi	94211
38.12.12	Servizi di raccolta di altri rifiuti pericolosi industriali	94212
38.12.13	Servizi di raccolta di rifiuti urbani pericolosi	94219

Codice	Voce	CPC ver. 2
38.12.2	Rifiuti pericolosi, raccolti	
38.12.21	Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari	33720
38.12.22	Residui farmaceutici	39931
38.12.23	Altri residui medicinali pericolosi	39939
38.12.24	Residui chimici pericolosi	39950 (*)
38.12.25	Residui di oli	39950 (*)
38.12.26	Cascami metallici pericolosi	39365 (*) 39366 (*)
38.12.27	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici	39380
38.12.29	Altri rifiuti pericolosi	39990 (*)
38.12.3	Servizi di trasporto di rifiuti pericolosi	
38.12.30	Servizi di trasporto di rifiuti pericolosi	94311
38.2	Servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti	
38.21	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi	
38.21.1	Servizi di trattamento dei rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento finale	
38.21.10	Servizi di trattamento dei rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento finale	94319 (*)
38.21.2	Servizi di smaltimento di rifiuti non pericolosi	
38.21.21	Servizi di discarica controllata	94331
38.21.22	Altri servizi di discarica	94332
38.21.23	Servizi di incenerimento dei rifiuti non pericolosi	94333
38.21.29	Servizi di smaltimento di altri rifiuti non pericolosi	94339
38.21.3	Residui di solventi organici	
38.21.30	Residui di solventi organici	39940
38.21.4	Ceneri e residui di incenerimento dei rifiuti	
38.21.40	Ceneri e residui di incenerimento dei rifiuti	39290 (*)
38.22	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi	
38.22.1	Servizi di trattamento delle scorie nucleari e di altri residui pericolosi	
38.22.11	Servizi di trattamento delle scorie nucleari	94321 (*)
38.22.19	Servizi di trattamento di altri residui pericolosi	94321 (*)
38.22.2	Servizi di smaltimento delle scorie nucleari e di altri residui pericolosi	
38.22.21	Servizi di smaltimento delle scorie nucleari	94322 (*)
38.22.29	Servizi di smaltimento di altri residui pericolosi	94322 (*)
38.3	Servizi di recupero dei materiali; materie prime secondarie	
38.31	Servizi di demolizione di carcasse	
38.31.1	Servizi di demolizione di carcasse	
38.31.11	Servizi di demolizione di navi	94312 (*)
38.31.12	Servizi di demolizione di carcasse, escluse navi ed altri congegni galleggianti	94312 (*)
38.32	Servizi di recupero dei materiali selezionati; materie prime secondarie	
38.32.1	Servizi di recupero dei materiali selezionati	
38.32.11	Servizi di recupero delle materie metalliche selezionate	89410

Codice	Voce	CPC ver. 2
38.32.12	Servizi di recupero delle materie non metalliche selezionate	89420
38.32.2	Materie prime secondarie metalliche	
38.32.21	Metalli preziosi sotto forma di materie prime secondarie	39331 (*) 39332 (*) 39333 (*)
38.32.22	Metalli ferrosi sotto forma di materie prime secondarie	39340 (*)
38.32.23	Rame sotto forma di materie prime secondarie	39361 (*)
38.32.24	Nichel sotto forma di materie prime secondarie	39362 (*)
38.32.25	Alluminio sotto forma di materie prime secondarie	39363 (*)
38.32.29	Altre materie prime secondarie metalliche	39364 (*) 39368
38.32.3	Materie prime secondarie non metalliche	
38.32.31	Vetro sotto forma di materie prime secondarie	39290 (*)
38.32.32	Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie	39240 (*)
38.32.33	Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie	39270 (*)
38.32.34	Gomma sotto forma di materie prime secondarie	39250 (*)
38.32.35	Materie tessili sotto forma di materie prime secondarie	3921
38.32.39	Altre materie prime secondarie non metalliche	39220 (*) 39280 (*) 39290 (*)
39	Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti	
39.0	Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti	
39.00	Servizi di decontaminazione ed altri servizi di trattamento dei rifiuti	
39.00.1	Servizi di decontaminazione e di risanamento	
39.00.11	Servizi di decontaminazione e pulizia di terreni e di depurazione di acque sotterranee	94413
39.00.12	Servizi di decontaminazione e di bonifica delle acque superficiali	94412
39.00.13	Servizi di decontaminazione e di pulizia dell'aria	94411
39.00.14	Servizi di decontaminazione degli edifici	94430
39.00.2	Altri servizi di decontaminazione e servizi specializzati di controllo dell'inquinamento	
39.00.21	Servizi di confinamento, controllo e monitoraggio della decontaminazione del sito ed altri servizi di decontaminazione	94420
39.00.22	Altri servizi di decontaminazione	94490
39.00.23	Altri servizi specializzati di controllo dell'inquinamento	94900
F	LAVORI DI COSTRUZIONE ED OPERE DI EDILIZIA CIVILE	
41	Edifici ed opere di edilizia civile	
41.0	Edifici ed opere di edilizia civile	
41.00	Edifici ed opere di edilizia civile	
41.00.1	Edilizia abitativa	
41.00.10	Edilizia abitativa	5311
41.00.2	Fabbricati non residenziali	
41.00.20	Fabbricati non residenziali	5312
41.00.3	Lavori di costruzione di fabbricati residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)	
41.00.30	Lavori di costruzione di fabbricati residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)	5411

Codice	Voce	CPC ver. 2
41.00.4	Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)	
41.00.40	Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori, aggiunte, modifiche e lavori di restauro)	5412
42	Lavori di costruzione ed opere di genio civile	
42.1	Strade e strade ferrate; lavori di costruzione di strade e strade ferrate	
42.11	Strade e autostrade; lavori di costruzione di strade e autostrade	
42.11.1	Autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione	
42.11.10	Autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione	53211 53213
42.11.2	Lavori di costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione	
42.11.20	Lavori di costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione	54210 (*)
42.12	Linee ferroviarie e metropolitane; lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	
42.12.1	Linee ferroviarie e metropolitane	
42.12.10	Linee ferroviarie e metropolitane	53212
42.12.2	Lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	
42.12.20	Lavori di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	54210 (*)
42.13	Ponti e gallerie; lavori di costruzione di ponti e gallerie	
42.13.1	Ponti e gallerie	
42.13.10	Ponti e gallerie	5322
42.13.2	Lavori di costruzione di ponti e gallerie	
42.13.20	Lavori di costruzione di ponti e gallerie	54220
42.2	Infrastrutture e lavori di costruzione di infrastrutture	
42.21	Infrastrutture per il trasporto di fluidi e relativi lavori di costruzione	
42.21.1	Infrastrutture per il trasporto di fluidi	
42.21.11	Condotte per grandi distanze per il trasporto di fluidi	53241
42.21.12	Condotte locali per il trasporto di fluidi	53251
42.21.13	Sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell'acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio	53231 53234 53235
42.21.2	Lavori di costruzione di infrastrutture per il trasporto di fluidi	
42.21.21	Lavori di costruzione di condotte per grandi distanze	54241
42.21.22	Lavori di costruzione di condotte locali, inclusi lavori accessori	54251
42.21.23	Lavori di costruzione di sistemi di irrigazione (canali), condutture e tubi per la distribuzione dell'acqua, impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio	54232 54239 (*)
42.21.24	Trivellazione di pozzi d'acqua e lavori di installazione di fosse settiche	5434
42.22	Infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e relativi lavori di costruzione	
42.22.1	Infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	
42.22.11	Linee elettriche e linee di comunicazione per grandi distanze	53242
42.22.12	Linee elettriche e linee di comunicazione locali	53252
42.22.13	Centrali elettriche	53262
42.22.2	Lavori di costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	
42.22.21	Lavori di costruzione di linee elettriche per grandi distanze e linee di comunicazione	54242
42.22.22	Lavori di costruzione di linee elettriche e linee di comunicazione locali	54252

Codice	Voce	CPC ver. 2
42.22.23	Lavori di costruzione di centrali elettriche	54260
42.9	Lavori di costruzione ed altre opere di genio civile	
42.91	Opere idrauliche e relativi lavori di costruzione	
42.91.1	Strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche	
42.91.10	Strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche	53232 53233
42.91.2	Lavori di costruzione di strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche	
42.91.20	Lavori di costruzione di strutture costiere e portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idromeccaniche	54231 54239 (*)
42.99	Altre opere di genio civile e relativi lavori di costruzione n.c.a.	
42.99.1	Altre opere di genio civile	
42.99.11	Impianti per attività estrattive e manifatturiere	53261 53263 53269
42.99.12	Impianti sportivi e ricreativi	53270
42.99.19	Altre opere di genio civile n.c.a.	53290
42.99.2	Lavori di costruzione per altre opere di genio civile	
42.99.21	Lavori di costruzione per attività estrattive e manifatturiere	54270
42.99.22	Lavori di costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi	54280
42.99.29	Lavori di costruzione per altre opere di genio civile n.c.a.	54290
43	Opere specializzate	
43.1	Demolizioni e preparazione del cantiere	
43.11	Lavori di demolizione	
43.11.1	Lavori di demolizione	
43.11.10	Lavori di demolizione	54310
43.12	Lavori di preparazione dei siti e cantieri	
43.12.1	Lavori di preparazione dei siti e cantieri	
43.12.11	Lavori di preparazione del suolo e del terreno; lavori di sgombero	54320 (*)
43.12.12	Lavori di scavo e di movimento terra	54330
43.13	Lavori di trivellazione e perforazione	
43.13.1	Lavori di trivellazione e perforazione	
43.13.10	Lavori di trivellazione e perforazione	54320 (*)
43.2	Lavori di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione	
43.21	Lavori di installazione di impianti elettrici	
43.21.1	Lavori di installazione di impianti elettrici	
43.21.10	Lavori di installazione di impianti elettrici	5461
43.22	Lavori di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria	
43.22.1	Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature, di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria	
43.22.11	Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature	5462
43.22.12	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria	5463
43.22.2	Lavori di installazione di raccordi per il gas	
43.22.20	Lavori di installazione di raccordi per il gas	54640
43.29	Altri lavori di installazione	

Codice	Voce	CPC ver. 2
43.29.1	Altri lavori di installazione	
43.29.11	Lavori di isolamento	54650
43.29.12	Lavori di installazione di recinzioni e cancellate	54770
43.29.19	Altri lavori di installazione n.c.a.	5469
43.3	Lavori di completamento e di finitura degli edifici	
43.31	Lavori di intonacatura	
43.31.1	Lavori di intonacatura	
43.31.10	Lavori di intonacatura	54720
43.32	Posa in opera di infissi	
43.32.1	Posa in opera di infissi	
43.32.10	Posa in opera di infissi	54760 (*)
43.33	Posa in opera di rivestimenti per pavimenti e di muri	
43.33.1	Posa in opera di piastrelle	
43.33.10	Posa in opera di piastrelle	54740
43.33.2	Posa in opera di altri rivestimenti per pavimenti e muri, e di carta da parati	
43.33.21	Opere in terrazzo, marmo, granito e ardesia	54790 (*)
43.33.29	Posa in opera di altri rivestimenti per pavimenti e muri, e di carta da parati n.c.a.	54750
43.34	Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate	
43.34.1	Lavori di tinteggiatura	
43.34.10	Lavori di tinteggiatura	54730
43.34.2	Posa in opera di vetrate	
43.34.20	Posa in opera di vetrate	54710
43.39	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici	
43.39.1	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici	
43.39.11	Posa in opera di elementi ornamentali	54760 (*)
43.39.19	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.	54790 (*)
43.9	Altre opere specializzate	
43.91	Posa in opera di coperture	
43.91.1	Posa in opera di coperture	
43.91.11	Costruzione di ossature di tetti	54522
43.91.19	Altri lavori di copertura	54530 (*)
43.99	Altre opere specializzate n.c.a.	
43.99.1	Lavori di impermeabilizzazione	
43.99.10	Lavori di impermeabilizzazione	54530 (*)
43.99.2	Lavori di ponteggio	
43.99.20	Lavori di ponteggio	54570
43.99.3	Lavori di palificazione e costipazione del terreno; lavori di fondazione	
43.99.30	Lavori di palificazione e costipazione del terreno; lavori di fondazione	5451
43.99.4	Opere in calcestruzzo	
43.99.40	Opere in calcestruzzo	54540
43.99.5	Lavori di installazione di elementi in acciaio	

Codice	Voce	CPC ver. 2
43.99.50	Lavori di installazione di elementi in acciaio	54550
43.99.6	Lavori in muratura e posa in opera di mattoni	
43.99.60	Lavori in muratura e posa in opera di mattoni	54560
43.99.7	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate	
43.99.70	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate	54400
43.99.9	Opere specializzate n.c.a.	
43.99.90	Opere specializzate n.c.a.	54521 54590
G	SERVIZI DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; SERVIZI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	
45	Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e motocicli	
45.1	Servizi di vendita di autoveicoli	
45.11	Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri	
45.11.1	Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri	
45.11.11	Servizi di vendita all'ingrosso di autoveicoli per il trasporto di persone	61181 (*)
45.11.12	Servizi di vendita all'ingrosso di autoveicoli per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t)	61181 (*)
45.11.2	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di automobili e di autoveicoli leggeri	
45.11.21	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli nuovi per il trasporto di persone	62281 (*)
45.11.22	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli usati, per il trasporto di persone	62281 (*)
45.11.23	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli nuovi per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t)	62281 (*)
45.11.24	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autoveicoli usati, per il trasporto speciale di persone, ad esempio ambulanze, minibus ed altri e veicoli fuoristrada (di peso inferiore o uguale a 3,5 t)	62281 (*)
45.11.3	Altri servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri	
45.11.31	Servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri via Internet	62381 (*)
45.11.39	Altri servizi di vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri n.c.a.	62381 (*)
45.11.4	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri	
45.11.41	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri via Internet	62581 (*)
45.11.49	Altri servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di automobili e di autoveicoli leggeri	62581 (*)
45.19	Servizi di vendita di altri autoveicoli	
45.19.1	Servizi di vendita all'ingrosso di altri autoveicoli	
45.19.11	Servizi di vendita all'ingrosso di autocarri, furgoni, rimorchi, semirimorchi e autobus	61181 (*)
45.19.12	Servizi di vendita all'ingrosso di veicoli da campeggio quali roulotte e motorhome	61181 (*)
45.19.2	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di altri autoveicoli	
45.19.21	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di autocarri, furgoni, rimorchi, semirimorchi e autobus	62281 (*)
45.19.22	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di veicoli da campeggio quali roulotte e motorhome	62281 (*)
45.19.3	Altri servizi di vendita al dettaglio di altri autoveicoli	
45.19.31	Servizi di vendita al dettaglio di altri autoveicoli via Internet	62381 (*)
45.19.39	Altri servizi di vendita al dettaglio di autoveicoli n.c.a.	62381 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
45.19.4	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli	
45.19.41	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli via Internet	62581 (*)
45.19.49	Altri servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli	62581 (*)
45.2	Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli	
45.20	Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli	
45.20.1	Servizi di manutenzione e riparazione di automobili e di autoveicoli leggeri	
45.20.11	Servizi di manutenzione e riparazione ordinaria (esclusi i servizi di riparazione del sistema elettrico, pneumatici e carrozzeria) di automobili e di autoveicoli leggeri	87141 (*)
45.20.12	Servizi di riparazione del sistema elettrico di automobili e di autoveicoli leggeri	87141 (*)
45.20.13	Servizi di riparazione dei pneumatici (comprese regolazione ed equilibratura) di automobili e di autoveicoli leggeri	87141 (*)
45.20.14	Servizi di riparazione della carrozzeria e servizi simili (portiere, serrature, finestrini, riverniciatura, riparazione a seguito di collisione) di automobili e di autoveicoli leggeri	87141 (*)
45.20.2	Servizi di manutenzione e riparazione di altri autoveicoli	
45.20.21	Servizi di manutenzione e riparazione ordinaria (esclusi i servizi di riparazione del sistema elettrico e della carrozzeria) di altri autoveicoli	87143 (*)
45.20.22	Servizi di riparazione del sistema elettrico di altri autoveicoli	87143 (*)
45.20.23	Servizi di riparazione della carrozzeria e servizi simili (portiere, serrature, finestrini, riverniciatura, riparazione a seguito di collisione) di altri autoveicoli	87143 (*)
45.20.3	Servizi di lavaggio e lucidatura di autoveicoli e servizi analoghi	
45.20.30	Lavaggio e lucidatura di autoveicoli e servizi simili	87141 (*)
45.3	Servizi di vendita di parti e accessori di autoveicoli	
45.31	Servizi di vendita all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli	
45.31.1	Servizi di vendita all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli	
45.31.11	Servizi di vendita all'ingrosso di copertoni e camere d'aria di pneumatici in gomma	61181 (*)
45.31.12	Servizi di vendita all'ingrosso di altre parti e altri accessori di autoveicoli	61181 (*)
45.31.2	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di parti e accessori di autoveicoli	
45.31.20	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di parti e accessori di autoveicoli	62581 (*)
45.32	Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli	
45.32.1	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di parti e accessori di autoveicoli	
45.32.11	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di pneumatici	62281 (*)
45.32.12	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di altre parti e altri accessori di autoveicoli	62281 (*)
45.32.2	Altri servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli	
45.32.21	Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli via Internet	62381 (*)
45.32.22	Servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli per corrispondenza	62381 (*)
45.32.29	Altri servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli n.c.a.	62481
45.4	Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	
45.40	Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	
45.40.1	Servizi di vendita all'ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	
45.40.10	Servizi di vendita all'ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	61181 (*)
45.40.2	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	
45.40.20	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	62281 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
45.40.3	Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	
45.40.30	Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	62381 (*)
45.40.4	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	
45.40.40	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di motocicli, accessori e pezzi di ricambio	62581 (*)
45.40.5	Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli	
45.40.50	Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli	87142
46	Servizi di vendita all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	
46.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi	
46.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	
46.11.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	
46.11.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di animali vivi	61214
46.11.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di fiori e piante	61212
46.11.19	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altre materie prime agricole, di altre materie prime tessili e di altri semilavorati	61211 61213 61215 61219
46.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	
46.12.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	
46.12.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati	61291
46.12.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di minerali metalliferi e metalli in forme primarie	61292
46.12.13	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti chimici industriali, di fertilizzanti e di prodotti chimici per l'agricoltura	61271 61272
46.13	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di legname e materiali da costruzione	
46.13.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di legname e materiali da costruzione	
46.13.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di legname e di prodotti di legno	61293
46.13.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di materiali da costruzione	61261 61262 61263 61264
46.14	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili	
46.14.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili	
46.14.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di elaboratori elettronici, software, apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e altre attrezzature per ufficio	61283 61284 61285
46.14.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto n.c.a.	61282
46.14.19	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri macchinari e impianti industriali n.c.a.	61286 61287 61288 61289
46.15	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di mobili, articoli per la casa e ferramenta	

Codice	Voce	CPC ver. 2
46.15.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.15.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di mobili	61241
46.15.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di apparecchi radio, televisori e apparecchi video	61242
46.15.13	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di ferramenta e utensileria portatile	61265
46.15.19	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di articoli per la casa e posaterie n.c.a.	61243 61244 61245 61246
46.16	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti tessili, di abbigliamento, di articoli in pelliccia, di calzature e di articoli in cuoio	
46.16.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti tessili, di abbigliamento, di articoli in pelliccia, di calzature e di articoli in cuoio	
46.16.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti tessili	61231 61232
46.16.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di abbigliamento, di pellicce e di calzature	61233 61234
46.16.13	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di articoli in cuoio e di accessori da viaggio	61256
46.17	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.17.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.17.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari	61221 61222 61223 61224 61225 61227 61229
46.17.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di bevande	61226
46.17.13	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di tabacco	61228
46.18	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari	
46.18.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari	
46.18.11	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria e di prodotti per la pulizia	61273 61274 61275 61276
46.18.12	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di giochi e giocattoli, articoli sportivi, biciclette, libri, giornali, riviste e articoli di cancelleria, strumenti musicali, orologi e gioielli, attrezzature fotografiche e strumenti ottici	61251 61252 61253 61254 61255 61259
46.18.19	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari n.c.a.	61294 61295 61299
46.19	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.1	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.10	Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	612
46.2	Servizi di vendita all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	
46.21	Servizi di vendita all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e prodotti per l'alimentazione degli animali	
46.21.1	Servizi di vendita all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)	

Codice	Voce	CPC ver. 2
46.21.11	Servizi di vendita all'ingrosso di cereali	61111 (*)
46.21.12	Servizi di vendita all'ingrosso di sementi (esclusi semi oleosi)	61111 (*)
46.21.13	Servizi di vendita all'ingrosso di semi e frutti oleosi	61111 (*)
46.21.14	Servizi di vendita all'ingrosso di alimenti per il bestiame (mangimi)	61111 (*)
46.21.19	Servizi di vendita all'ingrosso di altre materie prime agricole n.c.a.	61119
46.21.2	Servizi di vendita all'ingrosso di tabacco grezzo	
46.21.20	Servizi di vendita all'ingrosso di tabacco grezzo	61113
46.22	Servizi di vendita all'ingrosso di fiori e piante	
46.22.1	Servizi di vendita all'ingrosso di fiori e piante	
46.22.10	Servizi di vendita all'ingrosso di fiori e piante	61112
46.23	Servizi di vendita all'ingrosso di animali vivi	
46.23.1	Servizi di vendita all'ingrosso di animali vivi	
46.23.10	Servizi di vendita all'ingrosso di animali vivi	61114
46.24	Servizi di vendita all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio	
46.24.1	Servizi di vendita all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio	
46.24.10	Servizi di vendita all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio	61115
46.3	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.31	Servizi di vendita all'ingrosso di ortofrutticoli	
46.31.1	Servizi di vendita all'ingrosso di ortofrutticoli	
46.31.11	Servizi di vendita all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	61121 (*)
46.31.12	Servizi di vendita all'ingrosso di preparazioni di frutta e ortaggi	61121 (*)
46.32	Servizi di vendita all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria	
46.32.1	Servizi di vendita all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria	
46.32.11	Servizi di vendita all'ingrosso di carne, pollame incluso	61123 (*)
46.32.12	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti a base di carne, prodotti avicoli inclusi	61123 (*)
46.33	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili	
46.33.1	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili	
46.33.11	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari	61122 (*)
46.33.12	Servizi di vendita all'ingrosso di uova	61122 (*)
46.33.13	Servizi di vendita all'ingrosso di oli e grassi commestibili	61122 (*)
46.34	Servizi di vendita all'ingrosso di bevande	
46.34.1	Servizi di vendita all'ingrosso di bevande	
46.34.11	Servizi di vendita all'ingrosso di succhi, acque minerali, bibite analcoliche ed altre bevande non alcoliche	61126 (*)
46.34.12	Servizi di vendita all'ingrosso di bevande alcoliche	61126 (*)
46.35	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti del tabacco	
46.35.1	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti del tabacco	
46.35.10	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti del tabacco	61128
46.36	Servizi di vendita all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolci	
46.36.1	Servizi di vendita all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolci	
46.36.11	Servizi di vendita all'ingrosso di zucchero	61129 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
46.36.12	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti di panetteria e pasticceria	61125 (*)
46.36.13	Servizi di vendita all'ingrosso di cioccolato e dolci	61125 (*)
46.37	Servizi di vendita all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie	
46.37.1	Servizi di vendita all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie	
46.37.10	Servizi di vendita all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie	61125 (*)
46.38	Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	
46.38.1	Servizi di vendita all'ingrosso di pesci, crostacei e molluschi	
46.38.10	Servizi di vendita all'ingrosso di pesci, crostacei e molluschi	61124
46.38.2	Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti alimentari	
46.38.21	Servizi di vendita all'ingrosso di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	61129 (*)
46.38.29	Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti alimentari n.c.a.	61129 (*)
46.39	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.39.1	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.39.11	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari surgelati	611 (*)
46.39.12	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari non surgelati, bevande e tabacco	611 (*)
46.4	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti per uso domestico	
46.41	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti tessili	
46.41.1	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti tessili	
46.41.11	Servizi di vendita all'ingrosso di filati	61131 (*)
46.41.12	Servizi di vendita all'ingrosso di tessuti	61131 (*)
46.41.13	Servizi di vendita all'ingrosso di biancheria per la casa, tende ed altri articoli per la casa in materie tessili	61132 (*)
46.41.14	Servizi di vendita all'ingrosso di merceria	61132 (*)
46.42	Servizi di vendita all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature	
46.42.1	Servizi di vendita all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature	
46.42.11	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli di abbigliamento	61133
46.42.12	Servizi di vendita all'ingrosso di calzature	61134
46.43	Servizi di vendita all'ingrosso di elettrodomestici	
46.43.1	Servizi di vendita all'ingrosso di elettrodomestici	
46.43.11	Servizi di vendita all'ingrosso di elettrodomestici, eccetto apparecchi radio, televisori e attrezzature fotografiche	61144 (*)
46.43.12	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchi radio, televisori, apparecchi video e lettori DVD	61142 (*)
46.43.13	Servizi di vendita all'ingrosso di dischi, nastri audio e video, CD e DVD (escl. supporti non registrati)	61142 (*)
46.43.14	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli fotografici ed ottici	61152
46.44	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia	
46.44.1	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia	
46.44.11	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli di vetro, porcellana e ceramica	61145 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
46.44.12	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia	61176
46.45	Servizi di vendita all'ingrosso di profumi e cosmetici	
46.45.1	Servizi di vendita all'ingrosso di profumi e cosmetici	
46.45.10	Servizi di vendita all'ingrosso di profumi e cosmetici	61175
46.46	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici	
46.46.1	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici	
46.46.11	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	61173
46.46.12	Servizi di vendita all'ingrosso di strumenti e apparecchi chirurgici, medicali ed ortopedici	61174
46.47	Servizi di vendita all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione	
46.47.1	Servizi di vendita all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione	
46.47.11	Servizi di vendita all'ingrosso di mobili per la casa	61141
46.47.12	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchi per l'illuminazione	61143
46.47.13	Servizi di vendita all'ingrosso di tappeti	61163 (*)
46.48	Servizi di vendita all'ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria	
46.48.1	Servizi di vendita all'ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria	
46.48.10	Servizi di vendita all'ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria	61154
46.49	Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico	
46.49.1	Servizi di vendita all'ingrosso di posateria e articoli in metallo per la casa, oggetti in vimini, oggetti in sughero e altri articoli di uso domestico n.c.a.	
46.49.11	Servizi di vendita all'ingrosso di posaterie e utensili in metallo per la casa	61145 (*)
46.49.12	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli in vimini, sughero, articoli da bottaio ed altri articoli in legno	61146
46.49.19	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli e apparecchi domestici n.c.a.	61144 (*)
46.49.2	Servizi di vendita all'ingrosso di libri, riviste e prodotti cartotecnici	
46.49.21	Servizi di vendita all'ingrosso di libri	61151 (*)
46.49.22	Servizi di vendita all'ingrosso di riviste e giornali	61151 (*)
46.49.23	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti cartotecnici	61151 (*)
46.49.3	Servizi di vendita all'ingrosso di altri beni di consumo	
46.49.31	Servizi di vendita all'ingrosso di strumenti musicali	61142 (*)
46.49.32	Servizi di vendita all'ingrosso di giochi e giocattoli	61153
46.49.33	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli sportivi (incluse biciclette)	61155
46.49.34	Servizi di vendita all'ingrosso di articoli in cuoio e accessori da viaggio	61156
46.49.35	Servizi di vendita all'ingrosso di francobolli e monete	61159 (*)
46.49.36	Servizi di vendita all'ingrosso di souvenir e opere d'arte	61159 (*)
46.49.39	Servizi di vendita all'ingrosso di altri beni di consumo n.c.a.	61159 (*)
46.5	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchiature di informazione e comunicazione	
46.51	Servizi di vendita all'ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software	
46.51.1	Servizi di vendita all'ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software	
46.51.10	Servizi di vendita all'ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature informatiche periferiche e software	61184

Codice	Voce	CPC ver. 2
46.52	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e per telecomunicazioni	
46.52.1	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e per telecomunicazioni	
46.52.11	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchiature e parti di apparecchiature per telecomunicazioni	61185 (*)
46.52.12	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici	61142 (*)
46.52.13	Servizi di vendita all'ingrosso di nastri audio e video e dischetti, dischi magnetici ed ottici CD e DVD vergini	61185 (*)
46.6	Servizi di vendita all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e accessori	
46.61	Servizi di vendita all'ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori agricoli	
46.61.1	Servizi di vendita all'ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori agricoli	
46.61.11	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine, attrezzature e accessori per l'agricoltura e la silvicoltura, inclusi i trattori	61186 (*)
46.61.12	Servizi di vendita all'ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori per prati e giardini	61186 (*)
46.62	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine utensili	
46.62.1	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine utensili	
46.62.11	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione del legno	61188 (*)
46.62.12	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli	61188 (*)
46.62.19	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione di altri materiali	61188 (*)
46.63	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'estrazione, le costruzioni e il genio civile	
46.63.1	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'estrazione, le costruzioni e il genio civile	
46.63.10	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'estrazione, le costruzioni e il genio civile	61187
46.64	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'industria tessile e di macchine per cucire e per maglieria	
46.64.1	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	
46.64.10	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	61188 (*)
46.65	Servizi di vendita all'ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio	
46.65.1	Servizi di vendita all'ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio	
46.65.10	Servizi di vendita all'ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio	61183 (*)
46.66	Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio	
46.66.1	Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio	
46.66.10	Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio	61183 (*)
46.69	Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine e attrezzature	
46.69.1	Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine e attrezzature	
46.69.11	Servizi di vendita all'ingrosso di attrezzature di trasporto, esclusi gli autoveicoli, i motocicli e le biciclette	61182
46.69.12	Servizi di vendita all'ingrosso di forniture per macchine e attrezzature	61189 (*)
46.69.13	Servizi di vendita all'ingrosso di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione	61189 (*)
46.69.14	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	61188 (*)
46.69.15	Servizi di vendita all'ingrosso di macchine, apparecchi e materiali elettrici di uso professionale	61189 (*)
46.69.16	Servizi di vendita all'ingrosso di armi e munizioni	61189 (*)
46.69.19	Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine, apparecchi e attrezzature di impiego generale e speciale	61189 (*)
46.7	Servizi di vendita all'ingrosso specializzato di altri prodotti	
46.71	Servizi di vendita all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati	

Codice	Voce	CPC ver. 2
46.71.1	Servizi di vendita all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati	
46.71.11	Servizi di vendita all'ingrosso di combustibili solidi	61191 (*)
46.71.12	Servizi di vendita all'ingrosso di carburanti per autoveicoli, inclusi carburanti per aeromobili	61191 (*)
46.71.13	Servizi di vendita all'ingrosso di altri combustibili liquidi e gassosi e di prodotti derivati	61191 (*)
46.72	Servizi di vendita all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi	
46.72.1	Servizi di vendita all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi	
46.72.11	Servizi di vendita all'ingrosso di minerali di ferro	61192 (*)
46.72.12	Servizi di vendita all'ingrosso di minerali non ferrosi	61192 (*)
46.72.13	Servizi di vendita all'ingrosso di ferro e acciaio in forme primarie	61192 (*)
46.72.14	Servizi di vendita all'ingrosso di metalli non ferrosi in forme primarie	61192 (*)
46.73	Servizi di vendita all'ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di apparecchi igienico-sanitari	
46.73.1	Servizi di vendita all'ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di apparecchi igienico-sanitari	
46.73.11	Servizi di vendita all'ingrosso di legname grezzo	61193 (*)
46.73.12	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti della prima trasformazione del legno	61193 (*)
46.73.13	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchi igienico-sanitari	61162
46.73.14	Servizi di vendita all'ingrosso di vernici, colori e lacche	61164
46.73.15	Servizi di vendita all'ingrosso di vetro piano	61161 (*)
46.73.16	Servizi di vendita all'ingrosso di altri materiali da costruzione	61161 (*)
46.73.17	Servizi di vendita all'ingrosso di carte da parati	61163 (*)
46.73.18	Servizi di vendita all'ingrosso di rivestimenti per pavimenti (escl. tappeti)	61163 (*)
46.74	Servizi di vendita all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	
46.74.1	Servizi di vendita all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	
46.74.11	Servizi di vendita all'ingrosso di ferramenta	61165 (*)
46.74.12	Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	61199 (*)
46.74.13	Servizi di vendita all'ingrosso di utensili a mano	61165 (*)
46.75	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti chimici	
46.75.1	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti chimici	
46.75.11	Servizi di vendita all'ingrosso di fertilizzanti e di prodotti chimici per l'agricoltura	61172
46.75.12	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti chimici industriali	61171
46.76	Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti intermedi	
46.76.1	Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti intermedi	
46.76.11	Servizi di vendita all'ingrosso di carta e cartone	61194
46.76.12	Servizi di vendita all'ingrosso di fibre tessili	61131 (*)
46.76.13	Servizi di vendita all'ingrosso di materie plastiche e gomma in forme primarie	61199 (*)
46.76.19	Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti intermedi, esclusi quelli agricoli, n.c.a.	61199 (*)
46.77	Servizi di vendita all'ingrosso di rottami e cascami	
46.77.1	Servizi di vendita all'ingrosso di rottami e cascami	
46.77.10	Servizi di vendita all'ingrosso di rottami e cascami	61195
46.9	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato	
46.90	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato	
46.90.1	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato	
46.90.10	Servizi di vendita all'ingrosso non specializzato	61

Codice	Voce	CPC ver. 2
47	Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	
47.0	Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	
47.00	Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	
47.00.1	Servizi di vendita al dettaglio di frutta, ortaggi, carne, pesce, prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari e uova	
47.00.11	Servizi di vendita al dettaglio di frutta e ortaggi freschi	62 (*) 21 (*)
47.00.12	Servizi di vendita al dettaglio di preparazioni di frutta e ortaggi	62 (*) 21 (*)
47.00.13	Servizi di vendita al dettaglio di carni	62 (*) 23 (*)
47.00.14	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti a base di carne	62 (*) 23 (*)
47.00.15	Servizi di vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	62 (*) 24
47.00.16	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti di panetteria	62 (*) 25 (*)
47.00.17	Servizi di vendita al dettaglio di dolci	62 (*) 25 (*)
47.00.18	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti lattiero-caseari	62 (*) 22 (*)
47.00.19	Servizi di vendita al dettaglio di uova	62 (*) 22 (*)
47.00.2	Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	
47.00.21	Servizi di vendita al dettaglio di caffè, tè, cacao e spezie	62 (*) 27
47.00.22	Servizi di vendita al dettaglio di oli e grassi commestibili	62 (*) 22 (*)
47.00.23	Servizi di vendita al dettaglio di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	62 (*) 29 (*)
47.00.24	Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.	62 (*) 29 (*)
47.00.25	Servizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche	62 (*) 26 (*)
47.00.26	Servizi di vendita al dettaglio di altre bevande	62 (*) 26 (*)
47.00.27	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco	62 (*) 28
47.00.3	Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione	
47.00.31	Servizi di vendita al dettaglio di elaboratori elettronici, unità periferiche e software	62 (*) 84
47.00.32	Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature di telecomunicazione	62 (*) 85
47.00.33	Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi audiovisivi	62 (*) 42 (*)
47.00.4	Servizi di vendita al dettaglio di materiali da costruzione e ferramenta	
47.00.41	Servizi di vendita al dettaglio di ferramenta	62 (*) 65 (*)
47.00.42	Servizi di vendita al dettaglio di vernici, colori e lacche	62 (*) 64
47.00.43	Servizi di vendita al dettaglio di vetro piano	62 (*) 61 (*)
47.00.44	Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature per prati e giardini	62 (*) 86
47.00.45	Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	62 (*) 61 (*)
47.00.46	Servizi di vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari	62 (*) 62
47.00.47	Servizi di vendita al dettaglio di utensili a mano	62 (*) 65 (*)
47.00.49	Servizi di vendita al dettaglio di materiali da costruzione n.c.a.	62 (*) 61 (*)
47.00.5	Servizi di vendita al dettaglio di articoli per la casa	
47.00.51	Servizi di vendita al dettaglio di tessuti	62 (*) 31
47.00.52	Servizi di vendita al dettaglio di tende e tendine	62 (*) 32
47.00.53	Servizi di vendita al dettaglio di carte da parati, rivestimenti per pavimenti e tappeti	62 (*) 63
47.00.54	Servizi di vendita al dettaglio di elettrodomestici	62 (*) 44
47.00.55	Servizi di vendita al dettaglio di mobili	62 (*) 41
47.00.56	Servizi di vendita al dettaglio di articoli per l'illuminazione	62 (*) 43

Codice	Voce	CPC ver. 2
47.00.57	Servizi di vendita al dettaglio di articoli in legno, sughero e vimini	62 (*) 46
47.00.58	Servizi di vendita al dettaglio di strumenti e spartiti musicali	62 (*) 42 (*)
47.00.59	Servizi di vendita al dettaglio di stoviglie, cristalleria da tavola, porcellane e vasellame, posate e articoli e apparecchi per la casa, non elettrici, n.c.a.	62 (*) 45
47.00.6	Servizi di vendita al dettaglio di articoli culturali e ricreativi	
47.00.61	Servizi di vendita al dettaglio di libri	62 (*) 51 (*)
47.00.62	Servizi di vendita al dettaglio di giornali e riviste	62 (*) 51 (*)
47.00.63	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti cartotecnici	62 (*) 51 (*)
47.00.64	Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi per la registrazione del suono e delle immagini	62 (*) 42 (*)
47.00.65	Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature sportive	62 (*) 55 (*)
47.00.66	Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature per campeggio	62 (*) 55 (*)
47.00.67	Servizi di vendita al dettaglio di giochi e giocattoli	62 (*) 53
47.00.68	Servizi di vendita al dettaglio di francobolli e monete	62 (*) 59 (*)
47.00.69	Servizi di vendita al dettaglio di souvenir e opere d'arte	62 (*) 59 (*)
47.00.7	Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, prodotti farmaceutici e articoli medicali, oggetti di igiene o da toilette, fiori, piante, animali domestici e alimenti per animali domestici	
47.00.71	Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento	62 (*) 33
47.00.72	Servizi di vendita al dettaglio di calzature	62 (*) 34
47.00.73	Servizi di vendita al dettaglio di articoli in cuoio e accessori da viaggio	62 (*) 56
47.00.74	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici	62 (*) 73
47.00.75	Servizi di vendita al dettaglio di articoli medicali e ortopedici	62 (*) 74
47.00.76	Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria	62 (*) 75
47.00.77	Servizi di vendita al dettaglio di fiori, piante e semi	62 (*) 12
47.00.78	Servizi di vendita al dettaglio di fertilizzanti e di prodotti chimici per l'agricoltura	62 (*) 71 62 (*) 72
47.00.79	Servizi di vendita al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici	62 (*) 14
47.00.8	Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione e di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) n.c.a.	
47.00.81	Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione	62 (*) 91 (*)
47.00.82	Servizi di vendita al dettaglio di orologi e di articoli di gioielleria	62 (*) 54
47.00.83	Servizi di vendita al dettaglio di attrezzature fotografiche, ottiche e di precisione, servizi di ottici	62 (*) 52
47.00.84	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia	62 (*) 76
47.00.85	Servizi di vendita al dettaglio di olio combustibile per uso domestico, gas in bombole, carbone e legna da ardere	62 (*) 91 (*)
47.00.86	Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti di consumo non alimentari n.c.a.	62 (*) 59 (*)
47.00.87	Servizi di vendita al dettaglio di materie prime agricole n.c.a.	62 (*) 11 62 (*) 13 62 (*) 15 62 (*) 19
47.00.88	Servizi di vendita al dettaglio di macchinari e attrezzature n.c.a.	62 (*) 83 62 (*) 87 62 (*) 88 62 (*) 89
47.00.89	Servizi di vendita al dettaglio di prodotti non di consumo diversi da quelli alimentari n.c.a.	62 (*) 92 62 (*) 93 62 (*) 94 62 (*) 95 62 (*) 99

Codice	Voce	CPC ver. 2
47.00.9	Servizi di vendita al dettaglio di articoli di seconda mano	
47.00.91	Servizi di vendita al dettaglio di oggetti di antiquariato	62 (*)
47.00.92	Servizi di vendita al dettaglio di libri di seconda mano	62 (*)
47.00.99	Servizi di vendita al dettaglio di altri articoli di seconda mano	62 (*)
H	SERVIZI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	
49	Servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte	
49.1	Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri	
49.10	Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri	
49.10.1	Servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri	
49.10.11	Servizi di trasporto ferroviario per turismo	64131
49.10.19	Altri servizi di trasporto ferroviario interurbano di passeggeri	64210
49.2	Servizi di trasporto ferroviario di merci	
49.20	Servizi di trasporto ferroviario di merci	
49.20.1	Servizi di trasporto ferroviario di merci	
49.20.11	Servizi di trasporto ferroviario di merci in vagoni frigoriferi	65121
49.20.12	Servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi mediante carri cisterna	65122 (*)
49.20.13	Servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi mediante carri cisterna	65122 (*)
49.20.14	Servizi di trasporto ferroviario di container intermodali	65123
49.20.15	Servizi di trasporto ferroviario di corrispondenza e pacchi	65124
49.20.16	Servizi di trasporto ferroviario di merci solide alla rinfusa	65125
49.20.19	Altri servizi di trasporto ferroviario di merci	65126 65129
49.3	Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri	
49.31	Servizi di trasporto terrestre urbano e suburbano di passeggeri	
49.31.1	Servizi di trasporto ferroviario urbano e suburbano di passeggeri	
49.31.10	Servizi di trasporto ferroviario urbano e suburbano di passeggeri	64111
49.31.2	Altri servizi di trasporto terrestre urbano e suburbano di passeggeri	
49.31.21	Servizi di trasporto stradale urbano e suburbano, regolare, di passeggeri	64112
49.31.22	Servizi di trasporto stradale urbano e suburbano, a modalità mista, regolare, di passeggeri	64113
49.32	Servizi operativi di taxi	
49.32.1	Servizi operativi di taxi	
49.32.11	Servizi di taxi	64115
49.32.12	Servizi di noleggio di autovetture con autista	64116
49.39	Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri, n.c.a.	
49.39.1	Servizi di trasporto terrestre interurbano e speciale, regolare, di passeggeri	
49.39.11	Servizi di trasporto stradale interurbano, regolare, di passeggeri	64221
49.39.12	Servizi di trasporto stradale interurbano speciale, regolare, di passeggeri	64222
49.39.13	Altri servizi di trasporto stradale speciale, regolare, di passeggeri	64114
49.39.2	Servizi di trasporto di passeggeri mediante funicolari, funivie e sciovie	
49.39.20	Servizi di trasporto di passeggeri mediante funicolari, funivie e sciovie	64119 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
49.39.3	Servizi di trasporto terrestre, non regolare, di passeggeri	
49.39.31	Servizi di noleggio di autobus e autopullman con autista	66011
49.39.32	Servizi di trasporto stradale di passeggeri per turismo	64132
49.39.33	Servizi charter locali di autobus e autopullman, non regolari	64118
49.39.34	Servizi charter di autobus e autopullman, non regolari, per grandi distanze	64223
49.39.35	Servizi di trasporto stradale di passeggeri mediante veicoli a trazione umana o animale	64117
49.39.39	Servizi di trasporto terrestre di passeggeri, n.c.a.	64119 (*)
49.4	Servizi di trasporto merci su strada e servizi di trasloco	
49.41	Servizi di trasporto di merci su strada	
49.41.1	Servizi di trasporto di merci su strada	
49.41.11	Servizi di trasporto di merci su strada in veicoli frigoriferi	65111
49.41.12	Servizi di trasporto di merci su strada di prodotti petroliferi in autocisterne o semirimorchi cisterna	65112 (*)
49.41.13	Servizi di trasporto di merci su strada di altri liquidi o gas alla rinfusa in autocisterne o semirimorchi cisterna	65112 (*)
49.41.14	Servizi di trasporto stradale di container intermodali	65113
49.41.15	Servizi di trasporto stradale di merci solide alla rinfusa	65117
49.41.16	Servizi di trasporto stradale di animali vivi	65118
49.41.17	Servizi di trasporto stradale di merci mediante veicoli a trazione umana o animale	65114
49.41.18	Servizi di trasporto stradale di corrispondenza e pacchi	65116
49.41.19	Altri servizi di trasporto stradale di merci	65119
49.41.2	Servizi di noleggio di furgoni con autista	
49.41.20	Servizi di noleggio di furgoni con autista	66012
49.42	Servizi di trasloco	
49.42.1	Servizi di trasloco	
49.42.11	Servizi di trasloco per privati	65115 (*)
49.42.19	Altri servizi di trasloco	65115 (*)
49.5	Servizi di trasporto mediante condotte	
49.50	Servizi di trasporto mediante condotte	
49.50.1	Servizi di trasporto mediante condotte	
49.50.11	Servizi di trasporto mediante condotte di petrolio greggio o raffinato e di prodotti del petrolio	65131 (*)
49.50.12	Servizi di trasporto mediante condotte di gas naturale	65131 (*)
49.50.19	Servizi di trasporto mediante condotte di altri prodotti	65139
50	Servizi di trasporto marittimo e per vie d'acqua	
50.1	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri	
50.10	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri	
50.10.1	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri	
50.10.11	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri su navi traghetto	64231
50.10.12	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri su navi da crociera	64232
50.10.19	Altri servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri	64239
50.10.2	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri, con operatore	

Codice	Voce	CPC ver. 2
50.10.20	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di passeggeri, con operatore	66021 (*)
50.2	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci	
50.20	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci	
50.20.1	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci	
50.20.11	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci congelate o refrigerate mediante navi frigorifero	65211
50.20.12	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di petrolio greggio mediante navi cisterna	65212 (*)
50.20.13	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di altri liquidi o gas alla rinfusa mediante navi cisterna	65212 (*)
50.20.14	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di container intermodali tramite navi container	65213
50.20.15	Servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci solide alla rinfusa	65219 (*)
50.20.19	Altri servizi di trasporto marittimo e di cabotaggio di merci	65219 (*)
50.20.2	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di merci, con operatore; servizi di rimorchio e spinta	
50.20.21	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto marittimo e di cabotaggio di merci, con operatore	66021 (*)
50.20.22	Servizi di rimorchio e spinta in mare aperto e in acque costiere	65219 (*)
50.3	Servizi di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne	
50.30	Servizi di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne	
50.30.1	Servizi di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne	
50.30.11	Servizi di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne su navi traghetto	64121
50.30.12	Servizi di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne su imbarcazioni da crociera	64122
50.30.13	Servizi di turismo su imbarcazioni da diporto	64133
50.30.19	Altri servizi di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne	64129
50.30.2	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di passeggeri, per vie d'acqua interne, con operatore	
50.30.20	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di passeggeri, per vie d'acqua interne, con operatore	66022 (*)
50.4	Servizi di trasporto di merci per vie d'acqua interne	
50.40	Servizi di trasporto di merci per vie d'acqua interne	
50.40.1	Servizi di trasporto di merci per vie d'acqua interne	
50.40.11	Servizi di trasporto per vie d'acqua interne di merci congelate o refrigerate mediante navi frigorifere	65221
50.40.12	Servizi di trasporto per vie d'acqua interne di petrolio greggio mediante navi cisterna	65222 (*)
50.40.13	Servizi di trasporto per vie d'acqua interne di altri liquidi e gas alla rinfusa mediante navi cisterna	65222 (*)
50.40.14	Servizi di trasporto per vie d'acqua interne di container intermodali tramite navi container	65229 (*)
50.40.19	Altri servizi di trasporto di merci per vie d'acqua interne	65229 (*)
50.40.2	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di merci, per vie d'acqua interne, con operatore; servizi di rimorchio e spinta	
50.40.21	Servizi di noleggio di imbarcazioni per il trasporto di merci, per vie d'acqua interne, con operatore	66022 (*)
50.40.22	Servizi di rimorchio e spinta su vie d'acqua interne	65229 (*)
51	Servizi di trasporto aereo	
51.1	Servizi di trasporto aereo di passeggeri	
51.10	Servizi di trasporto aereo di passeggeri	

Codice	Voce	CPC ver. 2
51.10.1	Servizi di trasporto aereo di passeggeri	
51.10.11	Servizi di trasporto aereo interno, di linea, di passeggeri	64241
51.10.12	Servizi di trasporto aereo interno, non di linea, di passeggeri, escluso per turismo	64242
51.10.13	Servizi di trasporto aereo internazionale, di linea, di passeggeri	64243
51.10.14	Servizi di trasporto aereo internazionale, non di linea, di passeggeri	64244
51.10.15	Servizi di trasporto aereo, non di linea, di passeggeri, per turismo	64134
51.10.2	Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di passeggeri, con operatore	
51.10.20	Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di passeggeri, con operatore	66031
51.2	Servizi di trasporto aereo di merci e di trasporto spaziale	
51.21	Servizi di trasporto aereo di merci	
51.21.1	Servizi di trasporto aereo di merci	
51.21.11	Servizi di trasporto aereo, di linea, di container intermodali	65319 (*)
51.21.12	Servizi di trasporto aereo di corrispondenza e pacchi	65311
51.21.13	Servizi di trasporto aereo, di linea, di altre merci	65319 (*)
51.21.14	Servizi di trasporto aereo, non di linea, di altre merci	65319 (*)
51.21.2	Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di merci, con operatore	
51.21.20	Servizi di noleggio di mezzi di trasporto aereo di merci, con operatore	66032
51.22	Servizi di trasporto spaziale	
51.22.1	Servizi di trasporto spaziale	
51.22.11	Servizi di trasporto spaziale di passeggeri	64250
51.22.12	Servizi di trasporto spaziale di merci	65320
52	Servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti	
52.1	Servizi di deposito e magazzinaggio	
52.10	Servizi di deposito e magazzinaggio	
52.10.1	Servizi di deposito e magazzinaggio	
52.10.11	Servizi di magazzinaggio in celle frigorifere	67210
52.10.12	Servizi di magazzinaggio di liquidi o gas alla rinfusa	67220
52.10.13	Servizi di magazzinaggio di cereali	67290 (*)
52.10.19	Altri servizi di deposito e magazzinaggio	67290 (*)
52.2	Servizi di supporto per i trasporti	
52.21	Servizi connessi al trasporto terrestre	
52.21.1	Servizi connessi al trasporto ferroviario	
52.21.11	Servizi ferroviari di rimorchio o spinta	67301
52.21.19	Altri servizi connessi al trasporto ferroviario	67309
52.21.2	Servizi connessi al trasporto su strada	
52.21.21	Servizi di gestione di autostazioni	67410
52.21.22	Servizi di gestione di autostrade	67420 (*)
52.21.23	Servizi di gestione di ponti e gallerie	67420 (*)
52.21.24	Servizi di parcheggio	67430

Codice	Voce	CPC ver. 2
52.21.25	Servizi di rimorchio per veicoli privati e commerciali	67440
52.21.29	Altri servizi connessi al trasporto su strada	67490
52.21.3	Servizi connessi ai trasporti tramite condutture	
52.21.30	Servizi connessi ai trasporti tramite condutture	67490 (*)
52.22	Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	
52.22.1	Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	
52.22.11	Servizi di gestione di porti e idrovie (esclusa movimentazione merci) in acque marittime e costiere	67511
52.22.12	Servizi di gestione di porti e idrovie (esclusa movimentazione merci) in vie d'acqua interne	67512
52.22.13	Servizi di pilotaggio e di ancoraggio in acque marittime e costiere	67521
52.22.14	Servizi di pilotaggio e di ancoraggio in vie d'acqua interne	67522
52.22.15	Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni in acque marittime e costiere	67531
52.22.16	Servizi di salvataggio e recupero di imbarcazioni in vie d'acqua interne	67532
52.22.19	Altri servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	67590
52.23	Servizi connessi al trasporto aereo	
52.23.1	Servizi aeroportuali (escluse le operazioni di carico e scarico), servizi di controllo del traffico aereo e altri servizi connessi al trasporto aereo	
52.23.11	Servizi di gestione di aeroporti (esclusa movimentazione merci)	67610
52.23.12	Servizi di controllo del traffico aereo	67620
52.23.19	Altri servizi connessi al trasporto aereo	67630
52.23.2	Servizi connessi al trasporto spaziale	
52.23.20	Servizi connessi al trasporto spaziale	67640
52.24	Servizi di movimentazione merci	
52.24.1	Servizi di movimentazione merci	
52.24.11	Servizi di movimentazione dei container nei porti	67110 (*)
52.24.12	Altri servizi di movimentazione dei container	67110 (*)
52.24.13	Altri servizi di movimentazione merci nei porti	67190 (*)
52.24.19	Altri servizi di movimentazione merci	67190 (*)
52.29	Altri servizi di supporto per i trasporti	
52.29.1	Servizi delle agenzie di trasporto di merci	
52.29.11	Servizi degli agenti marittimi	67910 (*)
52.29.12	Altri servizi di brokeraggio di merci	67910 (*)
52.29.19	Altri servizi delle agenzie di trasporto di merci	67910 (*)
52.29.2	Altri servizi di supporto per i trasporti n.c.a.	
52.29.20	Altri servizi di supporto per i trasporti n.c.a.	67990
53	Servizi postali e di corriere	
53.1	Servizi postali con obbligo di servizio universale	
53.10	Servizi postali con obbligo di servizio universale	
53.10.1	Servizi postali con obbligo di servizio universale	
53.10.11	Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di giornali e periodici	68111 (*)
53.10.12	Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di corrispondenza	68111 (*)
53.10.13	Servizi postali con obbligo di servizio universale in materia di pacchi e pacchetti	68112
53.10.14	Servizi di sportello presso gli uffici postali	68113

Codice	Voce	CPC ver. 2
53.10.19	Altri servizi postali con obbligo di servizio universale	68119
53.2	Altri servizi postali e di corriere	
53.20	Altri servizi postali e di corriere	
53.20.1	Altri servizi postali e di corriere	
53.20.11	Servizi di corriere multimodale	68120
53.20.12	Servizi di consegna a domicilio di generi alimentari	68130 (*)
53.20.19	Altri servizi postali e di corriere n.c.a.	68130 (*)
I	SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	
55	Servizi di alloggio	
55.1	Servizi alberghieri e simili	
55.10	Servizi alberghieri e simili	
55.10.1	Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, con servizio domestico giornaliero (esclusa la multiproprietà)	
55.10.10	Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, con servizio domestico giornaliero (esclusa la multiproprietà)	63111
55.2	Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni	
55.20	Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni	
55.20.1	Servizi di alloggio per vacanze e altri servizi di alloggio per brevi soggiorni	
55.20.11	Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, in ostelli per giovani e bungalow per vacanze	63114
55.20.12	Servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, in alloggi in multiproprietà	63113
55.20.19	Altri servizi di alloggio in camere o unità abitative per turisti, senza servizio domestico giornaliero	63112 (*)
55.3	Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte	
55.30	Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte	
55.30.1	Servizi per aree di campeggio e di parcheggio per veicoli ricreativi e per roulotte	
55.30.11	Servizi in aree di campeggio	63120
55.30.12	Servizi in aree adibite a parcheggio per veicoli e roulotte	63130
55.9	Altri servizi di alloggio	
55.90	Altri servizi di alloggio	
55.90.1	Altri servizi di alloggio	
55.90.11	Servizi di alloggio in camere o unità abitative per studenti, in residence e internati	63210
55.90.12	Servizi di alloggio in camere o unità abitative per lavoratori, in ostelli o campi per lavoratori	63220
55.90.13	Servizi di vagone letto su treni o altri mezzi di trasporto	63290 (*)
55.90.19	Altri servizi di alloggio n.c.a.	63290 (*)
56	Servizi di ristorazione e di vendita di bevande	
56.1	Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio	
56.10	Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio	
56.10.1	Servizi di ristorazione e fornitura di pasti a domicilio	
56.10.11	Servizi di ristorazione con servizio completo di ristorante	63310 (*)
56.10.12	Servizi di ristorazione su vagoni ristorante ferroviari e su navi	63310 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
56.10.13	Servizi di ristorazione in esercizi self-service	63320
56.10.19	Altri servizi di ristorazione	63399
56.2	Servizi di catering per manifestazioni e altri servizi di ristorazione collettiva	
56.21	Servizi di catering per manifestazioni	
56.21.1	Servizi di catering per manifestazioni	
56.21.11	Servizi di catering per feste private	63391 (*)
56.21.19	Altri servizi di catering per manifestazioni	63391 (*)
56.29	Altri servizi di ristorazione collettiva	
56.29.1	Servizi contrattuali di ristorazione collettiva	
56.29.11	Servizi contrattuali di ristorazione per conto di imprese di trasporti	63392
56.29.19	Altri servizi contrattuali di ristorazione collettiva	63393 (*)
56.29.2	Servizi di mense	
56.29.20	Servizi di mense	63393 (*)
56.3	Servizi di vendita di bevande	
56.30	Servizi di vendita di bevande	
56.30.1	Servizi di vendita di bevande	
56.30.10	Servizi di vendita di bevande	63400
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	
58	Servizi di editoria	
58.1	Servizi di edizione di libri, periodici e altri servizi di editoria	
58.11	Servizi di edizione di libri	
58.11.1	Libri	
58.11.11	Libri di testo didattici	32210
58.11.12	Edizioni professionali, tecniche e scolastiche in forma di libri	32291
58.11.13	Libri per l'infanzia	32292
58.11.14	Dizionari ed enciclopedie	32220 (*)
58.11.15	Atlanti ed altri lavori cartografici in forma di libri	32220 (*)
58.11.16	Lavori cartografici di ogni specie, non in forma di libri	32510
58.11.19	Altri libri, opuscoli e stampati simili	32299
58.11.2	Pubblicazioni su dischi, nastri o altri supporti materiali	
58.11.20	Pubblicazioni su dischi, nastri o altri supporti materiali	47691 47692
58.11.3	Pubblicazioni on line	
58.11.30	Pubblicazioni on line	84311 (*)
58.11.4	Spazi pubblicitari in libri	
58.11.41	Spazi pubblicitari in pubblicazioni su supporto cartaceo	83631 (*)
58.11.42	Spazi pubblicitari in pubblicazioni su supporto elettronico	83639 (*)
58.11.5	Edizione di libri per conto terzi	
58.11.50	Edizione di libri per conto terzi	89110
58.11.6	Servizi di concessione di licenze per pubblicazioni	

Codice	Voce	CPC ver. 2
58.11.60	Servizi di concessione di licenze per pubblicazioni	73320 (*)
58.12	Edizione di guide telefoniche e indirizzari elettronici	
58.12.1	Guide telefoniche e indirizzari elettronici stampati o su supporto mediatico	
58.12.10	Guide telefoniche e indirizzari elettronici stampati o su supporto mediatico	32230 47692 (*)
58.12.2	Guide telefoniche e indirizzari elettronici on line	
58.12.20	Guide telefoniche e indirizzari elettronici on line	84311 (*)
58.12.3	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di guide telefoniche e indirizzari elettronici	
58.12.30	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di guide telefoniche e indirizzari elettronici	
58.13	Servizi di edizione di giornali	
58.13.1	Giornali su carta	
58.13.10	Giornali su carta	32300 (*)
58.13.2	Giornali on line	
58.13.20	Giornali on line	84312 (*)
58.13.3	Spazi pubblicitari in giornali	
58.13.31	Spazi pubblicitari in giornali su carta	83631 (*)
58.13.32	Spazi pubblicitari in giornali on line	83639 (*)
58.14	Servizi di edizione di riviste e periodici	
58.14.1	Giornali e pubblicazioni periodiche su carta	
58.14.11	Giornali e pubblicazioni periodiche su carta, di informazione generale	32410
58.14.12	Giornali e pubblicazioni periodiche su carta, di informazione commerciale, professionale e accademica	32420
58.14.19	Altri giornali e pubblicazioni periodiche su carta	32490
58.14.2	Giornali e pubblicazioni periodiche on line	
58.14.20	Giornali e pubblicazioni periodiche on line	84312 (*)
58.14.3	Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche	
58.14.31	Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche su carta	83631 (*)
58.14.32	Spazi pubblicitari in giornali e pubblicazioni periodiche on line	83639 (*)
58.14.4	Servizi di concessione di licenze per giornali e pubblicazioni periodiche	
58.14.40	Servizi di concessione di licenze per giornali e pubblicazioni periodiche	73320 (*)
58.19	Altri servizi di edizione	
58.19.1	Altri servizi editoriali di materiale stampato	
58.19.11	Cartoline stampate con auguri o simili	32530
58.19.12	Immagini, incisioni e fotografie stampate	32540
58.19.13	Decalcomanie, calendari stampati	32630
58.19.14	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati; carta bollata; assegni; biglietti di banca, titoli azionari od obbligazioni e titoli simili	32610
58.19.15	Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili	32620
58.19.19	Altri stampati	32690
58.19.2	Altri contenuti on line	
58.19.21	Contenuti per adulti on line	84393
58.19.29	Altri contenuti on line n.c.a.	84399
58.19.3	Servizi di concessione di licenze per altri stampati	

Codice	Voce	CPC ver. 2
58.19.30	Servizi di concessione di licenze per altri stampati	73320 (*)
58.2	Servizi di edizione di software	
58.21	Servizi di edizione di giochi per computer	
58.21.1	Giochi per computer pronti per l'uso	
58.21.10	Giochi per computer pronti per l'uso	47822
58.21.2	Download di giochi per computer	
58.21.20	Download di giochi per computer	84342 (*)
58.21.3	Giochi on line	
58.21.30	Giochi on line	84391
58.21.4	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di giochi per computer	
58.21.40	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di giochi per computer	73311 (*)
58.29	Servizi di edizione di altri software	
58.29.1	Software per sistemi pronti per l'uso	
58.29.11	Sistemi operativi pronti per l'uso	47811
58.29.12	Software di rete pronti per l'uso	47812
58.29.13	Software di gestione di banca dati pronti per l'uso	47813
58.29.14	Software di strumenti di sviluppo e di linguaggi di programmazione, pronti per l'uso	47814
58.29.2	Software applicativo, pronto per l'uso	
58.29.21	Applicazioni commerciali e domestiche generali, pronte per l'uso	47821
58.29.29	Altro software applicativo, pronto per l'uso	47829
58.29.3	Download di software	
58.29.31	Download di software per sistemi	84341
58.29.32	Download di software applicativo	84342 (*)
58.29.4	Software on line	
58.29.40	Software on line	84392
58.29.5	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di software	
58.29.50	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di software	73311 (*)
59	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi; edizione di registrazioni sonore e edizioni musicali	
59.1	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	
59.11	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	
59.11.1	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	
59.11.11	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche	96121 (*)
59.11.12	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche e di video promozionali o pubblicitari	96121 (*)
59.11.13	Altri servizi di produzione di programmi televisivi	96121 (*)
59.11.2	Pellicole cinematografiche, video e programmi televisivi	
59.11.21	Originali di pellicole cinematografiche, video e programmi televisivi	96123 (*)
59.11.22	Pellicole cinematografiche	38950
59.11.23	Contenuti di film e altri video su disco, nastro o altri supporti materiali	47620
59.11.24	Download di film e altri video	84331
59.11.3	Vendita di spazi pubblicitari in prodotti cinematografici, video e televisivi	

Codice	Voce	CPC ver. 2
59.11.30	Vendita di spazi pubblicitari in prodotti cinematografici, video e televisivi	83639 (*)
59.12	Servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	
59.12.1	Servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	
59.12.11	Servizi di redazione audiovisiva	96131
59.12.12	Servizi di trasferimento e duplicazione di master	96132
59.12.13	Servizi di correzione cromatica e di restauro in tecnica digitale	96133
59.12.14	Servizi per gli effetti visivi	96134
59.12.15	Servizi per l'animazione	96135
59.12.16	Servizi di scrittura di didascalie, titolazione e sottotitolazione	96136
59.12.17	Servizi di editing e di progettazione audio	96137
59.12.19	Altri servizi di postproduzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	96139
59.13	Servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	
59.13.1	Servizi di concessione di licenze e di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	
59.13.11	Servizi di concessione di licenze per diritti cinematografici e relative royalties	73320 (*)
59.13.12	Altri servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi	96140
59.14	Servizi di proiezione cinematografica	
59.14.1	Servizi di proiezione cinematografica	
59.14.10	Servizi di proiezione cinematografica	96151 96152
59.2	Servizi di registrazione sonora e di edizione musicale	
59.20	Servizi di registrazione sonora e di edizione musicale	
59.20.1	Servizi di registrazione sonora e di registrazioni dal vivo; originali di registrazioni sonore	
59.20.11	Servizi di registrazione sonora	96111
59.20.12	Servizi di registrazione dal vivo	96112
59.20.13	Originali di registrazioni sonore	96113
59.20.2	Servizi di produzione di programmi radiofonici; originali di programmi radiofonici	
59.20.21	Servizi di produzione di programmi radiofonici	96122
59.20.22	Originali di programmi radiofonici	96123 (*)
59.20.3	Servizi di edizioni musicali	
59.20.31	Partiture a stampa	32520 (*)
59.20.32	Spartiti elettronici	32520 (*)
59.20.33	Dischi, nastri o altri supporti materiali audio musicali	47610
59.20.34	Altri dischi e nastri audio	47699
59.20.35	Download di musica	84321
59.20.4	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di originali acustici	
59.20.40	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di originali acustici	73320 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
60	Servizi di programmazione e di emissione radiofonica e televisiva	
60.1	Servizi di radiodiffusione	
60.10	Servizi di radiodiffusione	
60.10.1	Servizi di radiodiffusione; originali di emissioni radiofoniche	
60.10.11	Servizi di radioprogrammazione e radiodiffusione	84631 (*)
60.10.12	Originali di emissioni radiofoniche	84611
60.10.2	Programmi di canali radio	
60.10.20	Programmi di canali radio	84621
60.10.3	Spazi pubblicitari in radio	
60.10.30	Spazi pubblicitari in radio	83632 (*)
60.2	Servizi di diffusione di programmi televisivi; originali di emissioni televisive	
60.20	Servizi di diffusione di programmi televisivi; originali di emissioni televisive	
60.20.1	Servizi di diffusione di programmi televisivi	
60.20.11	Servizi di diffusione di programmi televisivi on line (escl. programmi a pagamento)	84631 (*)
60.20.12	Altri servizi di diffusione di programmi televisivi (escl. programmi a pagamento)	84631 (*)
60.20.13	Servizi di diffusione di programmi televisivi on line a pagamento	84631 (*)
60.20.14	Altri servizi di diffusione di programmi televisivi a pagamento	84631 (*)
60.20.2	Originali di programmi televisivi	
60.20.20	Originali di programmi televisivi	84612
60.20.3	Programmi di canali televisivi	
60.20.31	Programmi di canali televisivi (esclusa TV a pagamento)	84622 (*)
60.20.32	Programmi di canali televisivi a pagamento	84622 (*)
60.20.4	Spazi pubblicitari in TV	
60.20.40	Spazi pubblicitari in TV	83632 (*)
61	Servizi di telecomunicazione	
61.1	Servizi di telecomunicazioni cablate	
61.10	Servizi di telecomunicazioni cablate	
61.10.1	Servizi di trasmissione di dati e messaggi	
61.10.11	Servizi di telefonia fissa — accesso e uso	84121
61.10.12	Servizi di telefonia fissa — caratteristiche di chiamata	84122
61.10.13	Servizi di reti private per sistemi di telecomunicazione cablati	84140 (*)
61.10.2	Servizi di vettori (carrier) per telecomunicazioni cablate	
61.10.20	Servizi di carrier per telecomunicazioni cablate	84110 (*)
61.10.3	Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni cablate	
61.10.30	Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni cablate	84150 (*)
61.10.4	Servizi di telecomunicazioni tramite Internet via cavo	
61.10.41	Servizi di dorsale (backbone) di Internet	84210
61.10.42	Servizi di accesso a Internet a banda stretta tramite reti cablate	84221 (*)
61.10.43	Servizi di accesso a Internet a banda larga tramite reti cablate	84222 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
61.10.49	Altri servizi di telecomunicazioni tramite Internet via cavo	84290 (*)
61.10.5	Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata	
61.10.51	Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pacchetto di programmi base	84632 (*)
61.10.52	Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pacchetto di programmi a scelta	84633 (*)
61.10.53	Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite infrastruttura cablata, pay-per-view (pagati a consumo)	84634 (*)
61.2	Servizi di telecomunicazione wireless (non cablate)	
61.20	Servizi di telecomunicazione wireless (non cablate)	
61.20.1	Servizi di telecomunicazioni mobili e servizi di reti private per sistemi di telecomunicazioni wireless	
61.20.11	Servizi di telecomunicazioni mobili — accesso e uso	84131
61.20.12	Servizi di telecomunicazioni mobili — caratteristiche di chiamata	84132
61.20.13	Servizi di reti private per sistemi di telecomunicazioni wireless	84140 (*)
61.20.2	Servizi di carrier per telecomunicazioni wireless	
61.20.20	Servizi di carrier per telecomunicazioni wireless	84110 (*)
61.20.3	Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni wireless	
61.20.30	Servizi di trasmissione dati tramite reti di telecomunicazioni wireless	84150 (*)
61.20.4	Servizi di telecomunicazione tramite Internet via cavo	
61.20.41	Servizi di accesso a Internet a banda stretta tramite reti wireless	84221 (*)
61.20.42	Servizi di accesso a Internet a banda larga tramite reti wireless	84222 (*)
61.20.49	Altri servizi di telecomunicazione wireless tramite Internet	84290 (*)
61.20.5	Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite reti wireless	
61.20.50	Servizi di distribuzione di programmi a domicilio tramite reti wireless	84632 (*) 84633 (*) 84634 (*)
61.3	Servizi di telecomunicazioni via satellite	
61.30	Servizi di telecomunicazioni via satellite	
61.30.1	Servizi di telecomunicazioni via satellite, esclusa la distribuzione di programmi a domicilio via satellite	
61.30.10	Servizi di telecomunicazioni via satellite, esclusa la distribuzione di programmi a domicilio via satellite	84190 (*)
61.30.2	Diffusione di programmi a domicilio via satellite	
61.30.20	Diffusione di programmi a domicilio via satellite	84632 (*) 84633 (*) 84634 (*)
61.9	Altri servizi di telecomunicazione	
61.90	Altri servizi di telecomunicazione	
61.90.1	Altri servizi di telecomunicazione	
61.90.10	Altri servizi di telecomunicazione	84190 (*)
62	Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi	
62.0	Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi	
62.01	Servizi di programmazione informatica	
62.01.1	Servizi di progettazione e sviluppo di TI	

Codice	Voce	CPC ver. 2
62.01.11	Servizi di progettazione e sviluppo di TI per applicazioni	83141
62.01.12	Servizi di progettazione e sviluppo di TI per reti e sistemi	83142
62.01.2	Originali di software	
62.01.21	Originali di software di giochi per computer	83143 (*)
62.01.29	Altri originali di software	83143 (*)
62.02	Servizi di consulenza sul computer	
62.02.1	Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici	
62.02.10	Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici	83131 (*)
62.02.2	Servizi di consulenza in materia di programmi e di sistemi informatici	
62.02.20	Servizi di consulenza in materia di programmi e di sistemi informatici	83131 (*)
62.02.3	Servizi di assistenza tecnica informatica	
62.02.30	Servizi di assistenza tecnica informatica	83132 (*)
62.03	Servizi di gestione di attrezzature informatiche	
62.03.1	Servizi di gestione di attrezzature informatiche	
62.03.11	Servizi di gestione reti	83161
62.03.12	Servizi di gestione di sistemi informatici	83162
62.09	Altri servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e all'informatica	
62.09.1	Servizi di installazione di elaboratori elettronici e unità periferiche	
62.09.10	Servizi di installazione di elaboratori elettronici e unità periferiche	87332
62.09.2	Altri servizi connessi alle tecnologie dell'informazione n.c.a. e all'informatica	
62.09.20	Altri servizi connessi alle tecnologie dell'informazione n.c.a. e all'informatica	83132 (*)
63	Servizi d'informazione	
63.1	Elaborazione dell'informazione, hosting e servizi connessi; portali web	
63.11	Elaborazione dell'informazione, hosting e servizi connessi	
63.11.1	Elaborazione dell'informazione, servizi applicativi di hosting e altri servizi per la fornitura di infrastrutture TI	
63.11.11	Servizi di elaborazione elettronica dell'informazione	0 (*)
63.11.12	Servizi di web hosting	83151
63.11.13	Fornitura di servizi applicativi	83152
63.11.19	Servizi di fornitura di altre infrastrutture di hosting e informatiche	83159
63.11.2	Contenuti audio e video trasmessi in streaming	
63.11.21	Contenuti audio e video trasmessi in streaming	84332
63.11.22	Contenuti audio e video trasmessi in streaming	84322
63.11.3	Spazi pubblicitari in Internet	
63.11.30	Spazi pubblicitari in Internet	83633
63.12	Contenuto di portali web	
63.12.1	Contenuto di portali web	
63.12.10	Contenuto di portali web	84394
63.9	Altri servizi d'informazione	
63.91	Servizi delle agenzie di stampa	

Codice	Voce	CPC ver. 2
63.91.1	Servizi delle agenzie di stampa	
63.91.11	Servizi forniti dalle agenzie di stampa a giornali e pubblicazioni periodiche	84410
63.91.12	Servizi delle agenzie di stampa a mezzi di comunicazione audiovisivi	84420
63.99	Altri servizi d'informazione n.c.a.	
63.99.1	Servizi d'informazione n.c.a.	
63.99.10	Servizi d'informazione n.c.a.	85991
63.99.2	Compilazioni originali di fatti o informazioni	
63.99.20	Compilazioni originali di fatti o informazioni	83940
K	SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI	
64	Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	
64.1	Servizi di intermediazione monetaria	
64.11	Servizi delle Banche centrali	
64.11.1	Servizi delle Banche centrali	
64.11.10	Servizi delle Banche centrali	71110
64.19	Altri servizi di intermediazione monetaria	
64.19.1	Servizi di deposito	
64.19.11	Servizi di deposito a favore di imprese ed istituzioni	71121
64.19.12	Servizi di deposito a favore di altri clienti	71122
64.19.2	Servizi di concessione di credito da parte di istituti monetari	
64.19.21	Servizi di concessione intersettoriale di credito da parte di istituti monetari	71135 (*)
64.19.22	Servizi di concessione di credito al consumo da parte di istituti monetari	71133 (*)
64.19.23	Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni da parte di istituti monetari	71131 (*)
64.19.24	Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni da parte di istituti monetari	71132 (*)
64.19.25	Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese da parte di istituti monetari	71135 (*)
64.19.26	Servizi di carte di credito degli istituti monetari	71134 (*)
64.19.29	Altri servizi di concessione di credito da parte di istituti monetari	71139 (*)
64.19.3	Altri servizi di intermediazione monetaria n.c.a.	
64.19.30	Altri servizi di intermediazione monetaria n.c.a.	71190 (*)
64.2	Servizi di società holding	
64.20	Servizi di società holding	
64.20.1	Servizi di società holding	
64.20.10	Servizi di società holding	0 (*)
64.3	Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili	
64.30	Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili	
64.30.1	Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili	
64.30.10	Servizi connessi ai fondi e ad entità finanziarie simili	0 (*)
64.9	Altri servizi finanziari, esclusi le assicurazioni e i fondi pensione	

Codice	Voce	CPC ver. 2
64.91	Servizi di leasing finanziario	
64.91.1	Servizi di leasing finanziario	
64.91.10	Servizi di leasing finanziario	71140
64.92	Altri servizi di credito	
64.92.1	Altri servizi di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari	
64.92.11	Servizi di concessione intersettoriale di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari	71135 (*)
64.92.12	Servizi di concessione di credito al consumo, diversi da quelli offerti da istituti monetari	71133 (*)
64.92.13	Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni, diversi da quelli offerti da istituti monetari	71131 (*)
64.92.14	Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni, diversi da quelli offerti da istituti monetari	71132 (*)
64.92.15	Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese, diversi da quelli offerti da istituti monetari	71135 (*)
64.92.16	Servizi di carte di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari	71134 (*)
64.92.19	Altri servizi di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari, n.c.a.	71139 (*)
64.99	Altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), n.c.a.	
64.99.1	Altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), n.c.a.	
64.99.11	Servizi bancari d'investimento	71200
64.99.19	Servizi finanziari, esclusi le assicurazioni e i fondi pensione, n.c.a.	71190 (*)
65	Servizi connessi alle assicurazioni, alle riassicurazioni e ai fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	
65.1	Servizi di assicurazione	
65.11	Servizi di assicurazione sulla vita	
65.11.1	Servizi di assicurazione sulla vita	
65.11.10	Servizi di assicurazione sulla vita	71311 (*)
65.12	Servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita	
65.12.1	Servizi di assicurazione contro la malattia e l'infortunio	
65.12.11	Servizi di assicurazione contro gli infortuni	71320 (*)
65.12.12	Servizi di assicurazione contro la malattia	71320 (*)
65.12.2	Servizi di assicurazione auto	
65.12.21	Servizi di assicurazione auto, responsabilità civile	71331 (*)
65.12.29	Altri servizi di assicurazione auto	71331 (*)
65.12.3	Servizi di assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e altro	
65.12.31	Servizi di assicurazione per il trasporto su materiale rotabile ferroviario	71332 (*)
65.12.32	Servizi di assicurazione responsabilità civile del trasportatore aereo	71332 (*)
65.12.33	Altri servizi di assicurazione per il trasporto aereo	71332 (*)
65.12.34	Servizi di assicurazione responsabilità civile del trasportatore marittimo	71332 (*)
65.12.35	Altri servizi di assicurazione per il trasporto marittimo	71332 (*)
65.12.36	Servizi di assicurazione per merci trasportate	71333
65.12.4	Servizi di assicurazione contro l'incendio e altri danni ai beni	
65.12.41	Servizi di assicurazione contro l'incendio	71334 (*)
65.12.49	Altri servizi di assicurazione contro danni ai beni	71334 (*)
65.12.5	Servizi di assicurazione contro responsabilità generali	

Codice	Voce	CPC ver. 2
65.12.50	Servizi di assicurazione contro responsabilità generali	71335
65.12.6	Servizi di assicurazione di credito e di cauzione	
65.12.61	Servizi di assicurazione di credito	71336 (*)
65.12.62	Servizi di assicurazione di cauzione	71336 (*)
65.12.7	Servizi di assicurazione per viaggi e assistenza, spese legali e perdite finanziarie varie	
65.12.71	Servizi di assicurazione per viaggi e assistenza	71337
65.12.72	Servizi di assicurazione per spese legali	71339 (*)
65.12.73	Servizi di assicurazione per perdite finanziarie varie	71339 (*)
65.12.9	Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita	
65.12.90	Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita	71339 (*)
65.2	Servizi di riassicurazione	
65.20	Servizi di riassicurazione	
65.20.1	Servizi di riassicurazione sulla vita, contro la malattia e l'infortunio	
65.20.11	Servizi di riassicurazione sulla vita	71410
65.20.12	Servizi di riassicurazione contro gli infortuni	71420 (*)
65.20.13	Servizi di riassicurazione contro la malattia	71420 (*)
65.20.2	Servizi di riassicurazione per il trasporto e contro danni ai beni	
65.20.21	Servizi di riassicurazione auto, responsabilità civile	71431 (*)
65.20.22	Altri servizi di riassicurazione auto	71431 (*)
65.20.23	Servizi di riassicurazione per il trasporto marittimo, aereo e altro	71432
65.20.24	Servizi di riassicurazione per merci trasportate	71433
65.20.25	Servizi di riassicurazione contro l'incendio e altri danni ai beni	71434
65.20.3	Servizi di riassicurazione contro responsabilità generali, riassicurazione di credito e cauzione	
65.20.31	Servizi di riassicurazione contro responsabilità generali	71435
65.20.32	Servizi di riassicurazione di credito e di cauzione	71436
65.20.4	Servizi di riassicurazione per spese legali e perdite finanziarie varie	
65.20.41	Servizi di riassicurazione per spese legali	71439 (*)
65.20.42	Servizi di riassicurazione per perdite finanziarie varie	71439 (*)
65.20.5	Servizi di riassicurazione connessi ai servizi di fondi pensione	
65.20.50	Servizi di riassicurazione connessi ai servizi di fondi pensione	71439 (*)
65.20.6	Altri servizi di riassicurazione diversa da quella sulla vita	
65.20.60	Altri servizi di riassicurazione diversa da quella sulla vita	71439 (*)
65.3	Servizi di fondi pensione	
65.30	Servizi di fondi pensione	
65.30.1	Servizi di fondi pensione	
65.30.11	Servizi di fondi pensione individuali	71311 (*)
65.30.12	Servizi di fondi pensione collettivi	71312
66	Servizi ausiliari dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi	
66.1	Servizi ausiliari dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione	
66.11	Servizi connessi all'amministrazione dei mercati finanziari	

Codice	Voce	CPC ver. 2
66.11.1	Servizi connessi all'amministrazione dei mercati finanziari	
66.11.11	Servizi operativi dei mercati finanziari	71551
66.11.12	Servizi di controllo dei mercati finanziari	71552
66.11.19	Altri servizi connessi all'amministrazione dei mercati finanziari	71559
66.12	Servizi di intermediazione di contratti relativi a titoli e merci	
66.12.1	Servizi di intermediazione di contratti relativi a titoli e merci	
66.12.11	Servizi di mediazione di valori mobiliari	71521
66.12.12	Servizi di mediazione di merci	71522
66.12.13	Servizi di cambio	71592
66.19	Altri servizi ausiliari dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione n.c.a.	
66.19.1	Servizi di esecuzione e compensazione delle operazioni su titoli	
66.19.10	Servizi di esecuzione e compensazione delle operazioni su titoli	71523
66.19.2	Servizi ausiliari collegati alle banche di investimento	
66.19.21	Servizi collegati a fusioni e acquisizioni	71511
66.19.22	Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio	71512
66.19.29	Altri servizi ausiliari collegati alle banche di investimento	71519
66.19.3	Servizi di amministrazione fiduciaria e custodia	
66.19.31	Servizi di amministrazione fiduciaria	71541
66.19.32	Servizi di custodia	71542
66.19.9	Altri servizi ausiliari di intermediazione finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione, n.c.a.	
66.19.91	Servizi di consulenza finanziaria	71591
66.19.92	Servizi di gestione delle transazioni finanziarie e servizi di compensazione	71593
66.19.99	Altri servizi ausiliari dei servizi finanziari, n.c.a. escluse le assicurazioni e i fondi pensione	71599
66.2	Servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione	
66.21	Servizi di valutazione dei rischi e dei danni	
66.21.1	Servizi di valutazione dei rischi e dei danni	
66.21.10	Servizi di valutazione dei rischi e dei danni	71620
66.22	Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni	
66.22.1	Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni	
66.22.10	Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni	71610
66.29	Altri servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione	
66.29.1	Altri servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione	
66.29.11	Servizi attuariali	71630
66.29.19	Altri servizi ausiliari di assicurazione e di fondi pensione n.c.a.	71690
66.3	Servizi di gestione di fondi	
66.30	Servizi di gestione di fondi	
66.30.1	Servizi di gestione di fondi	

Codice	Voce	CPC ver. 2
66.30.11	Servizi di gestione del portafoglio titoli, esclusi i fondi pensione	71530
66.30.12	Servizi di gestione dei fondi pensione	71640
L	SERVIZI IMMOBILIARI	
68	Servizi immobiliari	
68.1	Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	
68.10	Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	
68.10.1	Servizi di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	
68.10.11	Servizi di compravendita di edifici e terreni residenziali annessi	72121
68.10.12	Servizi di compravendita di alloggi in multiproprietà	72123
68.10.13	Servizi di compravendita di terreni residenziali liberi	72130 (*)
68.10.14	Servizi di compravendita di edifici e terreni annessi non residenziali	72122
68.10.15	Servizi di compravendita di terreni non residenziali liberi	72130 (*)
68.2	Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione	
68.20	Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione	
68.20.1	Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione	
68.20.11	Servizi di affitto e gestione di beni immobili residenziali propri o in locazione	72111
68.20.12	Servizi di affitto e gestione di beni immobili non residenziali propri o in locazione	72112
68.3	Servizi immobiliari per conto terzi	
68.31	Servizi immobiliari per conto terzi	
68.31.1	Servizi immobiliari per conto terzi	
68.31.11	Servizi immobiliari per conto terzi di edifici e terreni annessi residenziali, esclusi gli alloggi in multiproprietà	72221
68.31.12	Servizi immobiliari, per conto terzi, di alloggi in multiproprietà	72223
68.31.13	Servizi immobiliari per conto terzi di terreni residenziali liberi	72230 (*)
68.31.14	Servizi immobiliari per conto terzi di edifici e terreni annessi non residenziali	72222
68.31.15	Servizi immobiliari per conto terzi di terreni non residenziali liberi	72230 (*)
68.31.16	Servizi di stima di beni immobiliari per conto terzi	72240
68.32	Servizi di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi	
68.32.1	Servizi di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi	
68.32.11	Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di beni immobili residenziali, esclusi gli alloggi in multiproprietà	72211
68.32.12	Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di alloggi in multiproprietà	72213
68.32.13	Servizi di amministrazione e gestione, per conto terzi, di beni immobili non residenziali	72212

Codice	Voce	CPC ver. 2
M	SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI	
69	Servizi legali e contabilità	
69.1	Servizi degli studi legali e notarili	
69.10	Servizi degli studi legali e notarili	
69.10.1	Servizi degli studi legali e notarili	
69.10.11	Servizi di consulenza e rappresentanza legale nel campo del diritto penale	82110
69.10.12	Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari in campo societario e commerciale	82120 (*)
69.10.13	Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari nel campo del lavoro	82120 (*)
69.10.14	Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti giudiziari in materia civile	82120 (*)
69.10.15	Servizi degli studi legali e notarili in materia di brevetti, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale	82130 (*)
69.10.16	Servizi notarili	82130 (*)
69.10.17	Servizi di arbitrato e di conciliazione	82191
69.10.18	Servizi legali in materia di vendite all'asta pubbliche	82199 (*)
69.10.19	Altri servizi legali	82199 (*)
69.2	Servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione contabile; servizi di consulenza in materia fiscale	
69.20	Servizi di contabilità, di tenuta di libri contabili e di revisione contabile; servizi di consulenza in materia fiscale	
69.20.1	Servizi di revisione finanziaria	
69.20.10	Servizi di revisione finanziaria	82210
69.20.2	Servizi di contabilità	
69.20.21	Servizi di revisione dei conti	82221 (*)
69.20.22	Servizi di stesura di rendiconti finanziari	82221 (*)
69.20.23	Servizi di tenuta dei libri contabili	82222
69.20.24	Servizi di gestione della contabilità del personale	82223
69.20.29	Altri servizi di contabilità	82221 (*)
69.20.3	Servizi di consulenza in materia fiscale	
69.20.31	Servizi di consulenza in materia fiscale per le imprese	82310
69.20.32	Servizi di pianificazione fiscale per i privati	82320
69.20.4	Servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata	
69.20.40	Servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata	82400
70	Servizi di sedi sociali; servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale	
70.1	Servizi di sedi sociali	
70.10	Servizi di sedi sociali	
70.10.1	Servizi di sedi sociali	
70.10.10	Servizi di sedi sociali	0 (*)
70.2	Servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale	
70.21	Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione	
70.21.1	Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione	
70.21.10	Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione	83121
70.22	Servizi di consulenza commerciale e altra consulenza amministrativo-gestionale	
70.22.1	Servizi di consulenza commerciale e di gestione	

Codice	Voce	CPC ver. 2
70.22.11	Servizi di consulenza in materia di gestione strategica	83111
70.22.12	Servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa l'imposizione fiscale)	83112
70.22.13	Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing	83114
70.22.14	Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane	83113
70.22.15	Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione	83115
70.22.16	Servizi di consulenza in materia di gestione della catena d'approvvigionamento e altra consulenza amministrativo-gestionale	83116
70.22.17	Servizi di gestione dei processi aziendali	83117
70.22.2	Altri servizi di gestione di progetti, esclusi i servizi di gestione di progetti nel campo delle costruzioni	
70.22.20	Altri servizi di gestione di progetti, esclusi i servizi di gestione di progetti nel campo delle costruzioni	83190
70.22.3	Altri servizi di consulenza commerciale	
70.22.30	Altri servizi di consulenza commerciale	83129
70.22.4	Marchi di fabbrica e franchising	
70.22.40	Marchi di fabbrica e franchising	83118
71	Servizi in materia di architettura e di ingegneria; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica	
71.1	Servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici	
71.11	Servizi in materia di architettura	
71.11.1	Piani e progetti per fini architettonici	
71.11.10	Piani e progetti per fini architettonici	32550
71.11.2	Servizi in materia di architettura per edifici	
71.11.21	Servizi in materia di architettura per progetti di edilizia abitativa	83212
71.11.22	Servizi in materia di architettura per progetti di edilizia non abitativa	83213
71.11.23	Servizi in materia di architettura per restauro storico	83214
71.11.24	Servizi di consulenza in materia di architettura	83211
71.11.3	Servizi di urbanistica e di pianificazione del territorio	
71.11.31	Servizi di urbanistica	83221
71.11.32	Servizi di pianificazione del territorio rurale	83222
71.11.33	Servizi di pianificazione dell'assetto del sito del progetto	83223
71.11.4	Servizi di architettura del paesaggio e servizi di consulenza in materia di architettura	
71.11.41	Servizi di architettura del paesaggio	83232
71.11.42	Servizi di consulenza in materia di architettura del paesaggio	83231
71.12	Servizi in materia di ingegneria e servizi di consulenza tecnica	
71.12.1	Servizi in materia di ingegneria	
71.12.11	Servizi di consulenza in materia di ingegneria	83310
71.12.12	Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo della costruzione	83321
71.12.13	Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dell'energia	83324
71.12.14	Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dei trasporti	83323
71.12.15	Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo del trattamento dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi)	83326
71.12.16	Servizi in materia di ingegneria per progetti di opere idrauliche, fognarie e di drenaggio	83327
71.12.17	Servizi in materia di ingegneria per progetti in campo industriale e manifatturiero	83322
71.12.18	Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo delle telecomunicazioni e della diffusione di programmi radiofonici e televisivi	83325

Codice	Voce	CPC ver. 2
71.12.19	Servizi in materia di ingegneria per altri progetti	83329
71.12.2	Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni	
71.12.20	Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni	83330
71.12.3	Servizi di prospezione geologica, geofisica e servizi di prospezione correlati e servizi di consulenza	
71.12.31	Servizi di consulenza geologica e geofisica	83411
71.12.32	Servizi geofisici	83412
71.12.33	Servizi di prospezione e valutazione mineraria	83413
71.12.34	Servizi di prospezione in superficie	83421
71.12.35	Servizi di cartografia	83422
71.2	Servizi di prova e analisi tecniche	
71.20	Servizi di prova e analisi tecniche	
71.20.1	Servizi di prova e analisi tecniche	
71.20.11	Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza	83441
71.20.12	Servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche	83442
71.20.13	Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati	83443
71.20.14	Servizi di controllo tecnico dei veicoli per il trasporto su strada	83444
71.20.19	Altri servizi di prova e analisi tecniche	83449
72	Servizi di ricerca e sviluppo scientifici	81300
72.1	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	
72.11	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biotecnologia	
72.11.1	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di salute, ambiente, agricoltura e altre biotecnologie	
72.11.11	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie collegate alla salute	81121 (*)
72.11.12	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie ambientali e industriali	81121 (*)
72.11.13	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie applicate all'agricoltura	81121 (*)
72.11.2	Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie	
72.11.20	Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie	81400 (*)
72.19	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	
72.19.1	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali	
72.19.11	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze matematiche	
72.19.12	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze dell'informatica e dell'informazione	81119 (*)
72.19.13	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze fisiche	81111
72.19.14	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica	81112 (*)
72.19.15	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di geofisica e scienze ambientali	81119 (*)
72.19.16	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze biologiche	81112 (*)
72.19.19	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo di altre scienze naturali	81119 (*)
72.19.2	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria e della tecnologia, escluse le biotecnologie	

Codice	Voce	CPC ver. 2
72.19.21	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle nanotecnologie	81129 (*)
72.19.29	Altri servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria e della tecnologia, escluse le biotecnologie	81129 (*)
72.19.3	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze mediche	
72.19.30	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze mediche	81130
72.19.4	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'agronomia	
72.19.40	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'agronomia	81140
72.19.5	Progetti originali di ricerca e sviluppo nell'ambito delle scienze naturali e dell'ingegneria, escluse le biotecnologie	
72.19.50	Progetti originali di ricerca e sviluppo nell'ambito delle scienze naturali e dell'ingegneria, escluse le biotecnologie	81400 (*)
72.2	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	
72.20	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	
72.20.1	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	
72.20.11	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze economiche e commerciali	81212
72.20.12	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia	81211
72.20.13	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in campo giuridico	81213
72.20.19	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale in altre scienze sociali	81219
72.20.2	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze umanistiche	
72.20.21	Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle lingue e delle letterature	81221
72.20.29	Altri servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze umanistiche	81229
72.20.3	Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche	
72.20.30	Progetti originali di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche	81400 (*)
73	Servizi di pubblicità e studi di mercato	
73.1	Servizi di pubblicità	
73.11	Servizi forniti da agenzie pubblicitarie	
73.11.1	Servizi forniti da agenzie pubblicitarie	
73.11.11	Concezione e realizzazione di servizi pubblicitari («full service»)	83611
73.11.12	Servizi di marketing e mailing diretti	83612
73.11.13	Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie e impostazione del messaggio pubblicitario	83613
73.11.19	Altri servizi di pubblicità	83619
73.12	Servizi di ricerca clienti per conto di mezzi di comunicazione	
73.12.1	Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi	
73.12.11	Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi sulla stampa	83620 (*)
73.12.12	Vendita di spazi pubblicitari TV/radio per conto terzi	83620 (*)
73.12.13	Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi su Internet	83620 (*)
73.12.14	Vendita di pubblicità in occasione di manifestazioni	83620 (*)
73.12.19	Altra vendita di spazi pubblicitari per conto terzi	83620 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
73.12.2	Rivendita di spazi pubblicitari per conto terzi	
73.12.20	Rivendita di spazi pubblicitari per conto terzi	83620 (*)
73.2	Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	
73.20	Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	
73.20.1	Servizi di studi di mercato e servizi simili	
73.20.11	Servizi di studi di mercato: indagini qualitative	83700 (*)
73.20.12	Servizi di studi di mercato: indagini quantitative mirate	83700 (*)
73.20.13	Servizi di studi di mercato: indagini quantitative continuative e regolari	83700 (*)
73.20.14	Servizi di studi di mercato diversi dalle indagini	83700 (*)
73.20.19	Altri servizi di studi di mercato	83700 (*)
73.20.2	Servizi di sondaggi di opinione	
73.20.20	Servizi di sondaggi di opinione	83700 (*)
74	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici	
74.1	Servizi di design specializzato	
74.10	Servizi di design specializzato	
74.10.1	Servizi interni, industriali e di altro tipo di design specializzato	
74.10.11	Servizi di arredamento	83911
74.10.12	Servizi di progettazione industriale	83912
74.10.19	Altri servizi di design specializzato	83919
74.10.2	Originali di modelli	
74.10.20	Originali di modelli	83920
74.2	Servizi inerenti alla fotografia	
74.20	Servizi inerenti alla fotografia	
74.20.1	Lastre fotografiche e pellicole, diverse da quelle cinematografiche, impressionate	
74.20.11	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate ma non sviluppate	38941
74.20.12	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate, per la riproduzione offset	38942 (*)
74.20.19	Altre lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate	38942 (*)
74.20.2	Servizi inerenti alla fotografia, specializzati	
74.20.21	Servizi di ritratti fotografici	83811
74.20.22	Servizi fotografici pubblicitari ed altri servizi connessi	83812
74.20.23	Servizi fotografici e servizi videografici per occasioni speciali	83813
74.20.24	Servizi di fotografia aerea	83814 (*)
74.20.29	Altri servizi fotografici specializzati	83814 (*)
74.20.3	Altri servizi fotografici	
74.20.31	Servizi di sviluppo fotografico	83820
74.20.32	Servizi di restauro e ritocco di fotografie	83815
74.20.39	Altri servizi fotografici n.c.a.	83819
74.3	Servizi di traduzione e interpretariato	
74.30	Servizi di traduzione e interpretariato	
74.30.1	Servizi di traduzione e interpretariato	
74.30.11	Servizi di traduzione	83950 (*)
74.30.12	Servizi d'interpretariato	83950 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
74.9	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici n.c.a.	
74.90	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici n.c.a.	
74.90.1	Servizi di assistenza e consulenza professionale e tecnica n.c.a.	
74.90.11	Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo	83990 (*)
74.90.12	Servizi d'intermediazione commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa	83990 (*)
74.90.13	Servizi di consulenza ambientale	83931
74.90.14	Servizi di previsioni e di informazioni meteorologiche	83430
74.90.15	Servizi di consulenza in materia di sicurezza	85220
74.90.19	Altri servizi di consulenza scientifica e tecnica n.c.a.	83939
74.90.2	Altri servizi professionali, tecnici e commerciali n.c.a.	
74.90.20	Altri servizi professionali, tecnici e commerciali n.c.a.	83990 (*)
75	Servizi veterinari	
75.0	Servizi veterinari	
75.00	Servizi veterinari	
75.00.1	Servizi veterinari	
75.00.11	Servizi veterinari per animali domestici	83510
75.00.12	Servizi veterinari per animali d'allevamento	83520
75.00.19	Altri servizi veterinari	83590
N	SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO	
77	Servizi di locazione e leasing	
77.1	Servizi di locazione e leasing di autoveicoli	
77.11	Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri	
77.11.1	Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri	
77.11.10	Servizi di locazione e leasing di automobili e di autoveicoli leggeri	73111
77.12	Servizi di noleggio e di locazione di furgoni, autocarri	
77.12.1	Servizi di noleggio e di locazione di furgoni, autocarri	
77.12.11	Servizi di locazione e leasing di veicoli per il trasporto di merci, senza autista	73112
77.12.19	Servizi di locazione e leasing di altri mezzi di trasporto terrestri, senza autista	73114 (*)
77.2	Servizi di locazione e leasing di beni per uso personale e domestico	
77.21	Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero	
77.21.1	Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero	
77.21.10	Servizi di locazione e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero	73240
77.22	Servizi di noleggio di videocassette e dischi	
77.22.1	Servizi di noleggio di videocassette e dischi	
77.22.10	Servizi di noleggio di videocassette e dischi	73220
77.29	Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico	
77.29.1	Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico	
77.29.11	Servizi di locazione e leasing di televisori, apparecchi radio, videoregistratori e apparecchi e accessori connessi	73210
77.29.12	Servizi di noleggio e di locazione di mobili ed altri articoli per la casa	73230

Codice	Voce	CPC ver. 2
77.29.13	Servizi di locazione e leasing di strumenti musicali	73290 (*)
77.29.14	Servizi di locazione e leasing di biancheria per la casa	73250
77.29.15	Servizi di locazione e leasing di prodotti tessili, abbigliamento e calzature	73260
77.29.16	Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature per il fai da te	73270
77.29.19	Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.	73290 (*)
77.3	Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali	
77.31	Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole	
77.31.1	Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole	
77.31.10	Servizi di locazione e leasing di macchine e attrezzature agricole	73121
77.32	Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile	
77.32.1	Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile	
77.32.10	Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile	73122
77.33	Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (inclusi elaboratori elettronici)	
77.33.1	Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (inclusi elaboratori elettronici)	
77.33.11	Servizi di locazione e leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (esclusi elaboratori elettronici)	73123
77.33.12	Servizi di locazione e leasing di elaboratori elettronici	73124
77.34	Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale	
77.34.1	Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale	
77.34.10	Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto marittimo e fluviale	73115
77.35	Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo	
77.35.1	Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo	
77.35.10	Servizi di locazione e leasing di mezzi di trasporto aereo	73116
77.39	Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali n.c.a.	
77.39.1	Servizi di locazione e leasing di altri macchinari, attrezzature e beni materiali n.c.a.	
77.39.11	Servizi di locazione e leasing di veicoli ferroviari	73113
77.39.12	Servizi di locazione e leasing di container	73117
77.39.13	Servizi di locazione e leasing di motocicli, roulotte e camper	73114 (*)
77.39.14	Servizi di locazione e leasing di apparecchiature per le telecomunicazioni	73125
77.39.19	Servizi di locazione e leasing di altri macchinari e attrezzature, senza operatore, e di beni materiali n.c.a.	73129
77.4	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d'autore	
77.40	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d'autore	
77.40.1	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d'autore	

Codice	Voce	CPC ver. 2
77.40.11	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di prodotti della ricerca e dello sviluppo	73330
77.40.12	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di marchi di fabbrica e franchising	73340
77.40.13	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo della prospezione e valutazione mineraria	73350
77.40.19	Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di altri prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d'autore	73390
78	Servizi del lavoro	
78.1	Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento	
78.10	Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento	
78.10.1	Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento	
78.10.11	Servizi di ricerca di personale dirigente	85111
78.10.12	Servizi di collocamento permanente, diversi dai servizi di ricerca di personale dirigente	85112
78.2	Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale	
78.20	Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale	
78.20.1	Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale	
78.20.11	Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni	8512 (*)
78.20.12	Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di altro personale d'ufficio	8512 (*)
78.20.13	Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di operatori del settore commerciale	8512 (*)
78.20.14	Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di operatori dei settori dei trasporti, del magazzinaggio, della logistica e dell'industria	8512 (*)
78.20.15	Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale del settore alberghiero e della ristorazione	8512 (*)
78.20.16	Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di personale medico	8512 (*)
78.20.19	Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione di altro personale	8512 (*)
78.3	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane	
78.30	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane	
78.30.1	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane	
78.30.11	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni	8512 (*)
78.30.12	Altri servizi di messa a disposizione di altro personale d'ufficio	8512 (*)
78.30.13	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel settore del commercio	8512 (*)
78.30.14	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nei settori dei trasporti, del magazzinaggio, della logistica o dell'industria	8512 (*)
78.30.15	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane nel settore alberghiero e della ristorazione	8512 (*)
78.30.16	Altri servizi di messa a disposizione di personale medico	8512 (*)
78.30.19	Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane n.c.a.	8512 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
79	Servizi delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici ed altri servizi di prenotazione e servizi connessi	
79.1	Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici	
79.11	Servizi delle agenzie di viaggio	
79.11.1	Servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni sui mezzi di trasporto	
79.11.11	Servizi di prenotazione di voli	85511
79.11.12	Servizi di prenotazione di viaggi in treno	85512
79.11.13	Servizi di prenotazione di viaggi in autobus	85513
79.11.14	Servizi di prenotazione per noleggio di autoveicoli	85514
79.11.19	Altri servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni sui mezzi di trasporto	85519
79.11.2	Servizi delle agenzie di viaggio per prenotazioni di alloggi, crociere e viaggi tutto compreso	
79.11.21	Servizi di prenotazione di alloggi	85521
79.11.22	Servizi di prenotazione di crociere	85523
79.11.23	Servizi di prenotazione di viaggi tutto compreso	85524
79.12	Servizi degli operatori turistici	
79.12.1	Servizi degli operatori turistici	
79.12.11	Servizi degli operatori turistici per l'organizzazione e la preparazione di viaggi	85540 (*)
79.12.12	Servizi degli accompagnatori turistici	85540 (*)
79.9	Altri servizi di prenotazione e servizi connessi	
79.90	Altri servizi di prenotazione e servizi connessi	
79.90.1	Servizi di promozione e di informazione turistica	
79.90.11	Servizi di promozione turistica	85561
79.90.12	Servizi di informazione turistica	85562
79.90.2	Servizi delle guide turistiche	
79.90.20	Servizi delle guide turistiche	85550
79.90.3	Altri servizi di prenotazione n.c.a.	
79.90.31	Servizi di scambio di multiproprietà	85522
79.90.32	Servizi di prenotazione per centri convegni, congressi e sale d'esposizione	85531
79.90.39	Servizi di prenotazione di biglietti per eventi, spettacoli ed altre attività ricreative ed altri servizi di prenotazione n.c.a.	85539
80	Servizi investigativi e di vigilanza	
80.1	Servizi di vigilanza privati	
80.10	Servizi di vigilanza privati	
80.10.1	Servizi di vigilanza privati	
80.10.11	Servizi di veicoli blindati	85240
80.10.12	Servizi di guardia	85250
80.10.19	Altri servizi in materia di sicurezza	85290
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	
80.20	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	
80.20.1	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	
80.20.10	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	85230
80.3	Servizi di investigazione	

Codice	Voce	CPC ver. 2
80.30	Servizi di investigazione	
80.30.1	Servizi di investigazione	
80.30.10	Servizi di investigazione	85210
81	Servizi di manutenzione degli edifici e del paesaggio	
81.1	Servizi di supporto connessi a edifici multipli	
81.10	Servizi di supporto connessi a edifici multipli	
81.10.1	Servizi di supporto connessi a edifici multipli	
81.10.10	Servizi di supporto connessi a edifici multipli	85999 (*)
81.2	Servizi di pulizia	
81.21	Servizi di pulizia generale di edifici	
81.21.1	Servizi di pulizia generale di edifici	
81.21.10	Servizi di pulizia generale di edifici	85330
81.22	Altri servizi di pulizia e disinfestazione industriale e di edifici	
81.22.1	Servizi di pulizia e disinfestazione	
81.22.11	Servizi di pulizia delle finestre	85320
81.22.12	Servizi speciali di pulizia	85340 (*)
81.22.13	Servizi di pulitura di camini e caminetti	85340 (*)
81.29	Altri servizi di pulizia	
81.29.1	Altri servizi di pulizia	
81.29.11	Servizi di disinfezione e disinfestazione	85310
81.29.12	Servizi di pulizia e di rimozione della neve	94510
81.29.13	Altri servizi di igiene	94590
81.29.19	Altri servizi di pulizia n.c.a.	85340 (*)
81.3	Servizi paesaggistici	
81.30	Servizi paesaggistici	
81.30.1	Servizi paesaggistici	
81.30.10	Servizi paesaggistici	85970
82	Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d'ufficio ed altri servizi di sostegno alle imprese	
82.1	Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d'ufficio	
82.11	Servizi amministrativi d'ufficio combinati	
82.11.1	Servizi amministrativi d'ufficio combinati	
82.11.10	Servizi amministrativi d'ufficio combinati	85940
82.19	Fotocopiatura, preparazione di documenti e altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d'ufficio	
82.19.1	Fotocopiatura, preparazione di documenti ed altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d'ufficio	
82.19.11	Servizi di duplicazione	85951
82.19.12	Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione	85952
82.19.13	Preparazione di documenti e altri servizi di sostegno specializzato per funzioni d'ufficio	85953
82.2	Servizi dei call center	
82.20	Servizi dei call center	
82.20.1	Servizi dei call center	

Codice	Voce	CPC ver. 2
82.20.10	Servizi dei call center	85931
82.3	Servizi di organizzazione di convegni e fiere	
82.30	Servizi di organizzazione di convegni e fiere	
82.30.1	Servizi di organizzazione di convegni e fiere	
82.30.11	Servizi di organizzazione di convegni	85961
82.30.12	Servizi di organizzazione di fiere	85962
82.9	Servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	
82.91	Servizi delle agenzie di informazione commerciale e di riscossione crediti	
82.91.1	Servizi delle agenzie di informazione commerciale e di riscossione crediti	
82.91.11	Servizi delle agenzie di informazione commerciale	85910
82.91.12	Servizi delle agenzie di riscossione crediti	85920
82.92	Servizi di imballaggio, confezionamento	
82.92.1	Servizi di imballaggio, confezionamento	
82.92.10	Servizi di imballaggio, confezionamento	85400
82.99	Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	
82.99.1	Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	
82.99.11	Servizi di trascrizione integrale e di registrazione stenografica	85999 (*)
82.99.12	Servizi di assistenza basata sul telefono	85939
82.99.19	Altri servizi vari di sostegno alle imprese n.c.a.	85999 (*)
O	SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; SERVIZI DI ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
84	Servizi di pubblica amministrazione e difesa; servizi di assicurazione sociale obbligatoria	
84.1	Servizi di amministrazione pubblica generale, economica e sociale	
84.11	Servizi generali della pubblica amministrazione	
84.11.1	Servizi generali della pubblica amministrazione	
84.11.11	Servizi esecutivi e legislativi	91111
84.11.12	Servizi finanziari e fiscali	91112
84.11.13	Servizi generali di pianificazione economica e sociale e servizi statistici	91113
84.11.14	Servizi forniti dalla pubblica amministrazione alla ricerca fondamentale	91114
84.11.19	Altri servizi generali della pubblica amministrazione	91119
84.11.2	Servizi di supporto alla pubblica amministrazione	
84.11.21	Servizi generali relativi al personale della pubblica amministrazione	91141
84.11.29	Altri servizi di supporto alla pubblica amministrazione	91149
84.12	Servizi amministrativi per la regolamentazione dei servizi preposti alla sanità e all'istruzione, dei servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale	
84.12.1	Servizi amministrativi per la regolamentazione dei servizi preposti alla sanità e all'istruzione, dei servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa la previdenza sociale	
84.12.11	Servizi amministrativi in materia di istruzione	91121

Codice	Voce	CPC ver. 2
84.12.12	Servizi amministrativi in materia di sanità	91122
84.12.13	Servizi amministrativi in materia di abitazioni e servizi collettivi	91123
84.12.14	Servizi amministrativi in materia di svaghi, cultura e attività religiose	91124
84.13	Servizi amministrativi intesi a contribuire ad una gestione più efficiente delle imprese	
84.13.1	Servizi amministrativi intesi a contribuire ad una gestione più efficiente delle imprese	
84.13.11	Servizi amministrativi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, alla caccia e alla pesca	91131
84.13.12	Servizi amministrativi connessi al settore dei combustibili e dell'energia	91132
84.13.13	Servizi amministrativi connessi all'estrazione di risorse minerarie e minerali e alle attività di fabbricazione e costruzione	91133
84.13.14	Servizi amministrativi connessi ai trasporti e alle comunicazioni	91134
84.13.15	Servizi amministrativi connessi alle attività di distribuzione, fornitura di pasti preparati, alberghi e ristoranti	91135
84.13.16	Servizi amministrativi connessi al settore del turismo	91136
84.13.17	Servizi amministrativi in materia di progetti di sviluppo ad obiettivi molteplici	91137
84.13.18	Servizi amministrativi generali connessi agli affari economici, commerciali e del lavoro	91138
84.2	Servizi della pubblica amministrazione forniti all'intera collettività	
84.21	Servizi connessi agli affari esteri	
84.21.1	Servizi connessi agli affari esteri	
84.21.11	Servizi amministrativi connessi agli affari esteri, servizi diplomatici e consolari all'estero	91210
84.21.12	Servizi connessi agli aiuti economici destinati all'estero	91220
84.21.13	Servizi connessi agli aiuti militari destinati all'estero	91230
84.22	Servizi di difesa nazionale	
84.22.1	Servizi di difesa nazionale	
84.22.11	Servizi di difesa militare	91240
84.22.12	Servizi di difesa civile	91250
84.23	Servizi di giustizia ed attività giudiziarie	
84.23.1	Servizi di giustizia ed attività giudiziarie	
84.23.11	Servizi amministrativi connessi ai tribunali	91270
84.23.12	Servizi amministrativi connessi all'arresto o al reinserimento di delinquenti	91280
84.24	Servizi di ordine pubblico e sicurezza nazionale	
84.24.1	Servizi di ordine pubblico e sicurezza nazionale	
84.24.11	Servizi di polizia	91260 (*)
84.24.19	Altri servizi connessi alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico	91290
84.25	Servizi dei vigili del fuoco	
84.25.1	Servizi dei vigili del fuoco	
84.25.11	Servizi di lotta contro gli incendi e di prevenzione degli incendi	91260 (*)
84.25.19	Altri servizi dei vigili del fuoco	91260 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
84.3	Servizi di assicurazione sociale obbligatoria	
84.30	Servizi di assicurazione sociale obbligatoria	
84.30.1	Servizi di assicurazione sociale obbligatoria	
84.30.11	Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti prestazioni di malattia, di maternità o di inabilità temporanea	91310
84.30.12	Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti regimi pensionistici dei dipendenti statali; prestazioni di vecchiaia, invalidità o superstiti diverse da quelle concesse ai dipendenti statali	91320
84.30.13	Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti sussidi di disoccupazione	91330
84.30.14	Servizi di assicurazione sociale obbligatoria concernenti assegni familiari e per figli a carico	91340
P	SERVIZI DI ISTRUZIONE	
85	Servizi di istruzione	
85.1	Servizi di istruzione prescolastica	
85.10	Servizi di istruzione prescolastica	
85.10.1	Servizi di istruzione prescolastica	
85.10.10	Servizi di istruzione prescolastica	92100
85.2	Servizi di istruzione primaria	
85.20	Servizi di istruzione primaria	
85.20.1	Servizi di istruzione primaria	
85.20.11	Servizi di istruzione primaria on line	92200 (*)
85.20.12	Altri servizi di istruzione primaria	92200 (*)
85.3	Servizi di istruzione secondaria	
85.31	Servizi di istruzione secondaria di formazione generale	
85.31.1	Servizi di istruzione secondaria di formazione generale	
85.31.11	Servizi di istruzione secondaria di formazione generale on line, primo ciclo	92310 (*)
85.31.12	Altri servizi di istruzione secondaria di formazione generale, primo ciclo	92310 (*)
85.31.13	Servizi di istruzione secondaria di formazione generale on line, secondo ciclo	92330 (*)
85.31.14	Altri servizi di istruzione secondaria di formazione generale, secondo ciclo	92330 (*)
85.32	Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale	
85.32.1	Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale	
85.32.11	Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale on line, primo ciclo	92320 (*)
85.32.12	Altri servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale, primo ciclo	92320 (*)
85.32.13	Servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale on line, secondo ciclo	92340 (*)
85.32.14	Altri servizi di istruzione secondaria di formazione tecnica e professionale, secondo ciclo	92340 (*)
85.4	Servizi di istruzione superiore	
85.41	Servizi di istruzione post secondaria non universitaria	
85.41.1	Servizi di istruzione post secondaria non universitaria	

Codice	Voce	CPC ver. 2
85.41.11	Servizi di istruzione generale post secondaria non universitaria on line	92410 (*)
85.41.12	Altri servizi di istruzione generale post secondaria non universitaria	92410 (*)
85.41.13	Servizi di istruzione post-secondaria non universitaria di formazione tecnica e professionale on line	92420 (*)
85.41.14	Altri servizi di istruzione post-secondaria non universitaria di formazione tecnica e professionale	92420 (*)
85.42	Servizi di istruzione universitaria	
85.42.1	Servizi di istruzione superiore di livello universitario	
85.42.11	Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, primo ciclo	92510 (*)
85.42.12	Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, primo ciclo	92510 (*)
85.42.13	Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, secondo ciclo	92520 (*)
85.42.14	Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, secondo ciclo	92520 (*)
85.42.15	Servizi di istruzione superiore di livello universitario on line, terzo ciclo	92520 (*)
85.42.16	Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, terzo ciclo	92520 (*)
85.5	Altri servizi di istruzione	
85.51	Servizi di educazione sportiva e attività ricreative	
85.51.1	Servizi di educazione sportiva e attività ricreative	
85.51.10	Servizi di educazione sportiva e attività ricreative	92912
85.52	Servizi di educazione culturale	
85.52.1	Servizi di educazione culturale	
85.52.11	Servizi forniti dalle scuole di ballo e dagli istruttori di danza	92911 (*)
85.52.12	Servizi delle scuole di musica e degli insegnanti di musica	92911 (*)
85.52.13	Servizi delle scuole di belle arti e dagli insegnanti di educazione artistica	92911 (*)
85.52.19	Servizi di educazione culturale	92911 (*)
85.53	Servizi di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	
85.53.1	Servizi di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	
85.53.11	Servizi di autoscuole	92919 (*)
85.53.12	Servizi di scuole di pilotaggio e nautiche	92919 (*)
85.59	Altri servizi educativi n.c.a.	
85.59.1	Altri servizi di istruzione n.c.a.	
85.59.11	Servizi delle scuole di lingue	92919 (*)
85.59.12	Servizi delle scuole di informatica	92919 (*)
85.59.13	Servizi di istruzione professionale n.c.a.	92919 (*)
85.59.19	Servizi educativi n.c.a.	92919 (*)
85.6	Servizi di sostegno educativo	
85.60	Servizi di sostegno educativo	
85.60.1	Servizi di sostegno educativo	
85.60.10	Servizi di sostegno educativo	92920

Codice	Voce	CPC ver. 2
Q	SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE	
86	Servizi sanitari	
86.1	Servizi ospedalieri	
86.10	Servizi ospedalieri	
86.10.1	Servizi ospedalieri	
86.10.11	Servizi ospedalieri chirurgici	93111
86.10.12	Servizi ospedalieri ginecologici ed ostetrici	93112
86.10.13	Servizi ospedalieri di rieducazione	93119 (*)
86.10.14	Servizi ospedalieri psichiatrici	93113
86.10.15	Altri servizi ospedalieri prestati da medici	93119 (*)
86.10.19	Altri servizi ospedalieri	93119 (*)
86.2	Servizi degli studi medici ed odontoiatrici	
86.21	Servizi degli ambulatori di medicina generale	
86.21.1	Servizi degli ambulatori di medicina generale	
86.21.10	Servizi degli ambulatori di medicina generale	93121
86.22	Servizi degli ambulatori di medicina specialistica	
86.22.1	Servizi degli ambulatori di medicina specialistica	
86.22.11	Servizi di analisi e lettura di immagini medicali	93122 (*)
86.22.19	Altri servizi degli ambulatori di medicina specialistica	93122 (*)
86.23	Servizi degli studi odontoiatrici	
86.23.1	Servizi degli studi odontoiatrici	
86.23.11	Servizi di ortodonzia	93123 (*)
86.23.19	Altri servizi degli studi odontoiatrici	93123 (*)
86.9	Altri servizi sanitari	
86.90	Altri servizi sanitari	
86.90.1	Altri servizi sanitari	
86.90.11	Servizi connessi alla gravidanza	93191 93198
86.90.12	Servizi infermieristici	93192
86.90.13	Servizi fisioterapici	93193
86.90.14	Servizi delle ambulanze	93194
86.90.15	Servizi di laboratori medici	93195
86.90.16	Servizi delle banche del sangue, di sperma e di organi per il trapianto	93197
86.90.17	Produzione di immagini diagnostiche senza lettura	93196
86.90.18	Servizi di salute mentale	93199 (*)
86.90.19	Altri servizi sanitari n.c.a.	93199 (*)
87	Servizi di assistenza residenziale	
87.1	Servizi di assistenza infermieristica residenziale	
87.10	Servizi di assistenza infermieristica residenziale	
87.10.1	Servizi di assistenza infermieristica residenziale	
87.10.10	Servizi di assistenza infermieristica residenziale	93210

Codice	Voce	CPC ver. 2
87.2	Servizi di assistenza residenziale relativi a malattie mentali, disturbi psichici e uso di droghe	
87.20	Servizi di assistenza residenziale relativi a malattie mentali, disturbi psichici e uso di droghe	
87.20.1	Servizi di assistenza residenziale per persone affette da malattie mentali, disturbi psichici e tossicomanie	
87.20.11	Servizi di assistenza residenziale a minori affetti da malattie mentali, disturbi psichici e facenti uso di droghe	93301
87.20.12	Servizi di assistenza residenziale a persone adulte affette da malattie mentali, disturbi psichici e facenti uso di droghe	93303
87.3	Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili	
87.30	Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili	
87.30.1	Servizi di assistenza residenziale per persone anziane e disabili	
87.30.11	Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali a persone anziane	93221
87.30.12	Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali a bambini e adolescenti disabili	93222
87.30.13	Servizi di assistenza sociale forniti da istituti residenziali ad adulti disabili	93223
87.9	Altri servizi di assistenza residenziale	
87.90	Altri servizi di assistenza residenziale	
87.90.1	Altri servizi di assistenza residenziale	
87.90.11	Altri servizi di assistenza sociale residenziale per bambini e adolescenti	93302
87.90.12	Servizi di assistenza sociale residenziale per donne che hanno subito maltrattamenti	93304 (*)
87.90.13	Altri servizi di assistenza sociale residenziale per adulti	93304 (*)
88	Servizi di assistenza sociale non residenziale	
88.1	Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili	
88.10	Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili	
88.10.1	Servizi di assistenza sociale non residenziale per persone anziane e disabili	
88.10.11	Servizi di visita e assistenza agli anziani	93491 (*)
88.10.12	Servizi di assistenza diurna a persone anziane	93491 (*)
88.10.13	Servizi di riabilitazione professionale di persone con disabilità	93411
88.10.14	Servizi di visita e assistenza alle persone con disabilità	93493 (*)
88.10.15	Servizi di assistenza diurna ad adulti disabili	93493 (*)
88.9	Altri servizi di assistenza sociale non residenziale	
88.91	Servizi di asili nido e centri d'infanzia	
88.91.1	Servizi di asili nido e centri d'infanzia	
88.91.11	Servizi di asilo nido, esclusi i servizi forniti da centri diurni per i disabili	93510 (*)
88.91.12	Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili	93492
88.91.13	Servizi di custodia dei bambini (baby-sitting)	93510 (*)
88.99	Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a.	
88.99.1	Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a.	
88.99.11	Servizi di orientamento e consulenza n.c.a. in materia di infanzia	93520
88.99.12	Servizi di assistenza sociale non residenziale	93530
88.99.13	Servizi di riabilitazione professionale dei disoccupati	93412
88.99.19	Altri servizi di assistenza sociale non residenziale n.c.a.	93590

Codice	Voce	CPC ver. 2
R	SERVIZI NEL CAMPO DELL'ARTE, DELLO SPETTACOLO E DEL TEMPO LIBERO	
90	Servizi creativi, artistici e d'intrattenimento	
90.0	Servizi creativi, artistici e d'intrattenimento	
90.01	Servizi di artisti dello spettacolo	
90.01.1	Servizi di artisti dello spettacolo	
90.01.10	Servizi di artisti dello spettacolo	96310
90.02	Servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo	
90.02.1	Servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo	
90.02.11	Servizi di produzione e presentazione di spettacoli	96220
90.02.12	Servizi di promozione e organizzazione di spettacoli	96210
90.02.19	Altri servizi di supporto connessi alle arti dello spettacolo	96290
90.03	Creazioni artistiche	
90.03.1	Creazioni artistiche	
90.03.11	Servizi forniti da autori, compositori, scultori e altri artisti, esclusi gli artisti dello spettacolo	96320
90.03.12	Opere originali di autori, compositori e altri artisti, esclusi gli artisti dello spettacolo, pittori, grafici e scultori	96330
90.03.13	Opere originali di pittori, grafici e scultori	38961
90.04	Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi	
90.04.1	Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi	
90.04.10	Servizi di gestione di sale di spettacolo e servizi connessi	96230
91	Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali	
91.0	Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali	
91.01	Servizi di biblioteche e archivi	
91.01.1	Servizi di biblioteche e archivi	
91.01.11	Servizi di biblioteche	84510
91.01.12	Servizi di archivi	84520
91.02	Servizi di musei	
91.02.1	Servizi di funzionamento dei musei	
91.02.10	Servizi di funzionamento dei musei	96411
91.02.2	Collezioni dei musei	
91.02.20	Collezioni dei musei	38962
91.03	Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche	
91.03.1	Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche	
91.03.10	Servizi di gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche	96412
91.04	Servizi degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
91.04.1	Servizi degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
91.04.11	Servizi degli orti botanici e dei giardini zoologici	96421
91.04.12	Servizi delle riserve naturali, compresi i servizi di tutela della fauna e della flora protette	96422

Codice	Voce	CPC ver. 2
92	Servizi riguardanti il gioco d'azzardo	
92.0	Servizi riguardanti il gioco d'azzardo	
92.00	Servizi riguardanti il gioco d'azzardo	
92.00.1	Servizi riguardanti il gioco	
92.00.11	Servizi riguardanti i tavoli da gioco	96929 (*)
92.00.12	Servizi riguardanti le macchine mangiasoldi	96929 (*)
92.00.13	Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	96929 (*)
92.00.14	Servizi di giochi d'azzardo on line	96921 (*)
92.00.19	Altri servizi riguardanti il gioco	96929 (*)
92.00.2	Servizi riguardanti le scommesse	
92.00.21	Servizi di scommesse on line	96921 (*)
92.00.29	Altri servizi riguardanti le scommesse	96929 (*)
93	Servizi sportivi e di intrattenimento e divertimento	
93.1	Servizi sportivi	
93.11	Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi	
93.11.1	Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi	
93.11.10	Servizi di gestione di stadi ed altri impianti sportivi	96520
93.12	Servizi forniti da club sportivi	
93.12.1	Servizi forniti da club sportivi	
93.12.10	Servizi forniti da club sportivi	96512
93.13	Servizi di palestre e centri fitness	
93.13.1	Servizi di palestre e centri fitness	
93.13.10	Servizi di palestre e centri fitness	97230 (*)
93.19	Altri servizi sportivi	
93.19.1	Altri servizi sportivi	
93.19.11	Servizi di promozione di eventi sportivi e di sport non agonistici	96511
93.19.12	Servizi forniti da atleti e sportivi	96610
93.19.13	Servizi di supporto ad attività sportive e ricreative	96620
93.19.19	Altri servizi di supporto ad attività sportive e di sport non agonistici	96590
93.2	Servizi	
93.21	Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici	
93.21.1	Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici	
93.21.10	Servizi dei parchi di divertimento e parchi di attrazione tematici	96910
93.29	Altri servizi di intrattenimento e di divertimento	
93.29.1	Altri servizi ricreativi n.c.a.	
93.29.11	Servizi ricreativi in parchi e spiagge	96990 (*)
93.29.19	Servizi ricreativi vari n.c.a.	96990 (*)
93.29.2	Altri servizi di intrattenimento e di spettacolo n.c.a.	
93.29.21	Servizi di spettacoli di fuochi d'artificio e di «suoni e luci»	96990 (*)
93.29.22	Servizi di macchine da gioco funzionanti con monete	96930
93.29.29	Servizi di intrattenimento e di spettacolo n.c.a.	96990 (*)

Codice	Voce	CPC ver. 2
S	ALTRI SERVIZI	
94	Servizi forniti da organizzazioni associative	
94.1	Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese, di datori di lavoro e professionali	
94.11	Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese e di datori di lavoro	
94.11.1	Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese e di datori di lavoro	
94.11.10	Servizi forniti da organizzazioni associative di imprese di datori di lavoro	95110
94.12	Servizi forniti da associazioni professionali	
94.12.1	Servizi forniti da associazioni professionali	
94.12.10	Servizi forniti da associazioni professionali	95120
94.2	Servizi forniti da associazioni sindacali	
94.20	Servizi forniti da associazioni sindacali	
94.20.1	Servizi forniti da associazioni sindacali	
94.20.10	Servizi forniti da associazioni sindacali	95200
94.9	Servizi forniti da altre organizzazioni associative	
94.91	Servizi forniti da organizzazioni religiose	
94.91.1	Servizi forniti da organizzazioni religiose	
94.91.10	Servizi forniti da organizzazioni religiose	95910
94.92	Servizi forniti da organizzazioni politiche	
94.92.1	Servizi forniti da organizzazioni politiche	
94.92.10	Servizi forniti da organizzazioni politiche	95920
94.99	Servizi forniti da altre organizzazioni associative n.c.a.	
94.99.1	Servizi (esclusi i servizi che concedono sussidi) forniti da altre organizzazioni associative n.c.a.	
94.99.11	Servizi forniti da organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo	95991
94.99.12	Servizi forniti da gruppi di difesa dell'ambiente	95992
94.99.13	Servizi di tutela di gruppi particolari	95993
94.99.14	Altri servizi di supporto al miglioramento delle condizioni di vita e delle strutture collettive	95994
94.99.15	Servizi forniti dalle associazioni giovanili	95995
94.99.16	Servizi forniti dalle associazioni culturali e ricreative	95997
94.99.17	Servizi forniti da altre organizzazioni civili e sociali	95998
94.99.19	Servizi forniti da altre organizzazioni associative n.c.a.	95999
94.99.2	Servizi di sostegno finanziario da parte di organizzazioni associative	
94.99.20	Servizi di sostegno finanziario da parte di organizzazioni associative	95996
95	Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di beni per uso personale e domestico	
95.1	Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di apparecchiature per le comunicazioni	
95.11	Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche	
95.11.1	Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche	
95.11.10	Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche	87130
95.12	Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni	
95.12.1	Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni	

Codice	Voce	CPC ver. 2
95.12.10	Servizi di riparazione di apparecchiature per le comunicazioni	87153
95.2	Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa	
95.21	Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo	
95.21.1	Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo	
95.21.10	Servizi di riparazione di prodotti elettronici di consumo	87155
95.22	Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino	
95.22.1	Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino	
95.22.10	Servizi di riparazione di elettrodomestici e di attrezzature per la casa e per il giardino	87151
95.23	Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio	
95.23.1	Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio	
95.23.10	Servizi di riparazione di calzature e di articoli in cuoio	87210
95.24	Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento	
95.24.1	Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento	
95.24.10	Servizi di riparazione di mobili e di oggetti di arredamento	87240
95.25	Servizi di riparazione di orologi e di gioielli	
95.25.1	Servizi di riparazione di orologi e di gioielli	
95.25.11	Servizi di riparazione di orologi	87220 (*)
95.25.12	Servizi di riparazione di gioielli	87220 (*)
95.29	Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico	
95.29.1	Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico	
95.29.11	Servizi di riparazione e di modifica di capi di vestiario e di articoli tessili per la casa	87230
95.29.12	Servizi di riparazione di biciclette	87290 (*)
95.29.13	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali	87290 (*)
95.29.14	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature sportive	87290 (*)
95.29.19	Servizi di riparazione di altri beni di uso personale e domestico n.c.a.	87290 (*)
96	Altri servizi personali	
96.0	Altri servizi personali	
96.01	Servizi di lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce	
96.01.1	Servizi di lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce	
96.01.11	Servizi di lavanderia con macchine funzionanti a gettone o a monete	97110
96.01.12	Servizi di pulitura a secco (inclusi servizi di pulitura di pellicce)	97120
96.01.13	Servizi di stiratura	97140
96.01.14	Servizi di tintoria	97150
96.01.19	Altri servizi di pulizia di articoli tessili	97130
96.02	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza	
96.02.1	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza	
96.02.11	Servizi dei saloni di parrucchiere per donne e ragazze	97210 (*)
96.02.12	Servizi dei saloni di parrucchiere e di barbieri per uomini e ragazzi	97210 (*)
96.02.13	Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure	97220
96.02.19	Altri servizi degli istituti di bellezza	97290
96.02.2	Capelli umani, non lavorati	
96.02.20	Capelli umani, non lavorati	38971
96.03	Servizi di pompe funebri e servizi connessi	

Codice	Voce	CPC ver. 2
96.03.1	Servizi di pompe funebri e servizi connessi	
96.03.11	Servizi di cimiteri e servizi di cremazione	97310
96.03.12	Servizi di sepoltura	97320
96.04	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	
96.04.1	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	
96.04.10	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	97230 (*)
96.09	Altri servizi personali n.c.a.	
96.09.1	Altri servizi personali n.c.a.	
96.09.11	Servizi di cura degli animali domestici	86129
96.09.12	Servizi di accompagnamento	97910
96.09.13	Servizi di macchine funzionanti a gettone o a monete n.c.a.	97990 (*)
96.09.19	Altri servizi vari n.c.a.	97990 (*)
T	SERVIZI DI DATORE DI LAVORO SVOLTI DA FAMIGLIE E CONVIVENZE; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	
97	Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze	
97.0	Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze	
97.00	Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze	
97.00.1	Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze	
97.00.10	Servizi di datore di lavoro per personale domestico svolti da famiglie e convivenze	98000
98	Produzione di beni e servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
98.1	Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
98.10	Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
98.10.1	Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
98.10.10	Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0 (*)
98.2	Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
98.20	Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
98.20.1	Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
98.20.10	Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0 (*)
U	SERVIZI FORNITI DA ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRA- TERRITORIALI	
99	Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali	
99.0	Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali	
99.00	Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali	
99.00.1	Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali	
99.00.10	Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali	99000

REGOLAMENTO (CE) N. 452/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell'Unione europea ⁽²⁾ invitava la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad accelerare lo sviluppo di statistiche relative all'istruzione e alla formazione.
- (2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 22 e 23 marzo 2005 ha deciso di rilanciare la strategia di Lisbona ed è giunto alla conclusione che l'Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, ponendo in primo piano la conoscenza, l'innovazione e l'ottimizzazione del capitale umano. A questo riguardo, l'occupabilità, l'adattabilità e la mobilità dei cittadini sono vitali per l'Europa.
- (3) Per raggiungere tali obiettivi, è necessario che i sistemi europei d'istruzione e formazione si adattino alle esigenze della società della conoscenza nonché alla necessità di innalzare il livello dell'istruzione e di migliorare la qualità dell'occupazione. Le statistiche relative all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente sono di importanza fondamentale quale base per le decisioni politiche.
- (4) L'apprendimento permanente è un fattore essenziale perché si possa disporre di una manodopera competente, qualificata e adattabile. Nelle conclusioni della presidenza del

Consiglio europeo della primavera 2005 è stato sottolineato che «il capitale umano è l'attivo più importante per l'Europa». Gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, che includono gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottati dal Consiglio nella sua decisione 2005/600/CE ⁽³⁾, intendono contribuire all'attuazione della strategia di Lisbona e definire strategie globali per l'apprendimento permanente.

- (5) L'adozione nel febbraio 2001 della relazione del Consiglio «Obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione» e nel febbraio 2002 del programma di lavoro decennale 2001/2011 che fa seguito a tale relazione costituiscono una tappa importante nella realizzazione dell'impegno assunto dagli Stati membri di modernizzare e migliorare la qualità dei loro sistemi d'istruzione e di formazione. Gli indicatori e i livelli di riferimento del rendimento medio europeo («parametri di riferimento») sono tra gli strumenti del metodo aperto di coordinamento che hanno un particolare rilievo nel programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010». Nel maggio 2003 i ministri dell'istruzione hanno compiuto un passo decisivo definendo cinque parametri di riferimento europei a cui conformarsi entro il 2010 e hanno sottolineato che questi criteri non definiscono obiettivi nazionali né prescrivono decisioni destinate ad essere adottate da governi nazionali.
- (6) Il 24 maggio 2005 il Consiglio ha adottato le conclusioni sui «nuovi indicatori nel settore dell'istruzione e della formazione» ⁽⁴⁾, nelle quali ha invitato la Commissione a presentargli strategie e proposte per lo sviluppo di nuovi indicatori in nove settori specifici dell'istruzione e della formazione e ha sottolineato altresì che l'elaborazione di nuovi indicatori dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione dei loro sistemi d'istruzione e non dovrebbe imporre un onere amministrativo o finanziario eccessivo alle organizzazioni e istituzioni interessate, né portare inevitabilmente all'uso di un maggior numero di indicatori per valutare i progressi.
- (7) Nel novembre 2004 il Consiglio ha anche adottato conclusioni sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e ha convenuto che a livello europeo debba essere considerato prioritario «il miglioramento della portata, precisione e affidabilità delle statistiche in materia di istruzione e formazione onde consentire una valutazione dei progressi compiuti».

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

⁽²⁾ GU C 374 del 30.12.1994, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU C 141 del 10.6.2005, pag. 7.

- (8) L'esistenza di informazioni statistiche comparabili a livello comunitario è essenziale per l'elaborazione di strategie in materia d'istruzione e di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione. La produzione di statistiche dovrebbe basarsi su un quadro di concetti coerenti e di dati comparabili in vista della creazione di un sistema europeo integrato d'informazione statistica in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente.
- (9) Nell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del concetto di persone svantaggiate sul mercato del lavoro cui si fa riferimento negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.
- (10) La Commissione (Eurostat) raccoglie dati sulla formazione professionale nelle imprese in conformità del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese ⁽¹⁾. Tuttavia, è necessario un quadro giuridico più ampio per garantire la produzione e lo sviluppo sostenibili di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente che coprano almeno tutte le attività esistenti e in programma in questo settore. La Commissione (Eurostat) raccoglie dati annuali sull'istruzione presso gli Stati membri che cooperano volontariamente nel quadro di un'azione comune con l'Istituto di statistica dell'Unesco (UIS) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nota come «raccolta di dati UOE». La Commissione (Eurostat) raccoglie anche dati sull'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente tramite altre fonti interne, come l'indagine dell'Unione europea sulle forze di lavoro ⁽²⁾ e le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita ⁽³⁾, nonché per mezzo dei loro moduli appositi.
- (11) Dal momento che il processo di elaborazione e di monitoraggio delle politiche nel settore dell'istruzione e dell'apprendimento permanente è di natura dinamica e si adatta a un contesto in costante evoluzione, il quadro regolamentare statistico dovrebbe prevedere, in modo limitato e controllato, un certo grado di flessibilità, tenendo conto dell'onere imposto ai rispondenti e agli Stati membri.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾.
- (14) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (15) La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto ⁽⁵⁾.
- (16) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni nelle quali può essere concesso l'accesso a dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.
- (17) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.
- (18) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di selezionare e specificare i temi delle statistiche, le loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche, i dettagli di dette caratteristiche, il periodo di osservazione e i termini per la trasmissione dei risultati, i requisiti di qualità, inclusi la precisione richiesta e il quadro di documentazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34).

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(19) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾ è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie nel settore dell'istruzione e dell'apprendimento permanente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- a) «statistiche comunitarie», le statistiche comunitarie come definite all'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
- b) «produzione di statistiche», la produzione di statistiche come definita all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
- c) «autorità nazionali», le autorità nazionali come definite all'articolo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
- d) «istruzione», la comunicazione organizzata e duratura finalizzata all'apprendimento ⁽²⁾;
- e) «apprendimento permanente», qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale ⁽³⁾;
- f) «micro-dati», i singoli dati statistici;
- g) «dati riservati», i dati che permettono unicamente un'identificazione indiretta delle unità statistiche interessate, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.

Articolo 3

Settori

Il presente regolamento si applica alla produzione di statistiche in tre settori:

- a) il settore 1 comprende le statistiche relative ai sistemi d'istruzione e di formazione;

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽²⁾ Secondo la classificazione internazionale tipo dell'istruzione, versione 1997 (ISCED).

⁽³⁾ Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1).

b) il settore 2 comprende le statistiche relative alla partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente;

c) il settore 3 comprende altre statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente, ad esempio le statistiche sul capitale umano o sui benefici sociali ed economici dell'istruzione, non comprese nei settori 1 e 2.

Le statistiche relative a questi settori sono prodotte secondo le modalità specificate nell'allegato.

Articolo 4

Azioni statistiche

1. Le statistiche comunitarie nel campo dell'istruzione e dell'apprendimento permanente sono prodotte per mezzo delle seguenti azioni statistiche individuali:

- a) la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull'istruzione e l'apprendimento permanente, entro i termini fissati per i settori 1 e 2;
- b) l'uso di altri sistemi d'informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull'istruzione e sull'apprendimento permanente, corrispondenti al settore 3;
- c) l'elaborazione, il miglioramento e l'aggiornamento di norme e di manuali riguardanti i quadri di riferimento, i concetti e i metodi statistici;
- d) il miglioramento della qualità dei dati nel contesto del quadro di qualità, onde includere:
 - la pertinenza,
 - la precisione,
 - l'attualità e la puntualità,
 - l'accessibilità e la chiarezza,
 - la comparabilità e
 - la coerenza.

La Commissione tiene conto delle capacità di cui gli Stati membri dispongono per la raccolta dei dati e per l'elaborazione e lo sviluppo di concetti e di metodi.

Ove opportuno, particolare considerazione è data alla dimensione regionale dei dati raccolti. Ove opportuno, i dati sono sistematicamente ripartiti per genere.

2. Per quanto possibile, la Commissione (Eurostat) coopera con l'UIS, l'OCSE e altre organizzazioni internazionali per garantire la comparabilità dei dati sul piano internazionale ed evitare duplicazioni degli sforzi, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione e il miglioramento dei concetti e dei metodi statistici e la trasmissione delle statistiche da parte degli Stati membri.

3. Qualora emergano nuove rilevanti necessità di dati o sia constatata l'insufficienza della qualità di questi ultimi, la Commissione (Eurostat) organizza, prima di qualsiasi raccolta di dati, studi pilota che gli Stati membri realizzano su base volontaria, destinati a valutare la fattibilità della raccolta dei dati in questione, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi della raccolta e all'onere per i rispondenti. Gli studi pilota non danno necessariamente luogo a disposizioni di attuazione corrispondenti.

Articolo 5

Trasmissione di microdati relativi ad individui

Quando è necessario per la produzione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) microdati riservati risultanti da indagini per campione conformemente alle disposizioni sulla trasmissione di dati riservati del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non permettano di identificare direttamente le unità statistiche (singoli).

Articolo 6

Misure di attuazione

1. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, in particolare per tenere conto dell'evoluzione economica e tecnica per quanto riguarda la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione dei dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, onde garantire la trasmissione di dati di elevata qualità:

- a) la selezione e la definizione dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche;
- b) la ripartizione delle caratteristiche;
- c) il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati;
- d) le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta;

- e) il quadro di documentazione della qualità.

Qualora tali misure determinino la necessità di ampliare significativamente le raccolte di dati esistenti o di raccogliere nuovi dati o effettuare nuove indagini, le decisioni di attuazione sono basate su un'analisi del rapporto costi/benefici che costituisce parte integrante di un'analisi complessiva degli effetti e delle implicazioni, tenendo conto dei vantaggi offerti da tali misure, dei costi per gli Stati membri e dell'onere per i rispondenti.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:

- a) per tutti i settori, dell'onere potenziale per gli istituti di istruzione e i singoli;
- b) per tutti i settori, dei risultati degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
- c) per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra l'UIS, l'OCSE e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati, l'elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei risultati;
- d) per il settore 2, dei risultati dell'indagine pilota sull'istruzione degli adulti svolta tra il 2005 e il 2007 e delle necessità di un ulteriore sviluppo;
- e) per il settore 3, della disponibilità, dell'adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari, a seguito di una verifica esaustiva di tutte le fonti di dati esistenti.

3. Qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, ad uno o più Stati membri sono accordati deroghe e periodi di transizione limitati, adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

ALLEGATO

SETTORI

Settore 1: Sistemi di istruzione e di formazione1. *Scopo*

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati comparabili su aspetti essenziali dei sistemi di istruzione e di formazione, in particolare sulla partecipazione ai programmi d'istruzione e sul loro completamento nonché sul costo e il tipo di risorse destinate all'istruzione e alla formazione.

2. *Ambito di applicazione*

La raccolta di dati copre tutte le attività interne d'istruzione, indipendentemente dalla proprietà degli istituti interessati o dalla forma di patrocinio da parte degli istituti interessati (pubblici o privati, nazionali o stranieri) e dai meccanismi di trasmissione dell'istruzione. Di conseguenza, i dati raccolti riguardano tutti i tipi di studenti e tutte le classi d'età.

3. *Temi*

Sono raccolti dati riguardanti:

- a) le iscrizioni degli studenti, comprese le caratteristiche di questi ultimi;
- b) i nuovi studenti;
- c) i laureati e le lauree;
- d) le spese di istruzione;
- e) il personale docente;
- f) le lingue straniere apprese;
- g) il numero di studenti per classe,

che consentano di calcolare gli indicatori riguardanti le risorse impiegate, i processi e i risultati dei sistemi di istruzione e di formazione.

Gli Stati membri comunicano informazioni appropriate (metadati) che descrivono le particolarità dei sistemi nazionali di istruzione e di formazione, la loro corrispondenza alle classificazioni internazionali nonché qualsiasi difformità rispetto alle specificazioni dei dati richiesti e ogni altra informazione indispensabile per l'interpretazione dei dati e la compilazione di indicatori comparabili.

4. *Periodicità*

Salvo indicazione contraria, i dati e i metadati sono trasmessi ogni anno entro i termini fissati di comune accordo dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali tenendo presenti gli accordi più recenti conclusi tra l'UIS, l'OCSE e la Commissione (Eurostat).

Settore 2: Partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente1. *Scopo*

L'indagine in questo settore ha lo scopo di fornire dati comparabili sulla partecipazione e la mancata partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente.

2. *Ambito di applicazione*

L'unità statistica è il singolo e i dati si riferiscono almeno alla popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni. Quando le informazioni sono raccolte mediante indagine, vanno evitate per quanto possibile le risposte indirette.

3. *Temi*

I temi coperti dall'indagine sono i seguenti:

- a) partecipazione e mancata partecipazione alle attività di apprendimento;
- b) caratteristiche di tali attività;
- c) informazioni sulle competenze dichiarate;
- d) dati sociodemografici.

Sono altresì raccolti dati, su base volontaria, sulla partecipazione ad attività sociali e culturali, quali variabili esplicative utili ad un'analisi ulteriore dei profili dei partecipanti e dei non partecipanti.

4. *Fonti dei dati e dimensioni del campione*

La fonte dei dati è un'indagine per campione. Le fonti di dati amministrativi possono essere utilizzate per ridurre l'onere per i rispondenti. Le dimensioni del campione sono determinate secondo requisiti di precisione che non richiedono che le dimensioni effettive del campione nazionale, calcolate sulla base di un campionamento casuale semplice, superino le 5 000 persone. Entro detti limiti, si impongono considerazioni particolari in materia di campionamento per le sottopopolazioni specifiche.

5. *Periodicità*

I dati sono raccolti ogni cinque anni e, la prima volta, non prima del 2010.

Settore 3: Altre statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente

1. *Scopo*

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati ulteriori comparabili sull'istruzione e sull'apprendimento permanente che non rientrano nei settori 1 e 2, a sostegno delle politiche specifiche a livello comunitario.

2. *Ambito di applicazione*

Le altre statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente si riferiscono agli aspetti seguenti:

- a) statistiche sull'istruzione e l'economia, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche relative a istruzione, ricerca, competitività e crescita;
- b) statistiche sull'istruzione e il mercato del lavoro, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche occupazionali;
- c) statistiche sull'istruzione e l'inclusione sociale, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche in materia di povertà, inclusione sociale e integrazione dei migranti.

Per quanto riguarda gli aspetti suesposti, i dati necessari sono tratti da fonti statistiche comunitarie esistenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 453/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha approvato l'elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti.
- (2) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME, approvato dal Consiglio il 29 settembre 2000, e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano indicavano come prioritaria l'elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti.
- (3) Il comitato per l'occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l'occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽⁵⁾.
- (4) La decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress ⁽⁶⁾, predispone il finanziamento delle azioni interessate, tra cui, come ivi specificato, quelle intese a migliorare la comprensione della situazione e delle prospettive dell'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della strategia europea per l'occupazione.

(5) Nel quadro della strategia europea per l'occupazione la Commissione necessita di dati sui posti di lavoro vacanti ripartiti, tra l'altro, per attività economica al fine di controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di lavoro.

(6) La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali rapidamente disponibili sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l'interpretazione delle variazioni trimestrali.

(7) I dati forniti sui posti di lavoro vacanti dovrebbero essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori.

(8) I vantaggi di una rilevazione di dati completi a livello comunitario su tutti i segmenti dell'economia dovrebbero essere vagliati a fronte delle possibilità di trasmetterli che hanno, in particolare, le piccole e medie imprese e degli oneri di risposta su di esse gravanti.

(9) Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per includere quanto prima nelle statistiche tutti i dati riguardanti le unità con meno di dieci dipendenti.

(10) Per determinare l'ambito delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare la più recente versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).

(11) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tenere in considerazione i principi sanciti dal codice delle statistiche europee, che è stato adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁷⁾ e accluso alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

(12) È importante che i dati siano condivisi con le parti sociali a livello nazionale ed europeo e che le parti sociali siano informate in merito all'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre compiere uno sforzo particolare per garantire che i servizi di orientamento scolastico e gli enti di formazione professionale ricevano i dati in parola.

⁽¹⁾ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 86 del 20.4.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2008.

⁽⁴⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

- (13) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾ costituisce il quadro normativo di riferimento per l'elaborazione di statistiche comunitarie e si applica di conseguenza all'elaborazione di statistiche sui posti di lavoro vacanti.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (15) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire determinati concetti, di stabilire determinati formati, date e termini, di fissare le condizioni per studi di fattibilità e di adottare misure conformemente ai risultati di tali studi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'elaborazione di statistiche comunitarie sui posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Il Comitato del programma statistico è stato consultato in conformità dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

Fatto salvo il paragrafo 3, i dati si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali. La copertura delle attività in agricoltura,

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

silvicoltura e pesca, come definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa. Gli Stati membri che lo desiderino forniscono dati relativi a tali settori in conformità del presente regolamento. In considerazione della crescente importanza dei servizi di assistenza alla persona (servizi di assistenza residenziale e assistenza sociale non residenziale) per la creazione di posti di lavoro, gli Stati membri sono altresì invitati a trasmettere, su base facoltativa, i dati relativi ai posti vacanti in tali servizi.

I dati sono ripartiti per attività economica, a livello di sezioni della versione della NACE in vigore.

3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definite nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di dieci dipendenti, sono determinate sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 7.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «posto di lavoro vacante» un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo:
- a) per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo, e
- b) che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.

I concetti di «ricerca attiva di un candidato adatto» e di «specifico periodo di tempo» sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti per posti a durata determinata da quelli per posti permanenti;

- 2) «posto occupato» un posto retribuito in seno all'organizzazione al quale un dipendente è stato assegnato;
- 3) «metadati» le spiegazioni necessarie all'interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica;
- 4) «dati retrospettivi» i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell'articolo 1.

*Articolo 3***Date di riferimento e caratteristiche tecniche**

1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di standardizzare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.
3. Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

*Articolo 4***Fonti**

1. Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di qualità di cui all'articolo 6.

Sono precisate le fonti di tutti i dati forniti.

2. Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.
3. La Commissione (Eurostat) può istituire e coordinare piani di campionamento comunitari per produrre stime comunitarie laddove i piani di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali piani, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono partecipare a piani di campionamento comunitari quando tali piani consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi dei sistemi statistici o l'onere per le imprese che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.

*Articolo 5***Trasmissione dei dati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Anche la data del primo trimestre di riferimento è determinata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.
2. Gli Stati membri trasmettono anche i dati retrospettivi almeno per i quattro trimestri precedenti al trimestre per il quale i dati devono essere forniti nella prima consegna di dati. I totali

sono comunicati al più tardi alla data della prima consegna e le disaggregazioni non oltre un anno dopo. Se necessario, i dati retrospettivi possono essere basati sulle «migliori stime».

*Articolo 6***Valutazione della qualità**

1. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:
 - «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti,
 - «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti,
 - «tempestività» e «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o fenomeno da essi descritto,
 - «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati,
 - «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo,
 - «coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.

3. Nel quadro dell'applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.

*Articolo 7***Studi di fattibilità**

1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:
 - a) le imprese con meno di dieci dipendenti; e/o
 - b) le seguenti attività:
 - i) amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
 - ii) istruzione;

- iii) sanità e assistenza sociale;
- iv) attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;
- v) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.

2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano ciascuno una relazione sui risultati di tali studi entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.

3. Non appena possibile dopo che i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri ed entro un periodo di tempo ragionevole, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. Le misure adottate sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti, e tengono conto dei problemi iniziali di attuazione.

Articolo 8

Finanziamento

1. Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.
2. L'importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.
3. L'autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.
4. Possono essere presi in considerazione ulteriori finanziamenti per i lavori di attuazione in relazione alle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 10

Relazione sull'applicazione

Entro il 24 giugno 2010 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri, nonché la qualità degli aggregati europei, e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

Preferibilmente entro un anno dalla pubblicazione della relazione triennale di cui al primo comma, gli Stati membri precisano come intendono affrontare i punti suscettibili di miglioramento segnalati nella relazione della Commissione. Nel contempo, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni precedenti.

Articolo 11

Pubblicazione di dati statistici

Le statistiche fornite dagli Stati membri e un'analisi delle stesse sono pubblicate trimestralmente sul sito Internet della Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) provvede affinché il maggior numero possibile di cittadini europei abbia accesso alle statistiche e alle analisi, in particolare attraverso il portale EURES.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ

REGOLAMENTO (CE) N. 454/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽³⁾ fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

(2) Inoltre, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d'entrata in vigore di tale regolamento, l'introduzione di cani e gatti nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito sia subordinata all'osservanza di requisiti specifici, tenuto conto delle particolari situazioni di tali Stati membri per quanto riguarda la rabbia.

(3) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data d'entrata in vigore di tale regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococchi e delle zecche in tale data possano subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nei loro territori al rispetto dei medesimi requisiti. La Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito applicano le proprie norme specifiche d'introduzione per quanto riguarda l'echinococchi. Inoltre l'Irlanda, Malta e il Regno Unito prevedono che cani e gatti debbano essere sottoposti a trattamento aggiuntivo contro le zecche, che deve risultare anche dai passaporti degli animali.

(4) I regimi transitori di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 scadono il 3 luglio 2008. L'articolo 23 di tale regolamento prevede che i regimi transitori debbano essere rivisti entro la fine del periodo transitorio.

(5) Al tal fine e a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione ha dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° febbraio 2007, una relazione sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica unitamente a proposte per determinare il regime da applicare successivamente ai regimi transitori di cui agli articoli 6, 8 e 16 del regolamento stesso. La relazione dovrebbe basarsi sull'esperienza finora acquisita e su una valutazione del rischio fondata su un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6) Su richiesta della Commissione, l'EFSA ha espresso un parere scientifico per assistere la Commissione nella proposta delle opportune modifiche, scientificamente fondate, del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, la Commissione ha dovuto anche tener conto delle relazioni degli Stati membri relative alle esperienze da essi acquisite durante l'attuazione degli articoli 6, 8 e 16 di tale regolamento.

(7) Poiché però la valutazione scientifica è durata più a lungo del previsto, la relazione della Commissione uscirà in ritardo. Per poter tenere conto in modo adeguato delle conclusioni della relazione è opportuno prorogare la scadenza dei regimi transitori.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Fino al 30 giugno 2010 l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:»

⁽¹⁾ Parere del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2008.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).

2) all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 30 giugno 2010 la Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito per quanto riguarda l'echinococchi e l'Irlanda, Malta e il Regno Unito per quanto riguarda le zecche possono subordinare l'introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche in vigore alla data d'entrata in vigore del presente regolamento.»;

3) all'articolo 23, la data del «1° gennaio 2008» è sostituita dalla data del «1° luglio 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
